

EDIZIONE  
2012  
COMPLETAMENTE  
RINNOVATA



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

CONTRIBUTI



# Privacy e giornalismo

LIBERTÀ DI INFORMAZIONE  
E DIGNITÀ DELLA PERSONA

---

a cura di Mauro Paissan



[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

## **TERZA EDIZIONE**

Dopo le edizioni del 2003 e del 2006, “Privacy e giornalismo” si presenta con contenuti completamente rinnovati. Nuovo il saggio introduttivo, nuove le pronunce del Garante, nuovi i “Temi” proposti, nuovi i riferimenti all’archivio del sito web.

Un ringraziamento va a chi, nell’Ufficio del Garante, si è impegnato nel corso degli anni su questi temi e ha reso possibile la realizzazione del volume.

Il libro è stato consegnato in tipografia il 19 ottobre 2011.



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

# Privacy e giornalismo

EDIZIONE 2012

**LIBERTÀ DI INFORMAZIONE  
E DIGNITÀ DELLA PERSONA**

a cura di Mauro Paissan



[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

# Indice

## Presentazione 1

### Diritto di cronaca e accanimento informativo

## Informazione e dignità 7

### Diritti dei cittadini e la responsabilità dei giornalisti

#### 1. Che cos'è la privacy 8

- Concetto e storia
- La Carta europea dei diritti
- I principi generali della legge
- L'Autorità garante
- Che cos'è un "dato personale"

#### 2. Privacy e informazione 14

- La responsabilità del giornalista
- Il ruolo del Garante in materia di giornalismo
- Privacy giornalistica e dati sottoposti a regime di pubblicità
- Uno sguardo oltreconfine

#### 3. Il Codice deontologico: i 13 comandamenti 26

- Un po' di storia
- Il principio cardine: l'essenzialità dell'informazione
- Personaggi pubblici
- Giornalismo di inchiesta e uso delle telecamere nascoste
- La tutela del domicilio e l'uso delle tecniche invasive
- Cronaca giudiziaria
- Intercettazioni: persone comuni e personaggi pubblici
- Dati sulla salute
- La tutela dei minori

#### 4. Internet e libertà di manifestazione del pensiero 45

#### 5. Il "diritto all'oblio" 47

- La riproposizione di notizie a distanza di tempo
- Archivi giornalistici online e indicizzazione dei motori di ricerca
- Archivi online di documenti provenienti da istituzioni pubbliche

## Temi 53

#### La tutela dei minori 55

- Sesso, violenza, ma anche identità
- L'anonimato come campo da gioco
- Ma il rispetto dei bambini non è fatto solo di no
- Il bimbo in rete
- Troppi padri

#### Avetrana, Brembate: cronaca nera? 62

#### Internet tra libertà e censura 69

#### Per un giornalismo migliore 74

- I quesiti posti dall'Ordine
- I chiarimenti del Garante
  - *Autonomia e responsabilità del giornalista*
  - *Interesse pubblico ed essenzialità dell'informazione*
  - *Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni*
  - *Diffusione di fotografie*
  - *Nomi delle persone nelle cronache giudiziarie*
  - *Dati sulla salute e sulla vita sessuale*

# Indice

## Pronunce del Garante 87

---

### 1. Essenzialità dell'informazione

Diffusione di compensi di enti pubblici 89

▶ 29 maggio 2008

---

La parrucchiera si ritiene identificabile 92

▶ 5 marzo 2009

---

Quel giudice "infelice, inelegante e stravagante" 94

▶ 18 novembre 2009

---

Vietata la ricerca in Tv di persona adottata 96

▶ 6 maggio 2010

---

A gentile richiesta dell'intervistatrice 100

▶ 16 settembre 2010

---

Ripreso dalla Tv a uno "speed date" 103

▶ 14 gennaio 2010

---

### 2. Fonti giornalistiche

L'organigramma partitico della Rai 106

▶ 30 ottobre 2008

---

Tutela del segreto sulla fonte 110

▶ 1° giugno 2005

---

### 3. Lealtà e correttezza

Dati sanitari raccolti con sotterfugi 111

▶ 10 ottobre 2006

▶ 19 ottobre 2006

---

Due imam intervistati con telecamere nascoste 116

▶ 5 luglio 2007

---

Frate filmato mentre molesta un giovane 121

▶ 13 maggio 2010

---

### 4. Tutela dei minori

L'inchiesta sulla scuola di Rignano Flaminio 124

▶ 4 febbraio 2008

---

Se i dettagli consentono l'identificazione 126

▶ 16 febbraio 2009

---

Quando dai violentatori si risale alla vittima 129

▶ 28 gennaio 2010

---

Il diritto delle figlie di un personaggio noto 132

▶ 11 febbraio 2010

---

Non parlare di "bambino adottato" 134

▶ 5 maggio 2005

---

### 5. Corpo, salute e sesso

Reso noto un certificato medico 135

▶ 15 febbraio 2006

---

I ministri rivelano un caso di aborto 137

▶ 5 marzo 2008

---

Le immagini del cadavere di Meredith 140

▶ 24 aprile 2008

---

Amico omosessuale o etero? 142

▶ 2 ottobre 2008

---

# Indice

Quegli inutili interventi chirurgici al seno 146  
▶ 2 aprile 2009

---

I dati sanitari di un uomo politico 148  
▶ 13 gennaio 2011

---

## 6. Cronaca e giustizia

Il falso anonimato in un caso di violenza 152  
▶ 2 aprile 2009

---

“Io stuprata e schiava in casa per 25 anni” 157  
▶ 8 aprile 2009

---

Donna aggredita dal marito separato 160  
▶ 13 ottobre 2008

---

Testimone dell’omicidio e diritto all’anonimato 163  
▶ 25 giugno 2010

---

Signora citata per un appartamento del padre 165  
▶ 17 gennaio 2011

---

“Quell’indirizzo non doveva essere reso noto” 167  
▶ 11 marzo 2011

---

## 7. Intercettazioni

Intercettazioni e gossip 169  
▶ 21 giugno 2006

---

Quei messaggi da non pubblicare 173  
▶ 30 novembre 2005

---

Due genitori parlano riservatamente del figlio 177  
▶ 21 luglio 2006

---

“Un bel tipo di porcella. Porcella DOC” 179  
▶ 7 giugno 2007

---

Le notizie sul caso Ruby 186  
*I media valutino l’interesse pubblico delle notizie*  
▶ 17 gennaio 2011  
*Oscurare i numeri telefonici*  
▶ 21 gennaio 2011  
*I poteri del Garante sono stabiliti per legge*  
▶ 10 febbraio 2011

---

## 8. Personaggi pubblici

Dialogo al ristorante e scoop giornalistico 188  
▶ 7 giugno 2007

---

Il libro scritto da mia sorella 193  
▶ 11 giugno 2010

---

Personaggio noto non vuole essere citato 195  
▶ 14 dicembre 2010

---

La “fuga d’amore” del viceparroco 196  
▶ 23 dicembre 2010

---

## 9. Fonti pubbliche

Quei compensi potevano essere resi pubblici 199  
▶ 8 marzo 2006

---

Redditi online, non è quello il modo 201  
▶ 6 maggio 2008

---

Affittopoli a Milano, un quesito 205  
▶ 16 febbraio 2011

---

# Indice

## 10. Foto e filmati

Da Potenza fotografie e intercettazioni 207

▶ 15 marzo 2007

---

L'abitazione del Presidente del Consiglio 210

▶ 21 aprile 2007

▶ 8 settembre 2009

---

La villa sul lago di George Clooney 216

▶ 22 dicembre 2009

---

Foto di signora pubblicata in un sito per adulti 222

▶ 15 luglio 2010

---

Rischi di fotografie lesive della dignità 224

*Non pubblicate le foto del corpo di Eluana*

▶ 27 febbraio 2009

*Inutile e dannosa esposizione delle vittime*

▶ 4 dicembre 2009

*Dare ascolto ai genitori di Yara*

▶ 2 aprile 2011

---

## 11. Diritto all'oblio

Gli archivi storici online dei quotidiani 226

*Le telefonate minatorie di 15 anni fa*

▶ 15 gennaio 2009

*La moglie venne accoltellata dal marito*

▶ 8 aprile 2009

*Le vecchie vicende di un personaggio politico*

▶ 22 maggio 2009

*Mandato di cattura e successiva assoluzione*

▶ 8 gennaio 2010

---

Film a luci rosse di 25 anni fa 242

▶ 5 gennaio 2011

---

Vignetta ricorda un vecchio fatto di cronaca 244

▶ 15 marzo 2011

---

Richiesta di cancellazione dopo tre mesi 246

▶ 15 marzo 2011

---

## 12. Internet

Il forum in internet 249

▶ 28 giugno 2006

---

Sito pubblica la graduatoria dei disabili 253

▶ 18 gennaio 2007

---

Per un concorso diffusi dati sensibili 256

▶ 8 maggio 2008

---

Il nome compare nella relazione della DIA 258

▶ 1° ottobre 2008

---

Controversia a causa del cane Spank 259

▶ 11 febbraio 2010

---

Dati personali in un atto giudiziario 262

▶ 29 settembre 2010

---

Asilo nido, elenco dei morosi 265

▶ 27 ottobre 2010

---

Commenti in rete su un'impresa 266

▶ 4 febbraio 2011

---

La notizia sta su un sito degli USA 267

▶ 4 aprile 2011

---

# Indice

## 13. Social network

Foto prelevate da Facebook 268

▶ 6 maggio 2009

▶ 6 maggio 2009

---

Neonato con insulto e foto di pazienti 274

*Gruppo choc su Facebook*

▶ 22 febbraio 2010

*Pazienti dell'ospedale di Udine su Facebook*

▶ 14 maggio 2009

---

Profilo di una minorenne diffuso dal Tg 276

▶ 3 novembre 2010

---

Un padre mette la foto del figlio sul suo profilo 278

▶ 2 febbraio 2011

---

## Archivio 281

---

Le pronunce del Garante pubblicate  
nelle precedenti edizioni del volume

---

## Allegati 301

---

Codice in materia di protezione  
dei dati personali. Parte II - Titolo XII 303

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

▶ *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174

---

Codice deontologico relativo  
al trattamento dei dati personali  
nell'esercizio dell'attività giornalistica 306

▶ *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179

---

La Carta di Treviso 312

*La tutela dei minori nell'informazione*

▶ *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2006, n. 264

---

Raccomandazione R(2003)13  
del Consiglio d'Europa  
su informazione e procedimenti penali 319

---

## Indice cronologico 325

---

## Diritto di cronaca e accanimento informativo

*“Privacy e giornalismo” giunge alla terza edizione. Il volume, che presenta le pronunce del Garante in tema di informazione, si è rivelato uno strumento utile a molti, apprezzato in particolare da coloro che accedono alla professione giornalistica ponendosi interrogativi e chiedendoci consigli e indicazioni riguardo alla tutela insieme della libertà di cronaca e della dignità dei cittadini. Analogo interesse abbiamo riscontrato da parte degli studi legali che operano in questa materia e da parte di studiosi della comunicazione.*

*Nell’ambiente giornalistico, il libro viene utilizzato non solo da coloro che intendono iscriversi all’Ordine (praticanti, professionisti, pubblicisti), ma anche dai “vecchi” redattori – fino a qualche anno fa meno attenti ai diritti delle persone oggetto della cronaca – e dai molti giovani che in condizioni spesso di precariato maneggiano, privi di garanzie, il bellissimo e tremendo strumento dell’informare.*

*La raccolta delle pronunce del Garante nel campo dell’informazione è qui pressoché interamente rinnovata, mentre i provvedimenti pubblicati nelle precedenti edizioni del libro continuano a essere facilmente reperibili nel sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) attraverso i numeri web forniti qui nella sezione “Archivio”.*

*Nel corso di questi anni, anche in seguito all’elaborazione del Codice deontologico del 1998 e (pensiamo) anche per merito dell’attività del Garante, si è assistito a un lento anche se ancora insufficiente miglioramento del rispetto delle regole essenziali poste a protezione della dignità delle persone.*

*È ora maggiormente osservato il divieto di diffondere senza alcuna cautela nomi e particolari delicati riguardanti vittime di reati o persone indirettamente coinvolte in fatti di cronaca, e si è maggiormente radicata la necessaria attenzione a proteggere e rispettare i minori. Ma la strada da fare è ancora molta. Gli scivoloni non sono così infrequenti.*

*In alcuni casi abbiamo dovuto registrare – come abbiamo messo in rilievo in occasione dell’ultima Relazione al Parlamento – forme di vero e proprio accanimento informativo, punta dell’iceberg di un fenomeno che riguarda soprattutto alcune trasmissioni televisive e nuove forme di diffusione di informazioni e immagini sul web.*

*Talvolta la diffusione di informazioni di ogni tipo intorno a fatti di cronaca (soprattutto di cronaca nera) arriva a punte di cattivo gusto e di violazione della dignità delle persone che vanno oltre ogni norma deontologica o giuridica. Non a caso alcuni studiosi, rispetto a episodi quali quelli che anche in Italia si sono verificati, sono giunti a parlare di “pornografia del dolore”. Un accanimento che non bada né all’età, né al sesso, né alle condizioni delle vittime, e spesso neppure all’interesse oggettivo delle vicende,*

*ma piuttosto a solleticare la curiosità (o morbosità) del pubblico, specie nell'ambito della cronaca rosa o scandalistica.*

*Su questi e altri casi il Garante è intervenuto con comunicati stampa, aprendo istruttorie, adottando provvedimenti. Di tutto ciò questo volume dà conto.*

*Vasta eco negli ultimi anni hanno avuto nell'opinione pubblica le inchieste giudiziarie che coinvolgono persone note e con responsabilità politiche. In queste occasioni c'è chi invoca l'intervento del Garante, a proposito e a sproposito, in particolare di fronte alla pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche.*


*Va al riguardo ribadito che non è nelle competenze del Garante sindacare il ricorso da parte dell'autorità giudiziaria a mezzi di prova consentiti dalla legge, né intervenire laddove le notizie legittimamente tratte da atti giudiziari abbiano un contenuto di evidente interesse pubblico, specie se riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche e che quindi, fermo restando il principio di essenzialità e non eccedenza dell'informazione, hanno una protezione della riservatezza necessariamente attenuata.*

*Per quanto riguarda poi le regole che devono presiedere a un attento bilanciamento della riservatezza e del diritto-dovere di cronaca, noi non possiamo che ribadire la necessità che i media rispettino scrupolosamente i principi fissati nel Codice deontologico, e che l'autorità giudiziaria per prima assicuri il segreto istruttorio, perseguendo gli eventuali autori delle violazioni. In materia di pubblicazione delle intercettazioni, comunque, sembra stia per intervenire una modifica legislativa i cui contorni, mentre questo volume va in stampa, non sono ancora definiti.*

*Sempre con riferimento al tema del rapporto tra libertà di stampa, cronaca politica e tutela della riservatezza delle persone pubbliche, recenti episodi verificatisi negli Stati Uniti, in Francia, Germania e Gran Bretagna dimostrano come ovunque la tensione tra libertà di informazione e politica sia forte e susciti discussioni, che talvolta giungono persino ad aprire crepe nelle relazioni tra Stati o tra le opinioni pubbliche dei diversi Paesi. Alcuni principi abbastanza rispettati dai nostri mezzi di informazione, quale quello di non mostrare detenuti in manette, non incontrano pari rispetto in altri Paesi, pure da tutti considerati come la culla della democrazia.*

*In queste pagine i lettori troveranno, nella documentazione messa a disposizione, il filo di un coerente atteggiamento del Garante su una materia spinosa, resa addirittura incandescente da internet e dalle nuove tecnologie. Confidiamo in una ulteriore crescita di consapevolezza, di sensibilità e di attenzione verso i diritti delle persone da parte di chi fa informazione.*

*Il Garante*



# Informazione e dignità

DIRITTI DEI CITTADINI E  
LA RESPONSABILITÀ DEI GIORNALISTI

Mauro Paissan

# Informazione e dignità

## Diritti dei cittadini e la responsabilità dei giornalisti

Mauro Paissan

SOMMARIO: **PREMESSA** - 1. CHE COS'È LA PRIVACY. Concetto e storia. La Carta europea dei diritti. I principi generali della legge. L'Autorità garante. Che cos'è un "dato personale" - 2. PRIVACY E INFORMAZIONE. La responsabilità del giornalista. Il ruolo del Garante in materia di giornalismo. Privacy giornalistica e dati sottoposti a regime di pubblicità. Uno sguardo oltreconfine - 3. IL CODICE DEONTOLOGICO: I 13 COMANDAMENTI. Un po' di storia. Il principio cardine: l'essenzialità dell'informazione. Personaggi pubblici. Giornalismo di inchiesta e uso delle telecamere nascoste. La tutela del domicilio e l'uso delle tecniche invasive. Cronaca giudiziaria. Intercettazioni: persone comuni e personaggi pubblici. Dati sulla salute. La tutela dei minori - 4. INTERNET E LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - 5. IL "DIRITTO ALL'OBLIO". La riproposizione di notizie a distanza di tempo. Archivi giornalistici online e indicizzazione dei motori di ricerca. Archivi online di documenti provenienti da istituzioni pubbliche.

### PREMESSA

---

Con le nuove tecnologie siamo con grande facilità guardati, osservati, ascoltati, seguiti, registrati, schedati, profilati, spiati. Di conseguenza sempre più forte diviene la necessità di tutelare la nostra riservatezza, la nostra intimità, la nostra identità, la nostra dignità.

E ciò che ormai vale per ogni aspetto della nostra vita sociale, vale anche per l'informazione. Non c'è più solo il vecchio giornale cartaceo. C'è la sua versione online, e poi internet, i siti informativi, i blog, i social network, le varie forme di televisione, i cellulari nelle loro varie prestazioni, i motori di ricerca. Tutte fonti di informazione, di comunicazione, di spettacolo, di cronaca, di aggiornamenti continui. Insieme enormi potenzialità di crescita, grandi opportunità,

ma anche rischi per la vita e la dignità dei cittadini, in particolare delle persone oggetto dell'attività informativa.

La professione giornalistica è chiamata a fare i conti con questa esplosione di strumenti comunicativi e, insieme, con la necessità di tutelare le persone. Una responsabilità molto accresciuta rispetto ai tempi in cui una notizia veniva pubblicata su una pagina di giornale e lì moriva, mentre quella stessa notizia oggi sopravvive in rete senza limiti di tempo e di spazio, con una "invadente invasività".

È dalla giusta miscela di libertà di espressione e di privacy (cioè rispetto delle persone) che nasce un buon modo di fare comunicazione, utilizzando correttamente il diritto-dovere di informare.

Partendo da che cos'è la privacy in via generale (tanto se ne parla e poco se ne sa), verranno qui trattati vari aspetti del rapporto tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini.

## 1. CHE COS'È LA PRIVACY

---

Proprio nel momento in cui la privacy (meglio, la protezione dei dati personali) trova riconoscimento in Europa al livello più alto, codificata nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>(1)</sup>, sembrerebbe che sia sempre più difficile, se non impossibile, preservarla. Nel rapporto tra vita privata delle persone e poteri pubblici l'11 settembre del 2001 ha fatto da spartiacque. La paura del terrorista nascosto "tra di noi" e pronto a entrare in azione ha alimentato l'idea che solo controllando a tappeto le comunicazioni telefoniche e telematiche, le letture, le abitudini di viaggio, i redditi e i patrimoni, sia possibile individuare in tempo e fermare i soggetti pericolosi per la società. Il progetto (o l'illusione) di controllo è consentito dall'evoluzione tecnologica che ha reso possibile la creazione di sterminate banche di dati, in mano pubblica (precedenti penali, redditi, proprietà) e privata (dati di traffico telefonici raccolti dagli operatori di telecomunicazioni, movimentazioni bancarie, informazioni su chi viaggia in aereo), che messe in comunicazione tra di loro consentono di tracciare profili di milioni di persone, la stragrande maggioranza delle quali, ovviamente, del tutto estranee ad attività terroristiche. La sempre più accentuata realtà dell'utilizzo per finalità di giustizia e di polizia di dati personali raccolti in ambito privato ha fatto sì che le istituzioni europee di protezione della privacy ritengano ormai necessario applicare pienamente,

---

(1) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 riprendendo sostanzialmente il testo adottato a Nizza il 7 dicembre 2000. Per espressa previsione del Trattato sull'Unione europea la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

seppure con i necessari adattamenti, la normativa di tutela della riservatezza anche alla sfera della sicurezza pubblica, della difesa e della sicurezza dello Stato.

Un secondo elemento ha prodotto significative modificazioni nel modo di intendere la privacy. Le tecnologie della comunicazione hanno prodotto il mondo del *social networking*, dei contenuti condivisi, dei blog e di Twitter, consentendo uno straordinario ampliamento della possibilità di comunicare sia notizie che opinioni o più semplicemente immagini (proprie e dei propri amici), ampliando così a dismisura l'ambito delle persone "pubbliche", che diventano tali perché determinate informazioni sulla loro vita sono liberamente disponibili e accessibili sul web. Come se non bastasse, la "globalizzazione tecnologica" rende difficile l'applicabilità delle leggi europee a chi viola regole tramite il web operando fuori dall'Europa, negli USA o in Cina o in Russia o in qualche sperduto Paese.

### Concetto e storia

Di diritto alla riservatezza si è cominciato a parlare nel nostro Paese un cinquantennio fa. Grazie al contributo di alcuni studiosi che hanno rintracciato nell'art. 2 della nostra Costituzione, quello che garantisce i diritti inviolabili della persona, il fondamento giuridico del diritto alla privacy, quest'ultimo a partire dagli anni 70 comincia a essere riconosciuto anche dai giudici italiani. Quello che viene considerato il primo riconoscimento a livello giurisprudenziale del diritto alla vita privata nel nostro Paese è proprio in materia di giornalismo: si tratta della sentenza della Corte di Cassazione del 1975 (n. 2129) a tutela della principessa persiana Soraya colta da alcuni giornalisti nella sua villa in intimità con un uomo. In realtà, già nel 1970 lo Statuto dei lavoratori aveva introdotto quello che è stato definito il primo riconoscimento legislativo della privacy in Italia, seppure limitatamente al settore del lavoro<sup>(2)</sup>. Ma è solo su spinta dell'Europa che molti anni dopo viene approvata la prima legge italiana organica sulla privacy, la legge n. 675 del 1996. A causa del forte ritardo rispetto agli altri Paesi europei, l'Italia venne temporaneamente esclusa dall'Accordo di Schengen. Infatti in Europa la libera circolazione delle merci e delle informazioni tra gli Stati membri non può essere disgiunta dal riconoscimento dei diritti delle persone in relazione al trattamento dei propri dati personali.

(2) S. Rodotà, "Repertorio di fine secolo", Bari, 1992, p. 193. L'art. 8 dello Statuto vieta al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore e su tutti i fatti "non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore". Solo un anno dopo, nel 1971, la magistratura scopre che la Fiat raccoglieva sistematicamente informazioni di tipo politico, religioso e anche sessuale sui propri dipendenti, sugli aspiranti all'assunzione e sui sindacalisti interni.

Lo sviluppo tumultuoso delle tecnologie consente inedite modalità di controllo sull'individuo, considerato che le informazioni che lo riguardano possono essere raccolte, aggregate, confrontate a una velocità un tempo inimmaginabile. Viene così adottata la Direttiva comunitaria n. 95/46/CE, "relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e applicata dall'Italia solo un anno dopo. La legge 675 (all'epoca Ministro dell'interno era Giorgio Napolitano, Ministro della giustizia Giovanni Maria Flick) è dunque approvata *in extremis*. Il testo necessita di immediati aggiustamenti, soprattutto in materia di giornalismo, che interverranno attraverso successivi decreti legislativi. Anche in altri settori cominciano a stratificarsi diverse normative, mentre vedono la luce numerosi codici deontologici, compreso quello dei giornalisti. Il tutto confluisce poi nel Codice in materia di protezione di dati personali, il d.lgs. n. 196/2003, che per brevità chiameremo Codice privacy.

### La Carta europea dei diritti

Ulteriore decisivo passaggio è quello della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che oltre ad aprirsi significativamente con la previsione dell'inviolabilità della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, prevede, in due diversi articoli, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (art. 7), e il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano (art. 8).

La Carta dei diritti fondamentali apre finalmente la strada alla costruzione dell'Europa dei diritti. Non solo Europa del mercato, dunque. Lo spazio che in particolare la privacy ha all'interno della Carta muove dal riconoscimento che esistono notizie capaci di influenzare profondamente la nostra dimensione sociale, i rapporti di lavoro, l'accesso al credito o ad altri beni o servizi, la rete delle nostre relazioni. Nella società della comunicazione le regole che presidiano questa sfera fondamentale della persona sono così importanti che la stessa Carta dei diritti ha affidato il loro rispetto al controllo di autorità indipendenti. Nello stesso tempo la Carta ha affermato con forza il diritto alla libertà di espressione di ciascuno, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni.

Certo, una volta affermata una tavola di valori fondativi l'Europa dovrà esserne all'altezza e proporsi anche all'esterno come centro propulsivo. I banchi di prova non mancano, si pensi al rapporto con gli Stati Uniti che chiedono di poter accedere a una grande quantità di dati personali anche di cittadini europei per tentare

di individuare e prevenire attacchi terroristici. La diversa sensibilità europea ha fatto sì che ci si sia confrontati, con esiti diversi, sulla circolazione dei dati dei passeggeri delle linee aeree in viaggio verso gli USA o delle transazioni finanziarie private tra Paesi europei e tra questi e i Paesi extraeuropei o, anche al di fuori del terreno della lotta al terrorismo, sulla protezione dei dati dei lavoratori dipendenti di imprese americane con sede in Paesi europei. Ma soprattutto nei confronti dei Paesi di recente adesione all'Europa o di quelli candidati, il riconoscimento di diritti fondamentali ai propri cittadini diventa ora elemento centrale di una identità che vuole includere e non escludere.

### **I principi generali della legge**

I principi fondamentali del Codice privacy (si trovano nell'art. 11) corrispondono ai principi posti dalla normativa comunitaria e internazionale e devono essere rispettati da chiunque. Si tratta in sintesi del:

- *principio di liceità*, in base al quale i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle leggi, anche quelle che regolano settori specifici (es. le norme del codice di procedura penale per le intercettazioni telefoniche; o lo Statuto dei lavoratori, per il controllo a distanza del dipendente);
- *principio di correttezza*, secondo cui i dati devono essere trattati in maniera trasparente (per scopi determinati, espliciti e legittimi) e senza raggiri a danno dell'interessato (informare in modo volutamente confuso o parziale su come verranno trattati i dati, ad esempio, è un comportamento non corretto);
- *principio di pertinenza e di proporzionalità*, in base al quale non devono essere trattati dati non necessari rispetto allo scopo che si persegue né per scopi diversi da quelli legittimamente effettuati (es. non è un trattamento proporzionato impiegare per finalità turistiche webcam che rendano riconoscibili i passanti); sempre in base a questo principio i dati non devono essere conservati per un tempo eccessivamente lungo (le segnalazioni dei "cattivi pagatori" nelle così dette centrali rischi, ad esempio, non possono permanere a vita, limitando la possibilità dell'interessato di accedere a un mutuo o ad altre forme di credito);
- *principio della qualità dei dati*, secondo il quale le informazioni legittimamente raccolte devono essere esatte e aggiornate, complete e, se sbagliate, modificate a richiesta dell'interessato;
- *principio della sicurezza dei dati*, in base al quale i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare le misure necessarie a ridurre al minimo i rischi

di distruzione, perdita o accesso non autorizzato ai dati. Ad esempio, nel settore telefonico gli operatori di Tlc devono garantire standard elevati di sicurezza, anche in base a prescrizioni date dal Garante, sia sul versante delle intercettazioni (si pensi alla necessità che l'interscambio di informazioni con l'autorità giudiziaria avvenga attraverso canali affidabili), sia su quello dei dati di traffico telefonico e telematico che per legge devono essere conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati.

Si vedrà più avanti come questi principi generali vengono modellati sull'esercizio dell'attività giornalistica.

### **L'Autorità garante**

Il Garante per la protezione dei dati personali è un organo indipendente e collegiale istituito per la prima volta nel 1997 e costituito da quattro componenti, due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. Con una modifica del 2008 la durata in carica dei componenti è passata da quattro anni (reiterabili una sola volta) a sette anni non rinnovabili<sup>(3)</sup>. I compiti assegnati dalla legge vanno dal generale controllo sulla osservanza o meno delle disposizioni sulla privacy (con i correlati poteri di intervento: prescrizioni, divieti, sanzioni amministrative) all'esame delle istanze formulate dai cittadini, dalla segnalazione al Parlamento e al Governo delle modifiche normative ritenute opportune per tutelare il diritto alla protezione dei dati personali alla promozione di codici deontologici. Il Garante può intervenire d'ufficio o su sollecitazione degli interessati. Il Codice attribuisce infatti specifici diritti in capo all'interessato. Dal diritto di accesso – che consente a chiunque di rivolgersi al titolare del trattamento per sapere se e quali dati sul suo conto sono trattati, con quali finalità e modalità – al diritto di rettifica dei dati inesatti, al diritto di ottenere la cancellazione dei dati che sono trattati illecitamente.

Questi diritti possono essere fatti valere non solo davanti al giudice ordinario ma, alternativamente, davanti al Garante, mediante ricorso e attraverso un procedimento snello e che si conclude in tempi molto rapidi rispetto alle consuete vie giudiziarie.

Il cittadino può anche rappresentare all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali attraverso segnalazioni o reclami circostanziati.

(3) I componenti del Garante: dal 1997 al 2001 Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Ugo De Siervo e Claudio Manganelli, dal 2001 al 2005 Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan, dal 2005 al 2012 Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato.

## Che cos'è un “dato personale”

Il Codice privacy si applica – salvo particolari eccezioni – ogni qualvolta vi sia un trattamento di dati personali. E se si guarda alla definizione di “dato personale” fornita dal Codice<sup>(4)</sup> è immediata la percezione di quanto esteso possa essere l'ambito di applicazione della normativa privacy. “Dato personale” è tutto ciò che può identificarci: il nome, il codice fiscale, l'immagine, la voce, un'impronta digitale, il nostro traffico telefonico, ecc. Esistono poi informazioni particolarmente delicate, i cosiddetti “dati sensibili”, che godono di una tutela rafforzata: i dati sulle opinioni politiche, sull'appartenenza religiosa, etnica, sullo stato di salute o sulle proprie abitudini sessuali (art. 4, comma 1, lett. d)) appartengono infatti alla sfera più intima della persona e più facilmente possono essere utilizzati a fini discriminatori.

Basta pensare alla nostra esperienza quotidiana per soffermarsi su quanti dati personali che parlano di noi, delle nostre abitudini, delle nostre preferenze, disseminiamo ogni giorno: quando accendiamo il cellulare e ci rendiamo localizzabili, quando circoliamo per strade costellate di videocamere che catturano la nostra immagine. Quando, al lavoro o a casa, usiamo internet e posta elettronica lasciando così traccia delle nostre comunicazioni e della nostra navigazione o, ancora, “postiamo” notizie, commenti, foto sui social network. Quando paghiamo con carta di credito e/o bancomat, ci serviamo di carte di fedeltà al supermercato, o prenotiamo visite mediche.

Lo stesso Garante nel corso degli anni si è trovato a far fronte a richieste anche inaspettate da parte dei cittadini che avevano colto le potenzialità della normativa e chiedevano all'Autorità la tutela delle informazioni che li riguardavano. Come quando, all'indomani dell'entrata in vigore dell'allora legge 675/1996, si susseguirono i ricorsi di persone, segnalate come cattivi pagatori, che chiedevano la cancellazione dei propri dati dalle “centrali rischi”. Oggi esiste un codice deontologico – promosso dal Garante – che fissa precisi tempi di conservazione dei dati allo scadere del quale devono essere cancellati dai Sistemi di informazioni creditizie. Un processo simile si è delineato quando cominciarono a pervenire le richieste di lavoratori che volevano accedere ai dati personali contenuti nelle proprie schede di valutazione. Anche quella richiesta, che inizialmente suonò originale perché poneva la questione se i dati di carattere non oggettivo potessero o meno godere della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai dati personali, ha trovato accoglimento prima nella “giurisprudenza” del Garante e poi in

(4) Per l'art. 4, comma 1, lett. b) è “dato personale” “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

una vera e propria codificazione nel Codice privacy che estende espressamente l'esercizio del diritto di accesso da parte degli interessati anche ai cosiddetti dati valutativi.

Si potrebbe continuare con molti altri esempi. Biometria, dati genetici, localizzazione, sono entrati via via nel campo di azione del Garante mentre nuovi fenomeni, il *cloud computing*, la Internet delle cose (*Internet of things*), si stanno affacciando. Esempi che mostrano come la categoria di "dato personale" sia pregnante, giustamente "aperta", in grado di fornire una protezione elastica ai diritti delle persone e di rispondere anche alle sfide poste dall'incessante sviluppo delle nuove tecnologie. Senza ovviamente cedere ad interpretazioni eccessivamente e inutilmente estensive, occorre agire con la ferma consapevolezza che la protezione dei dati personali, come ci ricorda l'art. 2 del Codice, è funzionale al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

## 2. PRIVACY E INFORMAZIONE

---

Il rapporto tra privacy e informazione è notoriamente assai delicato. Proprio perché il diritto di cronaca e il correlativo diritto dei cittadini a essere informati costituiscono una precondizione per la democraticità delle società contemporanee, i giornalisti sono esentati dall'applicazione di alcune regole che costituiscono invece la norma per il trattamento ordinario delle informazioni riferite a persone identificate o identificabili. In primo luogo, i giornalisti non devono chiedere il consenso per pubblicare dati anche sensibili né devono conformarsi ad autorizzazioni del Garante. Nel momento in cui raccolgono notizie, le informazioni che devono fornire all'interlocutore sono ridotte all'essenziale rispetto alla regola generale. È infatti sufficiente dichiarare la propria identità, la propria professione e lo scopo che si sta perseguendo, a meno che il disvelamento della propria attività non metta a repentaglio la stessa incolumità del giornalista o renda impossibile svolgere la propria funzione informativa<sup>(5)</sup>. Dunque, l'applicazione della legge sulla privacy scatta prima del momento della pubblicazione della notizia che contiene un "dato personale". Già a monte, nella fase in cui il giornalista cerca la notizia, l'attività di raccolta dell'informazione pone un problema di privacy. Il "come" una notizia è stata cercata non è indifferente nel valutare la legittimità o meno della successiva pubblicazione.

---

(5) Si veda l'art. 2, comma 1, del Codice deontologico dei giornalisti. Ulteriori riferimenti al rapporto tra privacy e giornalismo di inchiesta più avanti, nel cap. 3, in "Giornalismo di inchiesta e uso delle telecamere nascoste".

## La responsabilità del giornalista

La legislazione nazionale e prima ancora quella europea riconoscono dunque che l'attività giornalistica e più in generale la libertà di manifestazione del pensiero, comprese le diverse forme di espressione letteraria e artistica, devono essere temperate con il diritto alla riservatezza. Trovare questo punto di equilibrio, di bilanciamento come dicono i giuristi, è una vera e propria sfida sulla quale devono confrontarsi ogni giorno in primo luogo i giornalisti ma anche le istituzioni preposte dal legislatore proprio a questo scopo: in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali. Fermo restando che il cittadino può, in alternativa al Garante, rivolgersi direttamente al giudice.

Esistono degli indici sulla base dei quali i professionisti dell'informazione devono orientarsi per trovare, caso per caso, questo punto di equilibrio. I principi fondamentali, essenzialmente, sono due: 1) trattare informazioni (contenenti dati personali, ovviamente) che siano essenziali rispetto a fatti di interesse pubblico, ferma restando 2) la possibilità di raccogliere e pubblicare fatti resi noti direttamente dagli interessati, anche attraverso loro comportamenti in pubblico<sup>(6)</sup>. Che cosa questo significhi in concreto si è cercato di precisarlo ulteriormente nel Codice deontologico dei giornalisti, come vedremo più avanti.

Tra l'altro, diverse leggi ben prima di quella sulla privacy hanno imposto che alcune informazioni, per ragioni diverse, non devono proprio essere pubblicate. Ad esempio, l'identità delle vittime di violenza sessuale, gli atti giudiziari coperti da segreto istruttorio, i nomi di persone malate di Hiv, i nomi delle donne che interrompono la gravidanza, le generalità di minori coinvolti in procedimenti giudiziari, il nome della donna che ha dato in adozione il proprio figlio dopo il parto chiedendo di non essere nominata. Qui siamo di fronte a veri e propri divieti che rendono la pubblicazione illecita anche dal punto di vista della normativa sulla privacy, che in primo luogo impone che il giornalista non abbia violato anche altre norme di legge nel trattare un'informazione personale (principio di legalità).

Non c'è e non potrebbe esserci una formuletta applicabile a tutte le occasioni. In primo luogo perché ogni notizia pubblicata ha caratteristiche sue proprie che vanno valutate. Inoltre, formule eccessivamente rigide, pur astrattamente

---

(6) L'art. 137, comma 3, del Codice privacy impone al giornalista di rispettare "i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti" delle persone "e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico". Su quest'ultimo punto il Codice deontologico chiarisce che è legittima la pubblicazione in prima battuta di ciò che è stato reso noto direttamente dal protagonista di un fatto, ma tuttavia è "fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi di tutela" (art. 5, comma 2).

possibili, violerebbero l'autonomia e la libertà di chi fa informazione. Al giornalista è affidata la responsabilità (e, appunto, anche la libertà) di valutare se nel caso concreto un determinato "dato personale" va pubblicato e, se sì, con quali modalità, avendo come criterio di riferimento il rispetto della dignità della persona.

Il giornalista è in primo luogo responsabile nei confronti dell'opinione pubblica, che ha il diritto di essere informata. Una opinione pubblica seriamente e liberamente informata è elemento essenziale di una società democratica. E proprio nel momento in cui si moltiplicano in ambito politico segnali di insofferenza per il giornalismo non paludato, all'interno del corpo stesso di chi fa informazione dovrebbe essere avvertita l'importanza di esercitare il diritto di cronaca rispettando appieno le persone. La nostra vita può essere triturrata soprattutto dalla cronaca giudiziaria, ma anche dai dilaganti spazi di *infotainment* dove il desiderio di avere finalmente il proprio quarto d'ora di celebrità televisiva spinge a mettere sotto i riflettori pezzi di vita intima e vicende che riguardano inconsapevoli parenti e conoscenti. Il tutto sotto l'occhio incoraggiante del giornalista in studio. Di recente, per fare un esempio, è stato segnalato all'Autorità che una trasmissione Rai promuoveva ricerche di persone date in adozione. Apparentemente si consentivano festosi ricongiungimenti sotto le telecamere, in realtà si passava sopra alle caute procedure che la legge sulle adozioni pone a tutela di persone che, messe improvvisamente di fronte alla verità sulla loro origine biologica, potrebbero subire conseguenze devastanti sulla propria vita e la propria psicologia. Il Garante ha deciso quindi di bloccare questo tipo di ricerca nella parte in cui consentiva di identificare davanti a milioni di telespettatori le persone cercate<sup>(7)</sup>.

L'attenzione ai diritti fa bene al giornalismo, non lo limita, e inoltre consolida la legittimazione sociale dei giornalisti. Questa bussola dovrebbe orientare il giornalista, a maggior ragione di fronte alle continue trasformazioni del mondo della comunicazione, alimentate anche dalle nuove modalità di diffusione di informazioni (si pensi a internet).

In questa direzione sono stati fatti molti passi avanti. Nelle redazioni, diversamente dal passato, ci si interroga sull'opportunità di pubblicare o meno una certa foto, un dettaglio, un nome e cognome per esteso. Il percorso di sensibilizzazione della categoria è più evidente nel caso in cui la notizia, l'immagine, riguardano un minore di età. Si pensi a come circa 20 anni fa venne trattata

(7) Provvedimento 6 maggio 2010 [doc. web n. 1718239], qui a p. 96. Il programma è *Festa italiana*, in onda su Raiuno. Sul ruolo del servizio pubblico si vedano gli atti del convegno promosso il 6 dicembre 2005 dalla Commissione parlamentare di vigilanza Rai e il Garante privacy dal titolo "Servizio pubblico radiotelevisivo e dignità della persona", stampati dalla Camera dei deputati.

la vicenda della bambina filippina Serena Cruz, contesa tra due famiglie italiane. Primi piani della bimba erano su tutti i giornali, la nuova famiglia adottiva e la bambina stessa vennero letteralmente pedinati dai media per mesi. Eppure tra i giornalisti che si occupavano del caso così come in gran parte dell'opinione pubblica che appassionatamente lo seguiva, semplicemente non ci si pose il problema delle conseguenze che una tale spettacolarizzazione avrebbe avuto sulla piccola e sulle famiglie che se la contendevano<sup>(8)</sup>. Proprio dopo gli eccessi del caso Serena Cruz, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione della stampa e Telefono Azzurro adottano il 5 ottobre 1990 la cosiddetta Carta di Treviso, uno strumento deontologico preordinato alla protezione della personalità del minore<sup>(9)</sup>. Ma anche su terreni diversi da quello della tutela dei minori si registra una più acuta sensibilità, nelle redazioni e qualche volta da parte degli organi di autodisciplina della categoria. Si pensi al caso dell'Ordine dei giornalisti della Puglia che ha adottato un provvedimento disciplinare nei confronti della rete televisiva locale che mandò in onda un video con immagini del cadavere di Meredith Kercher<sup>(10)</sup>.

Complessivamente oggi c'è sì molta più attenzione al tema della privacy, ma non mancano persistenti cadute, anche quando la notizia riguarda un minore. Troppo spesso le cronache locali (ma pure blasonate agenzie di stampa) ignorano l'obbligo di astenersi dal pubblicare quelle informazioni capaci di portare a identificare seppure indirettamente il minore vittima di un reato o comunque protagonista di un fatto di cronaca la cui diffusione potrebbe compromettere la sua personalità. Spesso si tratta di minori vittime di reati sessuali consumati in famiglia o da persone vicine alla cerchia familiare, come purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi avviene. Proprio questa caratteristica fa sì che pubblicare il nome del parente arrestato o dell'amico di famiglia rende

(8) Su questo punto si veda il bel video realizzato nel 2010 e vincitore del concorso indetto dall'Ordine dei giornalisti per i 20 anni della Carta di Treviso "I cronisti e la bambina. Storia mediatica di Serena Cruz". Si può vedere nella sezione "Video" del sito internet dell'Ordine dei giornalisti <http://www.odg.it/video/i-cronisti-e-la-bambina>.

(9) Si veda più avanti nel cap. 3, in "La tutela dei minori". La Carta di Treviso è stata aggiornata nel 2006. L'art. 7 del Codice di deontologia dei giornalisti, nel richiamare espressamente la Carta, in qualche modo l'ha attratta nella propria orbita cosicché i suoi principi e limiti non hanno soltanto valore deontologico per gli appartenenti alla categoria ma costituiscono uno dei parametri per giudicare della legittimità della pubblicazione di una data informazione su una persona minore di età nei giudizi sottoposti all'autorità giudiziaria e al Garante della privacy. Il testo aggiornato della Carta è qui pubblicato a p. 312.

(10) Il 27 maggio del 2008 il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Puglia ha sanzionato con la sospensione dall'attività professionale per sei mesi il direttore dell'emittente locale Telenorba che aveva mandato in onda un video realizzato dalla polizia scientifica con immagini raccapriccianti del cadavere di Meredith Kercher, la ragazza inglese uccisa a Perugia il 1° novembre 2007. Anche il Garante si era pronunciato su questo caso vietando l'ulteriore diffusione delle immagini: Provvedimento 24 aprile 2008 [doc. web n. 1519915], qui a p. 140.

facilmente identificabile il minore nella sua cerchia sociale di riferimento<sup>(11)</sup>.

È, più in generale, il terreno della cronaca giudiziaria quello in cui troppo spesso si decide di pubblicare tutto, rinunciando a effettuare la necessaria valutazione a monte sugli interessi coinvolti. Prevale, soprattutto nella cronaca locale, la rincorsa a pubblicare il maggior numero possibile di dettagli rispetto alle testate concorrenti.

### **Il ruolo del Garante in materia di giornalismo**

Sul tema del rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità, in particolare il diritto alla vita privata, la direttiva europea del 1995 sulla protezione dei dati<sup>(12)</sup> lascia ampio spazio agli Stati membri per introdurre deroghe ed esenzioni rispetto alla disciplina di protezione dei dati personali: per questa ragione si è parlato di *media privilege*. Da questo punto di vista l'ordinamento italiano rappresenta un sistema originale nel quadro europeo. Da noi, in linea di massima, i principi di protezione dei dati trovano applicazione anche nel settore giornalistico seppure con decisive eccezioni: in particolare, non è necessario il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati anche sensibili, non c'è alcuna autorizzazione del Garante, l'informativa da fornire è essenziale ed è tutelato il segreto sulla fonte della notizia.

Premesso che la legge sulla privacy ha attribuito poteri diretti agli interessati nei confronti delle testate giornalistiche (si può chiedere comunicazione dei propri dati detenuti dal giornalista, fare richiesta di integrazione e aggiornamento o di cancellazione delle informazioni trattate in violazione di legge), il Garante è fornito di poteri significativi anche in ambito giornalistico per garantire l'effettività della tutela della riservatezza. Di conseguenza il Garante per la protezione dei dati personali svolge un "ruolo forte" all'interno del complesso rapporto tra libertà di informazione e diritti della persona. L'Autorità può ordinare all'editore, al direttore responsabile della testata giornalistica e al singolo giornalista (ossia a coloro che per il Codice privacy sono individuati come "titolari del trattamento") di comunicare all'interessato determinate informazioni, ad esempio i dati detenuti che lo riguardano o l'origine dell'informazione personale diffusa (ma in questo caso il giornalista può avvalersi del segreto professionale).

(11) Nel 2009 sul quotidiano *la Repubblica* viene pubblicato nome e cognome di una donna violentata per anni dal padre e dal fratello e il Garante vieta la diffusione di quei dati (Provvedimento 8 aprile 2009 [doc. web n. 1610028], il testo è a p. 157). In un caso recente il Garante è intervenuto subito dopo che alcune agenzie di stampa avevano pubblicato nome, cognome, età e città di residenza di un uomo arrestato con l'accusa di violenza sessuale sul figlio minore (v. comunicato stampa 16 febbraio 2011 "Violenza sessuale a Caltanissetta. Il Garante ai media: no ai nomi dei violentatori se rendono identificabile la vittima" [doc. web n. 1789382]). Altre decisioni qui in "Pronunce del Garante", pp. 124 e ss. e pp. 152 e ss..

(12) Direttiva n. 95/46/CE, art. 9.

Oppure può disporre l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti, fermo restando l'esercizio del diritto di rettifica previsto dalla legge sulla stampa.

Il Garante, in caso di violazione di disposizioni del Codice privacy o di disposizioni del Codice deontologico dei giornalisti, può adottare altresì provvedimenti che possono arrivare come *extrema ratio* al blocco (temporaneo, in attesa di ulteriori accertamenti di merito) o al divieto (definitivo) di ulteriore diffusione di dati (anche dai siti web delle rispettive testate giornalistiche) trattati illecitamente. Esaminando la "giurisprudenza" dell'Autorità si vedranno più avanti alcuni esempi di blocco e divieto. Anche il Garante, ovviamente, deve rispettare la garanzia costituzionale che vieta "autorizzazioni e censure" preventive sul contenuto delle pubblicazioni. Ma pure il blocco e il divieto intervenuti sulla pubblicazione già avvenuta incidono in qualche modo su un diritto costituzionalmente garantito, seppure a tutela di diritti anch'essi di rilievo costituzionale. Occorre dunque una grande consapevolezza della gravità dell'intervento. E occorre anche che chi prende quella decisione abbia un minimo di conoscenza dei meccanismi informativi e un massimo di consapevolezza del valore democratico della libertà di cronaca. Una valutazione, questa, che porta qualche analista a esprimere dubbi sull'affidamento di un potere sui media potenzialmente molto invasivo a persone scelte sulla base di altri criteri e che solo casualmente possono essere professionalmente e culturalmente idonee ad assumere provvedimenti in questo campo.

Ulteriore testimonianza della delicatezza dei compiti affidati al Garante è data dal fatto che in due casi è stato chiesto di intervenire addirittura bloccando informazioni contenute in libri pubblicati. L'eventuale accoglimento avrebbe comportato, nei fatti, un sequestro degli stampati. L'Autorità ha dichiarato che, ovviamente, un tale potere non rientra tra quelli attribuite dalla legge. In base all'art. 21 della Costituzione italiana "Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili".

I destinatari dei provvedimenti del Garante che non ottemperino a quanto prescritto si rendono passibili di denuncia e condanna in sede penale per il reato di "inosservanza dei provvedimenti del Garante", punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 Codice privacy). È poi sempre possibile far valere in sede civile eventuali richieste per il risarcimento del danno (anche non patrimoniale) causato da un trattamento illecito di dati personali (art. 15 Codice privacy).

In ogni caso, nonostante gli incisivi poteri affidati dal legislatore al Garante, nel quindicennio trascorso non è certo stato messo in pericolo, per questa via, il diritto di cronaca. A questo proposito va segnalato un episodio avvenuto nel 2006.

Nel corso della delicata inchiesta giudiziaria sul rapimento dell'imam di Milano, alcuni quotidiani pubblicarono particolari riservati sul contenuto di alcuni interrogatori. I giudici reagirono con durezza disponendo nei confronti di alcuni giornalisti il sequestro del computer, la clonazione della memoria e il sequestro di documentazione varia. Il Garante decise di inviare una lettera aperta al direttore del quotidiano *la Repubblica* osservando che tali misure incidevano su diritti fondamentali come la libertà di informazione, il segreto professionale sulla fonte delle notizie, le garanzie poste a tutela della dignità della persona e della riservatezza dei dati personali. Osservò pure che, per non sacrificare oltre misura tali diritti, “anche i trattamenti a fini di giustizia devono rispettare il requisito di proporzionalità: in altre parole anche per i magistrati vale la regola che gli strumenti utilizzati non devono essere eccedenti rispetto al fine della ricerca specifica di un reato”<sup>(13)</sup>.

### **Privacy giornalistica e dati sottoposti a regime di pubblicità**

La privacy non ha modificato la legge sull'accesso ai documenti amministrativi (legge 241 del 1990 e successive modifiche) né le altre leggi che definiscono “pubblici” determinati atti (come la situazione patrimoniale di chi ricopre talune cariche pubbliche)<sup>(14)</sup>. A volte invece le pubbliche amministrazioni si trincerano a sproposito dietro la parola d'ordine della privacy per non rendere note le informazioni in proprio possesso. In un caso recente alcuni consiglieri del Comune di Milano, anche sull'onda di una campagna di stampa contro i favoritismi nell'assegnazione di alloggi pubblici, avevano chiesto di avere la lista degli affittuari di appartamenti gestiti da enti controllati dal Comune. I vertici degli enti hanno negato l'accesso per ragioni di privacy, sia ai consiglieri che ai giornalisti, poi hanno chiesto un parere al Garante. Il quale ha ribadito che i consiglieri hanno il diritto di conoscere tutte le informazioni utili all'esercizio del loro mandato e che sulle richieste di accedere a determinati documenti presentate dai media gli enti pubblici devono decidere applicando le leggi in vigore. La legge sulla privacy impone, piuttosto, che non si diffondano dati sensibili e non si leda la dignità

(13) Si veda: Garante per la protezione dei dati personali, “Relazione annuale 2006”, p. 77. I decreti di sequestro furono poi annullati dal Tribunale della libertà, con decisione confermata successivamente dalla Corte di Cassazione.

(14) La legge n. 441 del 1982 prevede una particolare forma di pubblicità della situazione patrimoniale di chi ricopre cariche elettive e direttive di determinati enti, consistente nella pubblicazione su un bollettino consultabile non da chiunque, ma dai “cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati”. Si tratta di una limitazione che, invece, non è prevista nel caso di cariche elettive e direttive in ambito regionale. Pertanto, in assenza di una (più che auspicabile) modifica legislativa, non è legittima la pubblicazione indifferenziata sui siti internet istituzionali delle informazioni patrimoniali. Sull'applicazione della legge 441/1982 si veda il Parere 8 gennaio 1998 [doc. web n. 1056243]. Sulla pubblicità degli stipendi corrisposti da concessionarie di pubblici servizi: Parere 16 settembre 1997 [doc. web n. 39364].

delle persone. Rimane sempre ferma la responsabilità del giornalista nel valutare l'esistenza di un interesse pubblico alla pubblicazione di nominativi, soprattutto se si tratta di liste pubblicate per intero, indiscriminatamente<sup>(15)</sup>.

Altra questione che periodicamente si pone sui giornali: la pubblicabilità dei redditi dei contribuenti. Per decenni una legge dello Stato ha stabilito che gli elenchi dei contribuenti fossero a disposizione di chiunque ne facesse richiesta presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate e dei singoli comuni. L'Agenzia delle Entrate doveva stabilire ogni anno termini e modalità di formazione degli elenchi, cosa che è avvenuta a volte in ritardo con la conseguenza che i dati sono stati resi disponibili dopo molto tempo. Inoltre nel corso degli anni sono stati adottati criteri diversi nella formazione delle liste. Mentre per i redditi fino al 2000 l'Agenzia ha indicato per ciascun contribuente reddito imponibile e volume di affari, per i redditi tra il 2001 e il 2004 si è scelto di indicare più genericamente solo la categoria di reddito e l'attività esercitata.

Insomma, è lecito pubblicare i dati dei contribuenti purché nel rispetto delle leggi vigenti. È per questo motivo che il Garante ha dato ragione all'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna che aveva protestato per la pubblicazione su testate locali dei redditi per il 2004 di numerosi iscritti<sup>(16)</sup> tratti da una lista formata per scopi del tutto diversi da quelli previsti dalla legge. In base allo stesso principio di rispetto delle modalità previste dalla legge sul regime di pubblicità di determinati atti, il Garante nel 2008 ha ritenuto illegittima la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet dell'elenco di tutti i contribuenti italiani con i relativi redditi dichiarati nel 2005<sup>(17)</sup>. La pubblicazione indiscriminata sul sito internet istituzionale è cosa del tutto diversa dalle modalità viste sopra, che richiedono di recarsi presso alcuni uffici pubblici dove in qualche modo il richiedente viene identificato. La divulgazione indiscriminata tramite internet, oltre a non essere prevista dalla legge, ha nei fatti alimentato la curiosità impicciona (quando non malevola) dei tantissimi che, nelle poche ore in cui le liste sono state disponibili in rete, hanno sbirciato il reddito del vicino di casa o del parente o del collega di lavoro. In ogni caso, dopo le polemiche seguite alla pubblicazione, il Parlamento è intervenuto non solo senza prevedere alcuna diffusione in rete, ma anzi introducendo rispetto a prima una forma di selezione di chi chiede l'accesso. Attualmente sono infatti ammessi alla consultazione o all'estrazione di copie solo coloro che possano dimostrare un qualche interesse a farlo.

(15) Comunicato stampa 16 febbraio 2011 [doc. web n. 1789412]. Il testo di una delle lettere del Dipartimento libertà pubbliche e sanità in risposta a un quesito sulla vicenda denominata dai media "Affittopoli milanese" è qui a p. 205.

(16) Provvedimento 18 ottobre 2007 [doc. web n. 1454901] e comunicato stampa 9 novembre 2007 [doc. web n. 1454854].

(17) Provvedimento 6 maggio 2008 [doc. web n. 1512255], qui a p. 201.

La manovra economica approvata dal Parlamento il 14 settembre 2011 ha poi previsto che sui siti internet dei singoli comuni vengano pubblicati dati aggregati (dunque non nominativi, come pure si era inizialmente ventilato) per categorie di contribuenti o di redditi delle dichiarazioni presentate dai residenti. I criteri e le modalità di pubblicazione online, dice la norma, sono stabiliti con decreto governativo.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra privacy e trasparenza degli uffici pubblici, il Garante nel ribadire che non c'è incompatibilità tra le due esigenze ha raccomandato però alle pubbliche amministrazioni di non divulgare (es. sul sito internet) informazioni sui pubblici impiegati o su cittadini utenti dei servizi non previste espressamente dalla legge e non indispensabili al fine della pubblicità dell'azione amministrativa. È comunque vietato diffondere dati sulla salute delle persone.

### Uno sguardo oltreconfine

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si è occupata del difficile bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della privacy, rispettivamente previsti dagli artt. 10 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le sentenze riguardano personaggi noti e meno noti. Sulle figure pubbliche il caso forse più famoso è quello della principessa Carolina di Monaco<sup>(18)</sup>, che concerne la pubblicazione, su una serie di riviste, di foto che la ritraggono in vari momenti di vita quotidiana. La Corte considera decisivo il fatto che le immagini diffuse (raccolte occultamente, senza il consenso di lei) riguardano sue attività private, che non apportano granché all'interesse generale. Facendo leva su una distinzione tra figure che esercitano funzioni pubbliche e persone celebri che non esercitano tali funzioni, la Corte riconosce che Carolina, appartenendo a questa seconda categoria, ha una legittima aspettativa di privacy. Mentre nella divulgazione delle notizie relative a figure politiche nell'esercizio del loro ufficio, il ruolo di "guardiano" esercitato dalla stampa (e ciò anche in merito a fatti attinenti al privato) costituisce un importante fattore di democrazia e trasparenza, altrettanto non può dirsi quando l'interessato, pur rappresentando come nel caso specifico la dinastia principesca in determinati eventi culturali o di beneficenza, non esercita alcuna funzione all'interno delle istituzioni.

Più di recente la Corte dà ragione anche a Naomi Campbell<sup>(19)</sup>, che lamenta la pubblicazione di articoli e immagini sul suo conto. Si tratta in questo

(18) Von Hannover v. Germania, n. 59320/00, 24 giugno 2004.

(19) MGN Limited v. Regno Unito, n. 39401/04, 18 gennaio 2011.

caso di informazioni particolarmente delicate: le foto sono scattate mentre la top model esce dal centro di disintossicazione per dipendenze da lei frequentato. I giudici CEDU stabiliscono che le pubblicazioni in questione, volte a soddisfare la curiosità del pubblico sui dettagli di vita privata di una figura pubblica, non contribuiscono ad un dibattito di generale interesse per la società. Al contrario, il pubblico interesse sarebbe stato soddisfatto dalla divulgazione dei fatti principali relativi alla sua dipendenza e alla relativa terapia. Le informazioni aggiuntive pubblicate sulla sua salute fisica e mentale, e le foto, particolarmente angoscianti e scattate segretamente, sono un di più, una sproporzionata violazione del diritto alla vita privata della donna.

La Corte di Strasburgo mostra comunque una forte sensibilità nei confronti della libertà di espressione. Si tratta di un vero e proprio pilastro della democrazia, che come tale può subire “interferenze” solamente negli stretti limiti previsti dall’art. 10 della Convenzione: quando cioè tali interferenze costituiscono “misure necessarie, in una società democratica”, per garantire la protezione di specifici interessi, tra i quali figura la protezione della reputazione o dei diritti altrui. La CEDU reputa legittima la divulgazione persino di informazioni coperte dal segreto, in virtù dell’interesse pubblico alla conoscenza delle notizie. È quanto avviene nel caso Dupuis<sup>(20)</sup>, relativo al libro-inchiesta “Les Oreilles du Président” pubblicato da due giornalisti pochi giorni dopo la morte di Mitterand e concernente le intercettazioni illegali che sarebbero state effettuate, da parte di ambienti dell’Eliseo, nei confronti di numerose figure della società civile. I due autori erano stati ritenuti colpevoli dai giudici nazionali di aver utilizzato informazioni estratte dagli atti di indagine accessibili unicamente a soggetti tenuti al segreto istruttorio o a quello professionale. Ma il libro, per i giudici CEDU, descrive un affare di Stato, di sicuro interesse per l’opinione pubblica. La condanna dei ricorrenti da parte dell’autorità giudiziaria francese aveva costituito un’interferenza sproporzionata nella loro libertà di espressione.

Mitterand era già stato al centro di un’altra sentenza CEDU<sup>(21)</sup> riguardante la pubblicazione del libro “Le Grand Secret”, scritto dal suo medico personale e da un giornalista, che dava conto della malattia diagnosticata all’ex Presidente subito dopo la sua elezione nel 1981. La sentenza sottolinea che mentre le misure d’urgenza adottate dai giudici subito dopo la morte di Mitterand volte a proibire la distribuzione del libro non erano risultate eccedenti perché dirette a proteggere l’onore del defunto Presidente e il rispetto alla sua vita privata,

(20) Dupuis e altri v. Francia, n. 1914/02, 7 giugno 2007.

(21) Editions Plon v. France, n. 58148/00, 18 maggio 2004.

diverso era il caso dei giudizi di merito intervenuti nei mesi successivi. Mantenere più a lungo (nove mesi dopo la morte del Capo dello Stato e in un diverso contesto rispetto a quello in cui erano state prese le iniziali misure provvisorie da parte dei giudici) il divieto di distribuzione del libro non si fondava più su un *pressing social need*, anche in ragione del fatto che, al momento del giudizio di merito, 40.000 copie del libro erano già state vendute, e lo stesso era stato pubblicato su internet e ampiamente commentato dai media.

La pubblicazione di dati sensibili, stavolta concernenti la vita sessuale delle persone, è invece il tema affrontato nel caso *Porubova*<sup>(22)</sup>. La ricorrente è una giornalista condannata dalle corti nazionali russe per diffamazione e ingiuria a seguito della pubblicazione di un articolo nel quale riportava che il governatore regionale aveva sottratto fondi pubblici a vantaggio di un altro funzionario, al quale era sentimentalmente legato. La Corte rileva che il riferimento nell'articolo al loro rapporto omosessuale era necessario a descrivere i motivi per cui il funzionario era stato beneficiario di un impiego illecito di denaro pubblico e reputa la condanna delle autorità giudiziarie nazionali non compatibile con la libertà di espressione prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Anche nella recente sentenza *Mosley*<sup>(23)</sup>, che torna sul tema della pubblicazione di notizie sulla vita sessuale delle persone, la Corte ribadisce il ruolo preminente dei media in una società democratica. L'ex presidente della Federazione internazionale dell'automobile – finito nel mirino dei media per un video e delle foto che lo vedevano impegnato in festini definiti dai media come orge naziste – aveva ottenuto, con una sentenza del giudice inglese, un risarcimento di 60.000 sterline da parte di *News of The World* (si tratta dello stesso *tabloid* chiuso da Murdoch qualche mese dopo a seguito dello scandalo sulle intercettazioni illecite commissionate da alcuni giornalisti per ottenere scoop di prima mano). Il giudice aveva infatti ritenuto che non vi fosse prova dell'imitazione di un comportamento nazista e aveva dunque reputato la diffusione delle immagini un'ingiustificata intromissione nella privacy del ricorrente anche per la mancanza di un interesse pubblico alla notizia. Mosley si rivolge tuttavia alla Corte di Strasburgo sostenendo (su questo non del tutto a torto) che il risarcimento economico valeva ben poco a ripristinare la sua reputazione dopo che le immagini del festino avevano fatto il giro del mondo. La giurisprudenza inglese da tempo contempla la cosiddetta *Super-injunction*, vale a dire un'ordinanza del giudice che

(22) *Porubova v. Russia*, n. 8237/03, 8 ottobre 2009.

(23) *Mosley v. Regno Unito*, n. 48009/08, 10 maggio 2011.

blocca in via d'urgenza l'imminente pubblicazione di notizie di carattere confidenziale (oggetto di contestazione giudiziaria) riguardanti una persona, su istanza di quest'ultima. Sistema comprensibilmente accusato in Gran Bretagna di mettere un bavaglio preventivo alla stampa, anche perché il riserbo cade non solo sul contenuto della notizia che si vorrebbe pubblicare ma pure sulla stessa esistenza di una *Super-injunction* richiesta da una data persona. Peraltro la reale efficacia di una tale misura è quantomeno dubbia, come dimostra il caso del noto calciatore inglese che ha tentato invano di bloccare la divulgazione di notizie su alcune sue relazioni sessuali extraconiugali, per poi vedere rivelati la sua identità e il dettaglio di tali relazioni su Twitter e addirittura in Parlamento. La difesa di Mosley, dunque, ha provato a sostenere davanti alla Corte europea che solo l'imposizione di un obbligo a carico dei media di notificare preventivamente all'interessato l'intenzione di pubblicare materiale attinente alla sua vita privata consentirebbe a quest'ultimo di rivolgersi al giudice per ottenere l'ordinanza che blocca la pubblicazione. Per la CEDU – che pure critica severamente la condotta del giornale – l'ordinamento inglese prevede invece sufficienti garanzie che tutelano gli interessati da attacchi troppo aggressivi da parte dei media. Un sistema di pre-notificazione potrebbe portare ad un effetto “frenante” della libertà di espressione, non compatibile con quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione.

Come si vede, il bilanciamento tra libertà di espressione e diritto alla vita privata è un'operazione assai complessa, che a volte vede gli stessi giudici di Strasburgo divisi tra loro. Alle sentenze vengono così talvolta allegate *dissenting opinion*.

Se è comprensibile che siano più spesso i personaggi noti – che attirano maggiormente l'attenzione dei media – a lamentare violazioni della loro vita privata da parte della stampa, non sono solo i vip al centro delle decisioni della Corte europea dei diritti.

Nel caso Sciacca<sup>(24)</sup>, ad esempio, un'insegnante fermata e posta agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso, lamenta la diffusione delle sue foto segnaletiche da parte di due giornali locali. La Corte stabilisce che trasmettere agli organi di stampa foto segnaletiche di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione. Un orientamento che ha dato conferma a posizioni già precedentemente sostenute dal Garante.

Nel caso Peck<sup>(25)</sup>, invece, il ricorrente, affetto da una grave forma depressiva, viene ripreso nel tentativo di suicidarsi da alcune videocamere installate dall'amministrazione

(24) Sciacca v. Italia, n. 50774/99, 11 gennaio 2005.

(25) Peck v. Regno Unito, n. 44647/98, 28 gennaio 2003.

comunale. Le immagini vengono divulgate dalla stessa amministrazione comunale assieme a un articolo che sottolinea l'utilità delle videocamere per la prevenzione di situazioni pericolose. I fotogrammi sono poi diffusi su stampa locale ed estratti delle riprese vengono inclusi in un programma televisivo della BBC, permettendo il riconoscimento dell'uomo da parte di familiari, amici e colleghi. Il comportamento delle autorità comunali che avevano comunicato a Tv e stampa – in mancanza del consenso dell'interessato o di cautele volte a oscurare il suo volto – le immagini relative a un episodio tanto doloroso viene considerata una sproporzionata e ingiustificata interferenza nella vita privata del ricorrente.

A proposito della distinzione tra personaggi pubblici e non, esistono poi i casi limite di individui non celebri, ma che finiscono sotto i riflettori pubblici per la fama delle persone con cui si relazionano. Ad esempio, nella sentenza Tuomela<sup>(26)</sup>, che riguarda la divulgazione di una serie di informazioni tra cui il nome, l'età, il luogo di lavoro, le relazioni familiari e la foto dell'amante del Conciliatore nazionale finlandese. Per la CEDU, pur non essendo lei stessa una figura pubblica, la donna entra nel pubblico dominio in quanto coinvolta in una lite fuori dalla casa del suo ben più noto partner, dove si trova la moglie e che costerà una condanna penale ai due amanti. Diversamente dal caso concernente la principessa Carolina di Hannover, le notizie relative alla donna del caso Tuomela riguardano aspetti di interesse pubblico, legati al procedimento penale in cui è coinvolta, al suo rapporto con il Conciliatore e alla capacità di lui di svolgere correttamente le sue funzioni istituzionali. La condanna da parte del giudice nazionale nei confronti dei giornali limita dunque illegittimamente la loro libertà di espressione.

Le posizioni assunte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di tutela della vita privata in ambito giornalistico, che si è qui cercato di sintetizzare, ci danno un avvertimento importante: la necessità di adottare un approccio *case by case*, che tenga conto delle particolarità del caso concreto, per raggiungere un delicato punto di equilibrio tra diritto all'informazione e dignità della persona.

### 3. IL CODICE DEONTOLOGICO: I 13 COMANDAMENTI

---

Il Codice deontologico del 1998 (Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) è il frutto della collaborazione tra Garante della privacy e Consiglio nazionale dell'Ordine

(26) Tuomela e altri v. Finlandia, 25711/04, 6 aprile 2010.

dei giornalisti e rappresenta uno dei primi atti importanti del Garante, che promosse l'iter per la sua approvazione nel maggio del 1997, appena un paio di mesi dopo la sua costituzione<sup>(27)</sup>. Il testo è composto da 13 articoli, scritti con stile chiaro e sintetico. Un vero vademecum del buon giornalista, libero e indipendente ma nello stesso tempo rispettoso della dignità e dei diritti delle persone. È la stessa legge sulla privacy (ora art. 139 del Codice) ad attribuire al Garante un ruolo importante prima di tutto nel promuovere l'adozione e le eventuali successive modifiche del Codice di deontologia in materia giornalistica, anche se l'adozione spetta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il Garante, oltre alla promozione, ha il potere di introdurre forme di tutela a garanzia degli interessati "che il Consiglio [dell'Ordine] è tenuto a recepire". Inoltre la legge ha attribuito al Garante un vero e proprio potere sostitutivo nel caso in cui per più di sei mesi la procedura di cooperazione con il Consiglio dell'Ordine non funzioni e questo non proceda all'adozione.

Il ruolo forte attribuito dal legislatore al Garante deve essere esercitato (e fino a ora ciò è avvenuto) con equilibrio e con grande sensibilità costituzionale. D'altra parte il Codice deontologico dei giornalisti non ha, a dispetto del nome, un semplice valore deontologico. Le sue regole si applicano non solo ai professionisti ma anche agli iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti e, più in generale, a chiunque anche occasionalmente pubblichi articoli o altre manifestazioni del pensiero. Si applica dunque ai fotografi (l'immagine di una persona è senza dubbio un "dato personale"), ai cineoperatori e a tutti coloro che svolgono attività informativa (es. *infotainment*) pur non essendo giornalisti professionisti.

Pertanto ogni volta che nel corso dell'esposizione dei principi del Codice deontologico per comodità si farà riferimento all'attività dei giornalisti, deve intendersi che i destinatari sono una platea assai più ampia. Questa è la prima grande differenza con una "normale" carta deontologica. La seconda è che le regole del Codice costituiscono il criterio in base al quale il Garante oppure il giudice ordinario decidono della legittimità o meno del trattamento dei dati personali effettuato per finalità giornalistica (o, più in generale, di manifestazione del pensiero). Questo significa che tali regole sono delle vere e proprie "norme" dell'ordinamento, una delle fonti secondarie del nostro sistema giuridico, sia pure "atipica".

(27) La prima riunione dei componenti del Garante per la protezione dei dati personali appena eletti dal Parlamento si tenne il 17 marzo 1997. In quella data il prof. Stefano Rodotà fu eletto presidente.

## Un po' di storia

All'adozione del testo del Codice deontologico si è arrivati dopo un confronto a tratti aspro tra Garante e Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, che ha visto un ripetuto scambio di note e di proposte tra i due organismi. Il dibattito sul Codice è durato mesi e ha coinvolto anche l'opinione pubblica, investita dalla polemica innescata da alcuni opinionisti contro presunte "censure" e limitazioni alla libertà di stampa. La prima versione del Codice, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nel dicembre 1997, veniva in pratica respinta dal Garante, con numerose osservazioni. Nella primavera successiva, dopo che la originaria legge sulla privacy (legge 675/96) era stata opportunamente modificata in senso favorevole all'attività giornalistica, l'Ordine approvava una seconda versione del testo che, dopo alcune parziali correzioni, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 3 agosto 1998 ed entrato in vigore 15 giorni dopo. Malgrado la diffidenza iniziale, il testo alla fine concordato costituisce quella che è stata definita "una strana alchimia" e un risultato originale nel nostro ordinamento, che sembra aver prodotto, in questi tredici anni di applicazione, buoni frutti. Recependo l'esplicita indicazione fornita dalla direttiva comunitaria, il legislatore ha gettato le basi per affidare, pur in un quadro di massima già definito da regole di fonte primaria, la definizione di principi in tema di diritto all'informazione e di libertà di manifestazione del pensiero proprio alla responsabilità di alcuni dei soggetti portatori di questi diritti fondamentali (in cooperazione con l'Autorità garante).

D'altra parte al Codice deontologico del 1998 si è arrivati alla fine di un percorso che ha visto l'adozione di diverse "carte" e "codici" sollecitati dai settori più avvertiti del giornalismo. Sui diritti dei minori la Carta di Treviso del 1990, aggiornata nel 2006 con osservazioni del Garante; più in generale, sugli obblighi deontologici dei giornalisti, nel 1993 è stata approvata la Carta dei doveri del giornalista e nel 1990, per i giornalisti radiotelevisivi, la Carta dei diritti e dei doveri del giornalista del servizio radiotelevisivo pubblico. Ma anche successivamente al 1998 altri testi hanno arricchito il contenuto degli obblighi deontologici della categoria: nel 2008 la Carta di Roma sull'informazione riguardante immigrati e richiedenti asilo; nel 2009 il Codice di autoregolamentazione per i processi in Tv.

## Il principio cardine: l'essenzialità dell'informazione

È la stessa legge sulla privacy a stabilire che in materia di giornalismo restano fermi i limiti al diritto di cronaca posti a tutela dei diritti della persona "e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di

interesse pubblico” (art. 137, comma 3, Codice privacy). I limiti al diritto di cronaca sono quelli indicati dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza<sup>(28)</sup>. Nel primo caso si pensi al divieto di divulgare informazioni coperte dal segreto investigativo (art. 329 c.p.p.) oppure le generalità o l’immagine di vittime di violenza sessuale (art. 734-*bis* c.p.). Il Codice deontologico (art. 6) ha tentato di dare qualche indicazione, necessariamente di carattere generale, su cosa debba definirsi “essenziale”: “l’informazione, anche dettagliata, [che] sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”. Questi parametri, calati nella realtà, hanno prodotto una “giurisprudenza” del Garante sensibile alla tutela costituzionale (art. 21 della Costituzione) del diritto di cronaca e della libertà di manifestazione del pensiero che peraltro, significativamente, sono richiamati proprio nelle prime righe del Codice deontologico.

Il Garante si è così trovato a pronunciarsi talvolta a favore delle scelte operate dai giornalisti, talaltra a favore dei cittadini interessati. Alcuni esempi. Un quotidiano pubblica un elenco di dirigenti e giornalisti Rai affiancati dalla asserita appartenenza politica. I diretti interessati si oppongono, ritenendo non siano di interesse pubblico le informazioni sensibili sulla presunta appartenenza di ciascuno all’area del centrosinistra o del centrodestra. Secondo la testata giornalistica, invece, l’originalità del fatto consisteva nella circostanza che tale elenco fosse stato compilato all’interno della stessa azienda concessionaria del servizio pubblico. Il Garante ha deciso che la pubblicazione dell’organigramma era elemento essenziale della notizia, inserita nel quadro delle cicliche polemiche sulla “lottizzazione” della Rai<sup>(29)</sup>. In un altro caso l’Autorità ha ritenuto essenziale l’informazione sulla vita sessuale di una persona nota in un certo ambito del mondo dello spettacolo e della cronaca rosa, che aveva già volontariamente esposto al pubblico con una serie di interviste una determinata immagine relativa alla propria vita intima, proponendosi al pubblico femminile come “fidanzato ideale”. Alcune informazioni (comprese fotografie) riportate su un sito internet presentavano in una luce radicalmente diversa tale immagine, prospettando un diverso orientamento sessuale. Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione di tali dati fosse giustificata proprio dalla loro rilevanza sul ruolo e la vita pubblica del personaggio come da lui stesso

(28) La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5259 del 1984 (cosiddetto “decalogo dei giornalisti”) ha fissato i limiti del diritto di cronaca: verità dei fatti (anche putativa), utilità sociale dell’informazione, forma civile dell’esposizione. Si veda anche: Corte di Cassazione, S.U. pen., sentenza n. 8959 del 1984.

(29) Provvedimento 30 ottobre 2008 [doc. web n. 1571719], qui a p. 106.

“costruita”<sup>(30)</sup>. Opposta la valutazione dell’Autorità in un caso ben diverso e di grande impatto mediatico, riferita al filmato diffuso in una trasmissione di una rete Mediaset che ritraeva il giudice Raimondo Mesiano (conosciuto per essere l’autore di una sentenza che aveva condannato il gruppo Fininvest a un pesantissimo risarcimento) in momenti della sua vita privata. Le immagini, accompagnate da un commento sarcastico, si focalizzavano su comportamenti di ordinaria intimità del giudice e dettagli del suo abbigliamento (i famosi calzini azzurri) privi “di ogni connessione o rilievo rispetto al suo ruolo pubblico”<sup>(31)</sup>. Per questo il filmato è stato ritenuto non essenziale. L’essenzialità dell’informazione deve dunque essere declinata in modo diverso se la persona è nota al pubblico o esercita funzioni pubbliche, perché in questo caso il limite è dato proprio dalla non attinenza con il ruolo e la vita pubblica<sup>(32)</sup>.

Chiarimenti su essenzialità dell’informazione in relazione alla cronaca giudiziaria oppure ai dati sulla salute e sulla vita sessuale sono stati forniti anche nel documento sollecitato da specifici quesiti formulati dall’Ordine dei giornalisti nel 2004<sup>(33)</sup>. Si tratta di ambiti nei quali il giornalista dovrebbe agire con particolare scrupolo e attenzione ma troppo spesso non è così. Anche di fronte a fatti di cronaca odiosi come la violenza sessuale. Nel 2009 il Garante è intervenuto contro alcune testate giornalistiche che avevano pubblicato una serie di dettagli giudicati non essenziali sulla vittima di uno stupro avvenuto in un quartiere della periferia romana, Primavalle. Furono rivelate non solo informazioni che avrebbero potuto rendere identificabile, anche se non direttamente con nome e cognome, la vittima ma anche particolari su sue “asserite abitudini sessuali”<sup>(34)</sup>. Ulteriore esempio in tema di dati sulla salute in cronaca: nel dare notizia di un incidente stradale due quotidiani locali avevano divulgato anche dettagli sulle condizioni cliniche di una delle vittime e in particolare che si era resa necessaria l’amputazione di un arto. Tale ultimo dettaglio nell’economia di una pur necessaria informazione sulla gravità dell’accaduto, alla luce delle conseguenze sulla vita di relazione della vittima, è stata ritenuta non essenziale<sup>(35)</sup>.

(30) Provvedimento 2 ottobre 2008 [doc. web n. 1559207], qui a p. 142.

(31) Nel caso specifico il conduttore della trasmissione *Mattino 5* dichiarò pubblicamente che il filmato non sarebbe più stato trasmesso, pertanto non fu necessario adottare alcun provvedimento inibitorio. Il giornalista, per la messa in onda di questo servizio, è stato sospeso per due mesi dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia. La lettera del Garante è a p. 94.

(32) Art. 6, comma 2, Codice deontologico, qui a p. 306.

(33) Il testo dei quesiti posti dall’Ordine e la risposta del Garante sono pubblicati in questo volume nella sezione “Temi”, a p. 74.

(34) Provvedimento 2 aprile 2009 [doc. web n. 1605613], il testo è a p. 152. Il Garante ha sottolineato anche la violazione dell’art. 11 del Codice deontologico che tutela in modo specifico la sfera sessuale della persona.

(35) Provvedimento 2 aprile 2008 [doc. web n. 1519908].

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha definito l'ambito dell'essenzialità dell'informazione in relazione alla pubblicazione di una foto shockante. Si trattava dell'immagine di una minorenne colpita a morte da un proiettile al capo. La giovane era stata fotografata all'interno dell'ospedale riversa su una barella, senza il consenso dei genitori e delle autorità sanitarie. Secondo la Corte quella foto raccapricciante non aveva rispettato "l'indispensabile osservanza del limite del contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza della minore" e quindi non aveva alcuna utilità per scopi informativi. Confermando quanto già deciso nei due precedenti gradi di giudizio la Corte conclude che "la pubblicazione dell'immagine drammatica della ragazza insanguinata e morente" era stata "eccedente rispetto alla funzione di divulgazione della notizia in un'ottica di completa e adeguata informazione, e quindi ad essa 'non essenziale' per la presenza di un contenuto di per sé superfluo e lesivo della dignità dell'interessata"<sup>(36)</sup>.

### Personaggi pubblici

Coloro che esercitano una funzione pubblica o che sono comunque noti al pubblico, hanno una aspettativa di privacy limitata. Fa parte della notorietà o della funzione svolta esporsi ai riflettori dei media, spesso anche esibendo, volenti o nolenti, aspetti della propria vita privata. Tanto più ai giorni nostri, quando modelli di gelosa conservazione della propria intimità (anche senza arrivare a ritrosie divenute proverbiali, alla J.D. Salinger o Greta Garbo) sono davvero scarsi. Lo stesso Codice privacy specifica peraltro che tutto ciò che viene reso noto dall'interessato, direttamente o attraverso propri comportamenti in pubblico, può essere liberamente trattato dal giornalista. Principi analoghi troviamo nella tuttora vigente legge sul diritto di autore (di quasi ottant'anni fa), dove stabilisce che non si deve chiedere il consenso per pubblicare immagini giustificate "dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto". Più volte in passato il Garante ha però chiarito che la notorietà non necessariamente può ripercuotersi sui congiunti (non coinvolti nei fatti) del personaggio, in particolare se minorenni<sup>(37)</sup>. Per il resto il Codice deontologico segna un confine assai netto: la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata con riferimento

(36) La foto era stata pubblicata sulla prima pagina de *L'Unione sarda*. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 17 febbraio 2011 n. 17215.

(37) Nel 2005 il Garante ha ritenuto illecita la pubblicazione di immagini dei figli minori e altri familiari di un noto manager nel quadro di un servizio su un suo legame sentimentale con un'attrice, Provvedimento 23 novembre 2005 [doc. web n. 1200112]. Per un caso più recente si veda la lettera del Dipartimento comunicazioni e reti telematiche dell'11 febbraio 2010, qui a p. 132.

alle sole informazioni che “non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica” (art. 6, comma 2). Nei successivi paragrafi si vedranno casi concreti riferiti alle intercettazioni, alle informazioni sanitarie e a quelle relative alla sfera sessuale. Una decisione in occasione della quale la questione è stata affrontata in termini generali riguarda la pubblicazione di una conversazione avvenuta tra due dirigenti di primo piano della Rai, su future scelte riguardanti il festival di Sanremo, mentre erano a tavola in un ristorante. Il vicino di tavolo, un giornalista accreditato al festival, ascolta con le proprie orecchie il colloquio e ci scrive su un pezzo. In questo caso la privacy era stata impropriamente chiamata in causa, dato che le affermazioni erano state fatte da un personaggio pubblico che si trovava in un luogo aperto al pubblico e il giornalista le aveva ascoltate senza ricorrere ad alcun artificio. Inoltre, esisteva l’interesse pubblico ad apprendere il contenuto di decisioni sulle future edizioni del notissimo festival della canzone italiana<sup>(38)</sup>.

Un’ultima necessaria considerazione su questo punto. È sufficiente sfogliare l’indice dei provvedimenti riportati più avanti per verificare che solo una minima parte dell’attività del Garante riguarda personaggi noti. Sia in materia di giornalismo che nei tanti campi in cui l’Autorità è chiamata giornalmente a intervenire (dalla privacy sul posto di lavoro alle centrali rischi dei “cattivi pagatori”) sono principalmente i cittadini “qualsiasi” i principali destinatari dei suoi interventi.

### **Giornalismo di inchiesta e uso delle telecamere nascoste**

Il Codice deontologico riconosce e garantisce il giornalismo di inchiesta, tanto che se di regola il giornalista o il fotografo (anche non professionisti) devono rendere noti identità, professione e scopo giornalistico della raccolta di notizie, è fatto salvo il caso in cui il dichiararsi metta a repentaglio la propria incolumità o non consenta di svolgere la funzione informativa. Anche su questo aspetto importante (si pensi alle conseguenze dei temutissimi “fuori onda”) la casistica delle decisioni del Garante consente di mettere a fuoco alcuni punti fermi. In una decisione di molti anni fa, precedente all’adozione del Codice deontologico, l’Autorità ha richiamato al rispetto dei principi di lealtà e correttezza i giornalisti che avevano mandato in onda affermazioni di un noto personaggio politico registrate a sua insaputa prima del collegamento con un notiziario<sup>(39)</sup>.

In un caso deciso nel 2007 due collaboratori dell’emittente satellitare Sky News, fingendosi marito e moglie, ripresero con telecamera nascosta tre imam

(38) Provvedimento 7 giugno 2007 [doc. web n. 1419429], qui a p. 188.

(39) Provvedimento 22 luglio 1998 [doc. web n. 39813]. Il personaggio era l’on. Franco Frattini in attesa di collegarsi con *Studio Aperto*.

di altrettante moschee ai quali avevano chiesto un consulto religioso sulla questione del velo femminile. La registrazione dei colloqui (peraltro di tenore assai moderato sul merito della questione) fu mandata in onda senza alcun mascheramento insieme alla traduzione di alcune risposte a telefonate nel frattempo ricevute da uno dei religiosi. In questo caso le circostanze del caso concreto fecero ritenere che non vi erano stati rischi per l'incolumità dei collaboratori della testata Tv (tanto che questi avevano detto di essere giornalisti e avevano anche preso appunti durante il colloquio). Insomma, in quel caso i due giornalisti avrebbero dovuto dichiararsi e avvisare della presenza della telecamera, anche tenendo conto del fatto che il Codice deontologico raccomanda al giornalista di evitare "artifici" anche nella raccolta delle notizie. Il Garante ha vietato l'ulteriore trattamento di quelle immagini<sup>(40)</sup>.

In un caso diverso il Garante ha invece dato ragione alla trasmissione *Le Iene*, che tramite un collaboratore aveva ripreso con telecamera nascosta le profferse omosessuali di un prete, adottando però tecniche di mascheramento al momento della diffusione del video. Il religioso riteneva di essere comunque riconoscibile attraverso le immagini degli ambienti ove il colloquio si era svolto. L'Autorità ha invece giudicato le tecniche di mascheramento utilizzate idonee a impedire l'identificazione. Se la persona non è direttamente identificata né identificabile non c'è trattamento di dati personali e il Codice privacy non si applica<sup>(41)</sup>.

Insomma, il Codice deontologico ha fissato un confine all'attività "mascherata" del giornalista in modo tale che da noi sarebbero improponibili, ad esempio, quelle trasmissioni USA dove la troupe televisiva segue l'ambulanza del pronto intervento riprendendo incidenti e vittime, oppure forze dell'ordine anche nell'atto di eseguire perquisizioni e arresti. A maggior ragione è improponibile che il giornalista, con un sotterfugio, raccolga campioni biologici di persone ignare per farli poi analizzare e verificare l'assunzione o meno di stupefacenti. Proprio questo è accaduto nel 2006 quando, per conto della trasmissione *Le Iene*, venne raccolto il sudore di alcuni parlamentari (da finti truccatori nel corso di finte interviste in piazza Montecitorio) e l'urina di alcuni giovani frequentatori di una discoteca milanese (attraverso l'uso di spugne nascoste nei water). Cosa c'entra con il diritto di cronaca raccogliere dati sanitari sui quali far effettuare analisi che potrebbero rivelare (con quale attendibilità, peraltro, dei risultati?) il recente consumo di uno spinello oppure

(40) Provvedimento 5 luglio 2007 [doc. web n. 1435035] e [doc. web n. 1436163], qui a p. 116. Quanto alla diffusione del contenuto delle conversazioni telefoniche il Garante ha ritenuto violato il principio di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

(41) Provvedimento 13 maggio 2010 [doc. web n. 1735420], qui a p. 121.

i sintomi di una certa malattia? Il Garante giudicò illecita la raccolta<sup>(42)</sup>, con quelle modalità sleali, di informazioni così delicate e la decisione fu molto criticata, sicuramente perché di mezzo c'erano dei parlamentari, la cui popolarità è notoriamente assai bassa.

### **La tutela del domicilio e l'uso delle tecniche invasive**

In che misura è lecito scattare foto, con o senza teleobiettivo, per finalità giornalistiche? Il Codice deontologico (art. 3) rinvia alle leggi che tutelano il domicilio ed equipara a quest'ultimo i luoghi di cura, di detenzione e di riabilitazione. Il Codice poi raccomanda al giornalista l'“uso corretto delle tecniche invasive”, formula con la quale ci si propone di coniugare l'uso giornalistico di tecnologie che potremmo definire “aggressive” con il diritto di cronaca. All'interno dei luoghi di “privata dimora” si svolgono le attività più intime della persona e fortissima è l'aspettativa di riservatezza, tutelata anche da norme penali. Il tema ha tenuto banco negli ultimissimi anni quando, a diverse riprese, sono state pubblicate numerose foto del Presidente del Consiglio Berlusconi all'interno di una sua residenza privata ma anche in luoghi pubblici seppure in circostanze prive di ufficialità. Nell'aprile del 2007 un settimanale pubblica alcune foto scattate con teleobiettivo (circostanza confermata pubblicamente dal fotografo autore degli scatti) che ritraggono Silvio Berlusconi con alcune ospiti nel parco della sua villa in Sardegna. Riprendere immagini private all'interno di una abitazione altrui o in altro luogo definito di privata dimora, è vietato dalla legge. Tanto più che il domicilio è definito “inviolabile” dalla nostra Costituzione (art. 14). Per questo il Garante ha ritenuto che la raccolta delle immagini e la successiva pubblicazione erano state illecite<sup>(43)</sup>. Successivamente, nel maggio 2009, la decisione resa su una nuova serie di foto (opera del medesimo fotografo) consente all'Autorità di distinguere: le foto che ritraggono persone all'interno del parco della villa del Presidente del Consiglio in Costa Smeralda sono illecite, mentre ulteriori immagini raccolte in luoghi pubblici (l'aeroporto) o aperti al pubblico (un villaggio turistico) sono state scattate lecitamente<sup>(44)</sup>. Pochi mesi dopo, l'11 settembre 2009, l'Autorità ha reso noto attraverso un comunicato stampa di aver disposto l'archiviazione della segnalazione relativa alla pubblicazione di ulteriori fotografie che ritraevano Silvio Berlusconi sul pontile di accesso a Villa Certosa

(42) Provvedimenti 10 ottobre [doc. web n. 1345622] e 19 ottobre 2006 [doc. web n. 1350853], qui da p. 111.

(43) Provvedimento 21 aprile 2007 [doc. web n. 1400655], qui a p. 210. Provvedimenti 8 maggio 2007 [doc. web n. 1409488] e 13 settembre 2007 [doc. web n. 1620926].

(44) Provvedimento 18 giugno 2009 [doc. web n. 1623306].

e su una spiaggia insieme a familiari in quanto riprese in “luoghi esposti alla visibilità di terzi”<sup>(45)</sup>. Gli stessi criteri hanno orientato la decisione sulla raccolta e successiva pubblicazione di foto all’interno della villa italiana dell’attore George Clooney ritratto insieme a suoi ospiti: le foto all’interno del parco della villa sono illecite mentre quelle che hanno ripreso luoghi liberamente osservabili da estranei (un balcone e la ringhiera della scalinata di accesso della villa) sono pubblicabili<sup>(46)</sup>.

### **Cronaca giudiziaria**

Buona parte delle segnalazioni al Garante in materia di giornalismo riguardano la cronaca giudiziaria. È evidente quanto la diffusione della notizia di un arresto o di una condanna possa incidere sulla vita di una persona, sulle sue relazioni sociali e nell’ambiente lavorativo. In questo delicatissimo ambito, oltre al diritto alla privacy e il diritto di cronaca in generale, in gioco entra anche l’interesse a garantire il controllo pubblico (democratico) sull’operato dell’autorità giudiziaria e delle forze di polizia, che si traduce in un regime di tendenziale pubblicità degli atti processuali, delle udienze e dei provvedimenti del giudice, salva la disciplina sul segreto investigativo e il divieto di pubblicazione di determinati atti.

In passato l’Autorità ha chiarito che, ad esempio, tranne casi particolari può essere pubblicata l’informazione sulla presentazione di una richiesta di rinvio a giudizio, sempre che sussistano l’interesse pubblico, la verità del fatto e la forma civile dell’esposizione. Analogamente i dati contenuti in una sentenza di condanna sono tendenzialmente pubblici e pubblicabili dal giornalista sempre che sussistano i soliti criteri: interesse pubblico, verità del fatto e forma civile dell’esposizione<sup>(47)</sup>.

La disciplina specifica in materia di procedimenti giudiziari non è stata minimamente cambiata dalla legge sulla privacy. Un aspetto innovativo ha riguardato non tanto l’esercizio del diritto di cronaca o di critica quanto l’informatica giuridica. Ferma restando la pubblicazione della sentenza nelle forme previste dai codici di procedura (lettura in udienza e/o deposito nella cancelleria del giudice), il Codice privacy (art. 52) ha previsto che in vista di una possibile, futura, ripubblicazione di qualsiasi provvedimento del giudice su riviste giuridiche, possano essere accolte dal giudice stesso particolari esigenze di riservatezza prospettate da chi viene menzionato in sentenza con nome e cognome. Il giudice può decidere in tal senso anche in assenza di una richiesta della parte.

(45) Lettera all’avvocato Niccolò Ghedini dell’8 settembre 2009, qui a p. 213.

(46) Provvedimento 22 dicembre 2009 [doc. web n. 1686747], qui a p. 216.

(47) Provvedimento 30 ottobre 2001 [doc. web n. 42188].

Dopo l'approvazione del Codice privacy qualcuno ritenne, equivocando, che fosse stato intaccato il diritto di cronaca giudiziaria. Sia il Garante che l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione chiarirono invece l'ambito limitato e la particolare finalità di questa forma di oscuramento dei nomi delle parti. Certo, il fatto che il giudice in un caso concreto abbia disposto, seppure in un ambito diverso dal diritto/dovere di informazione, l'oscuramento dei dati identificativi può (dovrebbe) essere autonomamente valutato dal giornalista, nella sua decisione circa l'opportunità o meno di pubblicare le stesse informazioni.

Anche nel campo della cronaca giudiziaria il criterio dell'essenzialità dell'informazione è decisivo, così come determinante è la specificità del caso concreto. Il Garante ha tentato di fornire qualche ulteriore indicazione sui criteri cui deve affidarsi il giornalista per decidere cosa è essenziale e cosa no in materia di cronaca giudiziaria<sup>(48)</sup>. Salvi divieti specifici come quello di divulgare generalità e immagini di vittime di violenza sessuale (art. 734-bis codice penale) o di minori coinvolti a diverso titolo in un procedimento penale, di regola possono essere diffusi nome e cognome di indagati o arrestati o condannati. Peraltro, come si vedrà più avanti, non devono essere pubblicate informazioni che potrebbero rendere indirettamente identificabile una persona che per legge non deve essere identificata (si pensi alla diffusione del nome, cognome e rapporto di parentela con la vittima minorenni dell'autore di una violenza sessuale)<sup>(49)</sup>. La valutazione sulla effettiva "essenzialità" dei dati identificativi dovrà essere più rigorosa nei confronti della vittima di un reato<sup>(50)</sup> o di un testimone o di un semplice familiare di una persona coinvolta nei fatti. Deve essere bilanciato con il diritto di cronaca anche il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, dunque il lettore deve essere correttamente informato sullo stato del procedimento in cui la persona è coinvolta. Anche a livello internazionale viene un richiamo a coniugare il diritto dell'opinione pubblica a essere informata sull'attività dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia con la presunzione di innocenza,

(48) Documento 6 maggio 2004 di risposta ai quesiti dell'Ordine dei giornalisti, in questo volume nella sezione "Temi", a p. 74.

(49) Con il Provvedimento 28 gennaio 2010 [doc. web n. 1696265], qui a p. 129, il Garante ha bloccato la diffusione di una pluralità di informazioni (nome, cognome, età, attività lavorativa, luogo ove si sarebbero svolti i fatti) su persone ritenute responsabili di violenza sessuale su una minore. Il fatto che gli arrestati fossero rispettivamente il padre, il fratello e un vicino di casa della vittima, aveva reso quest'ultima facilmente riconoscibile. Il Garante ha bloccato pertanto la diffusione dei dati.

(50) Provvedimento 13 ottobre 2008 [doc. web n. 1563958], qui a p. 160.

l'accuratezza delle informazioni, la privacy delle persone a diverso titolo coinvolte in procedimenti penali<sup>(51)</sup>.

Uno dei primi cavalli di battaglia del Garante in materia di cronaca giudiziaria è stato lo stop alla diffusione di foto segnaletiche di persone arrestate o indagate. A parte i casi in cui esistano specifiche esigenze di giustizia o di polizia (caso classico: un'evasione), diffondere immagini che danno perlopiù una rappresentazione "criminale" di una persona, date le circostanze in cui sono state raccolte, peraltro in una fase del tutto iniziale del procedimento per l'accertamento della responsabilità, è una ingiustificata lesione della dignità di indagati o imputati. Su questo si è formalmente impegnato anche il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con una circolare del febbraio 1999, le cui indicazioni sono state largamente disattese.

In alcuni casi i media si sono esercitati in vere e proprie cattiverie, come quando venne diffusa (insieme a molte altre) l'inclemente foto segnaletica dell'attrice Serena Grandi, che da tempo non calcava più le scene, coinvolta in un'indagine a Roma. In quel caso il Garante adottò un provvedimento di divieto, confermato da una successiva sentenza del Tribunale di Milano<sup>(52)</sup>.

Il Codice deontologico prescrive inoltre di salvaguardare la dignità della persona sia nelle immagini che la ritraggono in stato di detenzione sia, in particolare, con ferri o manette ai polsi (tranne, in quest'ultimo caso, che ciò non serva a segnalare un abuso)<sup>(53)</sup>. Il divieto di pubblicare l'immagine di una persona con le manette ai polsi o altri mezzi di coercizione, senza il suo consenso, è contenuto prima di tutto nel codice di procedura penale, a questo scopo modificato dopo le proteste che seguirono quando un imputato eccellente di Tangentopoli fu presentato in aula giudiziaria e ripreso dai media con gli schiavettoni ai polsi come nemmeno un pericoloso serial killer. Così come, recentemente, ha fatto scalpore (almeno in Europa) l'immagine di Dominique Strauss-Kahn, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, con i polsi ammanettati dietro la schiena e visibilmente provato dopo essere stato arrestato negli USA con l'accusa di stupro.

(51) Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 luglio 2003 su informazione e procedimenti penali. Il testo è a p. 319.

(52) Provvedimento 26 novembre 2003 [doc. web n. 1053631]. Peraltro nel giugno 2011 la posizione di Serena Grandi relativamente a quell'inchiesta è stata archiviata dal Gip e a suo favore è stato disposto un risarcimento per l'ingiusta detenzione (arresti domiciliari) subita. In un'altra decisione il Garante ha vietato la diffusione di foto segnaletiche di persone non note: Provvedimento 19 marzo 2003 [doc. web n. 1053451]. In tema di foto segnaletiche analogo orientamento è stato assunto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella decisione n. 50774/99 dell'11 gennaio 2005. Se ne è già parlato a p. 25.

(53) Si veda l'art. 8 del Codice deontologico, in particolare i commi 2 e 3, a p. 306.

Tra le prescrizioni del Codice deontologico, questa su manette ai polsi e foto segnaletiche è nei fatti pressoché disapplicata oppure nella sostanza irrisa, come quando si pubblicano immagini di persone ammanettate con l'aggiunta di un'esile pixelatura sul semicerchio visibile delle manette. Eppure sarebbe davvero il segno di un giornalismo più maturo e attento ai diritti non cadere nella tentazione di spettacolarizzare la persona ristretta nella sua libertà personale<sup>(54)</sup> anche se sono per prime le forze di polizia nelle loro conferenze stampa a diffondere certe immagini.

### **Intercettazioni: persone comuni e personaggi pubblici**

Quello della pubblicazione sui media del testo delle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria e di altro materiale di indagine, come i resoconti di interrogatori o deposizioni, è stato per anni uno dei punti critici nel rapporto tra diritto di cronaca e privacy, e in particolare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Almeno dal 2005 a oggi si sono susseguite cicliche pubblicazioni di pagine e pagine di trascrizioni di intercettazioni, spesso senza risparmiare dettagli su persone non indagate o, anche rispetto agli indagati, di nessun interesse pubblico. Nello stesso tempo in molti casi la pubblicazione di alcuni colloqui ha davvero consentito il controllo dell'opinione pubblica sull'operato di poteri pubblici e privati.

Mentre questo volume sta andando in stampa sembra stia per giungere al traguardo il tentativo di approvare una legge molto restrittiva (e molto controversa) in tema di intercettazioni. Le nuove norme non sono al momento ancora definite.

Il Garante da parte sua, a partire dal 1997 (anno della sua costituzione) ad oggi, dunque nell'arco di un quindicennio, ha consolidato il proprio orientamento su questo punto che può così sintetizzarsi: le trascrizioni delle intercettazioni possono essere pubblicate nei limiti dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (dunque evitando riferimenti a fatti di interesse strettamente privato o a persone la cui identificazione non soddisfa alcun pubblico interesse) e sempre che leggi specifiche non ne vietino la raccolta o la diffusione (ad esempio si pensi, rispettivamente, a conversazioni registrate in assenza di autorizzazione del giudice o di intercettazioni ancora coperte da segreto investigativo). Il Garante non ha mancato di segnalare, nel corso delle annuali Relazioni al Parlamento sulla propria attività, che i fronti sui quali intervenire sono molteplici: la legge finora vigente si è rivelata inadeguata

(54) Una delle prime prese di posizione dell'Autorità su questo punto è una dichiarazione del 9 settembre 1997 del prof. Ugo De Siervo, allora componente del Collegio del Garante [doc. web n. 49303].

ad assicurare che le trascrizioni ritenute dal giudice irrilevanti per le indagini non finiscano nel materiale posto a disposizione delle parti (cioè facilmente divulgabile all'esterno), e da parte loro i giudici non sempre effettuano la selezione di ciò che è effettivamente indispensabile nel procedimento penale, anche quando “scoprono” il materiale raccolto per chiedere l'arresto dell'indagato o una perquisizione. A volte si ha la sensazione che brani di conversazioni siano utili, più che a giustificare la richiesta, a dare notorietà mediatica all'inchiesta.

Tuttavia il fatto che decine (spesso centinaia) di pagine di intercettazioni o altro materiale istruttorio, finissero troppo disinvoltamente sulla scrivania del giornalista non esentava quest'ultimo da una propria autonoma valutazione sul contenuto del materiale ricevuto.

A partire dal 2005 si fanno massicce, sui media, le pubblicazioni in relazione a inchieste giudiziarie che provocano scossoni nel mondo della finanza, della politica, del calcio e del servizio pubblico radiotelevisivo. L'Autorità, trattandosi per lo più di personaggi pubblici, si muove su istanza di parte. Ed è su istanza di un noto immobiliare romano che il Garante si pronuncia ritenendo che fosse stata per lo più rispettata l'essenzialità dell'informazione nella pubblicazione di conversazioni raccolte in un'inchiesta che provocò tra l'altro le dimissioni dell'allora Governatore della Banca d'Italia. Tuttavia due Sms furono ritenuti di carattere esclusivamente privato e senza alcun rilievo sulla dimensione pubblica dell'indagato<sup>(55)</sup>.

Nel corso del 2006 altre inchieste coinvolgono politici, persone note e alcune signorine della Tv<sup>(56)</sup>. È in questo momento che il Garante decide di approvare un provvedimento di carattere generale che riepiloga i limiti posti sia dalla legge che dal Codice deontologico alla pubblicazione di intercettazioni<sup>(57)</sup>. I giornalisti, coerentemente del resto con la loro funzione “di servizio” al lettore, sono tenuti a selezionare e valutare il copioso materiale processuale alla luce del principio di essenzialità dell'informazione (che, come visto sopra, può riguardare anche informazioni “dettagliate”). Devono evitare i riferimenti a congiunti o ad altre persone se non interessate ai fatti<sup>(58)</sup> e rispettare sempre la dignità delle persone, soprattutto quando entra in gioco la sfera sessuale, considerato anche il carico

(55) Provvedimento 30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642], qui a p. 173.

(56) Nell'inchiesta fu indagato anche l'ex portavoce dell'allora Ministro degli esteri. Alcuni brani di intercettazioni tra un indagato e altri personaggi contenevano commenti pesanti e “da caserma” su presunte prestazioni sessuali di alcune ragazze che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero state vittime di un ricatto. Nonostante ciò i nominativi delle ragazze sono stati sistematicamente pubblicati. A carico del personaggio politico sono successivamente cadute le accuse di concussione sessuale e corruzione ma è rimasta la contestazione del peculato per cui è stato condannato in primo grado.

(57) Provvedimento 21 giugno 2006 [doc. web n. 1299615], qui a p. 169.

(58) Vedi art. 5 Codice deontologico, a p. 306.

di pettegolezzo e di stigmatizzazione che ogni dettaglio riguardante il sesso porta con sé. A questo proposito, a seguito della pubblicazione indiscriminata delle intercettazioni di quell'inchiesta, il Garante ha riconosciuto il diritto di una delle donne di spettacolo coinvolte a non essere più etichettata con il proprio nome e cognome con la maschilissima espressione “porcella DOC”. Questa volgare battuta, contenuta in conversazioni registrate nel corso di una indagine che ipotizzava il reato di concussione sessuale, non era “essenziale” nella pur doverosa cronaca giudiziaria sull'accaduto. Tanto più che risultava offensiva della dignità della signora<sup>(59)</sup> che rischiava, peraltro, di essere indefinitamente etichettata in quel modo per effetto dell'indicizzazione operata dai motori di ricerca.

In quello stesso periodo l'Autorità decide di intervenire sulla pubblicazione di una conversazione tra i genitori di Carlo Giuliani, il ragazzo ucciso a Genova nel 2001 nel corso di violenti scontri con le forze dell'ordine in occasione del G8<sup>(60)</sup>. Il colloquio, avvenuto circa un anno prima della morte del figlio, tradisce preoccupazioni, con accenti drammatici, dei due genitori per il futuro del figlio adolescente, preoccupazioni comuni in circostanze ordinarie ma che assumono una colorazione del tutto diversa alla luce della morte violenta del ragazzo di lì a poco. Eppure la conversazione non aveva alcuna attinenza con i fatti di Genova o con altri fatti di pubblico interesse. Difettava dunque il principale criterio: l'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

Nel 2007, in occasione di una nuova indagine che coinvolge anche persone appartenenti a un'agenzia fotografica, con ipotesi di reato che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata all'estorsione allo sfruttamento della prostituzione, vengono nuovamente pubblicate da numerose testate giornalistiche, con modalità indiscriminate, moltissime intercettazioni e altro materiale investigativo. Filo conduttore e peculiare “attrattiva” dell'inchiesta sono costituiti dal fatto che personaggi più o meno noti avrebbero pagato per evitare la pubblicazione di foto compromettenti. I testi delle intercettazioni depositati per le richieste di arresto (immediatamente dopo pubblicati per intero), la fila dei personaggi convocati in procura, le fughe di notizie sulla esistenza e il contenuto delle immagini compromettenti, provocano un crescendo di informazioni miste a indiscrezioni che travolgono nello stesso modo indagati e presunte vittime di reati, diffondendo “notizie” su vicende privatissime, per lo più su condotte e preferenze sessuali,

(59) Provvedimento 7 giugno 2007 [doc. web n. 1421351], qui è a p. 179.

(60) Provvedimento 21 luglio 2006 [doc. web n. 1312998], qui a p. 177. Con questa decisione il Garante decise di bloccare l'ulteriore pubblicazione di tale intercettazione da parte del quotidiano *Il Giornale*.

spesso senza alcuna rilevanza sotto il profilo dell'interesse pubblico. Il Garante interviene nuovamente con un provvedimento di carattere generale, richiamando quanto già detto nel 2006<sup>(61)</sup>.

È a questo punto che scatta un cortocircuito tra Garante e mezzi di informazione. Federazione della stampa e Ordine dei giornalisti accusano l'Autorità di aver voluto scongiurare, in realtà, l'annunciata pubblicazione di una particolare foto, quella che ritraeva l'allora portavoce del governo Prodi nella sua automobile ferma davanti a un transessuale. Seguì un teso scambio di dichiarazioni<sup>(62)</sup> e lo stesso portavoce, in una lettera inviata a un quotidiano, volle precisare che l'intervento del Garante, per ciò che lo riguardava, non era stato richiesto né ben accolto. Riflettendo a distanza di anni su quell'episodio, credo che le accuse al Garante fossero ingenerose, soprattutto quella di muoversi esclusivamente per proteggere i potenti; è sufficiente una breve scorsa a questo libro per rendersi conto che solo una minima parte dei destinatari delle nostre decisioni in materia di giornalismo sono politici o personaggi noti, e rarissimamente a loro favore. Quanto ai tentativi di mettere bavagli alla stampa, è ormai evidente che i pericoli provengono più da alcune ipotesi di riforma della legislazione vigente, che puntano a estendere a dismisura l'ambito del divieto di pubblicazione, che da inesistenti censure dell'Autorità. Anche per questo sarebbe prima di tutto interesse degli stessi giornalisti applicare fino in fondo i principi posti dalle regole deontologiche. Il diritto di cronaca, lungi dal risulturne menomato, ritroverebbe nel rispetto pieno dei diritti delle persone il suo tratto più autentico. Con grande cautela dovrebbero anche essere utilizzate le nuove modalità di divulgazione degli atti giudiziari, in particolare attraverso la messa a disposizione del sonoro delle intercettazioni<sup>(63)</sup> e, novità assoluta sperimentata negli ultimi mesi, persino dell'audio degli interrogatori degli indagati<sup>(64)</sup>.

Che questa sia la strada ineludibile è confermato dalle successive e recentissime vicende. Il 2011 è iniziato con la pubblicazione pressoché integrale degli atti del procedimento, conosciuto oramai anche a livello internazionale come "Caso Ruby", nel quale è indagato, insieme ad altri, l'on. Silvio Berlusconi.

(61) Provvedimento 15 marzo 2007 [doc. web n. 1390923], qui a p. 207.

(62) Si vedano in particolare i comunicati stampa del 15 marzo 2007 "Inchiesta di Potenza" [doc. web n. 1390961], del 16 marzo 2007 "Giudizi infondati e offensivi da parte dei rappresentanti dei giornalisti". Mauro Paissan, componente del Garante, sull'inchiesta giudiziaria di Potenza" [doc. web n. 1391392] e del 21 marzo 2007 "Inchiesta di Potenza. Precisazione del Garante" [doc. web n. 1392699].

(63) Si veda la decisione del Garante sulla diffusione dell'audio delle intercettazioni di Luciano Moggi: Provvedimento 25 ottobre 2007 [doc. web n. 1458851]. Sullo stesso tema anche il Provvedimento 5 marzo 2008 [doc. web n. 1517832].

(64) Nel corso delle indagini sull'omicidio della giovane Sarah Scazzi alcuni media hanno diffuso l'audio autentico degli interrogatori dello zio, coinvolto nella vicenda.

Anche in questo caso si ipotizza un reato di natura sessuale e le numerose intercettazioni abbondano di espressioni a dir poco colorite o addirittura *hard*. Il Garante ha nuovamente raccomandato ai giornalisti di valutare l'interesse pubblico delle singole informazioni (posto che è indubbio l'interesse pubblico della vicenda in sé) e rispettare i diritti delle persone, in particolare quelle non indagate<sup>(65)</sup>. Ma come altre volte il materiale di indagine (non più coperto da segreto) è stato messo direttamente online a disposizione del pubblico, talvolta senza nemmeno oscurare i numeri telefonici delle utenze intercettate<sup>(66)</sup>.

Eppure il Garante è stato accusato, altrettanto ingiustamente, di non aver arginato la pubblicazione delle trascrizioni. La replica è stata netta: “Come più volte ricordato, non è nelle competenze del Garante sindacare il ricorso da parte dell'autorità giudiziaria a mezzi di prova consentiti dal codice di procedura penale – come le intercettazioni telefoniche e gli altri strumenti di indagine – né può il Garante intervenire laddove le notizie diffuse dai mezzi di informazione, tratte da atti giudiziari, abbiano un contenuto di evidente interesse pubblico, specie se riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche. Figure queste che, fermo restando il rispetto del principio di essenzialità e non eccedenza dell'informazione, hanno una protezione della loro riservatezza necessariamente attenuata, come è previsto nel Codice deontologico dei giornalisti e riconosciuto dalla giurisprudenza”<sup>(67)</sup>. La linea dell'Autorità non è cambiata. Sull'ambito (attenuato) di riservatezza riconosciuto alle persone note o che esercitano funzioni pubbliche il Codice deontologico segna un confine chiarissimo: la sfera privata in questo caso deve essere rispettata con riferimento ai dati che “non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica” (art. 6, comma 2). Il diritto al riserbo dunque di chi ha scelto di sottoporsi al vaglio dell'opinione pubblica, a maggior ragione proponendosi come rappresentante politico, magari (come di consueto nella politica assai personalizzata di oggi) esponendo agli elettori ampi pezzi della propria vita privata e familiare, è limitato a vicende del tutto ininfluenti sulla (ampia) sfera pubblica. Anche con riferimento alla delicatissima sfera sessuale, chi riveste “una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”<sup>(68)</sup> vede compressa la propria privacy, seppure sempre nel limite dell'essenzialità dell'informazione e soprattutto della dignità della persona.

Tutta questa materia, comunque, potrebbe cambiare di segno qualora

(65) Comunicato stampa 17 gennaio 2011 [doc. web n. 1781826], qui a p. 186.

(66) Comunicato stampa 21 gennaio 2011 [doc. web n. 1783354], qui a p. 186.

(67) Si veda il comunicato stampa 10 febbraio 2011 [doc. web n. 1788177], qui a p. 187.

(68) Ancora le parole del Codice deontologico, art. 11, comma 2, qui a p. 306.

venisse approvata la legge che il Governo presieduto dall'on. Berlusconi e l'attuale maggioranza tentano da anni di far passare per ridimensionare l'uso delle intercettazioni e ostacolarne la divulgazione.

### **Dati sulla salute**

Il giornalista non deve chiedere il consenso per trattare i dati sulla salute, però il Codice deontologico impone grande cautela. La diffusione di informazioni sanitarie può non solo aumentare lo stress e il disagio che la condizione di malato porta normalmente con sé, alimentando la curiosità a volte morbosa del proprio ambiente sociale e professionale. Può anche diffondere paura, repulsione, stigmatizzazione sociale, discriminazione. Peraltro, leggi specifiche impediscono la diffusione di informazioni sulle persone che contraggono alcune particolari malattie (in particolare l'Hiv) o che si sottopongono a determinati trattamenti sanitari o terapeutici (es. aborto) o che sono costrette a ricorrere a cure mediche perché vittime di reati contro la libertà sessuale. Il giornalista ha dunque una particolare responsabilità nel valutare l'essenzialità dell'informazione sanitaria e in particolare quando è davvero indispensabile pubblicare il nome e cognome o comunque rendere identificabile la persona malata. In passato il Garante ha vietato di rendere identificabili le vittime del cosiddetto morbo della mucca pazza<sup>(69)</sup>. Più di recente è intervenuto per bloccare la divulgazione dei nomi e cognomi di donne sottoposte a invasivi interventi chirurgici al seno che, secondo le conclusioni di un'indagine, non sarebbero stati necessari<sup>(70)</sup>. L'identificazione delle donne, probabili vittime di un indecente sistema per lucrare rimborsi sulla loro pelle, era all'interno di un articolo (disponibile anche online) pubblicato su un importante quotidiano. Lo scopo del pezzo era ovviamente di denuncia ma come non considerare l'esigenza di riservatezza delle donne, a maggior ragione se non vengono risparmiati dettagli sulle modalità dell'intervento e le patologie da cui erano affette? A parte una questione di sensibilità, si sarebbero dovute applicare le specifiche disposizioni del Codice deontologico: "Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico" (art. 10).

Come già visto, anche coloro che pagano il prezzo della notorietà sacrificando una parte della propria sfera intima, hanno diritto di tenere riservate tutte quelle informazioni che non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla

(69) Provvedimento 23 novembre 2005 [doc. web n. 1225898].

(70) Provvedimento 2 aprile 2009 [doc. web n. 1605603], qui a p. 146. L'articolo in questione era stato pubblicato sul quotidiano *La Stampa*.

loro vita pubblica. Questo criterio generale è applicabile anche alle informazioni sulla salute, fermo restando che anche in questo caso è pubblicabile ciò che viene reso noto direttamente dall'interessato. Il Codice deontologico però pone un accento particolare sui “dati analitici di interesse strettamente clinico” e ciò vale anche per le persone note. In un provvedimento del gennaio 2011 il Garante si è pronunciato su un reclamo del Presidente della Regione Sicilia che lamentava la diffusione di suoi dati sanitari in un articolo. La vicenda riferita dal giornalista secondo l'Autorità era di pubblico interesse trattandosi di una denuncia di presunta falsificazione della cartella clinica dell'esponente politico che ha determinato l'apertura di un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Catania. Tuttavia la diffusione del referto di un “esame ecocardiografico color-doppler” costituisce un dettaglio di interesse strettamente clinico, la cui diffusione non soddisfa cioè un interesse pubblico<sup>(71)</sup>.

### La tutela dei minori

La novità del Codice deontologico dei giornalisti, anche rispetto alla Carta di Treviso, è nella netta affermazione: “Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca”. Analogo principio è espresso nella Carta europea dei diritti, dove si legge che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano, siano essi compiuti da soggetti pubblici che da privati. L'affermazione della preminenza dell'interesse del minore arriva alla fine di un lungo processo che, valorizzando la centralità della persona (indipendentemente dall'età) nella Costituzione, ha portato a riforme come quella del diritto di famiglia e la legge che ha anticipato il raggiungimento della maggiore età.

Il principio della preminenza dell'interesse del minore è al centro di molte decisioni del Garante<sup>(72)</sup>. Così come è decisiva l'ulteriore specificazione per cui è ancora una volta affidata al giornalista la responsabilità di valutare quando, in presenza di “motivi di rilevante interesse pubblico e fermi restando i limiti di legge”, la pubblicazione di notizie o immagini riguardanti un minore sia davvero “nell'interesse oggettivo” del minore stesso<sup>(73)</sup>.

(71) Provvedimento 13 gennaio 2011 [doc. web n. 1787902], qui a p. 148.

(72) Si veda il Provvedimento 10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203], sul caso dell'assassinio del bimbo a Cogne.

(73) Il comunicato 2 aprile 2011 [doc. web n. 1802262], qui a p. 225, ha invitato i mezzi di informazione a valutare la richiesta della famiglia della piccola Yara Gambirasio, rapita e assassinata, affinché non si pubblicassero ulteriori immagini e video della bambina di Brembate di Sopra: “Tale diffusione infatti, mentre ha il sicuro effetto di rinnovare il dolore di una famiglia, ben difficilmente può apparire oggi ‘davvero nell'interesse oggettivo del minore’”.

Per garantire effettività alla tutela del minore non devono essere diffuse informazioni che possano consentirne indirettamente l'identificabilità. Già nella Carta di Treviso era stato inserito questo principio: è inutile (o ipocrita) oscurare nome e cognome dei minori e nello stesso tempo diffondere tanti e tali dettagli sui familiari, il luogo di abitazione, la scuola frequentata, da renderli comunque identificabili anche se solo nel loro quartiere o paese<sup>(74)</sup>. Purtroppo, proprio nei casi di violenze sessuali su minori, dato che per lo più le vittime conoscono e si fidano di chi abusa di loro, la pubblicazione di informazioni "indirette" (nome e cognome del familiare o amico di famiglia autore della violenza) rende comunque riconoscibile il minore. Anche al di fuori dell'ambito penalistico esistono informazioni che, se diffuse, possono incidere negativamente sullo sviluppo della personalità del minore, ancora in via di formazione. È il caso dell'adozione, peraltro disciplinata da una legge assai cauta sulle modalità di disvelamento della condizione di adottato (affidata ai genitori adottivi) e sull'eventuale accesso all'identità dei genitori biologici (la cui richiesta è valutata dal giudice dopo il compimento del venticinquesimo anno di età dell'adottato)<sup>(75)</sup>.

Un'ultima considerazione sull'immagine del minore. Di recente si assiste a grottesche pixelature di volti di bambini ritratti in luoghi pubblici, a volte accanto a genitori evidentemente al corrente della presenza di fotografi, comunque in situazioni tranquille, positive per il bambino, addirittura festose. In questi casi la pubblicazione dell'immagine è perfettamente lecita, non c'è alcun pericolo per lo sviluppo del minore e nessuna ragione per rinunciare a far vedere una bella immagine.

Considerazioni più estese sulla privacy dei minori a p. 55 di questo volume, nella sezione "Temi".

#### **4. INTERNET E LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO**

Il Codice privacy equipara la posizione del giornalista a quella di chiunque eserciti la libertà costituzionale di manifestazione del pensiero anche attraverso espressioni letterarie e artistiche. Pertanto, in relazione a questa amplissima sfera di attività, le norme sulla riservatezza si applicano nella versione largamente derogatoria prevista per i giornalisti. Con la differenza che alcuni punti fermi validi per l'ambito giornalistico devono essere adattati a questa assai più varia attività umana. Ad esempio, il criterio

(74) Provvedimento 10 marzo 2004 [doc. web n. 1090071], sul caso di due bambini abusati dalla babysitter. Si vedano anche i Provvedimenti riportati in questo volume, rispettivamente, del 16 febbraio 2009 [doc. web n. 1590076], a p. 126 e del 28 gennaio 2010 [doc. web n. 1696265], a p. 129.

(75) Comunicato stampa 5 maggio 2005 [doc. web n. 1122042], qui a p. 134.

dell'interesse pubblico in relazione all'espressione artistica non può certo costituire un criterio di valutazione.

Internet è ormai diventato uno strumento insostituibile di comunicazione globale tra le persone e di diffusione di opinioni, ormai definito dalle istituzioni comunitarie “essenziale per [...] l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione”<sup>(76)</sup>. Nello stesso tempo, chi utilizza la rete deve rispettare i diritti delle persone, in particolare la privacy, la dignità, l'identità personale. Ad esempio, molte trascrizioni di intercettazioni telefoniche vengono pubblicate in internet. Anche in questo caso valgono, in linea generale, i principi di essenzialità dell'informazione, di pertinenza e non eccedenza dei dati personali diffusi. In un caso deciso nel 2010, a fronte della pubblicazione sul sito internet gestito da un'associazione di un'ordinanza di applicazione di una misura cautelare, completa di numeri delle utenze telefoniche, indirizzi e codici fiscali, l'Autorità ha ritenuto illecita la pubblicazione di questi dettagli, fermo restando il “diritto alla manifestazione del pensiero da parte dell'associazione”<sup>(77)</sup>.

Ulteriore questione, spinosissima, riguarda eventuali forme di responsabilità verso i terzi (o comunque obblighi a tutela dei diritti dei terzi) poste a carico di chi a diverso titolo “ospita” contenuti su un proprio spazio in internet messo a disposizione del pubblico. Il Garante si è mosso con cautela, valutando le caratteristiche specifiche dei singoli casi concreti. Nel 2011 il sito internet di una associazione di consumatori pubblica la lettera di un utente contenente commenti non lusinghieri sulla qualità dei servizi erogati da un'azienda. Quest'ultima chiede che la lettera sia eliminata dal sito, giudicandola diffamatoria e presenta anche una segnalazione al Garante. La decisione è a favore dell'associazione, posto che i commenti sull'attività di una società “costituiscono una libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione”. Certamente i commenti non devono ledere la dignità e l'onorabilità altrui mentre eventuali denunce per diffamazione devono essere proposte davanti al giudice ordinario. Nel caso specifico, comunque, l'Autorità non aveva ravvisato illeciti nella pubblicazione, tanto più che la lettera dell'utente, dopo la protesta della società, era stata rettificata proprio nella parte che avrebbe potuto apparire offensiva<sup>(78)</sup>.

Internet è ormai divenuta fonte di informazioni, immagini, opinioni, anche per i media “tradizionali”. Un esempio per tutti: i profili Facebook. Ciò che è inserito nel profilo aperto a tutti è, in linea generale, pubblicabile, però il giornalista deve controllare per quanto possibile l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni

(76) Direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, Considerando n. 4.

(77) Provvedimento 29 settembre 2010 [doc. web n. 1763096], qui a p. 262.

(78) Lettera del Dipartimento comunicazioni e reti telematiche del 4 febbraio 2011, qui a p. 266.

oltre che rispettare i consueti limiti posti all'attività giornalistica. Nell'aprile del 2009 una signora vide la propria fotografia su un quotidiano nazionale e su un servizio televisivo, associata all'identità di una propria omonima morta nel terremoto in Abruzzo. La foto era stata tratta frettolosamente dal suo profilo Facebook senza neanche verificare la corrispondenza della data di nascita<sup>(79)</sup>.

Sul rapporto tra internet, privacy e libertà di informazione si veda anche l'intervento pubblicato nella sezione "Temi", a p. 69.

## 5. IL "DIRITTO ALL'OBLIO"

### La riproposizione di notizie a distanza di tempo

Quando ci si riferisce al "diritto all'oblio", cioè all'esistenza di un diritto a non essere esposti indefinitamente sotto i riflettori della "notorietà", bisogna tenere distinte situazioni diverse: la riproposizione di una informazione personale in ambito giornalistico a distanza di tempo; la ripubblicazione di vecchi articoli contenenti dati personali in archivi storici giornalistici messi a disposizione online; la reperibilità (o meno) degli articoli inseriti in archivio storico attraverso i motori di ricerca esterni (es. Google).

Sul primo aspetto. Ci sono fatti che segnano profondamente la storia di un Paese, siano essi vicende politiche, fatti di cronaca nera, scandali "rosa". Si pensi alle vicende e ai personaggi di Tangentopoli o all'omicidio del Circeo. In casi come questi è assai difficile chiedere, ad esempio, di non pronunciare più il nome di un assassino, perché l'opinione pubblica ha il diritto di continuare a interrogarsi su un fatto sconvolgente. Così come ha il diritto di continuare a ricordare vicende (e i personaggi che queste vicende hanno rappresentato, nel bene e nel male) che hanno inciso profondamente nella storia del nostro Paese e sono tuttora oggetto di analisi politiche, sociologiche, antropologiche, psicologiche.

Posto che il criterio fondamentale per il giornalista che deve decidere se pubblicare o meno una notizia è l'esistenza dell'interesse pubblico, se si vogliono riproporre fatti di cronaca già pubblicati in passato si deve verificare che tale interesse sussista al momento della ripubblicazione<sup>(80)</sup>.

Il giornalista è chiamato a fare una nuova valutazione, sulla base di

(79) Provvedimento 6 maggio 2009 [doc. web n. 1615339], qui a p. 268. Un ulteriore caso di pubblicazione di un'immagine tratta da Facebook e associata alla vittima di un incidente stradale, appartenente in realtà a una persona omonima, nel Provvedimento 6 maggio 2009 [doc. web n. 1615317], qui a p. 271.

(80) Nel 1998 la Corte di Cassazione (sentenza n. 3679) ha parlato di "attualità della notizia" come (ulteriore) condizione per il legittimo esercizio del diritto di cronaca (oltre a verità del fatto, interesse pubblico alla conoscenza della notizia, forma civile dell'esposizione).

variabili assai diverse. Innanzitutto se la persona di cui si vuole riparlarne sia un personaggio pubblico oppure no, dato che le persone note hanno un assai ridotto “diritto all’oblio” (sempre però riferendosi a quegli aspetti, anche della vita privata, che si riverberano sulla dimensione pubblica del personaggio)<sup>(81)</sup>.

La valutazione sull’attualità dell’interesse pubblico cambia, dunque, a seconda del ruolo assunto da chi si sente danneggiato dalla ripubblicazione del fatto di cronaca. Nel 2005 il Garante privacy decide che una trasmissione Rai non avrebbe dovuto ritrasmettere l’immagine riconoscibile di una giovane presente tra il pubblico di un processo di 16 anni prima mentre inveiva contro i giudici, in quanto sentimentalmente legata a uno degli imputati. La ragazza, nel frattempo diventata donna matura, si era rifatta una vita e una famiglia. Non c’era alcun interesse pubblico a far rivedere quelle immagini<sup>(82)</sup>.

Possono, poi, verificarsi fatti nuovi che “riattualizzano” la vicenda passata (un nuovo grado di giudizio, un nuovo fatto di cronaca di cui si rende protagonista chi già era stato sotto i riflettori dei media).

Accanto al diritto di cronaca vanno dunque presi in considerazione altri diritti e interessi. L’oblio è spesso determinante per consentire la risocializzazione del condannato, praticamente impossibile se perdura la stigmatizzazione sociale. E la “rieducazione del condannato” è principio affermato dalla nostra Costituzione.

D’altra parte anche le vittime o i loro parenti devono poter cercare di dimenticare il loro carico di sofferenza. Che certamente si rinnova ogniqualvolta vengono nuovamente esposti alla curiosità o alle domande o a immagini del passato. A meno che non siano loro stessi a decidere diversamente.

In molti casi, con il passare del tempo si modificano le condizioni di fatto o le condizioni personali dei protagonisti della vicenda. Chi chiede di tornare nell’anonimato è spesso profondamente cambiato. Da questo punto di vista l’oblio è una forma di tutela dell’identità della persona che vuole essere rappresentata in modo coerente con ciò che è (non ovviamente con ciò che vorrebbe o ritiene di essere), vale a dire con la propria attuale dimensione intellettuale, politica, religiosa, sociale, professionale.

### **Archivi giornalistici online e indicizzazione dei motori di ricerca**

Un’ulteriore “evoluzione” del tema trova origine nella decisione di alcune testate di rendere disponibili online gli archivi storici del giornale.

(81) Nel 2004 il Tribunale di Roma decide che un uomo politico (Giulio Caradonna) non può pretendere che il proprio passato, ricostruito peraltro con un lavoro di seria documentazione attraverso atti giudiziari, articoli di giornale, foto, testi storici, venga coperto dall’oblio perché esiste certamente un interesse pubblico attuale nei confronti “della vita politica di chi continua a sottoporsi al vaglio degli elettori e ricopra, anche nel presente, rilevanti incarichi istituzionali”.

(82) Provvedimento 7 luglio 2005 [doc. web n. 1148642]. La trasmissione era *Un giorno in pretura*.

Una straordinaria opportunità che consente a chiunque abbia accesso a un computer di ricostruire fatti avvenuti anche molto tempo prima. Ma anche un pericolo per alcuni, a causa del meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca. Dal momento della messa a disposizione online dell'archivio storico dei quotidiani, c'è chi ha scoperto che digitando il proprio nome e cognome su Google compariva (magari al primo posto, se la persona non è nota) ad esempio il link alla notizia di un arresto avvenuto molti anni prima per fatti non gravi.

Il passaggio dalla consultazione dell'archivio giornalistico cartaceo alla digitalizzazione e indicizzazione nel motore di ricerca comporta un radicale cambiamento di prospettiva non solo sul piano quantitativo ma anche su quello qualitativo. L'archivio indicizzato è a disposizione di utenti di tutto il mondo per le finalità più diverse (storiche, statistiche, di documentazione anche giornalistica) ma anche per semplice curiosità interpersonale o finalizzata ad assumere informazioni sulla "affidabilità" di una persona con la quale si entra in contatto per qualsiasi motivo. Non solo i motori di ricerca concorrono a ricostruire l'identità di una persona sulla rete rimettendo insieme i "pezzi" più vari, ma quella informazione potrà essere ulteriormente dispersa nei mille rivoli dei blog o portali o forum. E a quel punto ottenere la cancellazione o una rettifica è molto difficile, a volte impossibile.

Ma oltre al problema del "passato che non passa mai" si possono verificare casi ancor più complessi. Le informazioni riprodotte a distanza di molto tempo, anche se in origine legittimamente pubblicate, possono risultare incomplete. Si pensi a una persona finita sui giornali per essere stata rinviata a giudizio e successivamente assolta senza che di questa positiva evoluzione sia data notizia sui quotidiani (caso assai frequente, soprattutto nei confronti di persone comuni). La rappresentazione della persona attraverso i motori di ricerca è tutta "in negativo". Oppure possono essere riproposte online notizie (già all'epoca della pubblicazione) errate o addirittura illegittimamente pubblicate (esempio, generalità di persona vittima di violenza sessuale).

Il Garante, decidendo su diversi ricorsi e segnalazioni ricevuti, ha adottato (in alcuni casi, non tutte le richieste sono state accolte) soluzioni che tentano di bilanciare diversi interessi in gioco: il "diritto all'oblio", la finalità di ricerca e documentazione storica che per definizione non è sottoposta a limiti temporali (come riconosciuto anche dal Codice privacy, art. 99), la libertà di manifestazione del pensiero anche attraverso l'uso della rete internet. Ferma restando l'intangibilità dell'archivio storico, l'Autorità ha in alcuni casi deciso di accogliere le richieste di non consentire la perenne associazione di un nome a una notizia pubblicata molti anni prima. Il Garante ha dunque ordinato di sospendere la reperibilità dell'informazione attraverso i più comuni motori di ricerca generalisti,

ferma restando la presenza della pagina nell'archivio storico consultabile attraverso il motore di ricerca interno del giornale<sup>(83)</sup>. Questa soluzione ha visto, fino ad ora, la sostanziale collaborazione delle testate giornalistiche che hanno messo online i propri archivi. Forse sarà possibile in futuro trovare soluzioni condivise per i casi di informazioni non aggiornate o illegittimamente pubblicate, magari consentendo agli interessati di chiedere l'apposizione di note poste in calce agli articoli o di chiedere l'anonimizzazione delle generalità di persone che non dovevano essere individuate.

### **Archivi online di documenti provenienti da istituzioni pubbliche**

Su internet si stanno trasponendo anche archivi provenienti da diverse fonti istituzionali per finalità di pubblicità o di trasparenza. Anche in questo caso l'operatività dei motori di ricerca esterni può creare effetti devastanti per la vita delle persone. Si pensi a quelle interrogazioni parlamentari dove il riferimento a nome e cognome di una persona sia stato fatto per denunciare un abuso in situazioni delicatissime. Anche in questo caso però il giornalista è tenuto comunque a effettuare una propria valutazione sulla pubblicabilità di un dato in base alle regole generali. Emblematico un episodio del 2008: l'allora Ministro della salute, nel corso di un'audizione in commissione parlamentare, leggendo la relazione dei suoi uffici, fece nome e cognome (fino a quel momento ovviamente rimasti riservati) della donna che in un ospedale napoletano fu interrogata dalla polizia subito dopo aver abortito, su denuncia di un portantino. Così il nome della donna finì nella trascrizione dell'audizione, disponibile anche online. Il Garante vietò la divulgazione delle generalità della donna, che nel frattempo erano state rese pubbliche da alcune agenzie e testate giornalistiche, ribadendo che il giornalista deve comunque rispettare i limiti e le garanzie posti a tutela dei diritti fondamentali della persona<sup>(84)</sup>.

*Ottobre 2011*

(83) Alcune decisioni sugli archivi storici dei quotidiani sono riportate in questo volume a p. 226.

(84) Provvedimento 5 marzo 2008 [doc. web n. 1523741], qui a p. 137.



# Temi

- LA TUTELA DEI MINORI
- AVETRANA, BREMBATE: CRONACA NERA?
- INTERNET TRA LIBERTÀ E CENSURA
- PER UN GIORNALISMO MIGLIORE

Nella sezione “Temi” vengono sviluppati alcuni argomenti che hanno caratterizzato il dibattito su media e privacy in questi anni. Cogliendo l’occasione di relazioni da me tenute in rappresentanza del Garante a diversi convegni, vengono qui affrontati i problemi del rapporto tra diritto di cronaca e tutela dei minori, della cronaca nera e della tutela dei dati nell’era di internet. Viene inoltre riproposto il dialogo avvenuto nel 2004 tra il Garante e l’Ordine nazionale dei giornalisti su alcune questioni che tuttora interessano molto le redazioni. M.P.

# La tutela dei minori<sup>(\*)</sup>

*Quando i bambini e i ragazzi sono oggetto dell'attività informativa:  
non si parla più di bilanciamento tra diversi diritti  
ma il diritto di cronaca viene dopo il diritto alla riservatezza*

Fino a tutti gli anni 80 nelle redazioni giornalistiche non ci si poneva l'interrogativo se pubblicare o meno la foto di un bambino, se farne il nome, se rivelare alcuni aspetti delicati della sua vita. "È una notizia, si deve dare", recitava il primo comandamento.

Oggi non può più essere così: i giornalisti sono tenuti a porsi il problema, che ovviamente non comporta sempre una risposta giusta, ma l'aspetto positivo sta nella riflessione, nella valutazione, nella discussione che spesso ne derivano.

Si può senz'altro affermare che sono stati fatti parecchi passi avanti nel rispetto della dignità dei minori da parte dei mezzi di informazione. Capita sempre più di frequente che negli articoli dei giornali e nei servizi radiotelevisivi si usino nomi di fantasia, le iniziali, oppure l'anonimato assoluto, l'oscuramento delle immagini per rendere conto di un fatto di cronaca, spesso negativo o violento, che riguarda un minore. Il cammino da fare è ancora lungo poiché talvolta si assiste a gravi scivoloni e il Garante deve periodicamente intervenire per sanzionare comportamenti negativi da parte di giornalisti. Ma sono innegabili i passi avanti compiuti. Merito della normativa, merito dell'accresciuta sensibilità sociale, merito della maggiore attenzione da parte dei giornalisti.

## **Sesso, violenza, ma anche identità**

Quando si parla di rapporto tra mezzi di comunicazione e minori, occorre distinguere tra minore destinatario del messaggio (in qualità di lettore, telespettatore, radioascoltatore, utente di internet) e minore oggetto del messaggio stesso (come protagonista, vittima o testimone di un fatto di cronaca).

Solitamente si parla più del primo aspetto, cioè l'influenza degli strumenti di comunicazione nello sviluppo della personalità minorile. In particolare, si dice

(\*) Relazione al convegno "Diritto di cronaca e tutela dei più deboli", organizzato a Cagliari l'11 ottobre 2008 dall'Ordine dei giornalisti della Sardegna, dall'Associazione della stampa, dal Tribunale dei minori e dalla Comunità "La Collina".

che i bambini e i ragazzi non devono vedere film con scene di violenza o di sesso, seguire trasmissioni con contenuti “immorali”, appassionarsi a personaggi che comunicano disvalori, per non parlare di internet e dei pericoli che vi si incontrano navigando liberamente in rete.

Il ruolo di svago e accudimento dei minori, che una volta erano svolti da famiglia, scuola e parrocchia, oggi sono rimpiazzati, in buona misura, dalla televisione e da internet. Molto rilevante è la loro promozione di modelli, stili di vita, valori. Proprio partendo da questa consapevolezza sono stati adottati negli anni numerosi provvedimenti, soprattutto in ambito comunitario, primo tra tutti la direttiva del Consiglio “Televisione senza frontiere” del 3 ottobre 1989, che all’articolo 22 sancisce il dovere degli Stati membri di adottare “le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita”.

Da citare è anche la risoluzione del Consiglio d’Europa del 1° luglio 1993, relativa all’etica del giornalismo, che al punto 35 afferma: “Tenuto conto della specifica influenza dei mezzi di comunicazione sociale, e in particolare della televisione, sulla sensibilità dei minori, è opportuno evitare la trasmissione di programmi, messaggi o immagini che esaltino la violenza, sfruttino il sesso e il consumo, ovvero facciano uso di un linguaggio deliberatamente sconveniente”.

Alle prescrizioni comunitarie (in particolare alla direttiva “Televisione senza frontiere”) è stata data attuazione con la cosiddetta “legge Mammi” del 1990, e con una successiva serie di norme, fino alla cosiddetta “legge Gasparri” che ha formalizzato il Codice di autoregolamentazione Tv e minori. Insomma, tutta una serie di norme a tutela dei giovani bombardati dai media.

Questi aspetti del rapporto media-minori sono importanti, ma qui si vuole porre l’attenzione soprattutto sull’altro aspetto.

I problemi di tutela della riservatezza del minore nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa si pongono infatti nel (diverso) caso in cui il minore sia l’oggetto del messaggio trasmesso dal mezzo di informazione, ossia nel caso in cui il minore sia protagonista (spesso suo malgrado) della notizia o della trasmissione.

La legge sulla privacy non distingue dunque tra minori e maggiori di età, poiché entrambi sono pacificamente titolari del diritto alla tutela dei dati personali. Ma c’è un testo di carattere normativo che tratta specificamente della tutela del minore rispetto all’informazione. Si tratta dell’articolo 7 del Codice deontologico per il trattamento di dati personali nell’esercizio

dell'attività giornalistica. Sono tre i principi che vincolano i giornalisti. Il primo prevede la regola dell'anonimato. Il secondo afferma che tale regola vale non solo quando si scrive di processi o inchieste giudiziarie. Fondamentale è la terza affermazione: "Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca".

Preme sottolineare, nel principio appena citato, la diversa gerarchia tra diritto di cronaca e diritto alla privacy. Mentre in linea generale al giornalista è chiesto di trovare un temperamento tra questi due diritti, ciò non vale nei casi riguardanti i minori, per i quali viene stabilita una priorità netta: il diritto all'anonimato deve essere anteposto al diritto di cronaca. Con un'unica eccezione: quando il giornalista valuti, sotto la propria responsabilità, che rivelare l'identità del minore serve al minore stesso. L'esempio classico è quello dei bambini rapiti. Ovvio che in questo caso vada rivelato il nome e pubblicata la foto, proprio perché può essere di aiuto alle ricerche.

Negativo è il comportamento di quegli organi di stampa che rendono noto lo stato di adozione di bambini senza il consenso dei genitori. Spetta ai genitori, dice la legge, decidere tempi e modalità dell'informazione da dare al minore sulle sue origini. Si tratta di una questione molto delicata dal punto di vista psicologico e i media non hanno alcun diritto di ingerenza. È capitato perfino che il bambino abbia saputo da organi di stampa di essere stato adottato da quelli che riteneva i suoi genitori naturali.

"Va garantito l'assoluto anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché [la pubblicazione] sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando". È uno dei punti cardine della Carta di Treviso, sottoscritta il 5 ottobre 1990 dalla Federazione della stampa e dall'Ordine dei giornalisti, in collaborazione con Telefono Azzurro (il testo è qui a p. 312).

### **L'anonimato come campo da gioco**

A parte limitati casi in cui ancora vengono riportate, senza alcuna giustificazione legata al dovere di informazione, le generalità di minori coinvolti in vicende di cronaca, i casi più frequenti di violazione sono quelli in cui formalmente e ipocritamente il diritto all'anonimato del minore viene rispettato (attraverso l'uso di pseudonimi o iniziali puntate) e tuttavia vengono diffusi dettagli tali da rendere comunque identificabile il minore, con conseguenze talvolta gravi. È lo stesso giochetto che taluni organi di stampa operano rispetto

ad adulti dei quali non possono rivelare l'identità (ad esempio, nel caso di persone colpite da gravi malattie).

Un caso di studio riguarda la vicenda che racconta di violenze e abusi anche sessuali da parte di una babysitter nei confronti di due bambini. Alcuni giornali, nel riferirne, non hanno fatto i nomi dei minori e della famiglia, ma hanno rivelato l'attività lavorativa dei genitori, il fatto che il padre avesse uno studio professionale a Londra, il quartiere di residenza della famiglia, l'età e il sesso dei minori, numero e razza dei cani e gatti di casa, le generalità e lo stato civile della babysitter. Addirittura, due testate sono giunte a pubblicare anche la foto segnaletica della babysitter che ogni mattina accompagnava a scuola i due bambini (con il conseguente riconoscimento da parte del personale scolastico e degli altri genitori). Il tutto senza fare i nomi.

Un atteggiamento che configura un grande esercizio di ipocrisia e di irresponsabilità verso quei bambini. Il padre si rivolse al Garante, che gli diede subito ragione (Provvedimento 10 marzo 2004 [doc. web n. 1090071]).

Il Codice privacy ha introdotto nel 2003 un ulteriore chiarimento e allargamento della tutela dei minori, prevedendo espressamente che chiunque diffonda sentenze o altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria è tenuto a omettere i dati identificativi o altri dati anche relativi a soggetti terzi dai quali possa desumersi indirettamente l'identità di minori. È evidente l'importanza e la novità di questo assunto. Pensiamo ad esempio alla minacciata pubblicazione di liste di pedofili (con l'intento di metterli alla gogna), considerato che i reati di pedofilia avvengono in grande misura in ambito familiare: frequente sarebbe la possibilità di risalire dal pedofilo alla sua vittima.

Perciò la garanzia dell'anonimato è estesa ai minori coinvolti in qualsivoglia procedimento giurisdizionale, soprattutto nei procedimenti civili che spesso vedono coinvolti minori contesi in procedimenti di separazione, o altri casi delicatissimi per la psicologia del minore.

Ma come ci si deve comportare quando sono i genitori stessi a diffondere notizie sui figli? È sufficiente questo per far venire meno la responsabilità del giornalista? La risposta è netta: no. Anche perché talvolta i minori sono utilizzati e strumentalizzati dai genitori.

Un'emittente televisiva, per esempio, ha trasmesso un servizio nel corso del quale un padre raccontava alcuni particolari del contrastato affidamento delle due figlie, delle quali venivano fatti i nomi e mostrata una fotografia. L'intervista-denuncia del padre, diretta in particolare contro l'operato degli assistenti sociali, non avrebbe perso efficacia se fosse stata coperta l'identità delle bambine. E comunque il consenso del padre non era sufficiente per giustificare l'operato

del giornalista, che avrebbe dovuto sotto la propria responsabilità tutelare le bambine (Provvedimento 15 novembre 2001 [doc. web n. 30943]).

Altro caso, ancor più grave, riguarda l'intervista di una madre a un giornale, nella quale la signora denuncia il fatto che la figlia sarebbe stata molestata sessualmente dal padre. Il giornale pubblica nome e cognome della madre, indirizzo dove abita la famiglia, il nome della scuola frequentata dalla bambina e una fotografia della madre che mostra, a sua volta, quella della figlia. Comportamento grave, quello del giornale, che viola non solo la legge sulla privacy (e la Carta di Treviso) ma anche quella sulla violenza sessuale, che non consente l'identificazione delle vittime degli abusi. Anche qui, l'esplicito consenso della madre non esime il giornalista da una sua autonoma valutazione sulla pubblicabilità di quelle notizie (Provvedimento 15 novembre 2001 [doc. web n. 42212]).

### **Ma il rispetto dei bambini non è fatto solo di no**

Una cosa è il rispetto dei minori, tutt'altra cosa una nuova forma di bigottismo. A Trento si è giunti all'assurdo di proibire di fare fotografie sui prati della piscina comunale, perché la privacy vieterebbe le immagini dei bambini: un po' troppo. La pubblicazione di immagini di minori, infatti, non comporta di per sé un danno per lo sviluppo della loro personalità. Non c'è danno (salvo casi particolari) se si diffondono immagini positive, ad esempio del minore ripreso in momenti di svago e di gioco. Purché ovviamente l'immagine sia stata acquisita in modo corretto e il minore stesso o i suoi genitori non si siano successivamente opposti alla pubblicazione. Alle stesse condizioni possono essere pubblicate immagini di persone note ritratte con i propri figli.

L'immagine del minore non può essere considerata di per sé un tabù, come se noi adulti non sapessimo più guardare ai ragazzi se non con morbosità. O come se per proteggere il bambino dovessimo necessariamente costruirgli intorno una campana di vetro.

E con lo stesso senso di responsabilità il giornalista deve decidere riguardo all'anonimato del minore. Se devo raccontare una storia di bambini che hanno un bel rapporto con degli anziani o con loro compagni di altra origine etnica, perché mai dovrei oscurarne il volto e il nome? E nel caso di un incidente automobilistico: un conto è fare il nome di un bambino morto, un altro è rivelare l'identità di un bambino rimasto mutilato.

Insomma, la regola dell'anonimato non è una gabbia ma il campo da gioco in cui il giornalista esercita la propria responsabilità professionale ed etica.

## Il bimbo in rete

Per le pubblicazioni online valgono le stesse indicazioni valide per la carta stampata. Occorre però fare i conti con la speciale potenzialità lesiva di internet, per molti versi maggiore di quella dei media tradizionali: la trasmissione elettronica consente infatti una diffusione ampia e rapida delle informazioni, offre la possibilità di “prelevare” e modificare immagini e notizie, agevola enormemente il reperimento di informazioni e foto attraverso i motori di ricerca, con ciò mettendo a dura prova anche il cosiddetto “diritto all’oblio”.

Una vicenda davvero impressionante di strumentalizzazione di bambini attraverso internet è riassunta in questo servizio dell’agenzia *ADN Kronos*: “Una separazione senza esclusioni di colpi, nei quartieri alti della capitale, a discapito di tre sorelline e un fratellino che si riprendono e denunciano di aver subito violenze sessuali. Il video finisce su internet. La più grande ha 12 anni e il più piccolo 6. I quattro bambini davanti a una telecamera leggono alcuni fogli e raccontano di aver subito abusi da parte della madre e del suo fidanzato, poi accusano alcuni magistrati di non averli aiutati. Il filmato è un pugno nello stomaco. I quattro fratellini, seduti nella loro cameretta, a casa, nel cuore di Roma, si tengono per mano. Subito dopo aver detto il proprio nome, la più grande annuncia: ‘Questo è un caso di pedofilia...’ e va avanti fino a presentare la sorella più piccola, che tiene in mano una decina di fogli: ‘Vi vogliamo mostrare i disegni di quando ero con mamma e il suo compagno mentre mi leccavano e questo non era piacevole’. Dopo aver passato tutti i fogli davanti alla telecamera spiega il contenuto dei disegni: ‘Questa è mamma e il suo compagno [fa i nomi e i cognomi di entrambi, NdR] mentre fanno le cose schifose. Loro si filmano per poi vedersi sul computer’”.

Davvero inquietante. Internet come strumento di protesta e di protagonismo, la denuncia sessuale come mezzo di contestazione, la pretesa dei minori di fare “cose da grandi” (parlare di sesso e usare strumenti tecnologici) anche se magari dietro la telecamerina c’è un adulto che li sospinge, il coinvolgimento attivo nel conflitto familiare. Il tutto su internet. Praticamente incancellabile in rete, anche se quel servizio è stato tolto da YouTube, dopo essere stato peraltro copiato e diffuso chissà da quanti.

## Troppi padri

C’è un altro caso piuttosto paradossale manifestato da una campagna di stampa di tipo scandalistico da parte di un giornale altoatesino di lingua tedesca. I vari articoli hanno riguardato una donna che, avendo avuto un figlio,

avrebbe in seguito fatto scrivere dall'avvocato una lettera a 13 uomini diversi, invitandoli a sottoporsi al test di paternità per verificare concretamente di chi fosse il figlio. Tra i 13 uomini ci sarebbero stati alcuni giocatori della locale squadra di calcio, amministratori del piccolo comune sudtirolese e imprenditori. Della lettera non si è mai trovata traccia. La signora ha fatto causa. Il tribunale di Bolzano le ha dato ragione condannando il giornale a non pubblicare più queste notizie e anche a un risarcimento consistente. La notizia dello "scandalo" era stata ripresa dall'*ANSA* e poi pubblicata (in quanto pruriginosa) da numerosi giornali nazionali ed europei.

Il tribunale, nel dare ragione alla signora, ha ordinato la pubblicazione su alcuni giornali del dispositivo della sentenza, tra questi il *Corriere della Sera*. E qui interviene il paradosso. Mentre la sentenza vieta al giornale altoatesino di dare ulteriori notizie sulla vicenda, il dispositivo fatto pubblicare dal giudice fa quello che finora nessuno aveva fatto: rivela il nome e il cognome della signora e il nome e il cognome del bambino. Una pubblicazione disposta dal magistrato a tutela delle due vittime della campagna di stampa si è così trasformata in un boomerang.

Quella pagina del *Corriere della Sera* potrebbe essere stata da chiunque conservata, fotocopiata o scansionata e farà parte dell'archivio del quotidiano disponibile in tutto il mondo attraverso internet. E se qualcuno, anche fra qualche anno, digitasse il nome di quella donna o di quel bambino potrebbe venire a conoscere la vicenda che si voleva invece tenere nascosta.

La considerazione finale è riferita all'amplificazione che i mezzi digitali forniscono alle notizie. Ciò che i giornalisti scrivono oggi sui giornali diventa con internet e i motori di ricerca praticamente eterno, mentre una volta i giornali finivano a incartare patate al mercato e molte notizie venivano così davvero seppellite in archivio. Ciò vale, a maggior ragione, quando si parla di minori.

# Avetrana, Brembate: cronaca nera? (\*)

*“Più il materiale è fragile, più è facile costruire lo show”.  
Due casi, due modi di fare informazione,  
due comportamenti sociali, due trattamenti per le vittime*

La scomparsa e l’uccisione della ragazza Sarah Scazzi ad Avetrana, in Puglia. La scomparsa e l’uccisione della giovane Yara Gambirasio a Brembate di Sopra, in Lombardia. In questi due casi stampa e media sono intervenuti in misura molto differente: ad Avetrana hanno imperversato, quasi avessero aiutato a dettare l’agenda delle indagini; a Brembate si sono limitati alla cronaca.

Si potrebbe fare un gioco delle analogie e dire che ad Avetrana i media si sono comportati un po’ come il Grande Fratello del romanzo “1984” di George Orwell, dove è scritto: “A noi non basta l’obbedienza negativa, né la più abietta delle sottomissioni. Quando ti arrenderai a noi sarà di tua spontanea volontà”. In questo libro si racconta, appunto, di un mondo totalmente sotto il controllo mediatizzato del potere. E questo sembra un po’ il senso dell’influenza mediatica sulle persone che è stata indotta ad Avetrana. Al contrario, a Brembate, la famiglia e la comunità sembrano essersi comportate quasi come lo scrittore americano Jerome David Salinger che, dopo il grande successo del suo romanzo “Il giovane Holden”, invece di abbandonarsi alla giostra mediatica, si nascose a giornalisti, lettori, critici e fan, senza farsi più vedere da nessuna parte.

Così si può notare che quando un argomento ha gli occhi puntati addosso costantemente (come i cittadini nel libro “1984” di Orwell) si perde di vista il vero motivo per cui ci si occupa di quell’argomento, perché è la ripetizione del guardare stesso che sale in primo piano. Proprio come ad Avetrana si è parlato più del contorno che dei fatti legati all’omicidio di Sarah. Invece, quando si sottrae il contesto alla curiosità dei media, dei lettori, degli spettatori (come Salinger che nasconde la sua vita, lasciando in evidenza il romanzo), resta in primo piano l’argomento basilare. Proprio come a Brembate si è parlato

---

(\*) Sviluppo dell’intervento al convegno “Libertà di stampa e interesse pubblico all’informazione: i confini di un diritto-dovere delle democrazie moderne”, tenutosi a Viareggio il 24 marzo 2011, nell’ambito del XIX Congresso dell’UNCI, Unione nazionale cronisti italiani.

prima della scomparsa e poi dell'uccisione di Yara e non di altro.

Queste differenze tra Avetrana e Brembate sono state sintetizzate piuttosto efficacemente in una trasmissione di approfondimento (*Tv Talk* di Raitre): "Il problema sta nell'origine. Avetrana è nata in televisione e continuerà in televisione. Brembate non è partita in televisione e le televisioni e i media sono sempre stati tenuti a distanza. La televisione, i media, mordono dove è più morbido. Ad Avetrana hanno trovato un terreno fertile e sono andati; a Brembate hanno trovato un minimo di resistenza e sono venuti via".

Queste forti differenze nel trattamento delle notizie tra il caso Avetrana e il caso Brembate rendono inevitabili delle domande su che cosa sia meglio fare per bilanciare informazione e riservatezza. Ma come è possibile questo bilanciamento quando l'enfasi mediatica si sviluppa su un terreno spianato dai *reality show* televisivi, dove i giovani sono desiderosi di apparire comunque, qualunque sia l'argomento trattato?

Esemplare dal punto di vista dell'invasione mediatica sui fatti di Avetrana e anche dell'assuefazione e la dipendenza dalla Tv è stato un servizio del programma *Le Iene*, dove alcuni ragazzi di Avetrana sono stati intervistati e hanno candidamente dichiarato alle telecamere le loro preferenze o le loro opinioni su chi avesse assassinato la piccola Sarah, parlando anche della credibilità di alcuni programmi Tv pomeridiani che affrontavano il caso. Un ragazzo diceva di condividere che l'assassino fosse lo zio di Sarah perché l'opinione era sostenuta da una trasmissione Tv che nel pomeriggio faceva più ascolti auditel di tutti, e quindi se era un programma così popolare certamente l'opinione veicolata da quel programma era quella valida. *Le Iene* mettevano così in evidenza la sostanza aberrante di certa cultura televisiva che coinvolge in modo deviante la formazione dell'opinione pubblica soprattutto dei giovani.

Dal punto di vista mediatico si sarebbe indotti a supporre che ad Avetrana gli individui siano più al corrente dei meccanismi televisivi, più consapevoli del loro uso, quindi più avanzati delle persone di Brembate, dove il rapporto con giornali e televisioni è stato piuttosto classico e tradizionale, cioè limitato all'informazione necessaria e utilizzato quasi esclusivamente per appelli della famiglia. Dunque si potrebbe supporre che il Sud di Avetrana sia più "moderno", cioè più al passo coi tempi rispetto al Nord di Brembate, almeno riguardo alla consapevolezza dell'uso dei media. Ma questa disinvoltura nel trattamento del mezzo televisivo e della carta stampata, che sembra una capacità ambita e diffusa soprattutto tra le giovani generazioni, è davvero sintomo di maggiore libertà e maggiore tutela delle persone?

Il contesto sociale in cui viviamo sviluppa un forte desiderio di apparire.

E questa è la prima evidenza se analizziamo la vicenda di Avetrana. Di questi tempi tante persone desiderano acquisire visibilità.

Ad Avetrana, per esempio, lo zio della vittima, Michele Misseri, ha usato la Tv con ripetute apparizioni in interviste piuttosto ambigue sulla scomparsa della nipote. Poi la figlia, cugina della vittima, Sabrina Misseri, prima di essere arrestata ha operato come un'agente di pubbliche relazioni per parlare, disporre degli amici per le interviste, fare ipotesi nel tentativo di indirizzare l'inchiesta verso la fuga o la scomparsa misteriosa di Sarah, allontanando le responsabilità della propria famiglia.

Poi Claudio Scazzi, il fratello della vittima, è voluto entrare in scena per ricordare la sorella, con eventi assai discutibili. Ma anche la politica locale non si è fatta certo da parte in questa danza di fronte alle Tv nazionali, col Sindaco di Avetrana in prima fila, corso a farsi intervistare in tantissime trasmissioni.

La situazione è apparsa fin da subito improntata al dispositivo della telenovela giornalistica, tanto che il 28 ottobre 2010, in un lancio d'agenzia si leggeva: "L'Ordine dei giornalisti della Puglia ha convocato [...] una riunione straordinaria del Consiglio regionale per discutere di quanto sta avvenendo nel mondo dell'informazione attorno alla vicenda dell'omicidio di Sarah Scazzi e valutare se vi siano state violazioni disciplinari. Nel corso di questi mesi l'attenzione mediatica sulla vicenda – si legge in una nota del presidente dell'Ordine, Paola Laforgia – è stata altissima e a fianco alla cronaca che quotidianamente decine di colleghi hanno fatto con correttezza e impegno, si è sviluppata e ha preso sempre più piede una informazione che è stata alimentata e ha alimentato a sua volta forme di curiosità morbosa con la pubblicazione di notizie, interviste e atti d'inchiesta, anche segreti, che hanno sfiorato il perimetro del corretto esercizio del diritto-dovere di cronaca. Attorno a questo evento, inoltre, si starebbe sviluppando un mercato sotterraneo e inquietante di foto, video, documenti e persino interviste a pagamento". La nota dell'Ordine dei giornalisti pugliesi proseguiva: "Se queste distorsioni dovessero essere confermate, sarebbero molti gli attori coinvolti a doversi interrogare su come la cronaca di un dramma possa essere diventato uno spettacolo sfrenato, svincolato dai principi etici e deontologici dei professionisti che se ne sono occupati". Il limite del diritto di cronaca pare essersi spinto in una zona d'ombra "e questo – continua il comunicato – sta anche provocando l'indignazione di molti cittadini e di parte del mondo dell'informazione e ha portato all'intervento del Garante della privacy. Il Consiglio regionale intende discutere all'interno della categoria di quanto sta avvenendo, nella consapevolezza che la vastità del fenomeno va ben oltre i confini regionali. Valuterà eventuali azioni disciplinari, ma soprattutto intende richiamare tutti i colleghi a riprendere in mano il destino della nostra professione e autoimporre – afferma Laforgia – una frenata su una strada scivolosa che rischia di attenuare sempre più, fino a cancellarlo, il senso del rispetto per le persone,

per il dolore, per la vita, per la morte, e infine anche per la dignità e la credibilità della nostra professione”.

Notiamo quindi un utilizzo diffuso e cosciente di stampa e Tv che spesso è servito soltanto a creare fama per chi è apparso in video o ha rilasciato una dichiarazione, sicuro di poter raggiungere il grande pubblico, assetato di curiosità nei confronti di una specie di saga familiare *noir* che ha decretato ampio successo di audience a quei programmi e a quei giornali che hanno rinvigorito con polemiche o discussioni il tema Avetrana. Ed è proprio il nome del luogo che ha preso il sopravvento sul nome della ragazzina uccisa: se a Brembate si è parlato di quel dramma prima come della “scomparsa di Yara” poi come della “morte di Yara”, in Puglia si parla, e si è sempre parlato, di “caso Avetrana”. Come se, appunto, il contesto facesse le notizie, più dell’uccisione di Sarah Scazzi.

Il critico Aldo Grasso ha scritto sul *Corriere della Sera* del 3 gennaio 2011: “Se è deprecabile lo sfruttamento che è stato fatto dell’assassinio (basti pensare a quante televisioni hanno acceso i riflettori sul luogo del delitto, a quante parole sono state spese non per risolvere il caso ma per costruire piccole carriere televisive, alla morbosità che ha inebriato conduttori, giornalisti, opinionisti e pubblico), la vera domanda che ci dobbiamo porre è come mai alcune disgrazie riescono a difendersi dall’invadenza e dalla sopraffazione dei media (per esempio la scomparsa di Yara Gambirasio) e altre, invece, si offrono a un vergognoso scempio. Certo, conduttori, opinionisti e audience senza scrupoli non aspettano altro: il delitto, il clima torbido, i parenti perversi, il fratello che ogni volta si aggiusta il cappellino prima di apparire. Più il materiale è fragile più è facile costruire lo show. Ma se è vero che i media sono un nuovo ecosistema, allora è anche vero che psicologia dei singoli e cultura della comunità giocano un ruolo fondamentale”.

Ci sono dunque molti elementi di riflessione sul ruolo che oggi hanno i mezzi di comunicazione di massa. E come questi invadano diffusamente i nostri metodi di apprendimento delle informazioni e dei valori, le nostre modalità di interrelazione, la formazione dei nostri desideri.

Purtroppo il caso Avetrana è cominciato in maniera aggressiva fin dall’inizio. Non possiamo non ricordare l’imbarazzo, ma pure la determinazione della conduttrice televisiva, quando viene annunciato, in diretta su Raitre, il ritrovamento del cadavere di Sarah Scazzi alla madre, che si trova nella casa del presunto assassino, cioè lo zio Michele Misseri.

Oppure il tentativo del conduttore di una trasmissione serale di Rete 4, di coinvolgere in maniera prepotente Claudio Scazzi (fratello della vittima) nei commenti più delicati contro il sedicente omicida, lo zio Michele Misseri, in diretta

Tv il 15 ottobre 2010 (dal comunicato di presentazione della trasmissione: “Nella prima parte della puntata la morte della giovane Sarah, con testimonianze esclusive e retroscena mai rivelati prima, ed ospite in studio il fratello Claudio Scazzi”).

O anche la puntata del 20 ottobre 2010 del programma di approfondimento giornalistico serale di Raiuno, quando con l’ausilio di un plastico di casa Misseri si è cercato di entrare fin dentro le pieghe della vita privata della famiglia di Michele e Sabrina, arrivando al punto di dare come notizia il fatto che la cugina di Sarah svolgesse attività di estetista in casa e al nero. E il sito web *excite.it* ha addirittura elogiato il moltiplicarsi delle “trasmissioni e testate giornalistiche che da giorni cercano di ricostruire al pari, se non meglio degli inquirenti, la fitta vicenda che avvolge il mistero dell’assassinio di Sarah Scazzi”.

Di fronte a questo circo mediatico allestito in pompa magna nei luoghi della scomparsa e dell’uccisione di Sarah Scazzi ad Avetrana, il primo e inascoltato sibilo per il rispetto della dignità di questa ragazza uccisa è venuto dal direttore de *La Stampa*, Mario Calabresi, che il 25 ottobre 2010, per spiegare che il sito del suo giornale non avrebbe pubblicato la viva voce di Michele Misseri nell’interrogatorio di fronte agli inquirenti, scrive: “Esiste un gesto antico di pietà che mi torna in mente continuamente in questi giorni, è quello di coprire il corpo di chi è morto in un luogo pubblico. Lo si fa con un lenzuolo bianco [...] e non serve soltanto a proteggere i morti dallo sguardo dei vivi ma anche noi stessi, i vivi, dalla vista della morte. È il limite del pudore, del rispetto, è il simbolo della compassione e della capacità di fermarsi. [...] abbiamo deciso di buttarli [gli audio di Misseri] perché non aggiungevano nulla a quello che avete già letto fino a oggi, perché non servivano a chiarire nulla e perché potevano essere utili solo a solleticare le morbosità”.

Tuttavia il circo non è stato esclusivamente mediatico. Sulla spinta delle discussioni e dei *talk-show* televisivi e delle pagine dei giornali, quotidianamente sulla notizia, o almeno sul protrarsi del racconto di una notizia inesistente, anche il pubblico si è dato da fare. Basti pensare alle processioni di curiosi di fronte al cancello del garage di Michele Misseri, oppure alle fotografie scattate da curiosi e passanti in posa davanti al cancello della villetta della famiglia Misseri. Non sono mancate neppure le passeggiate domenicali in auto nelle due strade dove si trovano le abitazioni della famiglia Scazzi e della famiglia Misseri, come la gita fuori porta di tantissime persone che sono andate a vedere da vicino, anche con i figli, Contrada Mosca e il pozzo dove era stato gettato il corpo senza vita di Sarah. Siamo di fronte a una sorta di turismo necrofilo o filocriminale, con l’aggravante della produzione in proprio di souvenir dei luoghi, cioè le fotografie rubate come in una toponomastica del crimine.

Anche a Brembate, dopo la notizia del ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio, la cittadinanza si è commossa e ha attivato una specie di solidarietà umana che nulla aveva a che vedere con l'invasione di Avetrana. Nonostante tanta compostezza nel portare fiori e pensieri in forma di lettere vicino alla casa della famiglia Gambirasio, la famiglia stessa ha chiesto di astenersi da tale pratica, perché si voleva evitare la processione luttuosa e non dare luogo a eventi "teatrali" di emotività individuale, sconforto sociale e dunque di facile presa mediatica.

Successivamente al tema dell'identificazione dell'omicida, prima individuato in Michele Misseri e poi nella figlia Sabrina, il giallo di Avetrana ha avuto rinnovate attenzioni, soprattutto da parte dei programmi televisivi del pomeriggio, grazie alle varie dichiarazioni dello zio Michele e per la decisione di Claudio Scazzi, fratello della vittima, di dedicare a Sarah un calendario con alcuni vip fotografati insieme ai loro cani e farne una presentazione pubblica, simil-mondana, con il "tronista" Giovanni Conversano.

Ne ha parlato, con dovizia di particolari, una trasmissione pomeridiana di Raiuno il 4 gennaio 2011, mettendo in risalto la polemica tra chi era d'accordo e chi era contrario al calendario in memoria di Sarah Scazzi, come se la contrapposizione fosse sinonimo di equidistanza dal fatto affrontato in trasmissione.

È opportuno o meno aver prodotto un calendario dedicato a Sarah Scazzi, in vendita per sostenere la costruzione di un canile? È opportuno o meno aver organizzato una festa di presentazione del calendario col "tronista" di Maria De Filippi? Gli ospiti in studio si danno battaglia senza mezzi termini. Sullo stesso argomento è stato intervistato anche un "mass-mediologo", su *Il Messaggero* dell'8 gennaio 2011, dove, riferendosi all'iniziativa del calendario presa da Claudio Scazzi, egli sosteneva che è "snob criticare, perché Claudio è figlio della cultura di oggi". Quindi è davvero questa la cultura di oggi?

A differenza di Avetrana, a Brembate è parso che la privacy sia stata la misura del vivere civile e non un terreno da invadere o da farsi colonizzare per il solo gusto di apparire. Addirittura la figura del Sindaco di quella comunità è stata elogiata dal Presidente Giorgio Napolitano per la correttezza istituzionale, la vicinanza vera alla famiglia di Yara Gambirasio e la prova di sobrietà. Non è un caso che a Brembate i giornalisti si siano limitati a una cronaca piuttosto austera. È successo perché non gli è stato permesso di ripetere le gesta dei loro colleghi ad Avetrana. L'osso duro della famiglia e della comunità locale non ha permesso di organizzare la fiera mediatica. Il massimo intervento svolto dai genitori di Yara in Tv è stato l'appello per la liberazione della figlia, e soltanto una breve intervista della madre. Il resto del paese non si è mai visto in fila per essere intervistato.

Sull'argomento è intervenuto anche Mario Morcellini (*ADN Kronos*

del 6 dicembre 2010), preside della Facoltà di Scienze della comunicazione della capitale: “Ci vuole rispetto a maggior ragione nei confronti di una famiglia come quella di Yara, che in una vicenda così tragica ha dimostrato di saper tenere un comportamento più che civile, quasi religioso. Sono stati capaci di non seguire, pur nel dolore, e fomentare l’ansia collettiva. Nei fatti di cronaca la responsabilità dei mass media è grande. Devono scegliere di parlare della realtà di quello che è successo nel paese senza lasciarsi trascinare dalla tentazione di rimestare nel torbido. Quando non ci sono fatti nuovi, è inutile. I media devono essere registratori della realtà, non la devono stimolare. Non bisogna enfatizzare l’evento perché queste scelte hanno un costo pesante per la nostra società. Credo si debba dire con forza no alla pornografia del dolore”.

E molti si sono soffermati sul fatto che il Sindaco di Brembate abbia abbassato sempre i toni, non sia apparso in Tv, abbia collocato una volante dei vigili urbani addirittura in cima alla strada dove abita la famiglia Gambirasio, impedendo di fatto il passaggio di curiosi e il posizionamento delle telecamere di fronte all’abitazione dei genitori di Yara. Fino all’esemplare gesto di denunciare i cartelli razzisti, quando, per un errore un po’ marchiano, le forze dell’ordine del posto avevano arrestato un manovale marocchino.

In seguito al ritrovamento del cadavere della giovane Yara, il circo mediatico si è rimesso in moto. Ma ancora la famiglia ha resistito alla pressione soprattutto televisiva, senza concedere una sola immagine alle telecamere. E anche il Sindaco di Brembate ha utilizzato lo strumento dell’ordinanza per allargare l’area di rispetto dell’abitazione della famiglia Gambirasio.

Le autorità locali hanno dunque attivato tutti i metodi possibili per difendere la riservatezza di una famiglia stravolta dal dolore, senza impedire ai giornalisti di fare il loro lavoro di resoconto cronachistico, ma impedendo che il racconto dei fatti di cronaca nera scivolasse appunto in quella che Morcellini ha chiamato “pornografia del dolore”. E visti i precedenti del caso Avetrana potevano esserci tutti i presupposti perché ciò accadesse anche a Brembate, dove però una comunità locale solidale e una famiglia riservata hanno limitato al massimo il degrado informativo.

# Internet tra libertà e censura<sup>(\*)</sup>

*La rete tra velleità autoritarie e rivendicazioni di totale impunità. Il difficile equilibrio tra libertà del web e rispetto della dignità delle persone*

Si può ancora parlare di privacy nell'epoca di *Wikileaks*, il sito di Julian Assange che ha reso pubblici segreti politico-diplomatici americani? E cosa sono le pubblicazioni quasi integrali delle centinaia di pagine di atti di indagine sulla cosiddetta "vicenda Ruby"? Due casi diversi nei quali internet appare per quello che è: uno strumento che ha modificato radicalmente il rapporto tra cittadini e diritto all'informazione, grazie alla enorme mole di notizie, documentazioni di prima mano e opinioni che vengono immesse in rete e scaricate da un numero impressionante di utenti a livello planetario.

È significativo che la fine del primo decennio del XXI secolo si sia chiusa con la divulgazione in internet (pur con la "mediazione" di alcuni selezionati e autorevoli media tradizionali) di più di 250 mila documenti riservatissimi<sup>(1)</sup> che hanno messo in imbarazzo più di una diplomazia, ma soprattutto hanno consentito all'opinione pubblica mondiale di apprendere fatti sconosciuti (come il video diffuso nell'aprile 2010 dove si mostra l'uccisione in Iraq di 12 civili – tra i quali 2 giornalisti della agenzia *Reuters* – da parte di elicotteri Apache USA) o comunque di conoscere retroscena di eventi o di relazioni internazionali al di là della retorica delle foto di gruppo dei capi di Stato. Non che in passato non ci siano state fughe di notizie anche clamorose (dal Watergate ai Pentagon Papers sulla guerra del Vietnam), ma ciò che internet oggi permette è una divulgazione massiccia di informazioni semplicemente impensabile per i media tradizionali, e l'accesso diretto da parte di chiunque

(\*) Intervento al convegno "Riservatezza, sicurezza e tutela dati nell'era di internet", organizzato a Venezia il 18 febbraio 2011 dall'Ordine dei giornalisti del Veneto, da Vega-Parco Scientifico Tecnologico e dalla Camera di Commercio di Venezia.

(1) "I documenti sono telegrammi diplomatici scambiati dal Dipartimento di Stato con 180 ambasciate americane attraverso il sistema internet dell'esercito USA denominato SIPRNet-Secret Internet Protocol Router Network e con la dicitura SIPDis ovvero Secret Internet Protocol Distribution. *Wikileaks* ne è entrato in possesso e li ha fatti avere a cinque giornali - *The New York Times*, *The Guardian*, *Der Spiegel*, *El País* e *Le Monde* [...]". Maurizio Molinari su *La Stampa*, 29 novembre 2010.

a questo straordinario veicolo di informazioni, sia per chi immette le informazioni sia per chi le riceve. La figura di Julian Assange è diventata un simbolo del diritto di informare e di essere informati. E sulla scia del suo esempio un Paese come l'Islanda ha deciso di diventare il riferimento mondiale per chi voglia svelare documenti segreti. Milioni di persone rivendicano per questa strada il diritto a conoscere gli *arcana imperii*. Difficile ipotizzare un ritorno indietro, per quanto le misure di sicurezza, ad esempio sui canali diplomatici, saranno sicuramente rafforzate.

Insomma, nel mondo contemporaneo internet è diventato un terreno su cui si misura una battaglia decisiva sui diritti. E questo pone sfide ai governi, ai parlamenti e alle autorità per la privacy. Ma anche, seppure su versanti diversi, a coloro che agiscono nei media tradizionali. Abbiamo assistito a quello che è accaduto in Egitto e pochi giorni prima in Tunisia e poi in Libia, cioè le cosiddette “rivoluzioni popolari” e il relativo ruolo del social network del Nord Africa, e mai come in questo caso abbiamo avuto l'ultima riprova del fatto che sulla libertà di accesso a internet si misura ormai la qualità della democrazia “sostanziale” dei governi. All'inizio della rivolta il governo del Cairo ha chiesto e ottenuto (anche da Vodafone) l'oscuramento totale della rete internet in tutto il Paese, proprio per il ruolo decisivo che i blog e i social network avevano avuto nel coordinare e diffondere informazioni sulle manifestazioni antigovernative<sup>(2)</sup>. Forme di oscuramento della rete erano già state sperimentate in Iran, in Birmania, in Cina in maniera pressante. Ma la strada della censura, in forme meno crude dell'impedimento totale all'accesso alla rete, è una tentazione forte anche per i governi delle nostre democrazie occidentali.

Sulla tutela del diritto d'autore, soprattutto per la pressione delle società che detengono il copyright sui contenuti, in nome della difesa (sacrosanta) dei diritti degli autori, si è arrivati a proporre un modello, sponsorizzato dalla Francia, che contempla addirittura la disconnessione da internet per chi viola le leggi sul copyright in rete (cosiddetta “legge Hadopi”), seppure parzialmente temperata nella versione finale dalla previsione di tre “avvertimenti” prima della disconnessione completa. Un modello rifiutato dal Parlamento europeo che anzi nel novembre scorso ha sancito per la prima volta espressamente che internet “è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione”. Un primo passo significativo per il riconoscimento

(2) Secondo quanto riportato dai giornali nelle manifestazioni antigovernative egiziane campeggiava la foto di un giovane blogger ucciso brutalmente dalla polizia nel giugno 2010 dopo aver inserito in rete un video che riprendeva una squadra di poliziotti che si spartivano i proventi di una retata antidroga. “L'Egitto è al primo posto tra le nazioni arabe per numero di iscritti a Facebook (al 23° nel mondo), quasi 3 milioni e mezzo di utenti, la maggior parte sotto ai 25 anni, come i giovani che manifestano per strada”. Davide Frattini su *Corriere della Sera*, 28 gennaio 2011.

di internet tra i diritti fondamentali della persona. E vale segnalare che gli strumenti di tutela dei diritti di autore, anche nella fase di individuazione di chi naviga in rete scaricando contenuti “pirata”, devono rispettare le garanzie di riservatezza degli utenti. Il Garante italiano, nel caso “Peppermint”, ha ribadito che nell’attuale quadro normativo nazionale ed europeo, le società private non possono monitorare gli accessi ai siti di P2P (*peer to peer*) e poi pretendere dai provider i nominativi corrispondenti all’identificativo del navigatore. In sostanza non ci si può far giustizia da soli. Mentre ovviamente è compito delle autorità pubbliche competenti individuare e sanzionare chi scarica illegalmente contenuti.

Con questo accenno siamo entrati sull’altro versante dei diritti in internet, simmetrico rispetto a quello del diritto di accesso alla rete, ossia il versante dei diritti che devono essere rispettati da chi utilizza la rete. Internet non può essere un porto franco senza regole con garanzia di impunità. Infatti, anche l’attività di chi opera sulla rete deve rispettare le norme fondamentali poste dalla Carta europea dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dunque, in concreto, sia la libertà di informazione che il diritto alla privacy – cioè il diritto al rispetto della propria dignità e identità personale – e alla tutela dei propri dati personali. Ma anche la “classica” reputazione deve essere tutelata. Le caratteristiche della rete sono tali che un video “rubato” all’intimità di una coppia, una notizia falsa inserita ad arte, grazie alla indicizzazione dei motori di ricerca possono compromettere seriamente l’identità (elettronica) di una persona.

Le risposte a queste nuove domande di tutela sembrano, al momento, inadeguate. Gli schemi utilizzati sono repressivi e opinabili dal punto di vista del mezzo cui si rivolgono e del diritto.

In Italia sono ciclicamente presentate proposte di legge che propongono sbrigativamente di applicare in rete le stesse norme pensate per la carta stampata<sup>(3)</sup>.

---

(3) Il noto ddl sulle intercettazioni presentato dal ministro Alfano (AC 1415-B), nella versione approvata dal Senato il 10 giugno 2010, modifica la legge sulla stampa stabilendo che: “Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”. La proposta di legge Carlucci (AC 2195) prevede il divieto di anonimato in internet ed estende indistintamente tutte le disposizioni della legge sulla stampa all’ipotesi di commissione del reato di diffamazione in internet. La proposta di legge Pecorella, Costa (AC 881) estende le disposizioni della legge sulla stampa ai “siti internet aventi natura editoriale”. In una diversa direzione è invece orientata la proposta di legge Cassinelli e altri (AC 1921 che registra firme “bipartisan”): l’applicazione delle disposizioni della legge sulla stampa sull’obbligo di indicazione del “luogo e l’anno di pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore” deve riguardare solo i prodotti editoriali “realizzati su supporto cartaceo”.

Queste ipotesi sbrigative dimostrano che (qualora in buona fede) si conosce ben poco la realtà che si vuole disciplinare.

Un conto è la versione online del quotidiano o del periodico cartaceo, oppure il sito di informazione gestito professionalmente da giornalisti. In questi casi è giusto applicare le norme sulla registrazione, la responsabilità del direttore e il diritto di rettifica. Laddove però questo regime di responsabilità comporta anche l'applicazione piena delle importanti garanzie riconosciute al giornalista, in particolare quella costituzionale (art. 21 Costituzione) sul divieto di sequestro se non nei casi previsti espressamente dalla legge sulla stampa e con atto motivato dell'autorità giudiziaria<sup>(4)</sup>. Ma anche la tutela della fonte della notizia. Tali garanzie non vengono riconosciute al sito internet qualsiasi che in modo non professionale esercita una libera manifestazione del pensiero.

Diversa appare invece la realtà dei blog, dei forum ma anche dei social network e di tutti quegli spazi autogestiti che ormai costituiscono una fonte inesauribile di informazioni (si pensi solo ai video amatoriali di chi si trova ad assistere a un evento) o di commenti, post di articoli o video che solo grazie alla circolazione in rete vengono conosciuti da migliaia o anche milioni di persone e dunque si impongono pure all'attenzione dei media tradizionali. Trasferire sui cosiddetti "new media" gli obblighi pensati per il funzionamento dei media tradizionali significa metterne in pericolo l'esistenza. Stesso effetto si avrebbe imponendo a coloro che consentono il caricamento in rete dei contenuti, ossia i provider, un obbligo di controllo sui contenuti stessi.

È la questione che si è posta nel caso "Vividown", dal nome dell'associazione a tutela delle persone down, che denunciò YouTube per non aver rimosso un video dove un ragazzo veniva pesantemente insultato e umiliato nella propria classe da alcuni coetanei. La sentenza emessa a Milano ha fatto il giro del mondo, perché da un lato ha affermato una piccola responsabilità a carico di YouTube nella scarsa informazione agli utenti che caricano video sulla piattaforma, non specificando visibilmente il divieto di diffondere dati personali offensivi e lesivi della dignità delle persone e comunque senza il consenso di coloro che vengono ritratti. Dall'altro lato il giudice ha ritenuto non sufficientemente provata la tesi dell'accusa, cioè che tutti i video caricati sulla piattaforma siano in qualche modo "visionati" dal personale di YouTube. Non ci può essere responsabilità senza consapevolezza dell'illecito commesso con la divulgazione di determinate immagini.

(4) Art. 21, 3° comma, Costituzione: "Si può procedere a sequestro solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili".

Da questo punto di vista l'esempio di YouTube è emblematico: secondo dati forniti dalla stessa azienda nel novembre 2010 ogni minuto venivano caricate 35 ore di video. È logicamente impensabile poter esercitare un controllo preventivo su una tale mole di informazioni immesse in rete.

Infine è utile notare che in questo nuovo panorama di offerta di informazione, spesso anche non meditata e non mediata, i media tradizionali mantengono un ruolo non secondario nel selezionare la marea di informazioni che proviene dalla rete, e anche nel farsi garanti del rispetto dei diritti fondamentali.

È significativo che proprio il sito *Wikileaks* abbia dovuto “appoggiarsi” a cinque autorevoli testate americane ed europee per riuscire a pubblicare adeguatamente l'ingente mole di documenti. In questa occasione il *New York Times* affermò di essersi fatto carico di salvaguardare la sicurezza delle persone nominate nei documenti (agenti, collaboratori del governo USA) oscurandone i nominativi prima della pubblicazione. I giornali e le televisioni tradizionali mantengono dunque un ruolo insostituibile, complementare al nuovo modello di informazione veicolato dalla rete. E l'attenzione ai diritti, se del caso rafforzando gli strumenti deontologici, deve rimanere il valore aggiunto del giornalismo professionale<sup>(5)</sup>.

---

(5) Di tutto questo si è fatto interpretare il Parlamento europeo (Risoluzione del 7 settembre 2010 sul giornalismo e i nuovi media - creare una sfera pubblica in Europa - 2010/2015(INI)) sottolineando l'importanza di elaborare un codice etico applicabile ai nuovi media poiché “il modo in cui i dati sono gestiti sulle piattaforme delle reti sociali in molti casi può rivelarsi pericoloso e dar luogo a gravi violazioni dell'etica giornalistica e [che] pertanto è necessaria molta cautela nell'utilizzare questi nuovi strumenti”. Nel momento in cui è aumentato il volume delle informazioni in circolazione grazie al veicolo delle reti sociali e, in generale, dei nuovi media, “il giornalismo ha mantenuto il proprio ruolo chiave nella trasmissione di notizie, perché i giornalisti utilizzano queste reti profondamente diverse per effettuare ricerche approfondite e controllare i fatti, dando perciò luogo a un nuovo modello di giornalismo partecipatorio e approfondendo la divulgazione dell'informazione”. Il testo ufficiale sottolinea, altresì, “il ruolo cruciale dei giornalisti in una società moderna confrontata a un fuoco di fila di informazioni, in quanto sono gli unici che possano dare un notevole valore aggiunto all'informazione utilizzando la propria professionalità, etica, capacità e credibilità per dare un senso alle notizie”.

# Per un giornalismo migliore

*L'Ordine dei giornalisti nel 2004 pone al Garante alcune questioni relative al rapporto tra informazione e privacy.*

*Il Garante fornisce alcuni chiarimenti che rimangono attuali*

## I QUESITI POSTI DALL'ORDINE

---

Sensibilizzare i colleghi alla difesa della privacy: in questa direzione l'Ordine nazionale intende lavorare nelle prossime settimane. L'applicazione del Codice deontologico scaturito dalla legge n. 675 ha già dato alcuni risultati. Noi riteniamo tuttavia che molti giornalisti abbiano anche incontrato durante la propria attività ostacoli nuovi. Sintetizziamo di seguito situazioni e questioni che spesso si sono configurate, sulle quali sarebbe utile un supporto interpretativo da parte del Garante stesso.

**1) Le immagini.** Quelle relative ai fatti di cronaca possono essere pubblicate liberamente, tutte? I protagonisti non possono sottrarsi all'esercizio del diritto di cronaca. Ci sono invece altre persone (parenti ecc.) le cui immagini non possono essere pubblicate senza il consenso.

**2) Le immagini di bambini.** La Carta di Treviso e in genere le norme che stabiliscono la protezione dei minori sono ormai patrimonio dei giornalisti. La sorveglianza degli Ordini regionali è attenta. Riguardo alle immagini si nota un frequente uso di schermature, per proteggere i volti. Ci si deve domandare però in quali casi sia invece lecito pubblicare queste foto senza veli. Possibile che anche situazioni serene (un asilo, una giostra, un parco...) debbano essere storpiate per non far riconoscere i lineamenti dei protagonisti?

**3) Le foto segnaletiche.** Il divieto di distribuzione delle foto segnaletiche è indirizzato alle Questure e ai soggetti pubblici che sono in contatto con i giornalisti. Ovviamente, riguarda "solo le segnaletiche". Un giornale ha la possibilità di pubblicare una foto (reperita in proprio) di quella persona protagonista del fatto

(di cui la giustizia si sta occupando). Resta poi il divieto di diffondere immagini di persone in manette o con i ferri, per rispetto della loro dignità, non essendo state ancora condannate.

4) A Roma, di recente, si è notato che per molti giorni i quotidiani non hanno pubblicato il *cognome* del dipendente Rai, amico di Paola, la ragazza morta al Gianicolo in circostanze ancora misteriose. Una notizia senza nomi e cognomi può, in alcuni casi, avere comunque valore giornalistico. Ma, in altri, essa appare monca e generica, poco seria, sulla base di un'antica regola professionale che pretendeva informazioni documentate e complete. L'Ordine ha il dovere di fare chiarezza, soprattutto nei confronti dei giovani praticanti: quando la pubblicazione del nome viola la legge sulla privacy e non è una corretta applicazione del diritto di cronaca?

5) *Ammalati*. Sono soggetti deboli, cioè in condizione di non potersi difendere dall'invasione di cronisti e fotoreporter. Giusto che siano protetti. Occorre il loro consenso, ma fino a che punto? Il limite non può essere tassativo.

6) *Sesso ed essenzialità*. L'Ordine intende far capire bene il concetto di essenzialità, che è lo snodo della legge e il perno attorno al quale si regge l'equilibrio fra privacy e diritto di cronaca. Pur essendo chiaro che la teorizzazione deve restare generica, mentre è nei singoli casi che poi si trova l'equilibrio, sarebbe certo utile – anche sulla base delle decisioni già prese dal Garante – una “fenomenologia” capace di illustrare il problema e di fissarlo a cardini più saldi.

L'Ordine nazionale sa bene che le questioni, queste ed altre che i giornalisti incontrano nello svolgimento dell'attività, possono essere risolte solo sul campo, grazie ad un alto grado di coscienza e di sensibilità. Lo scontro di due valori costituzionalmente protetti: l'informazione e la privacy delle persone, non può avere soluzioni semplicistiche. Ma è proprio attraverso un lavoro di interpretazione e di approfondimento professionale e deontologico – che chiederemo in particolare agli Ordini regionali – che si può ottenere un giornalismo migliore.

*Roma, 24 febbraio 2004*

Il Consigliere segretario  
*Vittorio Roidi*

## I CHIARIMENTI DEL GARANTE

### **Autonomia e responsabilità del giornalista**

Le norme in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l'identità personale e il "nuovo" ed importante diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione che è tutelata anch'essa sul piano delle garanzie costituzionali.

La scelta di non introdurre regole rigide in materia, bensì di limitarsi ad indicare espressamente solo alcuni presupposti – scelta sostenuta dall'Ordine dei giornalisti e condivisa dal Garante al momento della stesura del Codice deontologico – si è basata su due ordini di considerazioni. Da una parte, la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e poi diffusi nel riferire sui singoli fatti: un medesimo dato può essere legittimamente pubblicato in un determinato contesto e non invece in un altro.

Dall'altra, una codificazione minuziosa di regole in questo ambito risulterebbe inopportuna in un contesto nel quale sono assai differenziate le situazioni nelle quali occorre valutare nozioni generali dai confini non sempre immutati nel tempo (essenzialità dell'informazione, interesse pubblico, ecc.) e valorizzare al contempo l'autonomia e la responsabilità del giornalista.

Alla luce di tali considerazioni, il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista il quale, in base a una propria valutazione (che può essere sindacata) acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale, esprimendosi nella cornice della normativa vigente – in particolare, del Codice deontologico – e assumendosi la responsabilità del proprio operato.

### **Interesse pubblico ed essenzialità dell'informazione**

Il giornalista valuta, dapprima, quando una notizia riveste effettivamente un rilevante interesse pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la funzione informativa sua propria. La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell'originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti.

Quando non si ravvisa tale necessità oppure quando sussistano specifiche limitazioni di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a determinati fatti di cronaca, il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati (ricorrendo ad esempio all'uso di iniziali, di nomi di fantasia e così via). Va tuttavia evidenziato come, in taluni casi, la semplice omissione delle generalità delle persone non basti di per sé ad escludere l'identificazione delle medesime: quest'ultima, infatti, può realizzarsi attraverso la combinazione di più informazioni concernenti la persona (l'età, la professione, il luogo di lavoro, l'indirizzo dell'abitazione, ecc.).

### **Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni**

Viene spesso lamentato che le pubbliche amministrazioni giustificano la propria decisione di non fornire informazioni ai giornalisti dietro una supposta applicazione della legge sulla privacy.

Al riguardo, è stato più volte evidenziato anche dallo stesso Garante che la legge n. 675/96, prima, e ora il Codice privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), non hanno inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa e che, quindi, la disciplina sulla tutela dei dati personali non può essere in quanto tale invocata strumentalmente per negare l'accesso ai documenti, fatto comunque salvo il peculiare livello di tutela assicurato per certe informazioni e, in particolare, per i "dati sensibili" (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Le difficoltà per il giornalista di accedere a determinati documenti in possesso di uffici pubblici deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (legge 241 del 1990) che, laddove il documento non è segreto, impone comunque di valutare l'eventuale necessità di tutelare la riservatezza di un terzo, ma prima ancora prescrive (non solo al giornalista) che chi richiede il documento debba dimostrare la necessità di disporre per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Vi sono al riguardo alcune aperture della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimato all'accesso anche chi intende esercitare al riguardo il diritto di cronaca (cfr. anche Consiglio di Stato n. 570/1996 e Consiglio di Stato n. 99/1998), ma il punto non è pacifico. Il giornalista può

quindi chiedere di acquisire le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico: presentando istanza in conformità a quanto previsto dalla legge 241 o da leggi speciali o, più semplicemente, consultando albi, elenchi ecc. quando la legge ha previsto un siffatto regime di pubblicità.

In tale ottica, e fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista potrà ad esempio chiedere di acquisire o venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti:

- l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni;
- le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di pubblicità;
- analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di carattere generale corrisposti da concessionari pubblici;
- le pubblicazioni matrimoniali affisse all'albo comunale;
- notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte specifiche domande all'ufficiale di stato civile, ma non si ha ad esempio diritto a ricevere un elenco giornaliero);
- gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l'ordinamento prevede spesso un regime di pubblicità;
- i dati contenuti negli albi professionali;
- i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche mediante l'accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa ripresa televisiva);
- la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici presso le camere di commercio.

Questo per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni. Rimane poi affidata alla responsabilità del giornalista l'utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell'essenzialità rispetto al fatto d'interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo. Il giornalista dovrà

valutare, ad esempio, l'eventualità di non diffondere in certi casi taluni dati relativi agli esiti scolastici, sebbene pubblici, in ragione dell'opportunità di tutelare gli interessati (minori e non) dagli effetti negativi che può determinare un'eccessiva risonanza data al loro risultato.

La legge sulla privacy e lo stesso Codice entrato in vigore il 1° gennaio scorso non hanno poi "abrogato" i noti limiti generali al diritto di cronaca che la giurisprudenza ordinaria, da diversi anni, considera stabilizzati.

Un'utile novità potrà tra l'altro derivare dall'adozione del decreto del Ministro dell'interno relativo alla legittima comunicazione e diffusione di informazioni da parte di forze di polizia, ad esempio in caso di incidenti, eventi tragici, calamità, ecc. (art. 57, comma 1, lett. e), del Codice privacy).

### **Diffusione di fotografie**

**a) Immagini di minori.** Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando. Pertanto può ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco. Resta comunque fermo l'obbligo per il giornalista di acquisire l'immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.

Tali principi trovano naturalmente applicazione anche con riferimento alle immagini che ritraggono personaggi noti insieme ai loro figli, ad esempio nel contesto di un servizio che voglia testimoniare il rapporto positivo tra gli stessi.

Anche in tale ambito è comunque affidata al giornalista una prima valutazione in ordine al rischio che tale spettacolarizzazione possa incidere negativamente sul minore e sulla sua famiglia. Si dovrà in ogni caso evitare che la diffusione di tale tipo di dati assuma carattere sistematico: è infatti evidente la differenza che esiste fra la raccolta occasionale dell'immagine delle persone che in un dato momento si trovano in un luogo pubblico ed invece la ripresa sistematica di tale situazione.

Analoghe considerazioni in ordine alla liceità della diffusione possono essere formulate con riferimento alle immagini di neonati. Esse infatti si caratterizzano per avere una più ridotta valenza identificativa.

**b) Fotografie relative a soggetti ripresi in luoghi pubblici.** Di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell'interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona. Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi.

Anche qui il giornalista deve comunque compiere una valutazione caso per caso, dovendo egli tenere presente il contesto del servizio giornalistico e l'oggetto della notizia. Ad esempio, la pubblicazione dell'immagine di una signora anziana, chiaramente identificabile, ripresa al mercato con la spesa, può ritenersi non pertinente rispetto ad un articolo sulla solitudine degli anziani, oltre che lesiva della dignità dell'interessata. Diverso il giudizio potrebbe essere se la stessa foto fosse posta, per esempio, a corredo di un articolo sulla longevità.

Inoltre, nel documentare con fotografie fatti di cronaca che avvengono in luoghi pubblici, il giornalista e/o il fotografo sono chiamati a valutare anche quale tipo di inquadratura scegliere, astenendosi dal focalizzare l'immagine su singole persone o dettagli personali se la diffusione di tali dati risulta non pertinente ed eccedente rispetto alle finalità dell'articolo.

**c) Fotografie degli arrestati e degli indagati.** Le foto segnaletiche: anche se esposte nel corso di conferenze stampa tenute dalle forze dell'ordine o comunque acquisite lecitamente, tali fotografie non possono essere diffuse se non in vista del perseguimento delle specifiche finalità per le quali sono state originariamente raccolte (accertamento, prevenzione e repressione dei reati). Inoltre, anche nell'ipotesi di evidente e indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di queste immagini, "il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione". Tali principi – più volte ricordati dal Garante – trovano conferma in diverse circolari emanate dalle forze di polizia, oltre ad essere richiamati, con riferimento alla generalità dei dati personali, nell'art. 25, comma 2, del Codice privacy.

Le immagini che documentano operazioni di arresto: tali immagini non possono essere diffuse quando siano lesive della dignità dell'interessato. Questo principio – che è alla base dei limiti già previsti dall'ordinamento relativamente alla diffusione di immagini che ritraggono persone in manette o sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica (si veda anche l'art. 8 del Codice deontologico) – deve guidare il giornalista nella decisione sulla diffusione di altre immagini collegate ad operazioni di arresto. Altre foto a corredo di notizie su arresti, indagini

e processi (es. foto tratte da documenti di riconoscimento, da album familiari, o scattate nelle aule giudiziarie): in relazione a tali dati, a parte le prescrizioni che può impartire il giudice durante il dibattimento e le garanzie previste per le riprese televisive durante il processo, valgono i parametri generali che guidano il giornalista nell'esercizio della propria attività. Tra questi parametri ricordiamo quello che impone di acquisire, e successivamente utilizzare, tali immagini in modo lecito e secondo correttezza, nonché di diffondere le stesse secondo la dovuta valutazione in ordine alla loro essenzialità, pertinenza e non eccedenza avuto riguardo alla notizia riferita. In primo luogo, dunque, al fine di conformarsi ai citati canoni di liceità e correttezza, sarà necessario informare le persone presso cui sono raccolte le immagini nonché, ove possibile, gli interessati in merito all'utilizzo delle immagini acquisite (art. 2 Codice deontologico).

### **Nomi delle persone nelle cronache giudiziarie**

*a) Nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio.* I nomi degli indagati e degli arrestati, al pari di altre informazioni, possono essere soggetti al regime di segretezza-pubblicità eventualmente operante in base alle disposizioni dell'ordinamento processuale penale (segretazione degli atti del procedimento e del relativo contenuto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque fino alla chiusura delle indagini preliminari, nonché nei casi decisi dal giudice; possibile diffusione del contenuto degli atti non più coperti da segreto).

Tali dati dunque, di regola, possono essere resi noti, fatti salvi i divieti di diffusione ricavabili dalle suddette disposizioni e ferma restando la necessità che la notizia sia acquisita lecitamente, ad esempio da una parte che ha già legale conoscenza di un atto notificato.

La possibilità di diffondere queste informazioni deve tuttavia fare i conti con alcune garanzie fondamentali riconosciute a tali soggetti. Il giornalista deve valutare, ad esempio, se sia opportuno rendere note le complete generalità di chi si trova interessato da un'indagine ancora in fase assolutamente iniziale, e modulare il giudizio sull'entità dell'addebito. A volte, invece, questo viene descritto senza evidenziare la fase iniziale dell'investigazione, con problemi non tanto per la riservatezza della notizia, quanto per l'enfasi del "messaggio" erroneo dato al lettore riguardo al grado di responsabilità già accertata.

Potrà invece verificarsi anche il caso in cui la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pure astrattamente possibile, dovrà essere evitata al fine di tutelare la riservatezza e il diritto alla protezione dei dati relativi ad altri soggetti coinvolti nell'indagine giudiziaria. Tale principio potrà trovare

applicazione anche al di fuori dei casi in cui i dati di detti soggetti trovino tutela in un'esplicita disposizione di legge, come ad esempio avviene per quanto attiene alle vittime dei reati di pedofilia o violenza sessuale.

In termini generali, va ribadito che l'esigenza di assicurare la trasparenza dell'attività giudiziaria e il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la giustizia devono comunque bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali riconosciute all'indagato e all'imputato: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, il diritto di difesa e ad un giusto processo. Il giornalista sarà perciò tenuto a valutare, volta per volta, gli elementi che caratterizzano l'episodio di cronaca e che possono far propendere per una minore o maggiore pubblicità dei dati a seconda della fase delle indagini, della fase e del tipo di procedimento (es. procedimenti che si svolgono con la presenza del pubblico, procedimenti in camera di consiglio), delle caratteristiche del soggetto ritenuto autore del reato.

La diffusione dei nomi di persone condannate e, in generale, dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali deve inquadarsi nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ad un regime di tendenziale pubblicità.

Potranno essere pubblicati, ad esempio – come già ricordato dal Garante in alcune sue pronunce – l'identità, l'età, la professione, il capo di imputazione e la condanna irrogata ad una persona maggiorenne ove risulti la verità dei fatti, la forma civile dell'esposizione e la rilevanza pubblica della notizia (rilevanza, che può essere tale anche solo nel contesto locale di riferimento della testata giornalistica).

In confronto ai casi riguardanti gli indagati e gli imputati, i dati dei condannati possono essere diffusi più liberamente in ragione della minore incertezza sulla posizione processuale dell'interessato, essendo già intervenuto su di essa un primo giudizio da parte dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, anche l'applicazione di tale principio va valutata caso per caso, dovendo prendere in considerazione, fra l'altro, il tipo di soggetti coinvolti (ad es., persone con handicap o disturbi psichici, o ancora, ragazzi molto giovani), il tipo di reato accertato e la particolare tenuità dello stesso, l'eventualità che si tratti di condanne scontate da diversi anni o assistite da particolari benefici (es. quello della non menzione nel casellario), in ragione dell'esigenza di promuovere il reinserimento sociale del condannato.

Il giornalista dovrà inoltre verificare volta per volta se la pubblicazione dei dati identificativi del condannato – in linea generale consentita – debba nel concreto essere evitata al fine di impedire l'identificazione della vittima del reato accertato o di altre persone meritevoli di tutela.

Grazie al Codice privacy, l'accesso al pubblico delle sentenze depositate nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario è più agevole, in quanto esse potranno essere rese accessibili anche via internet, tramite il sito istituzionale

dell'ufficio giudiziario (art. 51, comma 2, del Codice), rendendo superflua una richiesta presentata di persona da chi dovrebbe altrimenti dimostrare di avere legittimo interesse alla copia.

Nell'effettuare le predette valutazioni, il giornalista non potrà non tener conto del bilanciamento di interessi effettuato in un altro fronte e cioè che le sentenze pubblicate per finalità di informatica giuridica (non giornalistiche, quindi) dallo stesso ufficio giudiziario, oppure da riviste giuridiche anche online, potranno in alcuni casi più delicati non recare il nome di taluna delle parti o di terzi (minore, delicati rapporti di famiglia, ecc.: art. 52 del Codice).

***b) Nomi delle vittime, dei testimoni e di altre persone.*** Un particolare rigore nel valutare l'essenzialità dell'informazione rispetto ad un fatto di cronaca andrà osservato dal giornalista con riferimento ai nomi delle vittime di reato, anche al di fuori dei casi in cui sussistono limiti specifici.

Nel procedere a tale valutazione possono assumere rilievo, unitamente o separatamente, il tipo di conseguenze subite da parte della vittima, il decorso del tempo, la volontà eventualmente espressa dalla stessa nonché i possibili rischi per la vittima medesima.

In primo luogo, dunque, ragioni di riservatezza e di tutela dei dati potranno prevalere quando l'episodio di cui l'interessato è stato vittima ha provocato conseguenze di carattere permanente sulla sua salute fisica e/o psicologica. In secondo luogo, la stessa cautela dovrà essere adottata quando il giornalista si trovi a trattare episodi di cronaca verificatisi nel passato: ciò, al fine di evitare che alla sofferenza pregressa patita dall'interessato si aggiunga quella di essere sottoposto (nuovamente) alla pubblica attenzione.

Le medesime ragioni di tutela dei dati personali potranno altresì prevalere nei casi in cui la vittima abbia manifestato la volontà che i propri dati non siano resi pubblici (fermo restando il fatto che il giornalista può procedere alla pubblicazione dei diversi dati anche in assenza del consenso da parte degli interessati). Tale principio trova fra l'altro fondamento nella possibilità, per ogni soggetto interessato, di opporsi anche in anticipo per motivi legittimi alla pubblicazione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice privacy).

Infine, il giornalista dovrà tener conto della possibilità che la diffusione sull'avvenuto reato ai danni di una determinata persona possa comportare rischi per la stessa, anche in relazione alla possibile ripetizione dello stesso reato nei suoi confronti.

Anche con riferimento ai nomi dei testimoni (e di persone che collaborano a vario titolo alle attività di giustizia) – e al di là dei limiti già previsti da disposizioni

specifiche – prevalgono tendenzialmente ragioni di riservatezza. Pure in questo caso è difficile fare generalizzazioni, non potendosi escludere la possibilità di diffondere l'identità e altre informazioni concernenti un testimone quando tale conoscenza sia essenziale rispetto alla notizia pubblicata.

Riguardo ai nomi di familiari e conoscenti di persone interessate da vicende giudiziarie, il giornalista, fatta salva la sussistenza di specifici divieti, potrà eventualmente rendere noti i dati relativi a persone che risultano direttamente coinvolte in tali vicende, astenendosi invece dal diffondere i nomi e altre informazioni che riguardino persone che non risultano coinvolte nelle indagini e che appaiono invece collegate ai protagonisti dei fatti narrati, ad esempio, solo in ragione di precedenti relazioni sentimentali e convivenze avute con le stesse, ovvero in virtù di mere circostanze di fatto (ad es., dovrà essere omessa l'identità di colui che risulta essere proprietario dell'immobile dove si è consumato un delitto). Principi questi che hanno trovato più volte richiamo da parte del Garante e dell'Autorità giudiziaria con riferimento, ad esempio, alla pubblicazione del contenuto delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali.

### **Dati sulla salute e sulla vita sessuale**

Particolari cautele sono prescritte al giornalista con riguardo alla circolazione di informazioni relative allo stato di salute, soprattutto quando la notizia riguarda persone – anche solo indirettamente identificabili – interessate da malattie gravi e irreversibili. La necessità di proteggere tali persone da un'indebita intrusione sui loro fatti di vita e sulle loro scelte da parte dei mezzi di comunicazione giustifica pertanto gli interventi decisi dal Garante, come è avvenuto, ad esempio, per il caso della ragazza affetta dal morbo della cd. “mucca pazza” o, di recente, per la donna balzata sulle prime pagine dei giornali per il suo rifiuto di sottoporsi ad un intervento chirurgico (ritenuto dai medici necessario per salvarle la vita). Quando simili informazioni vengono fornite dagli stessi interessati (ad esempio, mediante un'intervista) il giornalista può invece renderle pubbliche assicurando in ogni caso che tale operazione non pregiudichi la dignità degli interessati medesimi.

Le informazioni relative alla sfera sessuale delle persone godono di una particolare protezione, analogamente a quelle relative allo stato di salute.

Al di fuori di tali ipotesi o di altre analoghe, il giornalista è chiamato ad effettuare un vaglio particolarmente attento sull'essenzialità di tale tipo di informazione nel contesto della notizia riportata, allo scopo di tutelare la dignità degli interessati ed evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni

di scelte personali. Ciò, anche quando la notizia riguardi personaggi pubblici (appartenenti, ad es., al mondo dello spettacolo o dello sport).

Fermo restando quanto sopra, nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini od orientamenti sessuali di una persona si rivelerà in certi casi opportuno tutelare l'interessato, non solamente mediante l'omissione delle sue generalità, ma anche evitando di divulgare elementi che consentono una sua identificazione anche solo nella cerchia ristretta di familiari e conoscenti. Ciò, in ragione del fatto che le informazioni diffuse possono rivelare aspetti della vita dell'interessato medesimo, eventualmente non noti alla suddetta cerchia di persone.

Margini più ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute o alle abitudini sessuali – anche in assenza del consenso dell'interessato – possono essere previsti con riferimento a persone che godono di particolare notorietà, eventualmente anche in ambito locale, in ragione del ruolo o funzione ricoperti. Ciò, però, solo quando l'informazione possa assumere rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli. In questi termini potrà, ad esempio, essere rilevante l'informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico.

L'attuazione delle misure organizzative previste per gli organismi sanitari dall'art. 83 del Codice privacy potrà infine essere di ausilio per chiarire entro quali limiti possono essere fornite, anche per telefono, informazioni a familiari e a terzi circa il ricovero, il passaggio in pronto soccorso, il decesso, ecc.

*Roma, 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634]*



# Pronunce del Garante

## **I testi**

In questa sezione vengono pubblicate le principali pronunce del Garante in materia di giornalismo: provvedimenti in risposta a ricorsi, reclami o segnalazioni, ma anche comunicati stampa e lettere dell'Ufficio in risposta a richieste di cittadini.

I testi sono quasi totalmente rinnovati rispetto alla precedente edizione, che comunque rimane disponibile nel sito *[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)*.

Per facilitare la lettura talvolta sono stati apportati dei tagli, che non alterano i contenuti dei documenti (la versione integrale è comunque disponibile nel sito). È stata scelta una titolazione che mira a rendere accessibili queste pagine anche a un pubblico di non specialisti.

Spesso sono stati oscurati i nomi, per non consentire l'identificazione di persone coinvolte in vicende delicate.

Dei documenti presenti nel sito del Garante viene fornito il numero web identificativo che li rende facilmente reperibili.

# 1. Essenzialità dell'informazione

---

## **DIFFUSIONE DI COMPENSI DI ENTI PUBBLICI**

*Sette dipendenti di un Comune lamentano di essere stati individuati come beneficiari di un incentivo economico.*

*Per il Garante si trattava di atto non riservato, pubblicabile*

---

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza avanzata ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) con la quale sette dipendenti del Comune di Imola, dopo la pubblicazione, il 18 novembre 2007, di un articolo dal titolo "Bretella, un premio ai tecnici comunali" che riportava i loro nomi con i compensi che gli stessi avrebbero ricevuto a titolo di incentivo per la progettazione di un'opera pubblica la cui realizzazione era stata sospesa a seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, si sono rivolti al quotidiano *Corriere di Romagna* per chiedere la conferma dell'esistenza e la comunicazione dei dati personali che li riguardano, della loro origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi di titolare e responsabile del trattamento; rilevato che gli interessati si sono anche opposti all'ulteriore trattamento dei dati perché, a proprio avviso, "acquisiti e pubblicati in modo non corretto e non veritiero";

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 febbraio 2008 e presentato nei confronti di Cooperativa Editoriale Giornali Associati, in qualità di editore del quotidiano *Corriere di Romagna*, con il quale gli interessati, non avendo ricevuto riscontro, hanno ribadito le proprie richieste, lamentando l'illiceità del trattamento effettuato, a loro avviso, in violazione dei principi di cui all'art. 11 del Codice e all'art. 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica con riferimento ai dati contenuti nell'articolo citato; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota inviata via fax il 18 aprile 2008 con la quale l'editore resistente ha comunicato che i dati personali dei ricorrenti contenuti nell'articolo pubblicato il 18 novembre 2007 e in una "determina firmata il 30 gennaio 2007 dal segretario comunale di Imola" messa a disposizione di alcuni consiglieri comunali, sono stati trattati

nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca in relazione a una vicenda che aveva destato interesse nell'opinione pubblica imolese – anche in riferimento alla decisione del Tar “poi sospesa dal Consiglio di Stato” – e diffusi esclusivamente, con la pubblicazione della pagina in questione, “nell’area del circondario imolese”;

VISTA la nota del 2 maggio 2008 con la quale i ricorrenti hanno contestato il riscontro in relazione all’origine dei dati e alle finalità del loro trattamento, sostenendo che “la determina” in questione sarebbe stata posta a disposizione non dei consiglieri comunali (ma, probabilmente, solo di uno di essi a seguito di un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 33 del regolamento del Consiglio comunale) e che le informazioni in questione, non verificate, sarebbero state diffuse al pubblico in modo fuorviante e con dettagli a loro avviso non essenziali per l’esercizio del diritto di cronaca;

VISTA la nota fatta pervenire il 19 maggio 2008 con la quale l’editore resistente, nel richiamare il segreto professionale con riferimento alla fonte della notizia, ha comunicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e ha precisato che le informazioni “ufficiose raccolte negli ambienti della politica non sono state pubblicate fino a quando non è stato possibile verificare pienamente la veridicità della notizia e delle somme indicate controllando direttamente sulla copia della determina” che era stata, a suo avviso, acquisita legittimamente da un consigliere comunale; rilevato che il resistente ha insistito sulla liceità del trattamento effettuato, sempre a suo avviso, nel rispetto del diritto di cronaca, con riferimento ad un “incentivo, dovuto per legge [...] pagato da un ente pubblico a pubblici dipendenti su un’opera al centro di un acceso dibattito politico e fonte di pronunce della giustizia amministrativa”;

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 maggio 2008 con la quale HZ e XY, nel prendere atto del riscontro ottenuto, hanno insistito per conoscere la fonte della notizia (il consigliere comunale che avrebbe fornito il documento e i soggetti con cui la stessa è stata verificata);

RILEVATO che nel caso di specie il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell’esposizione, “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”: art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, l’opposizione al trattamento dei dati non risulta fondata dal momento che le informazioni personali relative ai ricorrenti contenute nell’articolo contestato sono state diffuse senza travalicare i citati limiti del diritto di cronaca, per illustrare un fatto di interesse pubblico nel contesto locale di maggiore diffusione della testata giornalistica;

RITENUTO, altresì, in riferimento ai dubbi sollevati dai ricorrenti in ordine alla

liceità dell'acquisizione delle informazioni in questione, che non risulta provato, allo stato della documentazione in atti, che le stesse siano state acquisite illecitamente in sede giornalistica anche considerando che:

- 1) la determina in cui sono riportati tali dati fa parte della categoria di atti il cui regime di pubblicità è disciplinato dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese";
- 2) non risulta in atti che, per la medesima determina, il sindaco abbia formulato la "temporanea e motivata dichiarazione" di riservatezza richiesta ai sensi della predetta disposizione; il giornalista, quindi, al pari di altri cittadini, poteva ottenerne direttamente l'esibizione da parte degli uffici comunali;

RILEVATO che la presente dichiarazione di infondatezza lascia impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere nelle sedi competenti i propri diritti nei confronti del (in atti non identificato) consigliere comunale che, a loro avviso, avrebbe violato i propri doveri nel fornire al giornalista una copia della determina ottenuta, ai soli fini dell'espletamento del proprio mandato, ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste alle quali l'editore resistente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso medesimo, ha fornito un sufficiente riscontro, tenuto anche conto che l'art. 138 del Codice lascia impregiudicate le norme poste a tutela del segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia;

[...]

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara infondata l'opposizione al trattamento formulata dai ricorrenti;
- b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

[...]

*Roma, 29 maggio 2008 [doc. web n. 1531687]*

## LA PARRUCCHIERA SI RITIENE IDENTIFICABILE

*Una signora si riconosce in un personaggio anonimo citato da un giornale con l'indicazione della professione e della zona di lavoro.*

*Non c'è identificabilità e comunque non serve in questi casi il consenso*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 novembre 2008 nei confronti di Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l., in qualità di editore de *Il Giornale dell' Umbria*, con il quale la signora XY, riconoscendosi nella “parrucchiera di uno dei grandi palazzoni di via Libertini” che avrebbe rilasciato un commento pubblicato nell’ambito di un articolo del quotidiano il 13 ottobre (dal titolo “Si alle case chiuse, ma lontano da noi. Da via Libertini a piazza Dalmazia la protesta di chi vive nei palazzi a luci rosse”), ritenendo che le informazioni in esso contenute la renderebbero identificabile (attribuendole peraltro un’opinione differente dalla propria), ha ribadito la richiesta – già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) – volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano conservati presso gli archivi redazionali della resistente e “diffusi anche attraverso il sito web” del quotidiano (con la relativa attestazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. c), del Codice);

RILEVATO che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTA la nota del 12 e la memoria del 23 dicembre 2008 con le quali l’editore resistente (rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Suriano), nel sostenere l’inammissibilità del ricorso per “erronea individuazione del soggetto passivo”, avendo la ricorrente inviato il proprio interpello preventivo ad una sede locale del quotidiano e non alla società editrice titolare del trattamento, ha dichiarato di non detenere alcun dato relativo alla ricorrente, “la cui identità ha conosciuto solo in occasione” del ricorso proposto; rilevato che la resistente, precisando che l’articolo pubblicato contiene solo un commento “(rilasciato spontaneamente) da una signora qualificatasi ed indicata *sic et simpliciter* come ‘parrucchiera’ di uno dei grandi palazzoni di via Libertini”, ha contestato l’identificabilità della ricorrente, “vista l’ampiezza della zona (vi sono tre negozi di parrucchiera nell’arco di 300 m.) e la circostanza che [...] la ricorrente sia socia di altra signora nella gestione del negozio”;

VISTA la memoria anticipata via fax il 18 dicembre 2008 con la quale la ricorrente ha insistito nelle richieste formulate, ritenendo che l'articolo in questione, "pur senza menzionare il nome e cognome", attraverso l'indicazione della sua attività lavorativa e del "luogo dell'esercizio commerciale in cui lavora", consentirebbe la sua identificazione e sarebbe stato pubblicato in violazione del principio di essenzialità dell'informazione rispetto alla cognizione del fatto di interesse pubblico e dell'obbligo di rendere l'informativa;

VISTA la memoria inviata il 6 febbraio 2009 con la quale la resistente ha richiamato le precedenti argomentazioni e, in ordine alla non identificabilità della ricorrente, ha precisato quali altri esercizi di parrucchiera sorgono nel raggio di 300 metri, "senza contare le diverse dipendenti ed apprendiste che svolgono attività di parrucchiere all'interno dei suddetti negozi", rappresentando di aver deciso comunque, "pur certa della bontà del proprio operato", di "eliminare dal web la pagina del giornale ove è inserito l'articolo" oggetto del ricorso, pagina che avrebbe comunque potuto essere visualizzata solo dagli abbonati al servizio;

RILEVATO che nel caso di specie il trattamento risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell'esposizione, "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica); ritenuto che tali limiti non risultano, nel caso di specie, essere stati travalicati, non essendo state pubblicate informazioni eccedenti rispetto alle finalità volte a rappresentare e commentare alcune circostanze di interesse in ambito locale e che, tenuto anche conto di tale contesto, non risultano peraltro essere stati pubblicati dati personali tali da rendere identificabile l'interessata;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara infondato il ricorso;
- b) dichiara compensate le spese tra le parti.

*Roma, 5 marzo 2009 [doc. web n. 1604300]*

## QUEL GIUDICE “INFELICE, INELEGANTE E STRAVAGANTE”

*Una trasmissione di Canale 5 mette in onda un servizio su un magistrato ripreso con telecamera in alcuni momenti di vita quotidiana.*

*“Eccedente rispetto all’attività giornalistica” è il giudizio del Garante*

---

DOTT. RAIMONDO CARMELO MESIANO  
MILANO

RTI S.P.A. GRUPPO MEDIASET  
COLOGNO MONZESE (MI)

Si fa riferimento alla segnalazione con la quale il dott. Raimondo Carmelo Mesiano ha lamentato una possibile violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) con riferimento alla diffusione televisiva di un filmato che lo ritrae in comuni azioni della sua vita privata, accompagnato da un commento.

L’Ufficio ha avviato un’istruttoria preliminare, chiedendo al titolare del trattamento interessato dalla segnalazione di formulare le proprie osservazioni.

RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A. definisce il servizio di *Mattino 5* relativo al giudice Mesiano “sfortunato, infelice, inelegante e stravagante”, ma nega l’illiceità della diffusione affermando che esso “è stato acquisito in luogo pubblico ed è relativo a persona divenuta celebre. Non è stata invece pubblicata alcuna notizia o fatto afferente la sua vita privata”. Negano l’illiceità anche sotto il profilo della raccolta delle immagini rilevando che “è avvenuta in modo del tutto lecito, senza artifici di sorta e senza l’uso di tecniche invasive”.

Questo Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta, osserva quanto segue.

Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l’attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell’interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se – come più volte rilevato anche dal Garante (cfr., tra molti, Prov. ti 22 maggio 2009 [doc. web n. 1635938], 12 gennaio e 2 marzo 2006 [doc. web nn. 1213631 e 1246867]) – per questi ultimi vi sono più ampi margini nella diffusione di informazioni che può riguardare, entro certi limiti,

anche notizie attinenti alla vita privata (art. 1, comma 1; art. 6, comma 2; art. 10, comma 2 e art. 11, comma 2, del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica). Tale orientamento trova d'altra parte un precedente anche nelle disposizioni relative all'uso dell'immagine (art. 97, legge 22 aprile 1941, n. 633).

Stante il quadro giuridico illustrato, questo Ufficio ritiene che la diffusione del filmato che ritrae il giudice Mesiano in alcuni momenti della sua vita quotidiana (mentre è dal barbiere e mentre fuma una sigaretta seduto su una panchina di un giardino pubblico) è eccedente rispetto a una legittima attività giornalistica. Il filmato stesso e i commenti che lo accompagnano si soffermano specificatamente su alcuni particolari comportamenti del giudice Mesiano o su talune scelte relative al suo abbigliamento che risultano prive di ogni connessione o rilievo rispetto al suo ruolo pubblico (art. 6, comma 2, del Codice di deontologia "La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica"). Ad avviso dell'Ufficio, pertanto, la doglianza del segnalante appare meritevole di considerazione e di tutela.

Precisato quanto sopra, si fa presente che per il caso di specie non sono stati ravvisati i presupposti per promuovere l'adozione di un provvedimento inibitorio da parte del Garante (art. 154, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e artt. 11, comma 1, lett. d) e 13 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007) in quanto il conduttore di *Mattino 5*, Claudio Brachino, ha pubblicamente dichiarato che il servizio non sarà più trasmesso e, comunque, la vicenda ormai si è conclusa sul piano dell'attenzione dei mezzidi informazione.

Resta, comunque, impregiudicata la facoltà di far valere davanti all'autorità giudiziaria gli eventuali diritti anche di carattere risarcitorio o inerenti ad altri profili diversi dalla protezione dei dati, con riferimento agli accostamenti o ai giudizi ritenuti lesivi dell'onore o della reputazione.

*Roma, 18 novembre 2009*

## VIETATA LA RICERCA IN TV DI PERSONA ADOTTATA

*In una rubrica pomeridiana Raiuno diffonde dati personali per ricostruire vicende di adozione. Le proteste di un'associazione di familiari e di un magistrato vengono accolte dal Garante*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Claudio Filippi, vicesegretario generale;

VISTE le segnalazioni dell'avv. Francesca Ichino Pellizzi, dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (di seguito ANFAA) e del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova presentate rispettivamente il 12, 19 e 28 marzo 2010, con le quali è stata lamentata una violazione di legge in relazione al trattamento di dati personali riferibili a vicende di adozione effettuato nel corso della puntata del 10 marzo 2010 del programma *Festa italiana*, trasmesso su Raiuno da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito Rai S.p.A.); considerato, in particolare, che nelle segnalazioni viene rappresentato il fatto che nella puntata “è stata ospitata e promossa una ricerca, da parte del genitore naturale, della figlia adottata con l'indicazione pubblica di elementi identificanti quali il nome di battesimo e l'età esatta” e altresì che la citata trasmissione si occupa spesso di vicende adottive — specialmente nell'ambito di un'apposita rubrica denominata “Ti cerco” — allo scopo di favorire la ricerca degli adottati da parte dei genitori naturali o viceversa;

VISTI i primi elementi istruttori acquisiti da Rai S.p.A. anche nel corso dell'audizione del 2 aprile 2010;

VISTA la successiva segnalazione del 2 aprile nella quale l'ANFAA ha denunciato analoghe violazioni in relazione ad altre due successive puntate del programma e in particolare ha specificato che: a) nella puntata del 30 marzo era stato presentato il caso di una ragazza alla ricerca del fratello biologico e, a tal fine, con le modalità già segnalate per la puntata del 10 marzo, “in sovrimpressione scorreva un appello in cui si invitava chiunque avesse informazioni utili a mettersi in contatto con la redazione tramite il numero verde indicato”; b) nella puntata del 1° aprile, in un caso analogo di ricerca da parte di una donna adottata della sorella minore, anch'essa adottata, “oltre al solito appello nei sottotitoli, è stato anche mandato in onda un filmato con le immagini della minore risalente al periodo precedente l'inserimento in famiglia adottiva”;

VISTO il provvedimento dell'8 aprile 2010 con cui il Garante, considerata la delicatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'urgenza di fornire adeguata tutela alle persone adottate e alle famiglie adottive interessate ha provveduto a disporre il blocco

di ogni ulteriore trattamento compresa l'eventuale diffusione online delle informazioni relative alle vicende adottive trattate nelle puntate del 30 marzo e 1° aprile 2010, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento; ritenuto invece di non dover adottare un analogo provvedimento d'urgenza in relazione al trattamento effettuato nella puntata del 10 marzo in ragione delle prime indicazioni fornite a Rai S.p.A. nel corso dell'audizione e dell'impegno assunto dall'emittente di "vincolare" la predetta puntata in relazione alle vicende adottive in essa trattate;

RILEVATO che, successivamente all'adozione del provvedimento di blocco e in pendenza dell'istruttoria, nella puntata di *Festa italiana* del 13 aprile sono stati trattati nuovamente dati personali attinenti alla vicenda adottiva raccontata nel corso della puntata del 30 marzo, essendo stato documentato il ritrovamento della persona cercata e l'incontro tra quest'ultima e la sorella e la madre biologiche che lo cercavano;

RAVVISATA pertanto la necessità di avviare per tale specifico profilo un autonomo procedimento in relazione alle conseguenze previste dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") per inosservanza di un provvedimento del Garante, nonché di segnalare il caso all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza alla luce di quanto previsto all'art. 170 del Codice;

CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l'adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o), del Codice);

RILEVATO che dall'istruttoria non sono emersi elementi idonei a modificare le valutazioni poste da questa Autorità a fondamento del provvedimento di blocco ma, al contrario, risulta confermato che:

- a) nel corso delle trasmissioni del 10 e 30 marzo e 1° aprile sono stati trattati dati personali relativi a vicende adottive e a persone adottate, nonché diffusi dati idonei a identificare le predette persone, spesso associati a delicate informazioni sul loro passato;
- b) contrariamente a quanto affermato da Rai S.p.A., gli appelli lanciati e le scritte che appaiono in sovraimpressione nel corso della trasmissione evidenziano come il trattamento dei dati avesse come scopo la ricerca degli adottati da parte di membri della famiglia naturale di origine;

RITENUTO di non poter condividere le osservazioni formulate da Rai S.p.A. secondo la quale le puntate oggetto di blocco trattano "vicende che riguardano maggiorenni, fratelli e sorelle e non genitori e figli, con evidente insussistenza delle ragioni di riservatezza rispetto al legame con i genitori naturali ed adottivi" e che "le prescrizioni della legge sulle adozioni, pertanto, non vengono in rilievo nel caso di specie";

RILEVATO infatti che già dalla visione della puntata del 30 marzo risulta come la ricerca dell'adottato sia stata promossa dalla sorella anche quale "portavoce" (come afferma la stessa nella puntata) della madre biologica e che ciò viene decisamente confermato dalla visione della puntata del 13 aprile in cui viene organizzato l'incontro tra le due donne e l'adottato; rilevato, ancora, che la puntata del 1° aprile documenta la ricerca di una ragazza adottata resa identificabile attraverso la divulgazione di alcuni dati personali da parte della sorella naturale la quale risulta avere rapporti costanti con la famiglia naturale;

RITENUTO che tali operazioni contrastino con la *ratio* della disciplina sulle adozioni la quale individua specificamente quali sono i presupposti perché l'adottato possa accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici, delineando un percorso preordinato a tutelare, attraverso particolari procedure e l'intervento dei soggetti e delle istituzioni competenti, la personalità dell'adottato — anche divenuto maggiorenne — e i contesti familiari interessati (artt. 27, 28, e 73 legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149);

RITENUTO dunque che tali trattamenti di dati siano illeciti alle luce delle disposizioni del Codice (in particolare, artt. 2, 11 e 137) e delle citate disposizioni in materia di adozione richiamate anche nel provvedimento dell'8 aprile;

RITENUTO pertanto necessario disporre, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, nei confronti di Rai S.p.A., quale titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore trattamento — compresa l'eventuale diffusione online — dei dati personali già oggetto del provvedimento di blocco dell'8 aprile 2010 e, in particolare, dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata dalla trasmissione televisiva *Festa italiana* (Raiuno) nella puntata del 30 marzo e riproposta in quella del 13 aprile, nonché dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata nella puntata del 1° aprile 2010; ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO altresì necessario estendere il divieto anche al trattamento dei dati personali relativi alla vicenda adottiva trattata nel corso della puntata del 10 marzo sopra descritta, configurando anch'esso, allo stato, un trattamento illecito alla luce delle citate disposizioni del Codice e della legge n. 184/1983;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del detto divieto, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice;

RILEVATO inoltre che, oltre ai casi segnalati, la trasmissione *Festa italiana* si è occupata altre volte di vicende adottive e che, come confermano le registrazioni inviate da Rai S.p.A. a titolo esemplificativo (in particolare quella del 25 novembre 2009), vengono trattati e diffusi dati personali volti ad individuare persone adottate al fine di favorirne l'incontro con il genitore naturale;

RITENUTO pertanto di dover ribadire il richiamo formulato nel provvedimento dell'8 aprile in ordine alla necessità che Rai S.p.A. assicuri la dovuta osservanza delle citate disposizioni in materia di adozione e, in particolare, che si astenga dal diffondere, in relazione a storie di genitori biologici e figli adottivi, i nomi veri, le reali date di nascita, immagini e altre informazioni idonee a permettere l'identificazione delle persone oggetto di eventuale ricerca, così da compromettere il rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché gli specifici interessi tutelati dagli artt. 27 e 28 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 (e sue successive modifiche);

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

- a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), dispone nei confronti di Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore trattamento — compresa l'eventuale diffusione online — dei dati personali già oggetto del provvedimento di blocco dell'8 aprile 2010 e in particolare dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata dalla trasmissione televisiva *Festa italiana* (Raiuno) nella puntata del 30 marzo e riproposta in quella del 13 aprile, nonché dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata nella puntata del 1° aprile 2010; dispone, inoltre, analogo divieto in relazione ai dati personali relativi alla vicenda adottiva trattata nella puntata del 10 marzo e descritta in premessa; il divieto opera con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
- b) dispone di avviare un autonomo procedimento in relazione alle conseguenze previste dall'art. 162, comma 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) per l'inosservanza del provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010, nonché di segnalare il caso all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza alla luce di quanto previsto all'art. 170 del Codice cit.;
- c) raccomanda a Rai S.p.A. di assicurare la dovuta osservanza delle citate disposizioni in materia di adozione e, in particolare, di astenersi dal diffondere, in relazione a storie di genitori biologici e figli adottivi, i nomi veri, le reali date di nascita, immagini e altre informazioni idonee a permettere l'identificazione delle persone oggetto di eventuale ricerca, così da compromettere il rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché gli specifici interessi tutelati dagli artt. 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (e sue successive modifiche).

*Roma, 6 maggio 2010 [doc. web n. 1718239]*

## A GENTILE RICHIESTA DELL'INTERVISTATRICE

*“Anche mia sorella da piccola è stata vittima di violenza sessuale”,  
racconta una signora in televisione.*

*Vietata l'ulteriore diffusione di quella parte di trasmissione*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dai signori HZ e XY il 10 luglio 2010;

VISTE le deduzioni formulate da Mediaset S.p.A. il 28 luglio 2010;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO

E' pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale si lamenta una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, nel corso della puntata del 1° luglio 2010 del programma *A gentile richiesta* trasmesso dalla rete televisiva Canale 5, di notizie in merito a una vicenda di ripetuta violenza sessuale a danno di una bambina, avvenuta oltre un decennio or sono.

I segnalanti riferiscono che nella trasmissione televisiva *de qua* è stata ospitata una ragazza ventunenne, AB, la quale ha affermato di essere stata, quando era bambina, vittima di ripetuti episodi di violenza sessuale da parte di uno zio. Nel corso della trasmissione la stessa ha riferito, in risposta ad una specifica domanda della conduttrice, che anche la sorella più piccola, ora quattordicenne e che aveva due anni e mezzo al tempo dei fatti, è stata vittima di episodi analoghi, e ha fornito altresì alcuni elementi idonei a identificare indirettamente la bambina, quali il proprio cognome e il luogo di svolgimento dei fatti di violenza. La bambina in questione, successivamente ai fatti, è stata adottata dai segnalanti.

Mediaset S.p.A., nella memoria di risposta, ha evidenziato che nella trasmissione suddetta non vi è stata alcuna violazione del Codice in materia della protezione dei dati personali e inoltre ha sostenuto che l'ospite della trasmissione, in assoluta autonomia, ha deciso di comunicare al pubblico le notizie relative alla propria sorella, utilizzando lo strumento televisivo. Infine quanto alla riconoscibilità della bambina, ha negato quest'ultima circostanza sostenendo che “risulta arduo ritenere che tale identificazione

possa essere avvenuta sulla base del racconto dell'intervistata e della diffusione del suo cognome”.

## OSSERVA

Il trattamento dei dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) prevista per l’attività giornalistica e altre manifestazioni del pensiero (artt. 136 e ss. del Codice) e del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, Allegato A.1. al Codice.

In merito, si premette che, con particolare riguardo ai dati sui minori, il Codice di deontologia introduce una disciplina specifica, riconoscendo come prevalente l’esigenza di salvaguardare la personalità dei minori da indebite interferenze nella loro vita privata da parte degli organi di informazione e di comunicazione di massa.

La disciplina vigente prevede infatti l’obbligo per gli organi suindicati di astenersi dal diffondere i nomi o altri elementi identificativi, anche indirettamente, idonei a identificare i minori coinvolti in fatti di cronaca (art. 7 del detto Codice e art. 7, comma 3, della Carta di Treviso). Il Codice ammette la possibilità che i dati relativi ai minori siano diffusi solamente ove il giornalista reputi, sotto la propria responsabilità, che tale scelta sia giustificata “per motivi di rilevante interesse pubblico” e sia fatta nell’interesse oggettivo del minore medesimo.

Inoltre, l’art. 114, comma 6, del c.p.p. vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato.

Come più volte affermato dall’Autorità (Provvedimenti 28 gennaio 2010 [doc. web n. 1696265] e 11 febbraio 2010 [doc. web n. 1696239]; Provvedimenti 10 marzo 2004 [doc. web n. 1090071] e 6 aprile 2004 [doc. web n. 1091956]; nonché Provvedimenti 10 luglio 2008 [doc. web n. 1536583] e 2 ottobre 2008 [doc. web n. 1557470]), tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale. La stessa Autorità ha rilevato, in tali occasioni, che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile, in particolare nella cerchia delle relazioni sociali degli interessati.

Pertanto il Garante rileva la manifesta illiceità del trattamento in esame, in quanto i dati personali, ossia il cognome della bambina e l’area geografica di residenza, risultano idonei, anche indirettamente, a identificarla. La diffusione in questione lede, infatti, la riservatezza e la dignità della medesima, senza che sia rinvenibile alcun rilevante e attuale interesse pubblico alla diffusione della vicenda.

In tale quadro, questa Autorità osserva che non si può aderire a quanto sostenuto

da Mediaset S.p.A. relativamente alla circostanza che è stata l'ospite a diffondere le notizie relative alla propria sorella in quanto, a prescindere dalla volontà dell'ospite intervistato, che ha la facoltà di raccontare liberamente la propria storia, incombe sul conduttore-intervistatore e sulla società emittente l'onere di attenersi alla disciplina sopra richiamata, impedendo che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni idonee a identificare i minori, in assenza delle condizioni espressamente indicate nel Codice. Nel caso di specie, tra l'altro, emerge che la diffusione delle informazioni relative alla bambina è avvenuta su sollecitazione della conduttrice.

Sulla base delle suesposte considerazioni si deve quindi concludere che la diffusione dei dati personali relativi alla figlia adottiva dei segnalanti durante la trasmissione *A gentile richiesta* del 1° luglio 2010 sia avvenuta in modo non conforme alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), vieta a Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di diffondere ulteriormente in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito internet della predetta società, la parte dell'intervista, compresa la specifica domanda dell'intervistatrice, nella quale si fa riferimento alle violenze subite dalla sorella dell'intervistata. Ciò, tenendo presente che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice.

Accogliendo una specifica richiesta dei segnalanti si raccomanda di non diffondere i riferimenti identificativi della minore anche in occasione di eventuali informazioni sul presente provvedimento.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), nei confronti di Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di diffondere ulteriormente in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito internet della predetta Società, la parte dell'intervista, compresa la specifica domanda dell'intervistatrice, nella quale si fa riferimento alle violenze subite dalla sorella dell'intervistata.

*Roma, 16 settembre 2010 [doc. web n. 1753383]*

## RIPRESO DALLA TV A UNO “SPEED DATE”

*I volti dei frequentatori sono stati oscurati, ma non tutti.*

*La vittima di una diffusione “in chiaro” si oppone.*

*La rete televisiva annuncia che non ritrasmetterà il servizio*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 9 ottobre 2009 nei confronti di RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A., con il quale HZ, lamentando l’incompletezza del riscontro ricevuto, ha ribadito la richiesta – già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) – volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nel servizio “Di Cioccio: Speed Date” (relativo ad un “evento denominato ‘speed date’ tenutosi” presso un locale pubblico e al quale il ricorrente medesimo aveva partecipato) trasmesso il 20 marzo 2009, e replicato il 29 marzo 2009, dall’emittente televisiva Italia 1 nel corso del programma televisivo *Le Iene*; rilevato che, in particolare, il ricorrente si è opposto per motivi legittimi all’ulteriore trattamento della propria immagine, contestando la liceità delle modalità di raccolta della medesima tramite utilizzo di telecamere nascoste, nonché della sua successiva diffusione, “in chiaro” e in assenza di consenso, sia nel corso del programma televisivo, sia ulteriormente mediante pubblicazione del servizio sul relativo sito internet; ciò anche in considerazione del fatto che “nel servizio [...] andato in onda, il suo volto non veniva oscurato, come invece veniva fatto per la quasi totalità dei soggetti ripresi”; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione delle spese del procedimento;

VISTA la nota anticipata via fax in data 30 ottobre 2009 con la quale la società resistente, nel rappresentare di aver già comunicato all’interessato di aver rimosso il servizio dal sito internet del programma, ha fornito rassicurazioni in merito alla circostanza che “non ha ritrasmesso né ritrasmetterà il servizio” oggetto di contestazione; rilevato che la resistente ha ribadito comunque, richiamandosi al riscontro già fornito in occasione dell’interpello preventivo, di aver acquisito l’immagine “nell’ambito di un’attività di tipo giornalistico avente finalità esclusivamente informative, non necessitante del consenso degli interessati al trattamento dei rispettivi dati”, nonché di avere piena facoltà “di conservare, per finalità di documentazione, i filmati mandati in onda anche oltre il termine imposto dalla legge”;

VISTA la nota inviata via fax il 7 gennaio 2010 con cui il ricorrente, nel contestare la legittimità del riscontro ricevuto su carta intestata di società diversa da RTI S.p.A. (nella specie Mediaset S.p.A.), ha insistito sulle istanze formulate, rilevando che la società resistente avrebbe raccolto con modalità illecite l'immagine che lo riguarda poi diffusa;

VISTA la nota inviata via fax l'8 gennaio 2009 con cui la resistente ha confermato l'utilizzo di strumenti di ripresa audio-visiva per la registrazione delle immagini, dichiarando, con riguardo all'avvenuta acquisizione della "liberatoria" dell'interessato alla trasmissione in chiaro delle medesime, che "non risulta che la stessa sia stata richiesta";

RILEVATO che, per espressa previsione del Codice, nonché del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il trattamento di dati personali a fini giornalistici beneficia, proprio al fine di garantire la libertà dell'informazione, di alcune specifiche garanzie (cfr. artt. 136 e ss. del Codice); tali trattamenti possono essere, in particolare, effettuati anche in assenza del consenso dell'interessato, purché si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO peraltro che la specificità della disciplina dettata per l'attività giornalistica non esonera chi tratta dati per tale finalità dall'obbligo di tener conto, in un'ottica di correttezza e trasparenza, di alcuni principi generali previsti dalla disciplina di settore; in particolare "il giornalista che raccoglie notizie [...] rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta [...] evita artifici e pressioni indebite", tale obbligo, tuttavia, non si configura qualora "ciò [...] renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa" (art. 2, comma 1, del citato Codice di deontologia), presupposto la cui sussistenza deve essere valutata caso per caso, verificando se le modalità di raccolta e diffusione siano proporzionate rispetto allo scopo informativo perseguito e non altrimenti conseguibile;

RITENUTO, nel caso di specie, sussistente tale presupposto in considerazione della finalità del servizio, volto ad informare il pubblico in merito all'esistenza di modalità originali per favorire nuove forme di conoscenza personale, il cui effetto sarebbe stato inevitabilmente compromesso dalla presenza di strumenti di ripresa visibili e tenuto anche conto del fatto che la registrazione del servizio è avvenuta comunque in un luogo aperto al pubblico;

RILEVATO tuttavia che, in ordine alle modalità di diffusione del servizio in questione, risultano effettivamente essere state adottate nei confronti di altri soggetti ripresi dalle telecamere misure idonee a rendere non identificabili gli stessi (inquadrature limitate, oscuramento del volto) e che le medesime avrebbero dovuto essere adottate anche nei confronti del ricorrente, tenuto conto della non notorietà dello stesso e dell'irrelevanza della sua identificazione con riferimento alle finalità informative del servizio;

RILEVATO però che, nel corso del procedimento, RTI S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (come affermato sin dal riscontro fornito all'interpello preventivo), ha dichiarato, a integrazione delle assicurazioni già fornite limitatamente alle informazioni diffuse tramite il sito internet, che il servizio in questione non formerà più oggetto di diffusione; ritenuto pertanto che, alla luce di ciò, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO che resta fermo il diritto dell'interessato di far valere nelle competenti sedi giudiziarie le eventuali richieste di risarcimento del danno per le quali questa Autorità non ha competenza;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

*Roma, 14 gennaio 2010 [doc. web n. 1701618]*

## 2. Fonti giornalistiche

---

### L'ORGANIGRAMMA PARTITICO DELLA RAI

*Un quotidiano pubblica un quadro delle appartenenze politiche di numerosi dipendenti. Alcuni dirigenti si oppongono.*

*Ma "il trattamento dei dati personali non risulta illecito"*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza del 14 aprile 2008 avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Editoriale Libero S.r.l., in qualità di editore del quotidiano *Libero*, con la quale gli avv.ti AA ZZ e il dottor HZ – tutti dirigenti in servizio presso la direzione “affari legali e societari” di Rai S.p.A. – a seguito della pubblicazione, sull'edizione del 7 febbraio 2008 del quotidiano, di un presunto organigramma della Rai e di due articoli di commento in cui, insieme a quelli di altri amministratori, dirigenti e giornalisti della società, compaiono i propri nominativi, la propria collocazione lavorativa, nonché una propria asserita appartenenza all'area di “centrosinistra” o di “centrodestra” (appartenenza rappresentata mediante una “evidenziazione cromatica”), si sono opposti all'ulteriore trattamento dei dati personali che li riguardano e ne hanno chiesto la cancellazione; rilevato che, con la medesima istanza e con riferimento alla medesima pubblicazione, gli interessati hanno, tra l'altro, chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso del 12 giugno 2008, presentato nei confronti di Editoriale Libero S.r.l., in qualità di editore del quotidiano *Libero*, con il quale gli avv.ti AA ZZ e il dottor HZ, ritenendo di non aver ricevuto un idoneo riscontro, hanno ribadito le proprie richieste sostenendo che i dati in questione sono stati trattati in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle norme previste per il trattamento effettuato per finalità giornalistiche con riferimento all'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico dal momento che, si ritiene, “non possono

considerarsi fatti di interesse pubblico o sociale le generalità” degli interessati (“persone prive di notorietà, che non esercitano funzioni pubbliche”), “e i relativi dati sensibili costituiti dalle loro presunte appartenenze politiche e dalla loro asserita collocazione lavorativa (nominativamente indicata) quale ritenuto frutto di tali appartenenze”; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota datata 4 luglio 2008 e la memoria dell’11 luglio 2008 con le quali Editoriale Libero S.r.l. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Berardino Libonati, Raffaele Cappiello e Luca Silvagni), nel fornire indicazioni relative alle istanze di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice, ha sostenuto che la pubblicazione dell’organigramma e degli articoli in questione – articoli che non conterrebbero alcun dato personale relativo ai ricorrenti – è stata effettuata in modo lecito, nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica e nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (in particolare alla “questione della lottizzazione dell’Azienda [...] da parte della politica”) specie in ragione dell’originalità del fatto: l’organigramma oggetto di contestazione sarebbe infatti un documento “eccezionale per la sua origine e completezza” poiché “formato (completo delle indicazioni delle ‘collocazioni’ politiche o meno, di ciascun soggetto) direttamente all’interno della stessa Rai” e, per questa ragione, oggetto di indispensabile pubblicazione integrale;

VISTA la memoria inviata via fax l’11 luglio 2008 con la quale i ricorrenti hanno ribadito le richieste formulate ritenendo insufficiente il riscontro fornito dalla controparte, nonché la memoria del 30 luglio 2008 con la quale gli stessi hanno sottolineato “la portata offensiva dei due scritti” tanto con riferimento alla propria identità personale, quanto alla propria immagine dal momento che gli stessi avrebbero avuto l’intento “di dipingere la Rai come una società improntata alla lottizzazione politica delle cariche e delle mansioni: i dipendenti non sarebbero scelti in ragione della propria professionalità, bensì – in via esclusiva – sulla base dell’appartenenza politica” e ciò provocherebbe un “danno gravissimo rispetto agli interessati odierni ricorrenti che, quali avvocati, svolgono il proprio lavoro secondo gli esclusivi canoni della professionalità”; rilevato che, a parere dei ricorrenti, la pubblicazione dei dati relativi alla loro presunta appartenenza politica, “non corrispondente al vero”, sarebbe ancor più lesiva tenuto conto che il documento che li contiene, contrariamente a quanto sostenuto dall’editore, non sarebbe stato formato dall’azienda, ma “creato per dare apparenza di realtà ad una mera invenzione malevolmente intesa a denigrare ed offendere l’onore e la reputazione della persona giuridica Rai e delle persone fisiche attraverso le quali essa agisce”;

VISTA la memoria del 30 luglio 2008 con la quale la resistente, nel rilevare che “la pubblicazione dell’organigramma Rai unitamente agli articoli [...] rappresentano una tipica espressione del diritto di critica”, ha sostenuto che “i giornalisti [...], pur confermando

la provenienza dell'organigramma pubblicato dall'interno della Rai, non hanno mai affermato la rispondenza a verità delle appartenenze politiche ivi indicate limitando la propria critica alla esistenza stessa di tale documento ed alla sua provenienza": elementi questi che si evincerebbero dai testi stessi degli articoli (vedi, ad esempio, il passaggio secondo cui: "E che sia vero o presunto, mutante nel tempo e transumante a seconda del governo *pro tempore*, ciò nulla toglie che intanto sia il colore a contare, perché così va avanti da tempo immemorabile la Rai, lottizzata per colore politico e partitico sino all'ultima maniglia della sua più scassata finestra"); nessuna rilevanza avrebbe quindi sapere "se i dati contenuti nell'organigramma siano veri o falsi, dovendosi invece valutare ai fini della sussistenza della legittimità della pubblicazione quale espressione del diritto di critica, se sussisteva l'interesse pubblico alla diffusione dell'organigramma in sé, quale 'fatto storico' effettivamente 'formato' sui 'tavoli dei più alti centri direzionali della Rai pubblica', come verificato dai giornalisti attraverso proprie fonti attendibili";

VISTA la memoria inviata via fax il 15 settembre 2008 con la quale i ricorrenti hanno considerato non configurabile, nel caso di specie, un esercizio legittimo del diritto di critica ritenendo che quest'ultimo "non può avere come base fatti falsi né può accreditarli" come sarebbe invece avvenuto in occasione della pubblicazione dell'organigramma e degli articoli a suo commento che avrebbero "propalato, accreditandone la verità, falsi dati personali sensibili dei ricorrenti", nonostante gli stessi "non siano persone note o che svolgano una funzione pubblica, non abbiano mai fatto politica, non abbiano mai professato specifiche idee politiche, si siano sempre ben guardati dal divulgare opinioni politiche ed abbiano sempre svolto la propria attività professionale di avvocati esclusivamente secondo i dettami della deontologia professionale";

VISTA la memoria datata 12 settembre 2008 con la quale la resistente ha rilevato che le contestazioni mosse dai ricorrenti si incentrerebbero non su aspetti connessi alla legittimità del trattamento dei dati, ma su una "presunta diffamatorietà delle pubblicazioni in conseguenza della asserita falsità dell'organigramma" rispetto alla cui valutazione nessuna competenza è configurabile in capo al Garante;

RILEVATO che il ricorso deve essere preso in considerazione esclusivamente con riferimento alle istanze avanzate con l'interpello preventivo del 14 aprile 2008 e in rapporto ai soli dati personali relativi ai ricorrenti contenuti nelle pubblicazioni oggetto di contestazione; ritenuto al riguardo che, alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, sono da ritenersi dati personali degli interessati esclusivamente quelli contenuti nel citato "organigramma" (e in particolare i loro nominativi, la collocazione lavorativa e la ritenuta appartenenza ad un'area politica), non risultando invece dal testo dei due articoli pubblicati a corredo dello stesso (che contengono, in massima parte, commenti e opinioni dei giornalisti sull'assetto organizzativo complessivo dell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico che l'esistenza dell'organigramma, a loro avviso, testimonierebbe) altri dati personali che li riguardano;

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto di critica e di cronaca (cfr. artt. 136 e ss.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici; rilevato infatti che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del predetto Codice, nonché delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia, tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RITENUTO che, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e fermo restando che la valutazione circa la veridicità dell'organigramma e delle informazioni in esso contenute (con i ritenuti, possibili effetti diffamatori) potrà aver luogo solo nelle competenti sedi giudiziarie, il trattamento dei dati personali relativi ai ricorrenti effettuato dalla resistente, allo stato, non risulta illecito dal momento che la pubblicazione integrale del documento – che il quotidiano assume formato all'interno dell'azienda concessionaria del servizio pubblico e che contiene i dati personali degli interessati in quanto dirigenti appartenenti a tale struttura – è stata effettuata nel quadro di un esercizio del diritto di cronaca e di critica rispetto ad un fatto (l'esistenza di tale organigramma) che costituisce l'elemento essenziale della notizia pubblicata e che si inserisce nell'ampio e annoso dibattito, di evidente interesse pubblico, sulla struttura e sull'organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo e soprattutto sulle sue interrelazioni con il sistema politico e partitico; ritenuto pertanto di non poter accogliere l'istanza con la quale i ricorrenti si sono opposti a un eventuale ulteriore analogo trattamento dei dati personali in questione;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste dei ricorrenti avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro, dichiarando tra l'altro, con attestazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di conservare i dati personali dei ricorrenti solo nell'edizione del quotidiano del 7 febbraio 2008 e di non detenerne in altri archivi;

[...]

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- b) dichiara infondate le restanti richieste.

*Roma, 30 ottobre 2008 [doc. web n. 1571719]*

## TUTELA DEL SEGRETO SULLA FONTE

*A un quotidiano viene rivolta la richiesta di rivelare la fonte di una notizia.*

*La giornalista oppone la tutela del segreto professionale.*

*L'interessato presenta un ricorso al Garante, che lo giudica infondato*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 aprile 2005 da XY nei confronti di Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A. con il quale il ricorrente, a seguito della pubblicazione di un articolo relativo ad un'intimidazione dallo stesso subita, ha ribadito la propria richiesta, già formulata con istanza ex artt. 7 e 8 del Codice alla predetta società, volta a conoscere "la fonte dalla quale la giornalista ha attinto la notizia", sostenendo che l'informazione (apparsa nell'edizione di Agrigento del quotidiano *Il Giornale di Sicilia* a firma della giornalista YZ) sarebbe, peraltro, coperta da segreto istruttorio;

VISTA la nota datata 27 aprile 2005, con la quale la resistente (con nota a firma del condirettore responsabile del quotidiano *Il Giornale di Sicilia*) ha comunicato di non poter aderire alla richiesta del ricorrente, avendo la giornalista che ha redatto l'articolo invocato il segreto professionale relativamente alla fonte della notizia, anche in riferimento all'art. 138 del Codice;

VISTO il fax del 10 maggio 2005 con il quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro;

CONSIDERATO che il Codice, in caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), lascia impregiudicate le norme poste a tutela del segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia (art. 138 del Codice);

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

### TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso.

*Roma, 1° giugno 2005 [doc. web n. 1139897]*

## 3. Lealtà e correttezza

---

### DATI SANITARI RACCOLTI CON SOTTERFUGI

*Sudore e urina raccolti da una troupe televisiva all'insaputa degli interessati per verificare eventuale consumo di droghe. Vittime, parlamentari e frequentatori di una discoteca. Il Garante decide il blocco*

---

#### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le notizie di stampa, diffuse in data di ieri e odierna ed acquisite agli atti, dalle quali emerge che alcuni inviati della trasmissione televisiva *Le Iene* hanno raccolto nei giorni scorsi in Roma, nei luoghi antistanti il Parlamento, campioni biologici di circa cinquanta parlamentari utilizzati per effettuare un test volto a rilevare l'uso recente di sostanze stupefacenti; visto altresì quanto reso noto sul punto dagli autori della trasmissione di cui è annunciata l'imminente messa in onda da parte dell'emittente Italia 1;

RISCONTRATO dalle predette notizie che il prelievo di tali campioni è stato effettuato da soggetti che non risulta abbiano fornito agli interessati la propria identità e rese note le finalità del trattamento di dati sensibili; rilevato dalle medesime notizie che risulta essere stato anzi utilizzato il duplice artificio di chiedere un'intervista per una non individuata Tv satellitare e di far intervenire una finta truccatrice, la quale, simulando un intervento per asciugare la fronte dei parlamentari "intervistati", ha raccolto un campione di sudore su ciascun tampone, utilizzato poi per effettuare il predetto test in base alla tecnica del *drug-wipe*;

RILEVATO che tale attività ha comportato la raccolta e un successivo trattamento di informazioni che devono ritenersi dati personali di natura sanitaria e, quindi, sensibile, relativi a persone identificate o, comunque, identificabili; rilevato che tale identificabilità emerge allo stato degli atti dalle seguenti circostanze:

- i campioni risultano riguardare un ristretto numero di persone interessate, le quali sono state altresì oggetto di riprese televisive;
- le cautele che gli autori della trasmissione *Le Iene* hanno dichiarato alla stampa di voler adottare durante l'annunciata trasmissione, al fine di mascherare il volto ed alterare la voce degli interessati, confermano che la testata dispone di informazioni ed immagini che, sulla base del Codice in materia

di protezione dei dati personali, devono ritenersi dati personali relativi a persone identificate o identificabili;

- le ulteriori dichiarazioni stampa con le quali i medesimi autori asseriscono che gli interessati non sarebbero stati poi identificati dagli esperti ai quali è stato commissionato il test, e che non sarebbero individuabili da parte della testata giornalistica i parlamentari risultati “positivi”, non escludono che l’intera cerchia dei parlamentari comunque interessati al test, dopo l’indubbia raccolta di dati sensibili che ha riguardato in ogni caso persone individuate, siano stati e siano ancora oggetto di un trattamento di dati personali riguardanti, appunto, persone identificate o identificabili, da parte di qualcuno tra i diversi soggetti che li hanno raccolti e successivamente utilizzati;

RITENUTO che dalle predette notizie acquisite, ivi compresi gli annunci stampa e le dichiarazioni degli autori della trasmissione, risultano allo stato effettuate illecitamente e senza correttezza una o più operazioni di trattamento di dati, in particolare quella della raccolta; ciò, in violazione di due principi del Codice in materia di protezione dei dati personali applicabili a qualunque trattamento di dati da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati per scopi espliciti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a), del predetto Codice);

RILEVATO che tali principi risultano violati a prescindere dalla circostanza che in una trasmissione televisiva vengano eventualmente diffusi dati relativi a persone identificabili, in quanto è già al momento della loro raccolta che si concretizza, se manca la predetta correttezza, una violazione dei diritti degli interessati e del quadro normativo che è volto, anche sul piano deontologico, alla loro tutela;

RILEVATO che nel caso di specie, oltre alle predette violazioni di ordine generale, sono allo stato riscontrabili due altre violazioni riguardanti specificamente l’attività giornalistica, relative al dovere per chi svolge tale attività di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta (art. 2, comma 1, Codice di deontologia in materia giornalistica, riportato nell’Allegato A.1. al Codice), nonché di evitare l’uso di artifici (art. 2, comma 1, Codice di deontologia cit. ), doveri che sono affermati dal Codice senza pregiudizio del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e della libertà di stampa;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti del titolare del trattamento, allo stato identificato in RTI S.p.A. in base all'informativa agli interessati presente sul sito internet *www.iene.mediaset.it*, il blocco dell'ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

- a) dispone nei confronti di RTI S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il blocco dell'ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
- b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza.

*Roma, 10 ottobre 2006 [doc. web n. 1345622]*

---

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la puntata della trasmissione televisiva *Le Iene* andata in onda sulla rete Italia 1 di cui è editore RTI S.p.A. del 10 ottobre u.s.;

RILEVATO che nel corso della trasmissione è stato diffuso un servizio giornalistico relativo al possibile uso di sostanze stupefacenti tra i frequentatori di un locale notturno di Milano effettuato posizionando, all'insaputa degli interessati, piccole spugne all'interno della toilette del locale che, una volta impregnate dell'urina degli interessati stessi, sono state sottoposte ad un test rivelatore dell'assunzione di stupefacenti;

RISCONTRATO che il servizio di cui l'Autorità ha avuto per la prima volta notizia

solo dopo la sua trasmissione è stato realizzato riprendendo nella toilette immagini di persone di sesso maschile mediante una telecamera occultata all'interno della toilette stessa;

RITENUTO che tale attività, pur essendo stati oscurati durante la trasmissione i volti delle persone chiaramente individuabili e riprese nelle immagini, ha comportato un'illecita raccolta e un successivo, e parimente illecito, trattamento di dati personali, anche di natura sanitaria – e quindi sensibile – in violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) e del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

RISCONTRATA in particolare la grave illiceità consistente nell'intrusione nella sfera privata della persona (oggetto anche di reato perseguibile a querela della persona offesa: art. 615-*bis* c.p.), nonché nella lesione della dignità personale, determinate dall'aver posizionato indebitamente una telecamera per effettuare riprese in una toilette, luogo questo nel quale deve essere garantita la sfera di intimità anche all'interno di un locale pubblico (art. 3 del Codice di deontologia; cfr. anche provvedimento generale 29 aprile 2004 in materia di videosorveglianza, nonché Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 2000, n. 7063 e Cass. Pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 26795/2006);

RITENUTO in particolare che, come già rilevato in relazione ad una raccolta parimenti illecita di dati anche sanitari effettuata, nei confronti di taluni parlamentari (provvedimento 10 ottobre u.s.), il trattamento comprovato dal servizio giornalistico in esame viola principi del Codice applicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d), del Codice);

RILEVATO che, come già affermato nel citato provvedimento del Garante del 10 ottobre, tali principi sono stati violati a prescindere dalla circostanza che nella trasmissione televisiva non siano state mandate in onda immagini di persone identificabili in quanto parzialmente oscurate, concretizzandosi già al momento della raccolta non informata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili), una violazione dei diritti degli interessati, anche per effetto di una raccolta sleale dei dati stessi;

RILEVATO che, nel caso di specie, oltre alle predette violazioni di ordine generale, sono allo stato riscontrabili altre violazioni riguardanti specificamente gli obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e già richiamati nel citato provvedimento del 10 ottobre, consistenti anche nel dovere di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta e di evitare l'uso di artifici (art. 2, comma 1, del Codice di deontologia);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti del titolare del trattamento, allo stato identificato in RTI S.p.A., il blocco di ogni trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

- a) dispone nei confronti di RTI S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il blocco di ogni trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
- b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

*Roma, 19 ottobre 2006 [doc. web n. 1350853]*

## DUE IMAM INTERVISTATI CON TELECAMERE NASCOSTE

*Violato l'obbligo di rendere note le finalità della raccolta dei dati e di evitare l'uso di artifici. Il ricorso è considerato fondato e viene ordinata la cancellazione delle immagini dai siti internet*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY e YX rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tambasco nei confronti di Sky Italia S.r.l., in qualità di editore del canale satellitare Sky News, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio, e RCS Quotidiani S.p.A., assistita dall'avv. Caterina Malavenda;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO

Il 1° febbraio 2007, nel corso della trasmissione *Controcorrente*, Sky News, canale satellitare di cui è editore la resistente, ha trasmesso un servizio televisivo sull'utilizzo del velo islamico in Italia, dal titolo "Un velo tra noi" e contenente "le immagini e le dichiarazioni" dei due ricorrenti, imam delle Moschee di Varese e, rispettivamente, di Roma-Centocelle.

Il servizio, presente anche sul sito internet [www.skylife.it](http://www.skylife.it), è stato curato da due collaboratori dell'emittente che, fingendosi marito e moglie di fede musulmana "alla ricerca di un consulto religioso", hanno registrato gli incontri con una telecamera nascosta. Ritenendo il trattamento illecito, in quanto effettuato in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), del Codice e 2 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, gli interessati hanno inoltrato un'istanza a Sky Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 7 del Codice, sollecitando la cancellazione dei dati e la relativa attestazione. Nel formulare tale richiesta, il signor XY ha rilevato inoltre che la traduzione non rispecchierebbe "in alcun modo il senso originario" di alcune parole pronunciate in lingua araba (cfr., in particolare la parola "awra" che sarebbe stata "scorrettamente tradotta [...] con il termine italiano vergogna, anziché con la corrispondente espressione 'ciò che non deve essere scoperto'") e riporterebbe frasi ed espressioni mai utilizzate (quali "stiamo combattendo una guerra, qui siamo in trincea" e "società immorale").

Analoghe richieste sono state formulate dai due ricorrenti, sempre ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A. che, nell'edizione cartacea del *Corriere della Sera* del 1° febbraio 2007 e in una sezione del proprio sito internet, ha pubblicato un articolo, dal titolo "Tv nascoste in moschea. L'imam: sharia in Italia", "a firma di Magdi Allam in cui, unitamente alla pubblicizzazione del servizio 'Un velo tra noi' realizzato dalla trasmissione *Controcorrente* di Sky Tg24, si riportavano le parole asseritamente pronunciate" dai ricorrenti medesimi e le loro immagini estrapolate dal citato servizio.

Sky Italia S.r.l., con note del 5 e del 9 marzo 2007, ha rifiutato di cancellare i dati contenuti nel servizio, considerando il loro trattamento lecito sia alla luce dell'interesse pubblico ad un'informazione completa in relazione al tema trattato, sia tenendo conto che l'art. 2 del citato Codice di deontologia consente al giornalista che raccoglie dati personali di omettere l'informativa qualora "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa", come sarebbe accaduto a suo avviso nel caso di specie.

Ritenendo inidoneo tale riscontro e non avendo ricevuto alcuna comunicazione da RCS Quotidiani S.p.A., i ricorrenti hanno proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, ribadendo le richieste già avanzate ai due titolari del trattamento e chiedendo che le spese del procedimento siano poste a loro carico.

I ricorrenti, nel ribadire le censure mosse in precedenza, hanno sostenuto che la deroga all'art. 2 del predetto Codice di deontologia, invocata da Sky Italia S.r.l., non potrebbe trovare applicazione poiché l'intervista, qualora fosse stata esplicitamente richiesta, sarebbe stata comunque concessa ai giornalisti delle società convenute.

In relazione, poi, alla raccolta e alla diffusione delle proprie immagini, i ricorrenti hanno anche richiamato l'art. 96 della legge n. 633/1941, ritenendo illecita tale diffusione senza il loro consenso; illiceità che riguarderebbe in ogni caso l'intero trattamento, per effetto di una mancata designazione dei giornalisti quali incaricati del trattamento.

A seguito dell'invito ad aderire inviato dall'Autorità il 5 aprile 2007, Sky Italia S.r.l. ha risposto con una nota del 27 aprile 2007 e con una memoria presentata il 4 maggio 2007 con le quali ha sottolineato che i propri collaboratori avrebbero "agito, tanto nella raccolta, quanto nella diffusione dei dati, nel legittimo esercizio della funzione giornalistica ed informativa", oltre che nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La resistente ha poi sostenuto che tali collaboratori, all'atto della raccolta dei dati, avrebbero "dichiarato la propria identità e fatto generica menzione della loro professione, rendendola altresì evidente nel corso della registrazione, attesa la costante annotazione sul proprio taccuino delle indicazioni offerte dai signori XY e YX nel corso del consulto, pur omettendo legittimamente l'informativa circa l'effettiva raccolta dei dati e la finalità della stessa". Ciò in quanto non sarebbe stato altrimenti possibile "raccogliere tale tipo di dichiarazioni [...], con evidente pregiudizio per la funzione informativa [...] svolta".

Circa la diffusione delle immagini dei ricorrenti, la società resistente ha quindi sostenuto di non ritenere necessario il loro consenso alla luce di quanto previsto dall'art. 97 della legge n. 633/1941, considerando che “l'imam della Moschea di Varese, quanto quello della Moschea di Centocelle [...] possono ben essere considerati – nell'attuale contesto culturale italiano – persone notorie, dei cui comportamenti al pubblico può interessare essere informato, in considerazione del susseguirsi continuo di vicende che chiamano in causa culture tra loro diverse (tra cui in particolare quella musulmana) e i rispettivi esponenti di rappresentanza (quale l'imam); l'attualità della questione” sarebbe “pertanto idonea a giustificare la riproduzione del servizio per scopi culturali e collegati a fatti di interesse pubblico”.

Infine, con riferimento alle contestazioni relative alla traduzione delle parole del signor XY, la resistente ha dichiarato di essersi avvalsa “di un interprete di comprovata esperienza, che all'occorrenza presta la propria opera di traduzione a beneficio dell'autorità giudiziaria e al quale è stato sin dall'inizio raccomandato di non discostarsi da quanto letteralmente affermato dal ricorrente”.

Con nota del 24 aprile e memoria del 27 aprile 2007, RCS Quotidiani S.p.A. ha parimenti ritenuto lecito il trattamento effettuato per finalità giornalistiche quale “legittima espressione del diritto di cronaca” (per la parte in cui “sintetizza i risultati dell'inchiesta di Sky”), “e del diritto di critica” (nella parte in cui l'autore espone le proprie considerazioni in ordine all'uso del velo integrale in Italia). In relazione all'asserita violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 11 del Codice e dell'art. 2 del Codice di deontologia, la resistente ha sostenuto che i giornalisti non avrebbero potuto raggiungere lo scopo del proprio servizio “se si fosse proceduto, come ipotizzato, ad intervistare gli imam”. La resistente ha poi ritenuto lecita la pubblicazione delle immagini, in quanto collegata ad un avvenimento di interesse pubblico (ovvero il servizio giornalistico che doveva andare in onda) e considerato il ruolo pubblico dei ricorrenti.

## **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA**

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla raccolta e alla successiva diffusione, anche a mezzo internet e senza ricorrere ad alcuna tecnica di mascheramento, di alcune informazioni personali e, in particolare, di immagini e dichiarazioni degli interessati, riprese a loro insaputa.

Il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all'informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e ss.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio

dell'attività giornalistica (in *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998 e riportato nell'Allegato A.1. del Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato (previsto in termini generali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

In termini generali va ritenuto sussistente l'interesse pubblico a conoscere, nei limiti dell'essenzialità, le opinioni delle guide religiose di due delle principali Moschee italiane in ordine all'opportunità che le donne musulmane indossino o meno il velo (e in particolare quello integrale) nell'ambito di un servizio giornalistico che aveva l'intento di rappresentare i diversi punti di vista esistenti al riguardo nel contesto culturale italiano e che, a tal fine, riporta i commenti rilasciati da diverse persone appartenenti a diverse nazionalità e religioni.

Tuttavia, nel caso specifico, le modalità di raccolta dei dati personali dei ricorrenti e, in particolare, delle loro immagini, risultano, allo stato degli atti, essere state poste in essere in violazione dei principi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell'obbligo sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici di rendere note le finalità della raccolta e, in particolare, di evitare l'uso di "artifici" (art. 2, comma 1, del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).

Dalla ricostruzione dei fatti emersa nel procedimento risulta che i collaboratori dell'emittente televisiva, nel raccogliere le informazioni direttamente presso i ricorrenti, pur palesando la propria professione, si sono finti coniugi alla ricerca di un consulto privato e non hanno reso noti né l'uso di una telecamera per la registrazione delle loro immagini e delle dichiarazioni rese, né la finalità ad essa sottesa (ovvero la diffusione nell'ambito di un servizio televisivo), violando in tale modo i predetti principi.

Peraltro, con riguardo all'art. 2 del Codice di deontologia, che consente al "giornalista che raccoglie notizie" di omettere tali informazioni solo nel caso in cui "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa", si deve rilevare che tali eventualità non si rinvergono nel caso di specie; ciò, tenuto anche conto che i due collaboratori della resistente avrebbero comunque reso nota, sia pure in termini generici, la propria professione ai ricorrenti che li hanno ammessi nel loro ufficio all'interno della Moschea e che hanno continuato a fornire loro le proprie indicazioni, come rilevato dalla stessa parte resistente, pur se gli stessi continuavano ad annotarle su un taccuino.

Il ricorso è pertanto fondato in relazione alla richiesta dei ricorrenti, che va qualificata quale opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano contenuti nel citato servizio giornalistico. Va conseguentemente vietata a Sky Italia S.r.l., quale misura a tutela dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, l'ulteriore diffusione di tali dati (con conseguente cancellazione dei medesimi dal proprio sito internet,

nel quali sono ancora contenuti) entro il 31 agosto 2007. La società resistente dovrà dare conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro la medesima data.

Anche la richiesta formulata nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A. deve essere qualificata quale opposizione al trattamento dei dati personali tratti dal servizio giornalistico "Un velo tra noi" e contenuti nell'articolo pubblicato dal *Corriere della Sera* del 1° febbraio 2007 (che anticipava la messa in onda del servizio medesimo). Con riguardo ad essa, va rilevato che, sebbene il giornalista della citata testata non abbia partecipato direttamente all'acquisizione illecita dei dati personali effettuata da Sky Italia S.r.l., tuttavia, alla luce dell'acclarata illiceità di tali modalità di raccolta, quale misura a tutela dei diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, va vietata a RCS Quotidiani S.p.A. l'ulteriore diffusione di tali dati, e in particolare delle immagini raccolte mediante l'uso della telecamera nascosta, con conseguente cancellazione dei medesimi dalla pagine web del proprio sito internet, nelle quali siano eventualmente ancora contenuti, entro il 31 agosto 2007. La società dovrà dare conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro la medesima data.

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE**

- a) dichiara fondato il ricorso e per l'effetto vieta agli editori resistenti l'ulteriore diffusione di tali dati (con conseguente cancellazione dei medesimi dai propri siti internet, sui quale sono ancora contenuti) entro il 31 agosto 2007;
- b) ordina agli editori resistenti di dare conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro la medesima data;
- c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti nella misura di 300 euro a carico di Sky Italia S.r.l. e nella misura di 200 euro a carico di RCS Quotidiani S.p.A., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

*Roma, 5 luglio 2007 [doc. web n. 1436163]*

## FRATE FILMATO MENTRE MOLESTA UN GIOVANE

*Il sacerdote ritiene di essere identificabile in Tv nonostante l'oscuramento del viso e parla di vicenda strettamente privata. Si tratta di fatto di interesse pubblico. La rete Tv rimuove comunque le immagini dal sito*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato nei confronti di RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A. e Google Italy S.r.l. con il quale HZ (rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Taldone), sacerdote, in relazione a tre servizi andati in onda nel corso di tre distinte puntate della trasmissione televisiva *Le Iene Show* volti a denunciare presunte molestie avvenute in convento a danno di un giovane (che avrebbe documentato l'episodio mediante l'ausilio di una telecamera nascosta), ha ribadito la richiesta – già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) – volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dai siti internet [www.iene.mediaset.it](http://www.iene.mediaset.it) e [www.youtube.com](http://www.youtube.com) che riportano i predetti servizi; rilevato, infatti, che il ricorrente ritiene che i servizi diffusi, nonostante il proprio volto sia stato oscurato e che il proprio nome sia stato omesso, consentirebbero la sua identificazione (tenuto conto che sono stati ripresi anche ambienti interni ed esterni del convento e il suo abito talare) e che il trattamento dei dati in questione sarebbe illecito dal momento che i filmati sarebbero stati ripresi, in parte, mediante l'uso di artifici e raggiri e non sarebbero di interesse pubblico, dal momento che, “anche ove fossero vere le illazioni *de quibus*, si tratterebbe comunque di un fatto circoscritto e strettamente privato”; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 febbraio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché il verbale dell'audizione delle parti del 9 marzo 2010 e la nota del 24 marzo 2010 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 26 febbraio e 4 marzo 2010 con le quali RTI S.p.A. nel contestare l'idoneità dell'interpello preventivo, pervenuto alla resistente privo della necessaria procura allegata, ha comunicato di aver eliminato dal sito internet i servizi oggetto di contestazione, “ancorché per intervenuto disinteresse editoriale e non certo per soddisfare

le altrui ingiustificate richieste”, tenuto conto che comunque, a proprio avviso, “i servizi” erano “del tutto legittimi”, avendo gli stessi documentato “una vicenda di interesse sociale [...], senza che peraltro – grazie alla debita schermatura delle immagini – sia stato arrecato pregiudizio a colui che [...] lamenta un’inesistente intrusione illecita nella sua sfera privata”;

VISTA la nota e la memoria datate 25 febbraio e 4 marzo 2010 con le quali Google Italy S.r.l. ha rappresentato di non essere titolare del trattamento con riferimento ai dati personali indicati nel ricorso, indicando che tale ruolo sarebbe rivestito da una diversa società con sede negli Stati Uniti (YouTube LLC); rilevato che la resistente ha dichiarato di essere “del tutto estranea ai servizi resi attraverso il sito *www.youtube.com*”, limitandosi a “svolgere in Italia una mera attività di *marketing*, ricerca clienti e raccolta della pubblicità per conto di Google Inc.” e non essendo “minimamente coinvolta nella progettazione, nella realizzazione, nel funzionamento e nella gestione dei servizi offerti agli utenti da YouTube LLC in relazione al sito internet in questione”, né avendo “alcun ruolo, nemmeno nella consulenza pubblicitaria e di *marketing*, in relazione al servizio YouTube, fornito e gestito esclusivamente da YouTube LLC”;

VISTA la memoria anticipata via fax il 4 marzo 2010 con la quale il ricorrente, nel ribadire che “le riprese effettuate si riferiscono a dialoghi carpitati di nascosto nella sagrestia di un convento, da un soggetto noto al ricorrente come amico e fedele, nel corso di una conversazione che avrebbe dovuto rimanere strettamente riservata e confidenziale” e che pertanto il trattamento effettuato sarebbe a suo avviso illecito, ha insistito nella propria richiesta, tenuto anche conto del fatto che, sul sito internet *www.iene.mediaset.it*, sarebbe ancora presente uno dei servizi contestati;

VISTA la memoria del 2 aprile 2010 con la quale RTI-Rete Televisive Italiane S.p.A., nel ribadire di ritenere lecito il trattamento effettuato tenuto conto dell’evidente interesse sociale della vicenda, ha comunicato che “i controlli effettuati hanno confermato che i servizi trasmessi in data 13 e 27 ottobre sono stati immediatamente cancellati dal sito internet del programma *Le Iene*”, mentre “il servizio del 20 ottobre non è stato subito cancellato, probabilmente per un errore di natura tecnica”: lo stesso comunque, “per coerenza con la precedente decisione, [...] è stato [...] cancellato successivamente a seguito della lettura della memoria integrativa” del ricorrente;

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all’informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e ss.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici; rilevato che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (in *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998 e riportato nell’Allegato A.1. del Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell’interessato (previsto in termini generali dagli artt. 23 e 26

del Codice), sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO che, alla luce della documentazione acquisita in atti, le informazioni relative alla vicenda risultano essere state raccolte dal diretto interessato (il giovane oggetto delle molestie) per documentare la stessa e che, nella redazione dei servizi mandati in onda, risultano effettivamente essere state adottate, rispetto alle immagini riprese dal giovane, misure volte a rendere non direttamente identificabili gli interessati ripresi dalle telecamere (inquadrature limitate, oscuramento del volto, trasmissione in bianco e nero che non consente di distinguere i colori dei vestiti e quelli degli ambienti, mascheramento della voce), nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione rispetto a un fatto che risulta di interesse pubblico;

RITENUTO comunque di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di RTI-Rete Televisive Italiane S.p.A., dal momento che la resistente – che ha eccepito solo nel corso del procedimento dinanzi a questa Autorità l'assenza di una procura allegata all'interpello preventivo e non, come dovuto, al momento della ricezione dello stesso – ha comunque aderito alla richiesta del ricorrente, rimuovendo dal proprio sito internet i tre servizi relativi alla vicenda;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, anche nei confronti di Google Italy S.r.l. tenuto conto che la stessa ha fornito riscontro all'interpello preventivo soltanto a seguito della presentazione del ricorso e che alla luce delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento (della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) non vi è prova che la stessa sia, allo stato, titolare del trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato mediante il sito internet *www.youtube.com*, neanche attraverso la vendita di servizi pubblicitari o una delle altre attività da essa effettuate per conto della società americana Google Inc.;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- b) dichiara compensate le spese tra le parti.

*Roma, 13 maggio 2010 [doc. web n. 1735420]*

## 4. Tutela dei minori

---

### L'INCHIESTA SULLA SCUOLA DI RIGNANO FLAMINIO

*Un libro ricostruisce la vicenda giudiziaria su presunte violenze sessuali a bambini, individuati con l'iniziale del loro nome.*

*Il Garante richiama a grande cautela trattandosi di minori*

---

Questo Ufficio ha definito l'istruttoria preliminare curata in ordine a due segnalazioni pervenute al Garante che riguardano il libro di Claudio Cerasa "Ho visto l'uomo nero" (ed. Castelvecchi) sulla nota vicenda giudiziaria di Rignano Flaminio.

Ci si riferisce in particolare alle segnalazioni presentate dagli avvocati AA BB in nome e per conto dei signori XX ZZ.

I legali sostengono che la pubblicazione del libro abbia concretizzato un'illecita diffusione di dati personali relativi alla sfera sessuale dei figli dei propri assistiti, resi identificabili dalla pubblicazione dell'iniziale del loro nome, nonché dei nomi propri dei genitori.

In questo quadro, l'Ufficio ha anche esaminato le pagine del libro allegate alle segnalazioni, nonché le osservazioni formulate dal menzionato giornalista e da altri soggetti interessati. All'esito di tale valutazione, si osserva quanto segue.

Il trattamento dei dati personali si riferisce a un caso di cronaca di indubbia rilevanza sociale che ha destato particolare clamore per la natura degli illeciti penali ipotizzati a danno dei minori e per i soggetti coinvolti nei fatti. Il caso stesso è stato oggetto di notevole e ripetuta attenzione da parte degli organi di informazione, anche con taluni eccessi che hanno reso necessario un intervento del Garante (v. comunicato stampa del 5 maggio 2007 [doc. web n. 1403495] e Prov. 19 luglio 2007 [doc. web n. 1425235]).

Il libro oggetto delle predette segnalazioni, secondo quanto affermato dal suo stesso autore, mira a ricostruire nuovamente i fatti oggetto di indagine e anche a evidenziare gli effetti negativi che la "sovraesposizione mediatica" della vicenda avrebbe prodotto sulle indagini.

Questo Ufficio ha constatato che la pubblicazione del libro è in termini generali riconducibile al legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica su un fatto di interesse pubblico; ha altresì rilevato che va verificato in altra sede, a cura della competente autorità giudiziaria, se e in quale misura alcuni tra i materiali documentali di indagine fossero legittimamente pubblicabili, nella forma e nel contenuto, alla luce della tempistica del procedimento penale, della conoscibilità degli atti stessi nel procedimento e delle pertinenti norme in tema di segreto delle indagini e di pubblicabilità di atti e documenti.

L'Ufficio ha poi riscontrato che alcune parti del libro indicate nelle segnalazioni

riportano dichiarazioni dei genitori piuttosto dettagliate relative a giochi di natura sessuale cui sarebbero stati sottoposti i figli minori (cfr., ad es., pp. 65 e 66; pp. 70-73).

Tali passi, pur consentendo di riferire alcuni fatti ivi descritti a taluni bambini, non li rendono identificabili per il vasto pubblico. Per quanto riguarda l'ambito strettamente locale di Rignano Flaminio, è stato invece rilevato che il riferimento alle coppie di genitori, individuati nel libro con i relativi nomi propri, nonché la menzione dell'iniziale del nome di alcuni bambini, può aver reso identificabili taluni fra essi, in una vicenda nella quale la moltitudine di notizie e informazioni già in circolazione aveva, però, già ampiamente esposto le famiglie degli interessati a una larga diffusione di dati nel medesimo ambito locale.

Le notizie stampa hanno via via evidenziato le complessità emerse nelle indagini e le diverse tesi sostenute dalle parti coinvolte, riportando anche le dichiarazioni rilasciate alla stampa dalle famiglie interessate e/o dai relativi legali, nonché stralci di testimonianze rese nel procedimento penale.

Il volume si inserisce in questo contesto.

Nel bilanciare il diritto di cronaca e la tutela alla sfera privata dei minori, l'ordinamento vigente attribuisce preminenza a quest'ultima.

Tale tutela opera con maggiore forza quando i fatti coinvolgono la sfera sessuale del minore e implica l'adozione di cautele volte a evitare la riferibilità di dettagli relativi a minori identificabili, anche indirettamente (cfr. Provvedimenti 10 marzo e 6 aprile 2004 e 19 settembre 2007 [doc. web nn. 1090071, 1091956 e 1445858]; art. 7, comma 3, del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1. al Codice in materia di protezione dei dati personali; v. anche art. 734-bis c.p.). L'adozione di simili cautele è affidata, in prima battuta, a un'autonoma e responsabile scelta del giornalista il quale deve valutare caso per caso l'interesse del minore, tenuto anche conto dei principi della Carta di Treviso (art. 7 cit. e Provv. 26 ottobre 2006 [doc. web n. 1357821], in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2006).

Ciò premesso, questo Ufficio ha rilevato che le parti del libro, riprodotte in parte su un settimanale (*Panorama* del 21 settembre 2007, n. 39) non sono del tutto in linea con tali principi, ma valutate complessivamente le predette circostanze, in particolare per ciò che riguarda la pregressa, dettagliata conoscibilità dei fatti in ambito locale dovuta anche alle diverse dichiarazioni rese dalle famiglie tramite i mezzi di informazione anche televisiva, questo Ufficio, in relazione alle specifiche richieste dei segnalanti prospettate con prevalente riferimento al predetto contesto locale, non ha comunque ravvisato richiamare l'attenzione dei soggetti in indirizzo sui principi menzionati in questa sede, anche alla luce di un eventuale ripubblicazione del libro e di possibili altri sviluppi del procedimento penale che potrebbero comportare una nuova attenzione mediatica.

*Roma, 4 febbraio 2008*

## SE I DETTAGLI CONSENTONO L'IDENTIFICAZIONE

*Di una giovane vittima di violenza non viene fatto il nome  
ma vengono fornite da alcune testate molte altre informazioni.*

*Vietata l'ulteriore diffusione dei dati*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTE le notizie diffuse in data odierna relative a un episodio di violenza sessuale ai danni di una minore verificatosi a Roma il 14 febbraio 2009;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO

In data odierna diversi organi di informazione si sono occupati di un grave episodio di violenza sessuale ai danni di una minore verificatosi a Roma lo scorso 14 febbraio.

L'agenzia di stampa ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata-Società Cooperativa) nel riferire il caso, pur non rendendo apertamente nota l'identità della minore, ha pubblicato una pluralità di informazioni relative alla stessa e alla sua sfera familiare e segnatamente: l'età, il quartiere in cui vive, la specifica attività professionale svolta dai genitori e dalla zia, la tipologia di scuola frequentata, la circostanza che abbia una sorella, di cui viene indicata anche l'età, e che abbia un cane.

Dai primi accertamenti istruttori risulta che tali informazioni sono state integralmente riportate anche dal quotidiano *Il Tempo* edito da Società Editrice Il Tempo S.p.A., anche nella versione online.

### CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

1. Il caso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee ad identificare un minore vittima di atti di violenza sessuale.

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice).

Invero, come già riconosciuto da questa Autorità (Provvti 10 marzo e 6 aprile 2004 [doc. web nn. 1090071 e 1091956]; nonché Provvti 10 luglio e 2 ottobre 2008 [doc. web nn. 1536583 e 1557470]), nonostante la mancata individuazione nominativa della vittima della violenza, la stessa deve ritenersi, ancorché indirettamente, riconoscibile, in ragione delle numerose e dettagliate informazioni contenute negli articoli sopra ricordati e già riferite in premessa.

2. Si rileva altresì che, al di là dell'attitudine a rendere riconoscibili l'interessata, larga parte delle informazioni minuziosamente riferite in diversa misura dall'agenzia di stampa e dal quotidiano suindicati (in particolare, la specifica attività professionale svolta dai genitori e dalla zia, la circostanza che la vittima abbia una sorella, di cui viene specificata l'età, che la famiglia abbia un cane, la tipologia della scuola frequentata) non rispettano il principio di essenzialità dell'informazione previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del menzionato Codice di deontologia, trattandosi di informazioni sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda che in termini più generali è pur legittimamente riconducibile all'esercizio del diritto di cronaca.

3. A tale profilo, per sé solo idoneo a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca, deve essere aggiunto un ulteriore profilo di illiceità, incentrandosi il trattamento su un soggetto minore per il quale, pur in relazione allo svolgimento della libertà d'informazione, l'ordinamento appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità (v. Provvti 10 marzo e 6 aprile 2004 e Provvti 10 luglio e 2 ottobre 2008, sopra citati).

Fermo restando il divieto di carattere generale, previsto dall'art. 734-bis c.p., di divulgare le generalità e l'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale, nel caso in cui la persona offesa da un reato sia minore di età va ricordato che l'art. 114, comma 6, c.p.p. vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla sua identificazione.

Inoltre, l'art. 7 del Codice di deontologia – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo, più radicalmente, al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, sì che identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura minori vittime di atti di molestie o violenze di natura sessuale.

4. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto in via d'urgenza nei confronti dell'agenzia di stampa e del quotidiano indicato in premessa, ai sensi degli artt. 139, comma 5, e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni ulteriore

diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima dell'atto di violenza sessuale compiuto a Roma il 14 febbraio u.s. Tale divieto, che per la delicatezza del caso si estende anche alla diffusione delle iniziali del nome e cognome della vittima, opera anche con riferimento alla diffusione tramite i siti web delle testate e va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione. Stante l'urgenza determinata dal concreto rischio di una reiterazione della diffusione illecita dei dati, sussiste la necessità di adottare la presente decisione d'ufficio (art. 154, comma 1, lett. d), del Codice).

L'Autorità si riserva peraltro di intervenire nei confronti di altri titolari del trattamento nel caso in cui venissero riscontrate analoghe violazioni.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), vieta a ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata-Società Cooperativa) e Società Editrice Il Tempo S.p.A. – in qualità di titolari del trattamento – ogni ulteriore diffusione, anche tramite i relativi siti web, delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore;
- b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

*Roma, 16 febbraio 2009 [doc. web n. 1590076]*

## QUANDO DAI VIOLENTATORI SI RISALE ALLA VITTIMA

*Parecchi giornali rendono noti nomi, cognomi e parentela dei responsabili di violenze in famiglia contro una minore. In questo modo viene resa identificabile la stessa bambina*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

RILEVATO che nei giorni 27 e 28 gennaio 2010 diversi organi di informazione hanno riferito dell'esito delle indagini giudiziarie compiute dalla Procura della Repubblica di Salerno dalle quali è emersa una vicenda di violenza sessuale, verificatasi in un comune della zona, compiuta ai danni di una minore e di cui sarebbero stati responsabili il padre, il fratello e un loro vicino di casa;

VISTO il comunicato stampa del 27 gennaio [doc. web n. 1691472], con il quale il Garante ha richiamato tutti gli organi di informazione al rispetto delle disposizioni che tutelano la sfera privata di minori che si trovino a essere protagonisti di simili vicende, invitando gli stessi a non pubblicare informazioni idonee, anche indirettamente, a rendere riconoscibile la vittima;

RILEVATO che, a una prima verifica, risulta che nelle edizioni del 27 e 28 gennaio u.s., le agenzie di stampa *AGI* (Agenzia Giornalistica Italiana), *ADN Kronos* e *ANSA* (Agenzia Nazionale Stampa Associata), nonché le seguenti testate giornalistiche e siti di informazione: *ilGiornale.it*, *IlMattino.it*, *Repubblica.it*, *Lacronacaitaliana.it*, *Gazzetta del Sud*, *Corriere Adriatico*, *Ecostiera.it*, *Roma*, *La Nuova del Sud*, hanno diffuso diversi dati personali che, nel loro insieme, considerato anche il ristretto contesto sociale di riferimento, possono rendere agevolmente identificabile la minore; rilevato, in particolare, che i dati riguardano i soggetti ritenuti responsabili della violenza (il nome e il cognome, l'età e l'attività lavorativa del padre, il nome e l'età del fratello e il nome e il cognome e l'attività svolta dal vicino di casa), nonché la stessa vittima delle violenze (il luogo in cui abita, la composizione del suo nucleo familiare); rilevato che il giornale *Italia Sera*, pur avendo ommesso il cognome per esteso delle persone oggetto di indagine, ha diffuso gli altri dati sopraindicati i quali, nel loro insieme, considerato il numero esiguo di abitanti del comune in cui si sono svolti i fatti, sono comunque idonei a rendere identificabile la vittima; rilevato, ancora, che analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al *Corriere del Mezzogiorno*, benché in questo caso siano stati ommessi il nome e cognome del padre e del vicino di casa;

RILEVATO che su alcune edizioni online delle testate suindicate i dati sopra detti risultano ancora pubblicati;

VISTO l'art. 114, comma 6, c.p.p. che vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possono portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato (cfr. anche art. 13 del d.P.R. n. 448/1988);

VISTO l'art. 7 del citato Codice deontologico, il quale – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;

CONSIDERATO che, sempre in base alle predette disposizioni, tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali principi sono stati più volte richiamati dall'Autorità (Provvedimenti 10 marzo e 6 aprile 2004 [doc. web nn. 1090071 e 1091956], nonché Provvedimenti 10 luglio e 2 ottobre 2008 [doc. web nn. 1536583 e 1557470]), la quale ha ricordato che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile;

CONSIDERATA dunque la gravità della vicenda e l'urgenza di fornire adeguata tutela alla minore che rischia di subire un ulteriore pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni che ne consentano l'identificazione;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre in via d'urgenza, ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti dei titolari del trattamento, la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata – anche rimuovendo i dati dai siti web delle relative testate ove gli stessi fossero tuttora pubblicati – delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti nella zona; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice;

RITENUTO di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, per le valutazioni di relativa competenza;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

## TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone in via d'urgenza, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, e nei confronti dei titolari del trattamento allo stato individuati in ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata-Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.; ADN Kronos S.p.A.; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. (editore di *Repubblica.it*); Il Mattino S.p.A. (editore de *IlMattino.it*); Corriere Adriatico Sea-Società Editoriale Adriatica S.p.A. (editore de *Il Corriere Adriatico*); Società Europea di Edizioni S.p.A. (editore de *IlGiornale.it*); Comunicazione e Territori S.c.a.r.l. (editore di *Ecostiera.it*); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de *Lacronacaitaliana.it*); Giornalisti e Poligrafici Associati (editore di *Italia Sera*); SES-Società Editrice Siciliana S.p.A. (editore di *Gazzetta del Sud*); Edizioni del Roma S.c.a.r.l. (editore di *Roma*); Società Editrice Alice Idea Multimediale (editore di *La Nuova del Sud*); Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del *Corriere del Mezzogiorno*), la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata – anche rimuovendo i dati dai siti web delle relative testate ove gli stessi fossero tuttora pubblicati – delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti nella zona;
- b) invia copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 28 gennaio 2010 [doc. web n. 1696265]

## IL DIRITTO DELLE FIGLIE DI UN PERSONAGGIO NOTO

*La moglie di un politico coinvolto in una vicenda giudiziaria viene fotografata con le figlie e si rivolge al Garante.*

*Non rispettate le norme che proteggono l'immagine dei minori*

---

AGLI EDITORI E AI DIRETTORI RESPONSABILI  
DI NOVELLA 2000, CHI, DIPIÙ, VERO

Si fa riferimento alla segnalazione con la quale la signora XY ha lamentato una violazione della propria sfera personale e familiare in relazione alle modalità con cui diverse testate giornalistiche hanno trattato la vicenda che ha coinvolto il marito, il dottor HZ.

L'Ufficio ha avviato un'istruttoria con riferimento ad alcuni dei servizi allegati alla segnalazione e in particolare:

- a) al servizio pubblicato dal settimanale *Chi* (11 novembre 2009 n. 45) che contiene una fotografia che ritrae la segnalante con la figlia di 8 anni e un'amica "a passeggio nel giorno di Halloween" (come si legge nella didascalia a fianco) e un'altra che ritrae la signora XY con la figlia mentre "escono dal supermercato con il carrello carico";
- b) al servizio pubblicato da *Novella 2000* (5 novembre 2009 n. 45) che, dopo le pagine contenenti diverse immagini che ritraggono una transessuale in atteggiamenti e abiti provocanti, pubblica una fotografia del dottor HZ in compagnia delle tre figlie (due minorenni e una ventenne) in occasione del matrimonio con la signora XY;
- c) al servizio pubblicato da *DiPiù* (8 novembre 2009 n. 45), che pubblica anch'esso una fotografia che ritrae il dottor HZ in compagnia delle tre figlie in occasione del matrimonio con la segnalante;
- d) al servizio pubblicato su *Vero* (28 novembre 2009) che ritrae il dottor HZ e la signora XY a passeggio con la figlia di 8 anni.

I servizi di *Chi*, *Novella 2000* e *Vero* riportano nelle didascalie anche i nomi delle figlie del dottor HZ.

Gli editori interpellati sostengono che la pubblicazione dei servizi citati costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca in ragione della rilevanza pubblica dei fatti in cui si è trovato coinvolto il personaggio politico, nonché in ragione della notorietà acquisita anche dalla segnalante quale consorte dell'uomo politico e quale giornalista. Gli editori rilevano inoltre che le immagini che ritraggono l'intera famiglia del dottor HZ o sue

componenti sono state scattate mentre le persone si trovavano in luoghi pubblici e/o in occasione di cerimonie pubbliche e che la loro diffusione si giustifica in quanto volte a testimoniare l'unità e la concordia familiare in un momento in cui tutti i giornali si occupavano della vita privata del dottor HZ "interrogandosi altresì sulla possibile crisi del suo matrimonio e sulle reazioni della moglie e delle figlie" (così Arnoldo Mondadori S.p.A., ma in tal senso anche Cairo Editore S.p.A. e Media V S.r.l.). Gli editori hanno poi specificato che i nomi delle figlie erano stati già ampiamente diffusi e che i volti erano stati comunque resi "non riconoscibili".

Le indagini giudiziarie che hanno individuato nel dottor HZ, la probabile vittima di azioni estorsive in relazione a suoi comportamenti sessuali e al possibile uso di sostanze stupefacenti costituiscono certamente fatti di interesse pubblico sui quali i giornalisti hanno il diritto e il dovere di informare compiutamente la collettività. Considerati i presupposti degli illeciti ipotizzati e la specificità della vicenda, molte delle notizie diffuse hanno dunque riguardato la vita privata e di relazione del personaggio politico. Ciò – nei limiti dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona – può ritenersi giustificato sul piano dell'esercizio del diritto di cronaca, considerato il ruolo pubblico ricoperto dall'interessato e la rilevanza di quanto emerso dalle indagini rispetto a tale ruolo.

Ciò premesso, non appare altrettanto condivisibile la scelta di corredare la cronaca di queste indagini con immagini che ritraggono la famiglia del dottor HZ, e in particolare le figlie, colte anche in momenti di vita quotidiana.

Tale trattamento di dati – che, pur se avvenuto con l'accorgimento dell'oscuramento dei volti delle giovani, riguarda persone comunque identificabili – ad avviso di questo Ufficio, non appare giustificato alla luce del principio di essenzialità dell'informazione e contrasta con la *ratio* delle disposizioni a tutela dei minori (art. 7 Codice di deontologia cit. e Carta di Treviso) che consiste nel voler salvaguardare personalità ancora in formazione dal clamore mediatico che si crea intorno a fatti di vita (di per sé già destabilizzanti, come nel caso di specie) in cui le stesse si trovano coinvolte loro malgrado. Obiettivo dunque, questo, da considerarsi preminente anche quando sia in gioco l'esercizio di una libertà fondamentale quale è la libertà di stampa (cfr. comma 3, art. 7 cit.).

L'Ufficio prende atto che Arnoldo Mondadori S.p.A. ha assunto autonomamente l'impegno di non diffondere più i servizi ad essa ascritti, coinvolgenti la famiglia del dottor HZ.

Premesso quanto sopra, considerato il richiamo generale effettuato dal Garante con il comunicato del 13 novembre 2009, nel caso di specie emerge con evidenza un contrasto con la citata disciplina in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, nonché con le numerose pronunce del Garante in materia.

*Roma, 11 febbraio 2010*

## NON PARLARE DI “BAMBINO ADOTTATO”

*Senza il consenso dei genitori un giornale non può pubblicare la notizia che un minore è adottato. Un comunicato del Garante ricorda che è vietato dalla normativa sulla privacy e dalla legge sull'adozione*

---

Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è in stato di adozione. Si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del Codice deontologico dei giornalisti.

Il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini è delicato, ma va ribadita la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.

Quando si parla di bambino adottato, oltre alla legge sulla protezione dei dati personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, in particolare dove si affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.

Il Garante chiede ai mezzi di informazione di astenersi dal pubblicare tale tipo di notizie, anche se già diffuse da altre testate, altrimenti dovranno essere assunti i conseguenti provvedimenti.

*Roma, 5 maggio 2005 [doc. web n. 1122042]*

## 5. Corpo, salute e sesso

---

### RESO NOTO UN CERTIFICATO MEDICO

*In questo caso la diffusione è ritenuta legittima perché la validità e il contenuto del certificato costituiscono proprio l'oggetto dell'indagine disposta dalla magistratura*

---

SIGNORA XY  
TREVISO

Con la presente si fornisce formale riscontro all'istanza con la quale la S.V. ha chiesto a questa Autorità di valutare se il quotidiano *Il Gazzettino di Treviso* abbia compiuto una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nel diffondere riferimenti al contenuto di un Suo certificato medico nell'ambito di un articolo di cronaca.

Il caso è stato esaminato, nell'ambito di una verifica preliminare, alla luce della disciplina per i trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica. Tale disciplina prevede la possibilità che il giornalista, nell'esercizio della propria attività e sotto la propria responsabilità, diffonda dati personali, anche prescindendo dal consenso dell'interessato, purché i dati siano stati raccolti in modo lecito e corretto (art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 675/96, in vigore all'epoca in cui il trattamento in questione è stato effettuato, ora art. 11, comma 1, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e la loro diffusione avvenga nei limiti "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (artt. 12 e 20 della legge n. 675/96, ora art. 137 del Codice). Tale principio trova applicazione anche con riguardo a dati di natura sensibile, quali sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute (artt. 5 e 6 del Codice di deontologia, Allegato A.1. del Codice), nonché a dati personali inerenti a procedimenti penali (art. 12 del Codice di deontologia).

Allo stato degli atti, il trattamento effettuato dal citato quotidiano non si pone in contrasto con le disposizioni sopra richiamate. In primo luogo, infatti, i dati che La riguardano risultano raccolti in modo lecito e corretto in quanto acquisiti, come pure da Lei evidenziato, nel corso di una pubblica udienza (art. 471 c.p.p.; cfr. anche Raccomandazione del Consiglio d'Europa, decisione del Comitato dei ministri del 10 luglio 2003 "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali"). In secondo luogo, la loro diffusione non contrasta

con il ricordato limite dell'“essenzialità dell'informazione” in quanto la vicenda oggetto di narrazione riguardava proprio la determinazione del giudice di avviare un'indagine in merito alla validità e al contenuto del certificato medico da Lei fornito per giustificare la mancata comparizione in giudizio (art. 6, comma 1, del Codice di deontologia).

Naturalmente tale valutazione preliminare dell'Ufficio non Le preclude in alcun modo il diritto di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario anche in merito a questi specifici aspetti (art. 152 del Codice).

*Roma, 15 febbraio 2006*

## I MINISTRI RIVELANO UN CASO DI ABORTO

*Giornali e siti web riprendono dagli atti parlamentari il nome di una donna protagonista di una controversa interruzione di gravidanza.*

*Spettava ai giornalisti valutare la legittimità della diffusione del nome*

---

### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le notizie diffuse sulla stampa nelle ultime settimane riguardanti la vicenda relativa a un caso di interruzione volontaria della gravidanza di una donna ricoverata presso il reparto di ostetricia dell'Azienda universitaria "Federico II" di Napoli;

CONSIDERATO che sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria e di altre istituzioni su alcuni aspetti della vicenda e che il Garante ha avviato un'istruttoria preliminare volta a verificare quali misure organizzative e tecniche siano state adottate presso la predetta struttura sanitaria a tutela dei diritti delle persone ricoverate per interventi relativi all'interruzione volontaria della gravidanza;

RILEVATO che alcune agenzie di stampa (che a una verifica preliminare risultano essere ANSA, ADN Kronos, APCOM, ASCA), in data 20 febbraio 2008, hanno diffuso il nome e cognome della donna;

RILEVATO altresì che diverse testate giornalistiche, prevalentemente a diffusione locale (allo stato individuate in *Il Mattino*, *Brescia Oggi*, *Corriere del Mezzogiorno*, *Corriere del Sud*, *l'Arena*, *La Provincia di Cremona*, *L'Informazione*, *Nuovo Oggi*, *Calabria Ora*, *Nuovo Quotidiano di Puglia*, *Il Quotidiano della Calabria*, *Il Quotidiano della Basilicata*, *Il Giornale di Vicenza*, *La Gazzetta del Sud* e *Cronache di Napoli*), hanno pubblicato anch'esse, a decorrere dal 21 febbraio 2008, il nome e cognome della donna unitamente a descrizioni particolareggiate riguardanti le circostanze e le modalità in cui sarebbe avvenuta l'interruzione della gravidanza;

RILEVATO che i dati sopra indicati sono stati ulteriormente diffusi tramite siti web di agenzie e altre testate giornalistiche e altri numerosi siti di informazione online;

RILEVATO che la maggior parte delle testate giornalistiche hanno invece adottato cautele non rendendo nota l'identità dell'interessata;

CONSIDERATO che nella diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute di una persona gli organi di informazione devono osservare particolari garanzie a tutela della persona medesima (art. 139, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati

personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; art. 5 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1. al Codice; Provvedimenti 7 febbraio 2002, 23 novembre 2005, 29 novembre e 6 dicembre 2007 [doc. web nn. 1064770, 1225898, 1478083, 1478059]);

CONSIDERATO, in particolare, che “il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico” (art. 10 del Codice di deontologia cit.);

CONSIDERATO, inoltre, che le informazioni relative all'interruzione volontaria della gravidanza sono soggette a una speciale protezione da parte dell'ordinamento essendo attinenti a un evento particolarmente delicato e relativo alla sfera più intima e privata della persona (artt. 5, 11 e 21 della legge 22 maggio 1978, n. 194);

RILEVATO che nel caso di specie la diffusione del nome e cognome dell'interessata, sebbene riferita a un episodio di rilevante interesse pubblico, risulta contrastante con i principi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici;

RILEVATO che la circostanza che il nome e cognome dell'interessata sono stati menzionati in alcuni atti parlamentari lecitamente conoscibili non fa comunque venir meno il dovere dei giornalisti di procedere a un autonomo rispetto dei limiti e delle garanzie posti al diritto di cronaca a tutela dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 e 137 del Codice; art. 1 del Codice di deontologia cit.);

RILEVATO che, per effetto della predetta ampia diffusione online delle informazioni personali in questione, numerosi utenti in rete sono stati posti in condizione di ottenere agevolmente, attraverso l'uso dei motori di ricerca, un indice selezionato e specifico delle informazioni concernenti la persona interessata;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice);

RAVVISATA la necessità di provvedere d'urgenza in ragione del carattere particolarmente delicato delle informazioni diffuse;

RITENUTO di dover disporre nei confronti dei titolari del trattamento come già sopra individuati il blocco del trattamento, limitatamente alla diffusione anche tramite i relativi siti web, del nome e cognome dell'interessata;

RISERVATI ulteriori accertamenti tesi a individuare altri titolari del trattamento che diffondano il nome e cognome dell'interessata, anche tramite siti di informazione online;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di rispettiva competenza;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

- a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti dei seguenti editori in qualità di titolari del trattamento, il blocco del trattamento limitatamente alla diffusione, anche tramite i relativi siti web, del nome e cognome dell'interessata: ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata-Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.; ADN Kronos - Gmc Giuseppe Marra Communications S.p.A.; APCOM - Telecom Media News S.p.A.; ASCA - Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale S.p.A.; Il Mattino S.p.A. - editore de *Il Mattino*; Edizioni Brescia S.p.A. - editore di *Brescia Oggi*; Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. - editore del *Corriere del Mezzogiorno*; Edizioni Il Castello S.p.A. - editore de *Il Corriere del Sud*; Athesis S.p.A. - editore de *L' Arena* e *Il Giornale di Vicenza*; Società Editoriale Cremonese S.p.A. - editore de *La Provincia di Cremona*; Rete 7 S.p.A. - editore de *L' Informazione di Parma*; Editoriale Ciociaria Oggi S.r.l. - editore di *Nuovo Oggi*; Editrice C.E.C. Società cooperativa - editore di *Calabria Ora*; Caltagirone Editore S.p.A. - editore del *Nuovo quotidiano di Puglia*; Finedit S.r.l. - editore de *Il Quotidiano di Calabria*; Luedi S.r.l. - editore de *Il Quotidiano della Basilicata*; Società Editrice Siciliana S.p.A. - editore della *Gazzetta del Sud*; Libra Editrice p.s.c.g.r.l. - editore di *Cronache di Napoli*;
- b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di rispettiva competenza.

Roma, 5 marzo 2008 [doc. web n. 1523741]

## LE IMMAGINI DEL CADAVERE DI MEREDITH

*Un'emittente televisiva diffonde fotografie di una giovane assassinata con primi piani sulle ferite e sul corpo nudo.*

*Divieto disposto dal Garante e segnalazione all'Ordine dei giornalisti*

---

### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il filmato trasmesso in data 31 marzo u.s. dall'emittente televisiva Telenorba, nel corso del programma *Il Graffio*, nel quale sono state diffuse alcune immagini di Meredith Kercher raccolte dal Servizio polizia scientifica della Polizia di Stato durante uno dei sopralluoghi effettuati presso il luogo in cui la studentessa inglese, il 2 novembre 2007, è stata trovata uccisa;

VISTE le osservazioni pervenute in data 4 aprile 2007 da Telenorba S.p.A.;

RILEVATO che alcune delle immagini diffuse consistono in primi piani sulle ferite, sul corpo nudo della ragazza e sulle tracce di sangue ancora presenti sul corpo e sul luogo del delitto;

RILEVATO che tali immagini sono accompagnate da descrizioni audio particolareggiate sulle condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere e da raccapriccianti specificazioni sulle gravi ferite inferte;

CONSIDERATO che la tutela prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), in particolare della dignità, non viene meno con la morte della persona (Provvedimenti 15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796], 29 novembre e 6 dicembre 2007 [doc. web nn. 1478059 e 1478083]);

RILEVATO dalla visione del filmato acquisito e dagli atti d'ufficio che la diffusione delle predette immagini e delle relative descrizioni non risulta giustificata dal punto di vista dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e che essa ha concretato una grave violazione della dignità (artt. 2 e 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 8, comma 1, Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1. al Codice);

RILEVATO che la predetta diffusione risulta pertanto illecita, a prescindere dagli accertamenti in atto a cura dell'autorità giudiziaria in ordine alla liceità dell'acquisizione e dell'utilizzo giornalistico del video dal punto di vista del segreto delle indagini penali e della pubblicazione di atti d'indagine;

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato da Telenorba S.p.A., le immagini

diffuse costituiscono una selezione di quelle nella disponibilità della società e che le stesse sono state “passate al Tg1, al Tg2, a Sky Tg24 e a *La vita in diretta*”;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (art. 154, comma 1, lett. d), e art. 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RILEVATO che il divieto del trattamento può conseguire anche a una violazione delle prescrizioni contenute nel citato Codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RITENUTO che la particolare natura delle predette immagini rende necessario disporre il divieto nei confronti di Telenorba S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, dell’ulteriore diffusione e messa in circolazione in ogni forma delle medesime immagini relative alla ragazza uccisa ripresa sul luogo del delitto; ciò, a prescindere dall’eventuale sussistenza di altri illeciti in rapporto alla normativa processuale e dalla scelta dell’emittente, che pure ritiene legittima la propria attività, di non diffondere direttamente il video in altre circostanze;

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice;

RAVVISATA la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per le valutazioni di rispettiva competenza, nonché agli editori in relazione alle predette testate e trasmissioni giornalistiche;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dispone ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Telenorba S.p.A. quale titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione e messa in circolazione delle immagini relative a Meredith Kercher riprese sul luogo del delitto e trasmesse il 31 marzo 2008;
- b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza, nonché ai titolari del trattamento in relazione alle altre testate e trasmissioni indicate in motivazione.

*Roma, 24 aprile 2008 [doc. web n. 1519915]*

## AMICO OMOSESSUALE O ETERO?

*Un sito gay pubblica un'intervista che rivela una relazione tra un giovane artista e un personaggio dello spettacolo che si oppone a tale rivelazione. Ma il Garante gli dà torto*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante in via d'urgenza il 6 agosto 2008 presentato nei confronti di Gay.it S.p.A., in qualità di editore del sito internet *www.gay.it*, con il quale HZ (rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Bergonzi Perrone), noto personaggio del mondo dello spettacolo e della cronaca rosa, in relazione alla recente pubblicazione sul sito edito dalla resistente di un'intervista nella quale un giovane artista ha asserito di aver intrattenuto con lui "una relazione sentimentale durata circa cinque anni" (testimoniata da alcune fotografie ritraenti i due "in diverse località e, ancor peggio, in luoghi di privata dimora"), ha chiesto il blocco e la cancellazione delle informazioni che lo riguardano e si è opposto a una loro eventuale, ulteriore pubblicazione; rilevato che, a parere del ricorrente, la pubblicazione delle informazioni in questione, a maggior ragione su un sito web "chiaramente dedicato a un pubblico omosessuale", sarebbe lesiva della propria sfera privata e dell'immagine pubblica che lo stesso "ritiene di offrire e diffondere di sé stesso" e in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, "non essendovi alcun rilievo, né attinenza alla vita pubblica e/o lavorativa del ricorrente, né alcun interesse pubblico o sociale" che possa giustificare la diffusione di informazioni relative alla propria vita sessuale; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota dell'8 agosto 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTE la nota del 19 agosto e le memorie del 25 e 27 agosto 2008 con le quali Gay.it S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Michele Di Gregorio), nel comunicare di aver cancellato dal sito internet le fotografie del ricorrente e del suo presunto compagno (che le avrebbe offerte all'editore "ai fini della loro pubblicazione ed a garanzia della veridicità delle proprie affermazioni"), ha sostenuto di aver trattato le informazioni relative al ricorrente nel rispetto dei limiti posti al diritto di cronaca, tenuto conto

dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia (ciò, “sia in relazione alla generalità del pubblico, sia – con implicazioni culturali e sociologiche di assai maggior rilievo – in relazione al pubblico omosessuale” cui il sito è principalmente indirizzato): se “appare, di per sé, una notizia di interesse pubblico (per il pubblico di riferimento)” quella “per cui un attore – continuamente agli onori della cronaca, per vere o presunte relazioni sentimentali e sessuali con giovani donne – coltiverebbe un'altra e non nota relazione sentimentale”, tale interesse diviene, ad avviso della resistente, ancor più rilevante (soprattutto per il pubblico di riferimento del sito web) se, come nel caso di specie, ad esserne protagonista è un personaggio noto che ha deliberatamente costruito di sé l'immagine di “macho ed eterosessuale” e se la relazione di cui si tratta ha natura omosessuale; rilevato che la resistente ha sostenuto altresì che, prima della pubblicazione della contestata intervista sul sito *www.gay.it*, l'informazione relativa alla “relazione pluriennale” del ricorrente con l'artista era stata già resa nota da quest'ultimo con una lettera pubblicata il 24 luglio 2008 su un altro sito internet ed era stata ripresa “da decine di testate giornalistiche (a dimostrazione dell'oggettivo interesse ed originalità della notizia)”; rilevato inoltre che la resistente ha precisato che “l'oggetto esclusivo dell'intervista, invero, altro non è che un'informazione sulla ‘vita di relazione’ del signor HZ [...]; nessuna notizia è fornita né sulle reciproche abitudini sessuali dei due protagonisti della relazione, tantomeno su abitudini sessuali del ricorrente”;

VISTE le memorie del 25 e del 27 agosto 2008 con le quali il ricorrente, rivendicando il diritto a scegliere liberamente e autonomamente se far conoscere a terzi aspetti della propria “vita intima e privatissima”, ha insistito nelle proprie richieste ribadendo di non ritenere lecito che vengano diffuse informazioni relative a quest'ultima senza il proprio consenso;

RILEVATO che risultano sufficientemente motivate dal ricorrente, e non contestate dalla controparte, le ragioni di urgenza, avvalorate anche dalla tempestività del ricorso proposto all'Autorità le quali hanno legittimato l'interessato, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice, ad esercitare direttamente con ricorso al Garante i diritti di cui all'art. 7 del medesimo Codice, prescindendo dall'inoltro dell'interpello preventivo; rilevato pertanto che non opera, nel caso di specie, la sospensione del decorso dei termini di cui all'art. 149, comma 8, del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente per la parte relativa alle fotografie (concernenti momenti di vita privata del ricorrente e del suo presunto compagno) poste a corredo della notizia della supposta relazione sentimentale, avendo la resistente aderito a tale richiesta, nel corso del procedimento, eliminandole dal proprio sito web;

RILEVATO che il trattamento di dati personali relativi al ricorrente contenuti

nell'intervista e negli spazi web del sito della resistente dedicati alla vicenda oggetto del ricorso risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e che i dati in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell'esposizione, "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica);

RITENUTO che le informazioni personali relative alla presunta relazione sentimentale (comunque già note per essere state pubblicate qualche giorno prima da un'altra testata giornalistica e riprese da numerose pubblicazioni anche telematiche) risultano essere state diffuse dalla resistente senza travalicare i citati limiti del diritto di cronaca, essendo state riportate – nel contesto di un articolo che richiama una problematica più generale e di interesse pubblico (in particolare per il pubblico omosessuale), quale quella del cd. "outing" – le sole informazioni essenziali in ragione dell'originalità del fatto e della qualificazione dei suoi protagonisti;

RILEVATO, in particolare, in ordine a tale ultimo aspetto, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice, la sfera privata delle persone note deve essere rispettata "se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica"; rilevato che, alla luce della documentazione acquisita in atti, il ricorrente risulta aver commentato la propria immagine pubblica mediante costanti richiami alla propria vita privata e di relazione (vedi, ad esempio, le numerose interviste rilasciate a diversi settimanali di "cronaca rosa" – e riportate tuttora sul sito web del ricorrente – con le quali lo stesso ha reso noti, nel corso degli anni, flirt e relazioni sentimentali, nonché aspetti e particolari relativi alla propria sfera personale e, in alcuni casi, anche a quella sessuale), apparendo come esempio di virilità e sensualità (tanto da dedicare uno spazio del proprio sito alla rappresentazione di sé quale "fidanzato ideale"); rilevato che, alla luce di ciò, deve ritenersi che la pubblicazione delle informazioni in questione relative alla sfera privata del ricorrente e, in particolare, alla sua vita di relazione, possa essere giustificata proprio in considerazione del rilievo che tali aspetti hanno sul suo ruolo e sulla vita pubblica così come dallo stesso "costruita";

RITENUTO, quindi, di dover dichiarare infondata l'opposizione al trattamento manifestata dal ricorrente con riferimento ai dati che lo riguardano contenuti nell'intervista pubblicata sul sito edito dalla resistente e le correlate richieste di blocco e cancellazione;

RILEVATO che resta impregiudicata la possibilità per il ricorrente di tutelare nelle sedi competenti, se del caso, i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi degli stessi;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente per la parte relativa alle fotografie concernenti momenti di vita privata del ricorrente e del suo presunto compagno;
- b) dichiara infondato il ricorso per la restante parte;
- c) dichiara compensate le spese tra le parti.

*Roma, 2 ottobre 2008 [doc. web n. 1559207]*

## QUEGLI INUTILI INTERVENTI CHIRURGICI AL SENO

*Nel denunciare lo scandalo di operazioni cliniche non necessarie vengono pubblicati nomi, cognomi e patologie delle donne vittime. Divieto sia al quotidiano che al sito web*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO l'articolo del 10 giugno 2008 dal titolo "Quei seni straziati" pubblicato sul sito internet [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it), edito da La Stampa S.p.A., che narra la vicenda relativa a una clinica milanese nella quale sarebbero stati effettuati alcuni interventi chirurgici al seno ritenuti non necessari;

RILEVATO che il predetto articolo è stato portato all'attenzione del Garante nell'ambito di un procedimento, riguardante la medesima vicenda, avviato nei confronti di altro titolare del trattamento (Prov. 26 febbraio 2009 [doc. web n. 1601558]);

CONSIDERATO che l'articolo in esame contiene il nome e il cognome delle donne che hanno subito l'intervento chirurgico unitamente a descrizioni particolareggiate riguardanti le modalità dell'intervento e ai dati relativi alle patologie da cui le stesse erano affette;

CONSIDERATO che nella diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute di una persona gli organi di informazione devono osservare particolari garanzie a tutela della persona medesima (art. 139, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; art. 5 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1. al Codice; Prov. ti 7 febbraio 2002, 23 novembre 2005, 29 novembre 2007, 6 dicembre 2007, 5 marzo 2008 [doc. web nn. 1064770, 1225898, 1478083, 1478059 e 1523741]); considerato, in particolare, che "il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico" (art. 10 del Codice di deontologia cit.);

RILEVATO che nel caso di specie la diffusione del nome e cognome delle interessate, sebbene riferita a un episodio di rilevante interesse pubblico, risulta contrastante con i principi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice);

RITENUTO di dover disporre nei confronti del titolare del trattamento sopra individuato il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il richiamato sito web, del nome e cognome delle persone alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di relativa competenza;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

- a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di La Stampa S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il richiamato sito web, del nome e cognome delle persone alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile;
- b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di relativa competenza.

*Roma, 2 aprile 2009 [doc. web n. 1605603]*

## I DATI SANITARI DI UN UOMO POLITICO

*Un giornale accusa il Presidente della Regione Sicilia di aver “truccato” la propria scheda sanitaria. Il Garante giudica legittima la pubblicazione delle cartelle, tranne che per i dettagli dei dati clinici*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato il 10 novembre 2010 dall'on. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Di Betta, Antonino Lo Presti e Giovanni Pitruzzella, con il quale lo stesso ha lamentato la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione a un servizio giornalistico pubblicato sul periodico *Sud*, edizione del 17 settembre 2010;

SENTITO il reclamante nel corso dell'audizione del 1° dicembre 2010;

VISTE le deduzioni formulate in data 15 dicembre 2010, tramite il proprio legale avv. Renata Saitta, da Editori Indipendenti S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati oggetto del reclamo, nonché da Antonio Condorelli, direttore responsabile della testata giornalistica e autore dell'articolo in questione; nonché le ulteriori memorie presentate dai predetti soggetti in data 7 gennaio 2011;

SENTITO il direttore responsabile Antonio Condorelli in data 10 gennaio 2011;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO

L'on. Lombardo ha presentato un reclamo a questa Autorità con il quale ha lamentato l'intento diffamatorio di un servizio giornalistico pubblicato sul periodico *Sud* del 17 settembre 2010 “Lombardo in fin di vita. Diagnosi (truccata) anticarcere” (distribuito in data 15 settembre 2010), nonché la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali derivante dalla diffusione di dati relativi al suo stato di salute, tramite anche la riproduzione sul periodico, in fotografia, di parte della sua cartella clinica (la scheda di dimissione ospedaliera). Tale pubblicazione, si sostiene nel reclamo, sarebbe avvenuta al fine di supportare la tesi secondo cui il contenuto di tale documento non corrisponderebbe alle reali condizioni di salute dell'on. Lombardo, ma avrebbe avuto lo scopo di preconstituire una condizione di incompatibilità con la detenzione carceraria,

a seguito della notizia – smentita peraltro dal Procuratore della Repubblica di Catania – del possibile arresto dell'on. Lombardo nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria.

Il Garante ha avviato un'istruttoria preliminare, nel corso della quale ha sentito il reclamante e, dopo aver chiesto e acquisito chiarimenti dal direttore responsabile della testata, anche il medesimo direttore.

In particolare, il reclamante ha sostenuto che i dati contenuti nella scheda di dimissione ospedaliera sarebbero compatibili con la patologia effettivamente riscontrabile, seppure in forma lieve, in base agli esami cardiaci effettuati dallo stesso Lombardo.

L'editore e il direttore responsabile nelle memorie presentate e nel corso dell'audizione hanno evidenziato che nell'edizione di *Sud* del 17 settembre 2010 (n. o) è stata pubblicata la scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e la denuncia alla Procura della Repubblica di Catania del primario dell'ospedale Cannizzaro, dott. Lomeo, il quale si è rifiutato di sottoscrivere una diagnosi di aneurisma all'aorta, riferita all'on. Lombardo, non ritenendo la stessa corrispondente alle effettive condizioni del paziente.

Inoltre, il direttore responsabile, durante l'audizione, ha affermato che in seguito alle polemiche che la diffusione di tale notizia ha suscitato nell'opinione pubblica e a maggior testimonianza della non veridicità della diagnosi riportata nella scheda di dimissione ospedaliera, nel numero 1 del periodico *Sud* (1 ottobre 2010) è stato riprodotto un ulteriore referto medico del 23 gennaio 2010, consistente in un "esame ecocardiografico color-doppler", il quale confermerebbe che le condizioni del reclamante sarebbero nella norma. La pubblicazione di tale referto – sempre secondo il direttore responsabile – non avrebbe determinato la diffusione di dati eccedenti e non pertinenti, in quanto i dettagli analitici di matrice clinica sarebbero essenziali al fine di dimostrare la contraddittorietà dei due referti.

### **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA**

Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l'attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del requisito dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".

Il servizio oggetto del reclamo riporta un fatto che può ragionevolmente considerarsi di rilievo pubblico, in quanto riferisce di una denuncia di presunta falsificazione della cartella clinica dell'on. Lombardo presentata dal primario presso cui il reclamante ha effettuato gli accertamenti clinici; denuncia che ha determinato l'apertura di un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Catania.

La notizia, per sua natura, implicava dunque un riferimento alle informazioni sulla salute del reclamante, riferimento che può trovare fondamento anche alla luce della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali (cfr. anche artt. 136 e ss. del Codice e artt. 5, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1. al Codice).

Pertanto, il testo dell'articolo del 17 settembre e i due documenti riprodotti nell'articolo medesimo, ossia la denuncia del primario e la scheda di dimissione ospedaliera (allegata alla denuncia), dalla quale si evince che questa è priva della firma dello stesso primario e riporta la sola sottoscrizione di un medico in servizio presso l'unità operativa, risultano pertinenti e non eccedenti e pertanto la loro diffusione è lecita, anche se sarebbe stato opportuno non pubblicare la fotografia della scheda di dimissione ospedaliera, essendo il contenuto di questa riportato, comunque, nella denuncia del primario.

Tuttavia, nel corso degli accertamenti istruttori svolti dall'Autorità, ma non evidenziati nel testo del reclamo presentato dall'on. Lombardo, è emerso altresì che nell'edizione del 1° ottobre 2010 è stato pubblicato anche il referto dell'"esame ecocardiografico color-doppler" contenente i risultati delle relative analisi. Il documento è tuttora reperibile sul sito online del giornale, anche attraverso i motori di ricerca.

Tale ultimo documento riporta alcuni dati clinici analitici la cui diffusione è da ritenersi eccedente alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali e non giustificata sul piano dell'essenzialità dell'informazione rispetto al fatto in questione, il quale poteva essere oggetto di cronaca giornalistica senza pubblicare per intero il referto medico citato (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 10, comma 1, del Codice di deontologia cit.). In tal senso si è espressa in passato anche l'Autorità che ha evidenziato in termini generali l'illiceità della riproduzione di documenti recanti dettagli clinici (cfr. Prov. 15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796]).

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata la liceità del trattamento di dati personali presenti sul periodico *Sud* del 17 settembre 2010 e oggetto del reclamo, mentre deve essere rilevata l'eccedenza del trattamento, limitatamente ai dati di carattere clinico relativi alle misurazioni *m-mode*, all'analisi bidimensionale e all'analisi doppler presenti nel referto dell'esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010, pubblicati nel medesimo periodico *Sud* del 1° ottobre 2010 e diffusi sul sito web della testata. Pertanto, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, si dispone nei confronti di Editori Indipendenti S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, la rimozione dalle pagine della testata online dei dati personali di carattere clinico dell'on. Lombardo, relativi alle misurazioni *m-mode*, all'analisi bidimensionale e all'analisi doppler presenti nel referto dell'esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) rileva ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e degli articoli 5, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di deontologia cit., la liceità del trattamento di dati personali riferiti al reclamante e riportati sul periodico *Sud* del 17 settembre 2010;
- b) rileva, ai sensi degli artt. 136, 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 10 del Codice di deontologia cit., l'illiceità del trattamento di dati personali del reclamante pubblicati sul periodico *Sud* del 1° ottobre 2010 limitatamente ai dati di carattere clinico relativi alle misurazioni *m-mode*, all'analisi bidimensionale e all'analisi doppler presenti nel referto dell'esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010;
- c) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, ordina a Editori Indipendenti S.r.l. – in qualità di titolare del trattamento – di rimuovere, dalle pagine della testata online, i dati personali di carattere clinico dell'on. Lombardo, relativi alle misurazioni *m-mode*, all'analisi bidimensionale e all'analisi doppler presenti nel referto dell'esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010.

Si ricorda che avverso il presente provvedimento Editori Indipendenti S.r.l., ai sensi dell'art. 152 del Codice, può proporre opposizione con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento, e che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5, del Codice).

*Roma, 13 gennaio 2011 [doc. web n. 1787902]*

## 6. Cronaca e giustizia

---

### IL FALSO ANONIMATO IN UN CASO DI VIOLENZA

*Alcune testate giornalistiche pubblicano una serie di informazioni relative a una donna violentata e alla sua sfera familiare. L'interessata con un reclamo denuncia di essere stata così resa identificabile*

---

#### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato in data 18 marzo con il quale la signora XY, assistita dall'avv. Stefano Radicioni, lamenta l'illecita diffusione di dati personali in relazione alle notizie stampa riguardanti l'episodio di violenza sessuale denunciato dalla stessa il 21 gennaio 2009 a Roma; visto altresì che il reclamo si riferisce ai seguenti articoli: *Il Messaggero* del 23 gennaio e del 6 marzo 2009; *Il Tempo* del 23, 24, 26, 28 gennaio, 3 e 6 marzo 2009; *La Stampa* del 6 marzo e *la Repubblica* del 12 marzo 2009; nonché alle seguenti testate giornalistiche televisive: *Matrix* (edizione del 24 febbraio 2009); *Tg5* (edizione del 12 marzo delle 20,00) e *Tg1* (edizione del 12 marzo delle 13, 30);

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

#### PREMESSO

È stato presentato al Garante un reclamo nel quale viene lamentata la violazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alle notizie diffuse da alcune testate giornalistiche sull'episodio di violenza sessuale denunciato a Roma il 21 gennaio (noto come il caso di "Primavalle").

In particolare, la reclamante – vittima della violenza – evidenzia che, nei giorni immediatamente successivi all'evento, alcuni giornali ed emittenti televisive (*Il Messaggero* del 23 gennaio e del 6 marzo 2009; *Il Tempo* del 23, 24, 26, 28 gennaio e del 3 e 6 marzo 2009 e *Matrix* del 24 febbraio 2009) hanno pubblicato una pluralità di informazioni relative alla stessa e alla sua sfera familiare idonee a renderla riconoscibile. La donna inoltre lamenta che *La Stampa*, nell'edizione del 6 marzo, ha divulgato notizie "peraltro coperte dal segreto istruttorio, inerenti la vita privata e

la sfera sessuale dell'istante che hanno gravemente violato la sua privacy" e che tali notizie sono state successivamente riprese da altre testate, in particolare, il giorno 12 marzo 2009, dal quotidiano *la Repubblica*, dal *Tg5* e dal *Tg1*.

Gli editori delle testate interessate dal reclamo, in qualità di titolari del trattamento dei dati in questione contestano nel merito la fondatezza delle sueposte doglianze, obiettando che le notizie sul caso sono state fornite nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

## **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA**

1. Il caso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni riguardanti una persona vittima di atti di violenza.

Alla fattispecie si applica la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, segnatamente, gli artt. 136 e 137, comma 3, nonché il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice). In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Come il Garante ha più volte affermato, detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (cfr. Provv. 13 ottobre 2008 [doc. web n. 1563958]; "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti" del 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634] [riprodotto in questo volume a p. 74 NdR]; v. anche art. 8 Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(2003)13 del 10 luglio 2003 "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali"). Tali cautele devono sussistere poi, a maggior ragione, con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attese la particolare delicatezza di tali accadimenti e la necessità di tutelare la riservatezza delle persone che sono colpite da simili gravi azioni criminose (cfr. art. 734-*bis* c.p.; cfr. anche Provv. 16 febbraio 2009 [doc. web n. 1590076]).

2. Come si può riscontrare, la vicenda a cui si riferisce il reclamo è stata oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di informazione, sia a livello locale che nazionale. D'altra parte, la rilevanza sociale dell'episodio, sia in ragione della gravità dell'atto denunciato, sia perché inserito nel quadro di una serie di analoghi episodi di violenza susseguitisi a Roma nei mesi passati, giustifica la sua trattazione quale esercizio legittimo del diritto e dovere di informazione su un fatto di interesse pubblico. A ciò si aggiunga che la stessa reclamante, pur se con l'adozione di misure volte a garantirne il più assoluto anonimato, ha scelto di dare testimonianza della sua vicenda rilasciando alcune interviste.

In tale contesto può essere inquadrata anche la pubblicazione di informazioni attinenti alle indagini in atto, comprese quelle riguardanti gli elementi che l'autorità giudiziaria sta valutando ai fini della inclusione o esclusione di taluni soggetti tra i possibili autori del reato; ciò, nella misura in cui non siano informazioni coperte dal segreto ai sensi degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale.

Sotto quest'ultimo profilo, questa Autorità, allo stato degli atti acquisiti in istruttoria, non ha elementi per ritenere comprovata la violazione del segreto di indagine prospettata nel reclamo. Quest'ultima potrà eventualmente essere verificata in altra sede, a cura della competente autorità giudiziaria alla quale spetta in ogni caso di intervenire nel caso emergano violazioni delle disposizioni che regolano il procedimento penale.

3. Premesso quanto sopra, si deve rilevare che alcuni articoli allegati al reclamo evidenziano un trattamento di dati personali effettuato in violazione delle garanzie e dei limiti posti dal Codice a tutela dei diritti fondamentali della persona e sopra richiamati.

In particolare il quotidiano *Il Tempo*, pur se in date diverse, ha diffuso molteplici dati relativi alla reclamante (il nome, l'età, il quartiere in cui abita, la professione svolta, il colore dei capelli, la composizione del nucleo di persone con cui vive, il nome e cognome dell'amica che l'ha soccorsa), i quali, nel loro insieme, possono considerarsi idonei a renderla identificabile anche in una cerchia abbastanza diffusa di persone. A sostegno di quanto affermato, e ad obiezione delle osservazioni formulate al riguardo da Società Editrice Il Tempo S.p.A., appare utile riportare quanto pubblicato dallo stesso giornale il quale scrive che “dopo qualche giorno anche chi non la conosceva aveva capito chi era la vittima dello stupro e davanti casa sua s'era formata la fila in segno di solidarietà” e poi aggiunge “ma anche questo è troppo” (*IlTempo.it* del 6 marzo 2009).

Peraltro, oltre a rendere riconoscibili l'interessata, larga parte delle suddette informazioni non si giustificano sul piano dell'essenzialità dell'informazione previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del menzionato Codice di deontologia, trattandosi di informazioni sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda.

Sotto questo profilo si rileva che, dall'esame degli articoli allegati al reclamo, altre testate, pur trattando le medesime notizie, hanno omesso di rivelare un insieme di particolari analogo a quelli sopra descritti e/o hanno comunque usato un nome di fantasia (ad es. *la Repubblica*, *La Stampa*, *Il Messaggero* sopra citati). Cautele simili risultano essere state adottate anche nel corso dei servizi televisivi indicati nel reclamo.

4. Ciò detto, va però evidenziato che anche nell'ambito di taluni dei predetti articoli (*La Stampa* del 6 marzo, *la Repubblica* del 12 marzo) non sono mancati dettagli indicati dalla reclamante che, ad avviso dell'Autorità, possono considerarsi non essenziali ai fini della corretta rappresentazione dei fatti. Ci si riferisce, in particolare, alla specificazione della nazionalità (“egiziano”) dell'uomo con cui la reclamante avrebbe dichiarato

di aver avuto un rapporto sessuale consenziente la mattina dello stesso giorno in cui si è consumata la violenza. Si tratta infatti di un'indicazione che può ritenersi non essenziale (art. 6 del Codice di deontologia cit.) nel contesto complessivo della notizia che si intendeva fornire e cioè la circostanza che dalle indagini erano emersi elementi significativi che potevano anche condurre ad escludere che l'uomo sospettato di aver commesso tale atto di violenza ne fosse effettivamente responsabile.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte possono formularsi in merito all'articolo pubblicato sul quotidiano *Leggo*. In particolare, la reclamante mette in rilievo che l'articolo, nel riferire sui medesimi sviluppi dell'indagine, riporta considerazioni e diffonde informazioni relative ad asserite abitudini sessuali della stessa. Al di là delle valutazioni espresse dell'autrice dell'articolo, eventualmente rilevanti sotto il profilo della diffamazione, questa Autorità ritiene che la diffusione di simili informazioni – che risultano anche tratte da dichiarazioni di terzi – si pone in contrasto con le speciali garanzie poste a tutela della sfera sessuale della persona (art. 11 Codice di deontologia cit.). Inoltre, le stesse – indipendentemente dalla loro fondatezza o meno – riguardano comunque aspetti della vita personale della reclamante la cui conoscenza da parte dei lettori del giornale non può essere ritenuta “essenziale” ai fini della corretta comprensione della vicenda di cronaca di cui si discute la quale, allo stato, verte su una condotta che configura un reato compiuto ai danni della reclamante.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto nei confronti di Società Editrice Il Tempo S.p.A., ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni ulteriore diffusione delle informazioni indicate al punto 3. idonee, anche indirettamente, a identificare la donna vittima dell'atto di violenza sessuale denunciato a Roma il 21 gennaio 2009. Tale divieto opera anche con riferimento alla diffusione tramite i siti web delle testate e va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice.

Ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Editrice La Stampa S.p.A., Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A., Leggo S.p.A. di conformare i trattamenti di dati individuati al punto 4. al principio di “essenzialità dell'informazione” di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e 6 del Codice di deontologia e alle garanzie poste a tutela della sfera sessuale della persona di cui all'art. 11 del Codice di deontologia in relazione ad eventuali nuove trattazioni del caso. Si fa presente che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si applicherà la sanzione di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

## TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), vieta a Società Editrice Il Tempo S.p.A. – in qualità di titolare del trattamento – ogni ulteriore diffusione, anche tramite i relativi siti web, delle informazioni indicate al punto 3. idonee, anche indirettamente, a identificare la reclamante; in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice;
- b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Editrice La Stampa S.p.A., Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A., Leggo S.p.A. di conformare i trattamenti di dati individuati al punto 4. al principio di “essenzialità dell’informazione” di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e 6 del Codice di deontologia e alle garanzie poste a tutela della sfera sessuale della persona di cui all’art. 11 del Codice di deontologia in relazione ad eventuali nuove trattazioni del caso; in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento, si applicherà la sanzione di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice;
- c) dispone l’invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

*Roma, 2 aprile 2009 [doc. web n. 1605613]*

## “IO STUPRATA E SCHIAVA IN CASA PER 25 ANNI”

*Padre e fratello violentano per lunghi anni una donna. Un quotidiano ne fa il nome, violando con ciò un esplicito divieto stabilito dalla legge. Viene informato anche l'Ordine dei giornalisti*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO l'articolo de *la Repubblica* del 31 marzo 2009: *Violenze a Torino “Io stuprata e schiava per 25 anni”*;

VISTA la segnalazione del 31 marzo 2009 presentata dall'avv. Giulio Calosso, in nome e per conto della signora XY;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

### PREMESSO

Il quotidiano *la Repubblica* ha pubblicato lo scorso 31 marzo, con rilievo in prima pagina, un articolo sulla vicenda di una donna di 34 anni, che sarebbe stata oggetto di ripetute violenze sessuali da parte del padre, nel corso di 25 anni, e del fratello. Il legale della donna si è rivolto lo stesso giorno al Garante, lamentando che il quotidiano, nel contesto della notizia, oltre a lasciare intendere che la sua assistita avrebbe rilasciato nel suo studio un'intervista che non sarebbe mai avvenuta, abbia reso nota la sua identità.

A seguito della segnalazione il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. riscontrando una specifica richiesta del Garante, ha formulato proprie deduzioni tramite gli avvocati Maurizio Martinetti e Vanessa Giovanetti, con nota del 2 aprile 2009, segnalando che la notizia del fatto di cronaca in esame era stata resa pubblica il 26 marzo dalla Procura di Torino nel corso di una conferenza stampa e che gli stessi familiari della vittima avevano convocato nella loro abitazione i giornalisti, rilasciando interviste e parlando esplicitamente della ragazza.

### OSSERVA

Il caso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni riguardanti una persona vittima di ripetuti atti di violenza sessuale compiuti da propri familiari.

Alla fattispecie si applica la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) e, segnatamente, gli artt. 136 e 137, comma 3, nonché il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice). In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice).

Come il Garante ha più volte affermato, detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati.

Tali cautele devono sussistere poi, a maggior ragione, con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attesa la particolare delicatezza di tali accadimenti e considerata la necessità di tutelare la riservatezza delle persone che sono colpite da simili gravi azioni criminose.

L’ordinamento, peraltro, assicura alle vittime di atti di violenza sessuale una protezione rafforzata prevedendo il divieto di diffondere senza consenso le loro generalità o l’immagine, attraverso mezzi di comunicazione di massa (art. 734-bis c.p.).

In tale quadro, la diffusione da parte del quotidiano del nome e cognome della donna, unitamente alla descrizione particolareggiata delle violenze subite risulta in contrasto con i predetti principi, nonché lesiva della dignità della vittima (art. 8 del Codice deontologico cit.), anche in considerazione che le informazioni attinenti alla sfera sessuale sono protette da una speciale tutela quando sono trattate nell’esercizio dell’attività giornalistica (art. 11 del Codice di deontologia cit.; Provv. 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088] e Provv. 2 aprile 2009 [doc. web n. 1605613]).

La circostanza – sostenuta nella memoria presentata dal Gruppo Editoriale l’Espresso – per cui “gli stessi familiari della vittima e degli indagati avevano addirittura convocato la stampa a casa e avevano rilasciato interviste – anche video, andata in onda su siti internet e su Tv locali – nel corso delle quali parlavano esplicitamente della ragazza erilasciavano le loro generalità complete nonché l’indirizzo dell’abitazione” non è certo idonea a legittimare la riproduzione delle generalità della vittima nell’articolo in questione, in assenza di uno specifico consenso rilasciato dalla stessa. A maggior ragione trattandosi di dichiarazioni rilasciate dai presunti responsabili o conniventi delle violenze subite dalla donna.

D’altra parte, va rilevato che lo stesso quotidiano *la Repubblica*, nel pubblicare le fotografie del padre e del fratello della vittima, presunti autori delle violenze, abbia invece deciso di oscurarne i volti come, per altro, rilevato dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte (comunicato stampa del 31 marzo u.s.).

La pubblicazione dell’articolo oggetto della segnalazione contiene dati personali e risulta in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Tale violazione risulta peraltro aggravata dalla circostanza che l'articolo è stato ripreso, in modo integrale o in parte, da numerosi siti web e da testate giornalistiche online e ciò ha determinato specifici effetti consentendo a numerosi utenti in rete di ottenere agevolmente, attraverso l'uso dei motori di ricerca, un indice selezionato e specifico delle informazioni concernenti solo la persona interessata.

Ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il Garante dispone pertanto nei riguardi della predetta società il divieto, in relazione alla vicenda indicata, della diffusione, anche tramite il sito internet, compreso l'archivio storico, della testata, delle generalità della vittima. In caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Il Garante inoltre delibera di intervenire anche nei confronti dei siti web e delle testate giornalistiche online che diffondono le generalità della vittima e che verranno individuati sulla base di ulteriori accertamenti.

Resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata alla competente Procura della Repubblica, nonché all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

- a) rilevata l'illiceità del trattamento, dispone ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Gruppo Editoriale S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, in relazione alla vicenda indicata in motivazione, il divieto della diffusione delle generalità della donna sul quotidiano *la Repubblica*, anche tramite il sito internet, compreso l'archivio storico, della testata;
- b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, nonché all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

*Roma, 8 aprile 2009 [doc. web n. 1610028]*

## **DONNA AGGREDITA DAL MARITO SEPARATO**

*Un quotidiano pubblica due articoli con nome, cognome, professione e indirizzo di casa della donna. Dati eccedenti rispetto al diritto di cronaca. Vietata l'ulteriore diffusione*

---

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 22 luglio 2008 presentata dalla signora XY;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **PREMESSO**

Il quotidiano *Messaggero Veneto* ha pubblicato due articoli nei quali veniva riportata la notizia di una aggressione e di una violenza sessuale a una donna da parte del coniuge dal quale è legalmente separata.

La vittima si è rivolta al Garante lamentando che il quotidiano, nel contesto della notizia, abbia reso nota la sua identità, la sua professione unitamente al luogo ove la esercita, l'indirizzo dell'abitazione in cui essa viveva con il marito e l'attuale indirizzo, nonché la foto che ritrae la sua abitazione.

La segnalante sostiene che da tali articoli sarebbe derivata anzitutto una lesione della propria dignità, avuto riguardo alla particolare natura dell'informazione diffusa, attinente alla sfera sessuale; ha prospettato inoltre la possibilità che la notizia possa anche ledere la personalità del figlio minore, qualora lo stesso venga a conoscenza dei fatti. La segnalante lamenta, altresì, una violazione della propria sfera di riservatezza che sarebbe derivata dalla pubblicazione di tali dati e, infine, evidenzia che non era stata contattata da alcun giornalista del *Messaggero Veneto*.

### **OSSERVA**

Va rilevato anzitutto che l'ordinamento assicura alle vittime di atti di violenza sessuale una protezione rafforzata prevedendo il divieto di diffondere senza consenso le loro generalità, attraverso mezzi di comunicazione di massa (art. 734-bis c.p.).

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità concerne, inoltre,

un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche. Trova, pertanto, applicazione la disposizione in base alla quale il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, e in particolare del principio dell'“essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice). Tali limiti devono essere valutati con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (“Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti” [doc. web n. 1007634], [in questo volume a p. 74 NdR]; v. anche art. 8 Raccomandazione del Consiglio d’Europa R(2003)13 del 10 luglio 2003 “Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali”).

In tale quadro, la circostanza che il quotidiano abbia pubblicato il nome e il cognome, unitamente agli altri dati sopra citati, integra un’inosservanza dei predetti principi, anche alla luce di quanto già constatato dal Garante in casi analoghi (Prov. 11 luglio 2002 [doc. web n. 1065802]) in quanto tali dati non costituivano dettagli indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca (art. 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, Allegato A.1. al Codice).

Il quotidiano avrebbe potuto documentare ugualmente i fatti accaduti omettendo i riferimenti idonei a identificare la persona offesa del reato, anche alla luce della necessità di tutelarne la dignità (art. 8 del Codice deontologico cit.) avuto riguardo alla particolare natura dell’informazione diffusa, attinente alla sfera sessuale soggetta a una speciale tutela anche quando è trattata nell’esercizio dell’attività giornalistica (art. 11 del Codice di deontologia cit.; Prov. 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088]).

La pubblicazione dell’articolo oggetto della segnalazione contiene dati personali e risulta in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il Garante dispone pertanto nei riguardi della predetta società il divieto dell’ulteriore trattamento riguardo alla diffusione, in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito internet della testata, delle generalità, della professione unitamente al luogo ove la segnalante esercita, dei suoi indirizzi, della foto della sua abitazione. In caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice.

Copia del presente provvedimento verrà inviata al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

- a) dispone ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti

di Editoriale S.V.G. S.p.A. in qualità di titolare del trattamento il divieto dell'ulteriore trattamento con riguardo alla diffusione sul quotidiano *Messaggero Veneto*, in relazione alla vicenda indicata in motivazione e anche tramite il sito internet della testata, delle generalità, della professione unitamente al luogo ove la segnalante esercita, dei suoi indirizzi, della foto della sua abitazione;

- b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

*Roma, 13 ottobre 2008 [doc. web n. 1563958]*

## TESTIMONE DELL'OMICIDIO E DIRITTO ALL'ANONIMATO

*Una persona rende una testimonianza all'autorità giudiziaria riguardo a un assassinio e si ritrova con nome e cognome su un quotidiano, con il rischio di essere esposta a ritorsioni*

---

DIRETTORE RESPONSABILE DEL  
CORRIERE DELL'UMBRIA  
PERUGIA

STUDIO LEGALE ZAGANELLI E ASSOCIATI

Si fa riferimento alla segnalazione con la quale veniva lamentato un trattamento illecito di dati personali in relazione ad un articolo del quotidiano *Corriere dell' Umbria* (edizione del 22 marzo 2008), che, nel riportare gli sviluppi di un'indagine su un reato di omicidio, ha menzionato anche il segnalante, individuato con nome e cognome.

Nello specifico, l'articolo si riferisce alla testimonianza resa dal signor HZ all'autorità giudiziaria titolare dell'indagine.

L'editore, a sostegno della liceità del trattamento, invoca la particolare disciplina dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali la quale consente ai giornalisti di diffondere dati personali, anche prescindendo dal consenso dell'interessato, purché nel rispetto del limite dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e nel rispetto della dignità della persona (art. 137, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice").

Al riguardo, si ricorda che il citato principio di "essenzialità dell'informazione" opera anche con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito delle cronache giudiziarie (art. 12 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica). Il Garante inoltre ha avuto modo di precisare che tale principio deve comunque sempre misurarsi con ciascun caso concreto e che, pur nella difficoltà di fare generalizzazioni, con riferimento ai nomi dei testimoni (e di persone che collaborano a vario titolo alle attività di giustizia) – e al di là dei limiti già previsti da disposizioni specifiche – prevalgono tendenzialmente ragioni di riservatezza ("Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti" del 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634] [in questo volume a p. 74 NdR]; cfr. anche art. 8 Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(2003)13 del 10 luglio 2003 "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali").

Ciò posto, si ritiene che, considerata la delicatezza della posizione del segnalante e i possibili rischi connessi a una sua pubblica identificazione (essendo stato chiamato a testimoniare in un procedimento per un grave delitto), nel caso di specie il principio di essenzialità dell'informazione avrebbe dovuto ricevere un'applicazione più rigorosa, potendo il diritto di cronaca essere esercitato con uguale efficacia anche mediante l'adozione di alcune cautele (ad es. l'uso di iniziali) a beneficio della riservatezza del segnalante.

Nel riferire dunque, nei termini suesposti, le valutazioni effettuate dall'Ufficio sul caso, si comunica che non sono stati ravvisati gli estremi per promuovere l'adozione di un provvedimento inibitorio da parte del Garante in quanto si reputa che la notizia sia esaurita sul piano dell'attenzione dei mezzi d'informazione (art. 154, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e artt. 13 e 11, comma 1, lett. d), del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007). Si invitano comunque l'editore, in qualità di titolare del trattamento, e il direttore responsabile della testata a verificare, nel caso in cui l'articolo sia stato oggetto di pubblicazione sul sito web del quotidiano, che non siano in alcun modo reperibili i dati personali del segnalante.

Restano in ogni caso impregiudicate le azioni che gli interessati abbiano promosso o intendano eventualmente promuovere a tutela dei loro interessi.

*Roma, 25 giugno 2010*

## SIGNORA CITATA PER UN APPARTAMENTO DEL PADRE

*Compare in un servizio giornalistico su un'inchiesta giudiziaria riguardo a uno scandalo economico-finanziario. Segnala il caso al Garante, che però ritiene si tratti di esercizio del diritto di cronaca*

---

AVV. PAOLA PEZZALI

ROMA

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

ROMA

La signora XY ha presentato una segnalazione a questa Autorità, ipotizzando una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in ipotesi verificatasi durante la puntata del 6 maggio 2010 “L’Affare” — dedicata agli sviluppi delle inchieste condotte dalla Polizia tributaria e dalla Procura della Repubblica di Roma sulle società riferibili al signor Diego Anemone — del programma *Anno Zero* trasmesso da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Questo Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta, e constatato che la puntata in esame non è più presente sul sito internet di *Anno Zero*, osserva quanto segue.

Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l’attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell’interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se — come più volte rilevato anche dal Garante (cfr., tra molti, Prov. 22 maggio 2009 [doc. web n. 1635938]; Prov. 12 gennaio e 2 marzo 2006 [doc. web nn. 1213631 e 1246867]) — per queste ultime vi sono più ampi margini nella diffusione di informazioni, che possono riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata (art. 1, comma 1, art. 6, comma 2, art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica).

Nel caso di specie non risultano violati i sopracitati principi. La signora XY risulta citata nella puntata in esame solo in quanto risiede nell’appartamento di proprietà del padre, Ufficiale della Guardia di finanza, sull’acquisto del quale è stata avviata una

inchiesta da parte della magistratura. Dalla natura della vicenda si evince pertanto che il riferimento esplicito, nella trasmissione televisiva in questione, alla persona della signora XY e al domicilio della stessa, risulta essenziale alla ricostruzione della vicenda stessa. Pertanto il servizio televisivo non sembra configurare un'indebita rivelazione di dati personali, quanto piuttosto l'espressione di opinioni formulate in un contesto giornalistico nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. Ciò, fermo restando, che per profili relativi alla fondatezza di determinate notizie o alla rettifica di eventuali inesattezze l'ordinamento prevede rimedi che esulano dalle competenze di questa Autorità.

Precisato quanto sopra, si fa presente che per il caso di specie non sono stati ravvisati i presupposti per promuovere l'adozione di un provvedimento da parte del Garante (art. 154, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e art. 11, comma 1, lett. d) e 13 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007).

Resta, comunque, impregiudicata la facoltà di far valere davanti all'autorità giudiziaria gli eventuali diritti anche di carattere risarcitorio, con riferimento a eventuali giudizi ritenuti lesivi dell'onore o della reputazione dell'interessato.

*Roma, 17 gennaio 2011*

## “QUELL’INDIRIZZO NON DOVEVA ESSERE RESO NOTO”

*Due persone lamentano la pubblicazione della loro residenza.*

*Ma si tratta di un dato essenziale per riferire di una serie di rapine e sequestri avvenuti in un certo territorio cittadino*

---

EDITRICE LA STAMPA S.P.A.

TORINO

AVV. LUCA ROATIS

CUNEO

Con la presente si fornisce riscontro al reclamo con cui i signori HZ e XY hanno segnalato una violazione di legge in relazione ai dati personali presenti in un articolo del quotidiano *La Stampa*, edizione del 18 maggio 2010. In particolare i reclamanti lamentano la diffusione del loro indirizzo di residenza.

Il caso è stato esaminato in sede di istruttoria preliminare, alla luce del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) il quale, al fine di garantire un giusto bilanciamento tra il diritto di cronaca e il rispetto di taluni diritti fondamentali della persona, detta una disciplina speciale per i trattamenti effettuati nell’esercizio dell’attività giornalistica. In particolare, detta disciplina prevede la possibilità che vengano diffusi dati personali, anche senza il consenso degli interessati, purché nei limiti “dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3). La stessa trova poi ulteriore specificazione nell’allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (A.1.).

Al riguardo si ricorda che il Garante ha più volte affermato che i dati relativi a persone sottoposte a indagini di regola possono essere pubblicati, fatti salvi i divieti di diffusione ricavabili dalle disposizioni dell’ordinamento processuale penale vigente in relazione all’attività di indagine (artt. 114 e 329 c.p.p.).

Tenendo presente il quadro normativo suddetto, per il caso di specie si osserva quanto segue.

L’articolo oggetto di reclamo riferisce di rapine e sequestri avvenuti con modalità violente da persone legate al territorio che conoscevano le abitudini delle vittime. Le informazioni contenute nell’articolo possono ritenersi giustificate sul piano dell’esercizio del diritto di cronaca proprio sulla base della disciplina sopra richiamata (art. 137, comma 3 e artt. 6 e 12 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica), nonché di un consolidato orientamento

del Garante in materia (cfr. “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti” del 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634] [riprodotto in questo volume a p. 74 NdR]. L’abitazione del signor HZ, come è detto nella memoria di risposta prodotta dal titolare del trattamento Editrice La Stampa S.p.A., costituiva elemento essenziale e determinante della vicenda di cronaca di cui si è occupata la giornalista, infatti “tale abitazione era la base logistica in cui venivano organizzati i colpi ed era antistante l’Ufficio postale ove è avvenuta la terza rapina e ove lavorava la vittima”. Nel comunicare le valutazioni sul caso nei termini di cui sopra, questo Ufficio non ritiene di promuovere l’adozione di uno specifico provvedimento inibitorio del Garante (art. 11 del regolamento n. 1/2007).

*Roma, 11 marzo 2011*

# 7. Intercettazioni

---

## INTERCETTAZIONI E GOSSIP

*Un provvedimento generale del Garante. Nel riportare le trascrizioni di intercettazioni telefoniche, i mezzi di informazione devono valutare più attentamente l'effettiva essenzialità di quanto pubblicato*

---

### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;

RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;

RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente

personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;

CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;

RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:

- a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
- b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
- c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);

RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;

CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (d.lgs. n. 196/2003; Codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:

- a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;
- b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
- c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;

- d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
- e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità;

CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Convenzione europea diritti dell'uomo);

CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;

RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;

RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;

RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;

RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico

di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato Codice di deontologia per l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;

- b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

*Roma, 21 giugno 2006 [doc. web n. 1299615]*

## QUEI MESSAGGI DA NON PUBBLICARE

*Un immobiliare e sua moglie chiedono di censurare la pubblicazione di numerose intercettazioni. Il Garante non interviene sui testi che parlano di operazioni economiche ma definisce illecita la diffusione, tra l'altro, di messaggi Sms molto personali tra i due coniugi*

---

### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato dai signori Stefano Ricucci e Anna Falchi in data 3 ottobre 2005 nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., RCS editori S.p.A., Editoriale Nord soc. coop r.l., Milano Finanza editori S.p.A. ed Editrice La Stampa S.p.A.;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e l'allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO

1. È pervenuto a questa Autorità un reclamo con il quale Stefano Ricucci e Anna Falchi lamentano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione da parte di alcune testate giornalistiche (*la Repubblica*, edizioni del 6, 7 e 12 agosto 2005; *Corriere della sera* del 5 agosto 2005; *La Padania* del 6 agosto 2005; *MF* del 5 agosto 2005 e *La Stampa* del 8 agosto 2005), del contenuto di trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che concerne l'acquisizione di azioni della Banca Antonveneta e che ha coinvolto diversi soggetti tra i quali il Ricucci.

In particolare, i reclamanti lamentano che gli articoli pubblicati abbiano riportato anche i testi di messaggi Sms, e brani di conversazioni telefoniche, riguardanti esclusivamente la sfera privata degli interessati o, comunque, attinenti a rapporti personali o interessi professionali irrilevanti per il procedimento penale.

Gli editori titolari del trattamento hanno articolato ampiamente le proprie deduzioni, contestando quanto asserito con il reclamo.

## OSSERVA

2. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni editori, negli articoli pubblicati figurano, accanto ad altre informazioni e notizie, diversi dati personali relativi ad entrambi o ad uno dei reclamanti (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Il Codice in materia di protezione dei dati personali è applicabile al loro trattamento, anche per ciò che concerne le notizie inerenti assetti azionari di società, che contengono anch'esse dati personali relativi all'attività economica del Ricucci.

Trattandosi di articoli di stampa, è altresì applicabile la disposizione del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, nella quale è ribadito il principio di legge secondo cui il giornalista può raccogliere dati personali e diffonderli, anche senza il consenso dell'interessato, ma nel rispetto dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3 del Codice e art. 6 del Codice di deontologia).

I servizi pubblicati dai diversi giornali attengono ad una questione che ha assunto un notevole rilievo per l'opinione pubblica sul piano anche internazionale, in ragione sia dell'incidenza che i fatti in fase di accertamento potevano assumere in alcuni contesti economico-finanziari, sia della notorietà di alcune persone interessate.

L'interesse pubblico connesso alle vicende per le quali è stato instaurato il procedimento penale ha giustificato la diffusione di dati personali in base alla vigente disciplina del segreto delle indagini, delle intercettazioni e dello stralcio dei relativi contenuti, di cui non risulta illecita l'acquisizione da parte di giornalisti. I reclamanti stessi indicano in atti la data del 2 agosto 2005 come quella a partire dalla quale gli atti erano conoscibili in quanto depositati.

Salvo quanto di seguito indicato al punto 3, i dati personali pubblicati potevano essere oggetto di un legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, anche se si tratta di dati che potrebbero essere stati sinora utilizzati direttamente solo in parte nel procedimento penale, o che potrebbero non essere comunque direttamente rilevanti ai fini delle ipotesi di reato in fase di accertamento.

Come riconosciuto anche nel reclamo, le operazioni finanziarie cui si riferisce gran parte dei dati pubblicati erano di eccezionale rilievo.

Sono state pubblicate informazioni relative ad attività economico-imprenditoriali di soggetti coinvolti nella vicenda, concernenti fatti che potevano determinare ripercussioni su mercati ed assetti azionari (cfr. in particolare le informazioni relative a presunte modificazioni dell'azionariato di Telecom Italia S.p.A. o alla "scalata" RCS).

Per questa parte, la pubblicazione di dati personali non risulta aver violato il principio di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, anche per quanto riguarda i brani delle trascrizioni attinenti prassi adottate da protagonisti della

vicenda, oppure contatti e relazioni interpersonali con rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali, forze politiche e istituzioni.

Per questi profili, il reclamo non risulta quindi fondato.

3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per ciò che riguarda una tipologia di dati non attinente alle predette vicende economico-finanziarie.

Mentre per alcune conversazioni telefoniche tra i reclamanti menzionate a p. 3 e 4 del reclamo non si può escludere un collegamento, seppure indiretto, con le medesime vicende economico-finanziarie in questione (l'incontro della Falchi con un imprenditore in un aeroporto; sospetti relativi ad un incidente stradale occorso al fratello della Falchi), risulta illecita la pubblicazione del testo di due messaggi Sms inviati dalla Falchi al Ricucci il 6 luglio 2005, dal contenuto (menzionato a p. 3 del reclamo) esclusivamente privato e del tutto personale in quanto relativi al rapporto affettivo tra i due.

Il testo di questi due messaggi, diffusi dal quotidiano *la Repubblica* nell'edizione del 6 agosto 2005, contiene informazioni che assumono anch'esse la natura di dato personale e la cui diffusione in ambito giornalistico è illecita non avendo i dati alcun rilievo sul ruolo e sulla dimensione pubblica dei protagonisti (art. 6 del predetto Codice di deontologia).

In proposito, non può inoltre trarsi con evidenza alcuna giustificazione dell'arbitraria lesione della sfera privata dei reclamanti, neppure ai sensi dell'art. 137, comma 3, del Codice (nella parte in cui questo consente al giornalista di trattare dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico), dalla circostanza che la Falchi abbia rilasciato in passato dichiarazioni e interviste sul suo rapporto affettivo con il Ricucci.

Risulta altresì illecita la diffusione, effettuata dal quotidiano *la Repubblica* nell'edizione del 12 agosto 2005, del testo di una conversazione dell'8 luglio 2005, durante la quale la Falchi informava il Ricucci della possibile vendita all'asta di un cinema di Roma, sollecitando il suo interessamento. Tale informazione, pur non avendo come i predetti due Sms un carattere strettamente privato e personale, non risulta allo stato degli atti caratterizzata dal predetto requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, che può giustificare la diffusione (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del Codice di deontologia).

Per quest'ultima parte, va quindi accertata l'illiceità del trattamento da parte della predetta testata e dichiarata la fondatezza in proposito del reclamo.

4. In parziale accoglimento del reclamo, per ciò che concerne solo i messaggi Sms indicati al precedente punto 3, deve quindi disporsi ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice, nei soli confronti del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. quale titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il sito web della testata, dei testi dei medesimi Sms, con effetto

dalla data di ricezione del presente provvedimento. Va altresì prescritto alla medesima società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare il trattamento di dati ai principi richiamati con il presente provvedimento.

Va altresì disposto l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara fondato solo parzialmente il reclamo e vieta al Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., quale titolare del trattamento dei dati personali pubblicati da *la Repubblica*, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'ulteriore diffusione dei contenuti dei due Sms del 6 luglio 2005 e di una conversazione dell'8 luglio, indicati al punto III del reclamo, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento; prescrive, altresì, alla medesima società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare il trattamento di dati ai principi richiamati con il presente provvedimento;
- b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

*Roma, 30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642]*

## DUE GENITORI PARLANO RISERVATAMENTE DEL FIGLIO

*Un quotidiano pubblica le conversazioni intercettate tra padre e madre. Nessuna giustificazione in relazione al diritto di cronaca, lesi i diritti degli interessati, intrusione arbitraria*

---

### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che il quotidiano *Il Giornale*, edito da Società europea di edizioni S.p.A., nell'edizione del 20 luglio 2006 (p. 11), ha pubblicato alcuni brani di intercettazioni di conversazioni telefoniche riguardanti Carlo Giuliani (deceduto a Genova nel luglio del 2001 durante i gravi incidenti verificatisi in occasione del vertice G8) e i suoi genitori; rilevato che, stando a quanto riportato dal quotidiano, tali intercettazioni deriverebbero da un'indagine penale avviata nel 2000 su un presunto traffico di stupefacenti;

RILEVATO che alcuni dei brani pubblicati riportano conversazioni tra i genitori del giovane nelle quali gli stessi esprimono, nell'ambito di un dialogo strettamente privato e attinente alla sola vita familiare, intime considerazioni su delicati aspetti relativi al proprio figlio, nonché le preoccupazioni, manifestate anche con particolare partecipazione emotiva, circa le conseguenze che avrebbero potuto derivare da alcuni suoi comportamenti;

VISTO il provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche (in *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2006, n. 147) nel quale sono ribadite espressamente le puntuali garanzie da rispettare in materia;

RITENUTO che la diffusione di tali brani non risulta in alcun modo giustificata sul piano del vincolante principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; ritenuto, in particolare, che le conversazioni pubblicate non hanno rilevanza ai fini del legittimo diritto di cronaca sui noti fatti avvenuti in occasione del predetto vertice G8 e che la loro pubblicazione, divulgando immotivatamente e in modo lesivo dei diritti degli interessati espressioni drammatiche, costituisce un'intrusione arbitraria e particolarmente lesiva della relativa sfera privata;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione è illecita ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del Codice di deontologia per l'attività giornalistica (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali; artt. 5, 6, e 12 del predetto Codice di deontologia);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento,

in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RILEVATO che il predetto divieto può conseguire anche, specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel predetto Codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre nei confronti di Società europea di edizioni S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di diffondere ulteriormente il testo delle intercettazioni relative alle predette conversazioni telefoniche, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi a due anni);

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento, al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

- a) dispone nei confronti di Società europea di edizioni S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere il testo delle intercettazioni relative alle conversazioni intercorse tra i genitori del giovane di cui in motivazione, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
- b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

*Roma, 21 luglio 2006 [doc. web n. 1312998]*

## “UN BEL TIPO DI PORCELLA. PORCELLA DOC”

*Publicato il testo della telefonata intercettata tra il collaboratore di un politico e un dirigente Rai. Una battuta pesante.*

*La signora chiede la cancellazione del commento. Ricorso accolto*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla signora XY rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Massimo Ventura e Elena Greco nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Corriere della Sera*, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Malavenda presso il cui studio ha eletto domicilio, di Paolo Mieli, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, di Mauro Schirinzi, in qualità di “delegato al trattamento” e di Giovanna Cavalli, giornalista;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

### PREMESSO

Il quotidiano *Corriere della Sera* ha pubblicato, nell'edizione del 18 giugno 2006, un articolo dal titolo “La Farnesina come alcovia: ‘Vieni qua, poi ti faccio fare una trasmissione”” riportando integralmente alcune frasi desunte da una conversazione telefonica intercorsa tra YZ, diretto collaboratore di un politico, e XZ, dirigente dell'emittente radiotelevisiva pubblica, intercettata nel corso di un'indagine giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

L'articolo riportava anche la trascrizione di un commento relativo all'interessata – definita “Un bel tipo di porcella. Porcella DOC” – fatto da uno dei due interlocutori (commento poi ripreso in altri articoli pubblicati dalla testata lo stesso giorno e successivamente). In relazione ai dati personali contenuti in tale articolo l'interessata, il 19 dicembre 2006, ha inoltrato alla testata un'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice chiedendo la conferma della loro esistenza, la loro comunicazione in forma intelligibile e di conoscere l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e l'ambito della loro comunicazione. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice l'interessata ha poi chiesto la cancellazione dei dati

trattati in violazione di legge (e l'attestazione di aver portato a conoscenza di tale operazione gli altri soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi) e si è opposta al loro trattamento “in quanto fortemente denigratori e lesivi della propria dignità e dell'onore professionale e personale”.

Il 22 gennaio 2007, RCS Quotidiani S.p.A. ha fornito riscontro a tali istanze comunicando l'origine dei dati (atti giudiziari), le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché l'ambito di diffusione dei dati medesimi (“tutti i lettori del *Corriere della Sera*”), sostenendo di non volerli cancellare dal momento che, a proprio avviso, i medesimi dati non risulterebbero trattati in violazione di legge.

Ritenendo inidoneo il riscontro fornito dall'editore resistente, la ricorrente ha proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice per ribadire – in particolare con riferimento ai dati pubblicati il 18 giugno 2006 – le richieste volte a conoscerne l'origine, ad accedere a quelli “ancora trattenuti dal *Corriere della Sera*” e ad ottenerne la cancellazione. La ricorrente ha quindi chiesto al Garante di vietare il trattamento dei dati che la riguardano rilevando che sarebbe suo diritto “non vedere più pubblicato il contenuto di detta intercettazione, quanto meno nella parte in cui il dottor YZ si sarebbe rivolto” alla stessa utilizzando l'espressione “porcella DOC”. Ciò, anche in considerazione del fatto che gli articoli pubblicati dall'editore resistente sembravano, a suo avviso, “lasciare intendere ai lettori che la signora XY avrebbe fatto carriera non per le proprie capacità professionali, ma per altre [...], tanto da poter essere definita da un potente della vita politica del Paese, come ‘porcella DOC’”.

A seguito dell'invito ad aderire inviato dall'Autorità il 14 marzo 2007, RCS Quotidiani S.p.A. ha risposto con memorie inviate via fax il 29 marzo e il 5 aprile 2007 con cui, ritenendo lecito il trattamento e ricordando che la pubblicazione dell'articolo “si inquadra nel più ampio contesto, relativo alla vicenda giudiziaria, definita dai mass media ‘Savoigate’” e, segnatamente, alle intercettazioni disposte a carico di alcuni indagati dalla Procura di Potenza”, ha dichiarato che:

- “la telefonata oggetto del ricorso, intercorsa tra il dottor YZ e il dottor XZ, all'epoca entrambi indagati, era riportata testualmente nell'ordinanza di custodia cautelare notificata al primo” e disposta in riferimento al presunto reato di “‘concussione sessuale’ ai danni di alcune donne più o meno note nel mondo dello spettacolo”;
- dal momento in cui tale ordinanza è stata notificata alle parti, essa è divenuta “atto noto ai terzi” e poteva “essere validamente utilizzata, nell'ambito della cronaca giudiziaria”, in modo tanto più ampio e preciso quanto più erano “noti gli indagati e gli altri soggetti coinvolti nelle indagini”;
- attraverso l'articolo, “l'opinione pubblica ha potuto da un lato, conoscere direttamente il *modus agendi* degli indagati, uomini pubblici svolgenti funzioni

di manifesto interesse per la collettività; e dall'altro, valutare fino in fondo sia la loro condotta, sia la fondatezza della decisione assunta dal Gip. Ciò è potuto accadere perché, appresi i nomi delle artiste asseritamente 'favorite', anche risalendo ai programmi televisivi cui le donne richiamate nelle conversazioni avevano preso parte, ciascun lettore ha potuto formarsi una sua opinione sul valore" delle partecipazioni a programmi televisivi e "sull'utilità dell'eventuale intervento, oggetto di valutazione da parte" dell'autorità giudiziaria;

- "l'omissione del loro nome ne avrebbe certo impedito la individuazione, ma avrebbe scatenato la caccia alle 'favorite' [...] e, soprattutto avrebbe impedito la totale conoscenza dei fatti essenziali ai fini di una corretta informazione, che deve fornire anche i necessari riscontri per garantire pienamente non solo il diritto di informare, ma anche quello di essere informati";
- "il solo brevissimo brano riguardante la signora XY era essenziale, quanto gli altri, anche essi pubblicati, dunque, per fornire ai lettori una informazione completa su tutti gli aspetti, anche quelli più oscuri, dell'intera vicenda"; "il dato è stato trattato, dunque, legittimamente, non essendo necessario alcun consenso da parte degli interessati ed essendo lo stesso pertinente all'argomento trattato";
- "proprio per consentire all'interessata, coinvolta suo malgrado nelle indagini e, dunque, nelle notizie diffuse, di replicare, sono state contestualmente pubblicate le sue dichiarazioni, inserite, appunto, nell'articolo di Giovanna Cavalli".

Con memoria del 4 aprile 2007, la ricorrente ha evidenziato l'inidoneità del riscontro fornito dalla resistente, rilevando la mancata comunicazione del "nominativo di chi ha provveduto a consegnare il presunto atto giudiziario alla testata giornalistica" e le modalità di tale acquisizione, ritenendo altresì illecito il trattamento anche alla luce dei provvedimenti del Garante del 21 giugno 2006 e del 15 marzo 2007. In particolare, considerato che "il dato principale e relativamente al quale vi era [...] una qualche utilità dell'informazione era costituito dall'arresto del dottor YZ, le informazioni divulgate relativamente" alla ricorrente "erano del tutto estranee a detto arresto, come dimostrato dal fatto che la ricorrente non è mai stata coinvolta nell'indagine né direttamente, né indirettamente". La ricorrente ha quindi chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

Tali considerazioni sono state ribadite dalla ricorrente anche nell'audizione del 19 aprile 2007 e ad esse la resistente ha replicato richiamando, da un lato, la facoltà di non rivelare la fonte della notizia nel rispetto del segreto professionale e, dall'altro, la rilevanza della conversazione pubblicata nell'ambito di un procedimento giudiziario per ipotizzata

concussione sessuale (e, quindi, l'essenzialità dello specifico dato relativo alla ricorrente). Nel corso della medesima audizione la società resistente ha comunque manifestato la propria disponibilità ad oscurare il nome della ricorrente negli articoli pubblicati nel sito *www.corriere.it*.

La resistente, con memoria del 7 maggio 2007, ha confermato l'oscuramento sul sito del nome dell'interessata (che adesso compare con le sole iniziali puntate) nell'articolo in cui è riportata la trascrizione delle comunicazioni intercettate (articolo a firma della giornalista Piccolillo) e la cancellazione sul medesimo sito dell'intero articolo di Giovanna Cavalli che riportava l'intervista della ricorrente sulla vicenda e la frase contestata. Con ulteriore memoria inoltrata il 15 maggio 2007, la resistente ha ribadito che "nessuna intenzione vi era [...] di ledere la dignità di controparte, ma solo la volontà [...] di informare i lettori circa i contenuti di un'inchiesta i cui protagonisti, fra l'altro, erano accusati di avere usato il loro potere per concutere sessualmente alcune donne"; "la rappresentazione di tale condotta, anche attraverso la diffusione dei loro colloqui", risultava quindi "essenziale ai fini di una corretta e completa informazione", posto che tali colloqui erano stati riportati in atti di indagine non più coperti da segreto.

Con memorie dell'8 e del 18 maggio 2007 la ricorrente ha riproposto le richieste formulate con il ricorso ribadendo di ritenere illecito il trattamento dei dati (relativi, a suo avviso, anche alle proprie attitudini sessuali), non essendo la loro pubblicazione rispettosa del principio dell'essenzialità della notizia e della dignità. Contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la ricorrente ritiene che il fatto che la trascrizione dell'intercettazione fosse contenuta in un'ordinanza di custodia cautelare non era di per sé sufficiente a rendere lecita la pubblicazione dell'intera trascrizione "in nome del diritto di cronaca"; ha quindi ribadito che, a proprio avviso, tale diritto sarebbe stato egualmente soddisfatto anche omettendo nell'articolo in questione i riferimenti al proprio nome e cognome e a quell'epiteto utilizzato da un terzo nel corso di una conversazione privata.

Con memoria del 25 maggio 2007 la resistente ha confermato che l'acquisizione della trascrizione riportata nell'ordinanza di custodia cautelare è avvenuta "nell'ambito del rapporto fra i giornalisti e fonti fiduciarie, la cui identità rimane coperta dal segreto professionale" e che "i soli dati relativi alla ricorrente, in possesso della resistente e a suo tempo conservati, sono quelli contenuti negli articoli individuati da controparte", comunque già cancellati dagli articoli del 18 giugno 2006 riportati sul *Corriere* online.

## **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA**

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla pubblicazione di alcuni commenti relativi alla ricorrente contenuti nella trascrizione di un'intercettazione telefonica disposta nell'ambito di un'indagine giudiziaria.

Il trattamento dei dati personali della ricorrente effettuato mediante la pubblicazione di informazioni che la riguardano sul *Corriere della Sera*, nella versione sia cartacea, sia telematica sul sito internet *www.corriere.it*, è da ricondurre unicamente alla società editrice del quotidiano, RCS Quotidiani S.p.A., che riveste il ruolo di titolare del trattamento e che risponde della liceità e correttezza di tale diffusione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile (art. 148 del Codice) nella misura in cui è proposto nei confronti di Paolo Mieli, responsabile del trattamento dei dati e di Mauro Schirinzi, in qualità di “delegato al trattamento”. Deve parimenti essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Giovanna Cavalli, giornalista del quotidiano, soggetto al quale non era stato peraltro inoltrato alcun interpello preventivo ex art. 146 del Codice.

In ordine alle richieste relative alla conferma dell'esistenza e alla comunicazione dei dati che riguardano la ricorrente, nonché alla richiesta di conoscerne l'origine, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendovi la resistente fornito riscontro nel procedimento, dichiarando anche, ad integrazione di quanto comunicato in risposta all'istanza ex art. 7 del Codice, di non detenere ulteriori dati personali dell'interessata oltre quelli contenuti negli articoli di cui si discute (cfr., in ordine alla completezza di tale riscontro, l'art. 138 del Codice, il quale non pregiudica l'applicazione delle norme relative al segreto professionale del giornalista limitatamente alla fonte della notizia).

Deve essere poi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente contenuti negli articoli pubblicati il 18 giugno 2006, con riferimento ai dati che il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato dalle versioni online del quotidiano, eliminando integralmente dal sito l'articolo a firma della giornalista Giovanna Cavalli ed omettendo (sul medesimo sito) il nome e cognome dell'interessata dall'altro articolo (a firma della giornalista Piccolillo) che riportava la trascrizione dell'intercettazione contenente il commento ritenuto lesivo.

In ordine all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali relativi all'apprezzamento “porcella DOC” associato all'interessata nel corso della conversazione telefonica, va rilevato che, contemperando i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all'informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e ss.), il Codice prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici.

In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (in *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998 e riportato nell'Allegato A.1. al medesimo Codice), nel caso di diffusione dei dati per tale finalità “restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2”. Tali trattamenti

possono essere effettuati, anche senza il consenso dell'interessato, ma si devono comunque svolgere nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, “dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato” (cfr. art. 2 del Codice).

Nel caso di specie, sussisteva un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda per la quale è stata avviata l'indagine giudiziaria nel cui ambito sono state disposte le intercettazioni trascritte; altrettanto deve ritenersi – tenuto conto del diritto ad essere informati in relazione a fatti di interesse pubblico – in relazione a nomi di “persone note” (attrici, protagonisti del mondo dello spettacolo, ecc.) che sarebbero risultate “favorite” rispetto ad altre (cfr. art. 6, comma 2, Codice di deontologia). Taluni dati e riferimenti fatti dai protagonisti della vicenda potevano essere diffusi lecitamente nell'esercizio del diritto di cronaca per illustrare il fatto, tenuto conto della qualificazione dei protagonisti (fra cui soggetti operanti nella sfera politica in cui hanno ricoperto posizioni di rilievo) e della peculiarità della vicenda, dal momento che non risultano acquisiti illecitamente in sede giornalistica.

Va tuttavia rilevato che la chiara e specifica associazione dell'espressione “porcella DOC” alla ricorrente (contenuta negli articoli pubblicati dall'editore resistente il 18 giugno 2007 e in alcuni pubblicati in date successive) ha comportato il trattamento di un dato personale di tipo valutativo che la riguarda, che non risulta indispensabile rispetto all'essenzialità dell'informazione data dall'editore resistente con riferimento alla ricorrente medesima e che appare lesivo della sua dignità e dunque in contrasto con i principi e i diritti di cui all'art. 2 del Codice.

Il ricorso deve essere pertanto accolto per quanto concerne l'opposizione all'ulteriore diffusione dello specifico dato personale relativo al citato apprezzamento; va conseguentemente inibito all'editore resistente di diffondere ulteriormente il medesimo commento, in forma cartacea e online, con riferimento all'interessata, in violazione dei predetti principi. Va altresì ordinata, quale misura a tutela dei diritti dell'interessata ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, la cancellazione del commento, al più presto e comunque non oltre il 20 giugno 2007, da eventuali altri articoli che lo riportino in modo associato alla stessa, e che siano ancora pubblicati sul sito internet del *Corriere online*, dando conferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data.

Deve essere dichiarata infine infondata la richiesta di ottenere l'attestazione che la cancellazione dei dati sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, dal momento che si rivela oggettivamente impossibile per il titolare del trattamento individuare i soggetti che, attraverso la lettura degli articoli online o delle loro versioni cartacee, abbiano avuto conoscenza del dato personale in questione (art. 7, comma 3, lett. c), del Codice).

## PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

- a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Paolo Mieli, di Mauro Schirinzi, e di Giovanna Cavalli;
- b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste relative alla conferma, alla comunicazione dei dati e della loro origine, nonché in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente contenuti negli articoli pubblicati il 18 giugno 2006;
- c) dichiara fondato il ricorso in ordine all'opposizione all'ulteriore diffusione del dato personale di tipo valutativo relativo all'opinione formulata con riferimento all'interessata con l'espressione "porcella DOC" e vieta, pertanto, all'editore resistente di diffondere ulteriormente tale commento, in forma cartacea e online, con riferimento all'interessata, in violazione dei principi di cui in motivazione; ordina inoltre, quale misura a tutela dei diritti dell'interessata ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, la cancellazione del medesimo commento, al più presto e comunque non oltre il 20 giugno 2007, da eventuali altri articoli che lo riportino in modo espressamente associato alla stessa e che siano ancora pubblicati sul sito internet del *Corriere* online;
- d) ordina che l'editore resistente dia conferma dell'avvenuto adempimento di cui alla lettera precedente alla ricorrente e a questa Autorità entro il 20 giugno 2007;
- e) dichiara infondata la richiesta di ottenere l'attestazione che la cancellazione dei dati è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi.

*Roma, 7 giugno 2007 [doc. web n. 1421351]*

## LE NOTIZIE SUL CASO RUBY

*Il Garante con una serie di comunicati stampa precisa i suoi poteri rispetto alla discussa diffusione di dati personali ripresi da atti giudiziari o da dichiarazioni rilasciate dai personaggi interessati*

---

### I MEDIA VALUTINO L'INTERESSE PUBBLICO DELLE NOTIZIE

Con riferimento all'inchiesta in corso della Procura di Milano, che vede coinvolto tra gli altri il Presidente del Consiglio, il Garante per la privacy richiama l'attenzione dei media sulla necessità di valutare con scrupolo l'interesse pubblico delle singole informazioni diffuse.

Il diritto-dovere dei giornalisti di informare sugli sviluppi dell'inchiesta, di sicura rilevanza per l'opinione pubblica, deve comunque essere bilanciato, secondo i principi stabiliti dal Codice deontologico, con il rispetto delle persone, e in particolare di quelle non direttamente coinvolte.

I media evitino dunque di riportare informazioni non essenziali che possano ledere la riservatezza delle persone.

*Roma, 17 gennaio 2011 [doc. web n. 1781826]*

---

### OSCURARE I NUMERI TELEFONICI

Il Garante per la privacy già nella giornata di ieri ha chiesto a numerosi siti di informazione online di oscurare con urgenza i numeri delle utenze telefoniche riferibili a persone coinvolte nell'inchiesta sul cosiddetto caso Ruby e tratte dagli atti della procura di Milano.

L'attività istruttoria e di verifica del Garante, volta ad individuare eventuali altri siti o altri casi di diffusione da parte di media dei numeri di quelle utenze telefoniche, è tuttora in corso.

L'Autorità richiama tutti i siti di informazione e tutti i media allo scrupoloso rispetto del principio di essenzialità dell'informazione, già più volte ribadito, e ad astenersi dal diffondere i dati delle utenze telefoniche, ancorché contenuti in atti giudiziari, la cui diffusione è eccedente rispetto al diritto di cronaca e inutilmente invasiva della riservatezza delle persone coinvolte.

*Roma, 21 gennaio 2011 [doc. web n. 1783354]*

---

## **I POTERI DEL GARANTE SONO STABILITI PER LEGGE**

Con riferimento alle critiche mosse recentemente all'attività istituzionale del Garante rispetto alle note vicende di cronaca giudiziaria, l'Autorità precisa quanto segue.

Le notizie diffuse nelle ultime settimane dagli organi di informazione hanno fatto riferimento sempre al contenuto di atti giudiziari acquisiti a seguito di attività di indagine disposta dalla magistratura, o a interviste e dichiarazioni rilasciate dalle stesse persone interessate.

Come più volte ricordato non è nelle competenze del Garante sindacare il ricorso da parte dell'autorità giudiziaria a mezzi di prova consentiti dal codice di procedura penale – come le intercettazioni telefoniche e gli altri strumenti di indagine – né può il Garante intervenire laddove le notizie diffuse dai mezzi di informazione, tratte da atti giudiziari, abbiano un contenuto di evidente interesse pubblico, specie se riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche. Figure queste che, fermo restando il rispetto del principio di essenzialità e non eccedenza dell'informazione, hanno una protezione della loro riservatezza necessariamente attenuata, come è previsto nel Codice deontologico dei giornalisti e riconosciuto dalla giurisprudenza.

Va peraltro sottolineato che all'Autorità è pervenuta sinora un'unica segnalazione, rispetto alla quale è stata subito avviata come di prassi una specifica istruttoria preliminare.

Va ribadito come non rientri tra le competenze dell'Autorità verificare la veridicità di notizie diffuse dagli organi di stampa, spesso oggetto di smentita da parte degli stessi interessati, relativamente alle quali si possono comunque attivare gli appositi strumenti di tutela presso il giudice ordinario, in sede sia civile che penale.

Occorre ricordare comunque che il Garante agisce sempre nel pieno adempimento delle funzioni assegnate dalla legge e tutela quotidianamente i diritti e la dignità di tanti cittadini comuni, specialmente minori o vittime di violenza.

Quanto alle regole che devono presiedere a un attento bilanciamento tra la tutela della riservatezza e il diritto-dovere di cronaca, l'Autorità non può che ribadire ancora una volta quanto già segnalato in occasione delle ultime Relazioni annuali al Parlamento. E cioè la necessità che i media rispettino scrupolosamente i principi fissati nel Codice deontologico dei giornalisti e che l'autorità giudiziaria per prima adotti ogni misura necessaria ad assicurare il segreto istruttorio rispetto alle informazioni di cui viene in possesso nel corso dell'attività di indagine, perseguendo gli eventuali autori delle violazioni.

Spetta, infine, al legislatore e solo al legislatore assicurare un quadro normativo che rafforzi sempre di più un corretto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi in gioco in questo complesso ambito, anche tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche.

*Roma, 10 febbraio 2011 [doc. web n. 1788177]*

## 8. Personaggi pubblici

---

### DIALOGO AL RISTORANTE E SCOOP GIORNALISTICO

*Direttore Rai conversa nel corso di una cena e parla di nuovo conduttore al Festival di Sanremo. Un giornalista pubblica l'anticipazione. "Notizia di interesse pubblico", dice il Garante*

---

#### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Fabrizio Del Noce, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Benedetto presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Editrice La Stampa S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *La Stampa*, Giulio Anselmi, in qualità di direttore responsabile del quotidiano *La Stampa*, e di Luca Dondoni, in qualità di giornalista del medesimo quotidiano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Pavesio, Paolo Miserere, Sarah Vercellone e Stefano Parlatore;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

#### PREMESSO

Il ricorrente (direttore di rete presso l'emittente televisiva Rai S.p.A.) ha presentato il 6 marzo 2007 un ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice lamentando la diffusione di alcune sue affermazioni da parte del quotidiano *La Stampa* (nell'edizione cartacea del 4 marzo 2007, in un articolo a sigla L.D. e, con ulteriori particolari, in un altro articolo a firma Luca Dondoni, diffuso il 5 marzo sul sito internet del quotidiano). Le sue affermazioni riguardavano lo svolgimento dell'edizione 2007 del Festival della canzone italiana di Sanremo appena conclusosi, nonché le prospettive della manifestazione stessa, che era stata trasmessa dalla rete televisiva di cui l'interessato è direttore.

Il ricorrente ha lamentato che dichiarazioni (dallo stesso ritenute "confidenziali") relative ai risultati della conduzione del Festival 2007 ottenuti da Pippo Baudo e all'indicazione di un possibile diverso conduttore (nella persona di Paolo Bonolis) per l'edizione 2008 della medesima manifestazione (pronunciate dall'interessato mentre, alla vigilia della serata conclusiva del Festival, cenava in un ristorante di Sanremo con Guido Paglia,

direttore delle relazioni esterne della Rai), sarebbero state “carpite di nascosto, da un soggetto non riconoscibile – né riconosciuto – quale giornalista [...] ed in particolare approfittando dell’affidamento [...] riposto sul fatto di trovarsi in ambiente riservato, in cui poter dialogare liberamente con un amico/collega”.

Secondo il ricorrente, la pubblicazione di tali notizie (che sarebbe avvenuta in una forma che “decontestualizza e deliberatamente altera la forma ed il contenuto di una conversazione a carattere privato e confidenziale”) contrasterebbe con la disciplina sulla protezione dei dati personali. La loro diffusione integrerebbe infatti “gli estremi di una grave violazione della disciplina legislativa e regolamentare posta a tutela della privacy” in quanto i dati sarebbero stati raccolti con modalità illecite e contrarie a qualunque canone di corretto svolgimento dell’attività giornalistica, ovvero “senza [...] il previo assenso dell’interessato ed anzi violando coscientemente la sfera di riservatezza del medesimo”; ciò, con particolare riguardo alle disposizioni del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Allegato A.1. del Codice ). Ad avviso del ricorrente, la pubblicazione lederebbe inoltre la sua “immagine professionale e onorabilità, arrecandogli conseguenti danni sul piano dei rapporti interni all’azienda”. Tutto ciò avrebbe concretizzato quel pregiudizio imminente e irreparabile che ha legittimato la presentazione in via d’urgenza di un ricorso senza inoltrare un interpello preventivo al titolare del trattamento, anche in ragione “del chiaro e deliberato intento della testata di mantenere alto l’interesse del pubblico sulle vicende personali del dott. Del Noce”.

Il ricorrente ha chiesto, in particolare, al Garante di inibire il trattamento e la diffusione dei dati “illecitamente conseguiti”, nonché di ordinare ai “soggetti responsabili” di “provvedere alla pubblicazione sulle pagine del quotidiano *La Stampa* di rettifica e pubbliche scuse” nei propri confronti, ponendo a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento.

Con nota del 9 marzo 2007 questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell’interessato.

Nella memoria datata 16 marzo 2007 i resistenti hanno evidenziato preliminarmente che, a loro avviso, titolare del trattamento è l’Editrice La Stampa S.p.A. ovvero, “ma limitatamente all’eventuale archivio personale in possesso del singolo giornalista [...]”, quest’ultimo (ossia Luca Dondoni); il direttore del citato quotidiano sarebbe quindi privo di legittimazione passiva, rivestendo il semplice ruolo di “responsabile” del trattamento medesimo. L’Editrice La Stampa S.p.A. ha, poi, sostenuto che il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile (in assenza del richiesto interpello preventivo da parte dell’interessato) “stante l’assenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile”, considerando anche il “contenuto assolutamente neutro” delle notizie in questione e la loro inidoneità “a pregiudicare in qualsivoglia modo il dott. Del Noce”. In particolare, la società resistente ha dichiarato che “lo stesso comportamento tenuto dal dott. Del Noce contrasta con l’istanza

di riservatezza e confidenzialità che quest'ultimo ritiene violata". Il ristorante ("luogo per definizione aperto al pubblico") nel quale il ricorrente aveva pronunciato le affermazioni in questione non costituiva affatto un "luogo privato", né la sala dove veniva consumata la cena rappresentava un "ambiente riservato" (trattandosi di "una saletta particolarmente raccolta con soltanto quattro tavoli"); "il giornalista Dondoni, che aveva intervistato in precedenti occasioni il ricorrente" era comunque entrato nella sala "indossando il pass identificativo della stampa, così rendendo inequivocabile la presenza di giornalisti all'interno del ristorante". Il tono di voce con il quale il ricorrente conversava era infine decisamente "sostenuto" e non conforme all'asserito carattere "riservato e confidenziale" della conversazione. Da ultimo, la società resistente ha sostenuto che le notizie "sono state raccolte, elaborate e pubblicate nel pieno e legittimo esercizio del diritto di cronaca, avente ad oggetto dichiarazioni provenienti e rese da un personaggio pubblico di indiscussa notorietà in un luogo aperto al pubblico relativamente a fatti di evidente interesse pubblico" quale è il più importante evento canoro nazionale.

Con nota anticipata via fax il 30 marzo 2007 il ricorrente ha contestato tali riscontri, ribadendo le proprie richieste e sostenendo che "tanto il clandestino conseguimento delle opinioni del dott. Del Noce, quanto la loro successiva diffusione, peraltro in forma manipolata e tendenziosa, si pongono in contrasto con la vigente normativa posta a tutela della riservatezza dei cittadini".

In ordine alla sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile, nell'audizione delle parti del 5 aprile 2007, il ricorrente ha sostenuto che "l'irreparabilità e imminenza del pregiudizio sono rilevabili in relazione alla iterazione immediata delle dichiarazioni, illegittimamente carpite, sul sito web del giornale". Nella medesima audizione il ricorrente ha anche ribadito di "aver cenato in un contesto logistico e di disposizione dei posti tale da assicurare prevedibilmente la massima riservatezza" aggiungendo che, nell'articolo pubblicato il 5 marzo 2007 sul sito internet *www.lastampa.it*, lo stesso Dondoni ha dimostrato "di essere consapevole della inconsapevolezza di Del Noce relativa alla qualifica dei presenti in sala". Nella stessa sede la resistente ha invece insistito "sull'inammissibilità del ricorso [...], stante l'assenza del lamentato pregiudizio imminente ed irreparabile richiesto dall'art. 146 del d.lgs. n. 196/2003 [...]", ed ha precisato che, "nel caso di specie, il trattamento dei dati personali [...] non è affatto avvenuto con violenza o inganno ovvero utilizzando artifici o pressioni indebite, ma solo a seguito dell'incauto atteggiamento del dott. Del Noce"; infine, le notizie in questione "riflettono appieno i principi di verità, continenza e pertinenza previsti nel cosiddetto decalogo del giornalista".

Con memoria inviata via fax il 12 aprile 2007 il ricorrente ha ribadito nuovamente le proprie richieste, ritenendosi "esposto ad un pregiudizio imminente ed irreparabile il quale [...] continua tutt'oggi ad esplicitare concretamente la propria forza lesiva"; ha anche allegato, oltre ad una videocassetta relativa ad una conferenza stampa tenutasi il giorno successivo

alla pubblicazione dell'articolo, una dichiarazione con la quale Guido Paglia sostiene "la falsità complessiva del contenuto dell'articolo pubblicato su *La Stampa* in relazione ad una presunta indicazione di Paolo Bonolis come futuro conduttore del Festival di Sanremo".

## **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA**

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla diffusione, nel contesto di due articoli dedicati all'edizione 2007 del Festival di Sanremo, di alcuni dati personali riferibili al ricorrente e desunti da una conversazione concernente, in particolare, la conduzione di tale manifestazione e la prospettiva di un'eventuale sostituzione del suo conduttore per l'edizione del 2008.

Di tale trattamento risulta nel caso di specie titolare la sola editrice del quotidiano (Editrice La Stampa), la quale risponde della sua liceità e correttezza sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali. È pertanto fondata l'eccezione di ammissibilità del ricorso al Garante in riferimento sia alla figura del direttore responsabile della testata, sia a quella del giornalista autore dell'articolo.

Il ricorrente ha lamentato un trattamento di dati "illecito" direttamente con il ricorso, ritenendo di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in via d'urgenza dinanzi a questa Autorità e rappresentando il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile che sarebbe derivato dal decorso del termine previsto dall'art. 146, comma 1, del Codice per presentare l'interpello preventivo al titolare del trattamento (art. 8, comma 1).

I presupposti del ricorso d'urgenza – che il Garante può riscontrare anche prima dell'inoltro del ricorso alle controparti, ma che restano oggetto di necessaria valutazione da parte dell'Autorità anche nel corso del procedimento instaurato – sono stati rappresentati sufficientemente dal ricorrente il quale ha presentato il ricorso a sole 48 ore di distanza dalla pubblicazione delle prime notizie di stampa, illustrando le ragioni dell'opposizione al trattamento dettata dal rischio di una "iterazione immediata delle dichiarazioni illegittimamente carpite".

Nel caso di specie il ricorso in via d'urgenza risulta quindi ammissibile (art. 147, comma 1, lett. b)).

Quanto al merito, l'opposizione al trattamento (unica richiesta formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice che può essere oggetto di valutazione in questa sede) non risulta fondata allo stato degli atti.

Dalla documentazione in atti non risulta anzitutto provato che la raccolta dei dati sia avvenuta effettivamente in modo illecito.

Le notizie desunte dall'ascolto della conversazione cui ha preso parte il ricorrente in un ristorante non risultano, allo stato degli atti, essere state acquisite in tale luogo aperto al pubblico con artifici o raggiri o con violazioni del dovere di correttezza.

In particolare, non risulta provato che il giornalista si sia procurato tali notizie

con strumenti di ripresa sonora o, comunque, indebitamente; allo stato degli atti, non risultano elementi (oltre le discordanti asserzioni delle parti) tali da ritenere che il medesimo giornalista non abbia ascoltato semplicemente a causa della distanza ravvicinata brani di un colloquio fra due dirigenti dell'ente radiotelevisivo pubblico conosciuti nell'ambiente dello spettacolo, i quali dialogavano su un tema oggetto, proprio in quei giorni, di grande attenzione mediatica. Ciò, nell'immediata vigilia della serata conclusiva del Festival e in un noto ristorante del centro di Sanremo frequentato da artisti, giornalisti e altri addetti ai lavori.

Quanto al contenuto delle dichiarazioni riportate parzialmente sulla stampa, ferme restando le valutazioni che le parti potranno eventualmente sviluppare nella competente sede giudiziaria in ordine alla loro veridicità e correttezza nella trasposizione, va rilevato che il Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all'informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e ss.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici.

In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (in *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998 e riportato nell'Allegato A.1. al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, ma devono svolgersi nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso di specie sussisteva un interesse pubblico a conoscere eventuali prese di posizione in ordine ad una delle più rilevanti manifestazioni musicali nazionali. Nella circostanza oggetto del ricorso, tali prese di posizione sono consistite in alcune espressioni attribuite, in particolare, all'odierno ricorrente, personaggio pubblico, il quale le ha pronunciate in un luogo aperto al pubblico (un ristorante) dove sono state raccolte da un giornalista che, attesa la loro rilevanza pubblica in relazione ad un tema già oggetto di ampio dibattito sulla stampa (le prospettive future del Festival di Sanremo), ne ha fatto oggetto di ulteriore cronaca senza travalicare i limiti posti all'esercizio del diritto di cronaca.

In ragione quindi della non comprovata illiceità e scorrettezza della raccolta delle notizie, della qualificazione del principale protagonista e dell'interesse pubblico delle notizie, non può ritenersi provata la fondatezza del ricorso.

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE**

- a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Giulio Anselmi e Luca Dondoni;
- b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Editrice La Stampa S.p.A.;
- c) dichiara compensate le spese tra le parti.

*Roma, 7 giugno 2007 [doc. web n. 1419429]*

## IL LIBRO SCRITTO DA MIA SORELLA

*Nella ricostruzione della storia della sua famiglia il fratello dell'autrice intravede violazioni alla normativa della privacy. Ma il consenso non era necessario, nemmeno per la foto storica del gruppo familiare*

---

SIGNOR HZ

ISRAEL

VENILIA EDITRICE

MONTEMERLO (PD)

Si fa riferimento al reclamo con il quale la S.V. ha lamentato una violazione della disciplina in materia della protezione dei dati personali in relazione alla diffusione di dati che La riguardano nell'ambito del libro "Storia di Aaron", curato da Sua sorella, professoressa XY ed edito da Venilia Editrice.

Al riguardo, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni formulate dall'editore e dall'autrice del volume si comunica che questo Ufficio non ha ravvisato, allo stato, i presupposti per promuovere un provvedimento del Garante (artt. 13 e 11, comma 1, lett. b), del regolamento n.1/2007). A tale conclusione si perviene sulla base delle seguenti osservazioni.

Il volume rientra tra le pubblicazioni per le quali opera la particolare disciplina dettata dagli artt. 136 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e dall'allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice).

Tale assunto si basa, in primo luogo, sulla formulazione dell'art. 136 – inserito nel Titolo XII della Parte II intitolato "Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica" – il quale estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo anche al trattamento "temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero" (lett. c)); in secondo luogo, si fonda sulla *ratio* stessa della disciplina la quale è volta ad assicurare un bilanciamento tra diritti parimenti tutelati dalla Costituzione italiana, quali sono il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali e la libertà di manifestare il proprio pensiero.

In base alla predetta disciplina, dunque, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del limite "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e della dignità

della persona (art.137, comma 3, del Codice). Tale principio trova poi specificazione nel Codice di deontologia citato (in partic., art. 6).

I riferimenti personali alla S.V. contenuti nel volume – come pure quelli degli altri personaggi parimenti identificati e identificabili nel libro – appaiono dunque fondarsi sulle disposizioni appena richiamate e, ad avviso dello scrivente Dipartimento, non evidenziano contrasti con i limiti in esse previsti; ciò, dal punto di vista sia della natura dei dati trattati che delle modalità espositive degli stessi.

Lo specifico riferimento alla Sua conversione religiosa – riscontrato allo stato solo nel limitato accenno fattone nella postfazione – si giustifica inoltre in ragione degli argomenti trattati nel volume (in cui particolare evidenza è data al percorso religioso della famiglia). Peraltro trattasi di informazione già diffusa, essendo la S.V. persona nota (come Ella stessa afferma nel reclamo) per il ruolo di rilievo assunto nell’ambito della comunità ebraica in qualità di rabbino (cfr. art. 6, commi 2 e 3, del Codice di deontologia cit.) e avendo rilasciato, proprio in ragione di questo ruolo, anche alcune interviste reperibili su giornali, televisioni e siti di informazione (ad es. articolo di *Trieste oggi* di sabato 5 ottobre “Le interviste di Antenna 3” riportato anche sul sito [www.chavruta.net](http://www.chavruta.net)). Circostanza, questa che va inquadrata anche nella disposizione contenuta nel già citato art. 137, comma 3, del Codice la quale prevede che “possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.

Non solleva infine specifici problemi di illiceità la diffusione della fotografia di famiglia pubblicata sulla copertina del libro. Trattasi di una diffusione di “dati condivisi” – in quanto riguardano contemporaneamente più soggetti, compreso l’autore della diffusione – che può fondarsi, oltre che sulle disposizioni sopra richiamate, anche su quelle relative all’uso del ritratto (cfr., in particolare, art. 97 della legge n. 633/1941); detta fotografia, comunque, nella misura in cui consenta l’identificazione della S.V., non presenta caratteristiche lesive della Sua immagine o dignità.

Nel comunicare la definizione del reclamo nei termini suesposti, si fa presente che quanto espresso in questa sede non pregiudica alla S.V. di rappresentare eventualmente le proprie doglianze dinanzi all’autorità giudiziaria.

*Roma, 11 giugno 2010*

## PERSONAGGIO NOTO NON VUOLE ESSERE CITATO

*Nel libro del magistrato Caselli sul terrorismo viene fatto tra gli altri il nome di un protagonista delle vicende di quegli anni.*

*Lui protesta, ma si tratta di notizie note, già diffuse da tempo*

---

### SIGNOR HZ - TORINO

Si fa riferimento alla segnalazione con la quale la S.V. ha lamentato una violazione della disciplina in materia della protezione dei dati personali in relazione alla diffusione di alcuni dati che La riguardano contenuti nel libro “Le due guerre”, curato da Giancarlo Caselli ed edito da Melampo.

Al riguardo, esaminata la documentazione in atti, si comunica che questo Ufficio non ha ravvisato, allo stato, i presupposti per promuovere un provvedimento del Garante. A tale conclusione si perviene sulla base delle seguenti osservazioni.

Il volume rientra tra le pubblicazioni per le quali opera la particolare disciplina dettata dagli artt. 136 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. In base alla predetta disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell’interessato, nel rispetto del limite “dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e della dignità della persona (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 Codice di deontologia cit.). Tale principio opera anche in relazione al trattamento di dati relativi a vicende giudiziarie (art. 12, Codice di deontologia cit.). La *ratio* di questo regime particolare va individuata nella necessità di assicurare un bilanciamento tra diritti parimenti tutelati dalla Costituzione italiana, quali sono il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali e la libertà di manifestare il proprio pensiero.

Nel caso di specie, i riferimenti personali di cui la S.V. lamenta l’illecito trattamento non si pongono in contrasto con le disposizioni e i limiti sopra richiamati. Il libro contiene infatti un accenno a una vicenda giudiziaria che ha coinvolto la S.V. e che integra il breve quadro delle tappe di un articolato percorso di vita che – come lo stesso magistrato autore del libro evidenzia – ha portato la S.V. ad assumere un ruolo significativo nell’azione svolta dalla magistratura per contrastare il fenomeno terroristico degli anni 70.

È poi da evidenziare che i fatti richiamati costituiscono informazioni note e già diffuse e che la stessa S.V. ha rievocato in alcune Sue recenti pubblicazioni.

*Roma, 14 dicembre 2010*

## LA “FUGA D’AMORE” DEL VICEPARROCO

*Un quotidiano rivela la relazione tra il sacerdote e una donna, dalla quale aspetta un figlio. C’è interesse pubblico, ma il Garante invita per il futuro a considerare la delicatezza della situazione*

---

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BIOLÉ  
GENOVA

IL SECOLO XIX  
GENOVA

Questo Ufficio ha esaminato la segnalazione in oggetto, nella quale si lamenta il trattamento di dati del signor XY in alcuni articoli pubblicati nel mese di aprile scorso sul giornale *Il Secolo XIX*, in versione cartacea e online, in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, e si chiede un intervento dell’Autorità.

L’Ufficio ha avviato un’istruttoria sul caso, invitando il giornale interessato a formulare le proprie osservazioni. Alla luce degli elementi in possesso, inclusi quelli ulteriori forniti dal segnalante con la nota del 1° ottobre scorso e dal quotidiano in indirizzo con la nota di riscontro del 30 settembre scorso alla richiesta di informazioni dell’Ufficio (in allegata alla presente), si formulano le seguenti considerazioni.

Gli articoli pubblicati su *Il Secolo XIX*, compresi quelli diffusi online, devono essere valutati alla luce dell’art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il quale prevede che il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche può avvenire senza il consenso dell’interessato, fermo restando il rispetto dei “[...] limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.

Tali principi operano anche quando le informazioni riguardano attività giudiziarie (cfr. anche artt. 6 e 12 del Codice deontologico relativo all’attività giornalistica).

Nella fattispecie – per le ragioni che l’Ufficio dettaglierà di seguito – trova applicazione anche l’art. 6 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, in base al quale la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale “non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti” (comma 1), e “La sfera privata delle persone [...] che

esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”(comma 2).

Ebbene, non può non riconoscersi un interesse pubblico nei fatti trattati negli articoli oggetto di segnalazione.

Al riguardo, occorre considerare l’eco che la vicenda in questione presumibilmente ha avuto a livello locale e la rilevante qualificazione sociale, oltre che religiosa, dell’interessato, che fino a qualche mese prima della pubblicazione degli articoli aveva ricoperto le funzioni sacerdotali, ed era stato viceparroco in alcune comunità del Comune di Genova.

Inoltre, parrebbe rilevante ai fini dell’informazione sulla vicenda, il riferimento, effettuato dal giornale in indirizzo, al suo sentimento per una donna, non avendo rilievo meramente privato, poiché – come si desume dalla stessa documentazione prodotta dall’interessato – tale sentimento sarebbe nato in costanza dell’attività religiosa e avrebbe costituito la causa principale della rinuncia al ruolo sacerdotale.

Peraltro, si deve tener conto che i fatti *de quibus* si inseriscono in questioni più ampie e di quotidiana attualità, quali quelle della crisi delle vocazioni e dei diritti e obblighi dei sacerdoti.

Alla luce di quanto appena osservato, e in particolare del ruolo pubblico rivestito dal segnalante al momento dei fatti e dell’interesse pubblico alla conoscenza degli stessi, nel caso concreto, la diffusione di nome e cognome per esteso del segnalante e di una sua foto, in abito sacerdotale, non paiono in contrasto con il suindicato principio dell’essenzialità dell’informazione. Non risulta, inoltre, ravvisabile alcuna violazione della dignità dell’interessato.

Nella fattispecie, peraltro, non vi sono i necessari presupposti per la configurabilità del “diritto all’oblio”, i quali vanno valutati caso per caso e sono in particolare: la non attualità dell’interesse pubblico a conoscere la vicenda e il decorso di un notevole lasso di tempo rispetto al momento della vicenda medesima.

Al contempo, tuttavia, va considerato che l’interessato attualmente non risulta più svolgere una funzione pubblica.

Pertanto, si ritiene opportuno invitare codesta testata a utilizzare *pro futuro* – qualora intenda riproporre, con articoli cartacei e/o online, la vicenda in oggetto o altre collegate alla medesima – cautele atte a garantire la costante e piena tutela del diritto alla protezione dei dati personali del segnalante e degli altri soggetti coinvolti, con particolare riferimento al bimbo figlio della coppia, la cui personalità e il cui interesse sono oggetto di specifica tutela da parte dell’ordinamento giuridico (v. art. 7 Codice deontologico cit., anche attraverso il richiamo ai principi della Carta di Treviso).

In particolare, si ritiene necessario evitare l’utilizzo di dati che consentano l’identificabilità anche indiretta dei soggetti coinvolti, quali, ad esempio, il nome e cognome per esteso e la foto del segnalante.

Si precisa che, naturalmente, in relazione alle notizie ritenute dal segnalante inesatte, non vere o diffamatorie, la segnalazione presentata al Garante non preclude al segnalante la possibilità di adire il giudice ordinario competente qualora lo stesso ritenga di avvalersi degli specifici poteri istruttori (prove testimoniali, ecc.) e strumenti di tutela, anche di carattere penale, previsti a tale scopo dall'ordinamento (risarcimento danni, querela, provvedimenti di sequestro, ecc.).

E' inoltre possibile – come il signor XY parrebbe aver già fatto – richiedere al quotidiano e, in particolare, all'editore la pubblicazione di una rettifica (art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; art. 4 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).

*Roma, 23 dicembre 2010*

## 9. Fonti pubbliche

---

### QUEI COMPENSI POTEVANO ESSERE RESI PUBBLICI

*Due quotidiani rendono noti gli incarichi peritali conferiti dal Tribunale di Roma, attinti dagli atti di un'indagine.*

*Il Garante ritiene legittima la diffusione dei nomi e degli importi*

---

AVVOCATO XY  
ROMA

Con la presente si fornisce formale riscontro alle Sue note del 28 febbraio, 3 maggio e 5 agosto 2005 con le quali lamentava l'illiceità della diffusione di dati personali da parte de *Il Messaggero* e del *Corriere della Sera* (edizione del 19 dicembre 2004) nell'ambito di un articolo riguardante un'indagine sugli incarichi peritali conferiti presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Dagli elementi acquisiti emerge che i dati contenuti nell'articolo sono attinti da atti di indagine il cui contenuto poteva essere conosciuto da terzi, trattandosi di atti depositati e conoscibili da parti di un procedimento penale, come risulta dalla nota del Ministero della giustizia - Ispettorato generale, allegata dalla S.V. alla segnalazione.

Alla luce di quanto sopra, la divulgazione a mezzo stampa del contenuto dei medesimi atti, dal quale emergono anche i nomi dei professionisti a cui sono stati conferiti incarichi peritali in un determinato arco temporale, non risulta aver configurato una specifica violazione di legge. Non può ritenersi in particolare illecita la diffusione di tali nominativi in mancanza del consenso degli interessati, come sostenuto dalla S.V. La vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede, infatti, che i dati trattati nell'esercizio dell'attività giornalistica possono essere diffusi anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del limite "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali; artt. 6, comma 1, e 12 dell'Allegato A.1. Codice di deontologia). Tale limite, nel caso di specie, non risulta violato, atteso il tipo e il numero limitato di informazioni pubblicate (nomi, titoli professionali e numero di incarichi ricevuti) e il contesto di riferimento (quadro relativo agli incarichi conferiti a taluni professionisti romani in relazione ad indagini avviate su possibili irregolarità compiute nelle procedure del loro conferimento).

Esaurita l'istruttoria preliminare sul caso, pertanto, questo Ufficio, non ha ravvisato, allo stato degli atti, i presupposti per avviare un procedimento e promuovere un intervento del Garante per quanto attiene ai profili concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Tale valutazione non Le preclude il diritto di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario in merito a questi stessi aspetti (art. 152 del Codice), oltre che in merito a quelli che risultano costituire oggetto prevalente della Sua doglianza, attinenti più specificamente al contenuto ritenuto diffamatorio dell'articolo.

Qualora ne ricorrano i presupposti, la S.V. può esercitare altresì, in ogni momento, i diritti previsti dal Codice a garanzia del corretto utilizzo dei dati personali (art. 7), come pure avvalersi del diritto di rettifica della notizia (art. 4 del Codice di deontologia; art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), diritti che la S.V. può esercitare direttamente nei confronti dell'editore e del direttore responsabile della testata giornalistica.

*Roma, 8 marzo 2006*

## REDDITI ONLINE, NON È QUELLO IL MODO

*L'Agenzia delle Entrate diffonde in internet i dati delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2005.*

*Ma non viene rispettato quanto previsto dalla normativa in vigore*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; rilevato che su questa base gli elenchi sono formati annualmente e depositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati e gli uffici dell'Agenzia competenti territorialmente; rilevato che con apposito decreto devono essere stabiliti annualmente "i termini e le modalità" per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19 l. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 66-*bis* d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

VISTO il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha attuato tale disciplina per il 2005 disponendo che gli elenchi, distribuiti ai predetti uffici dell'Agenzia e trasmessi ai comuni mediante sistemi telematici, siano altresì pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia <http://www.agenziaentrate.gov.it> "ai fini della consultazione" "in relazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti" (Prov. Direttore Agenzia 5 marzo 2008 prot. 197587/2007);

VISTO il provvedimento del 30 aprile 2008 con il quale questa Autorità, appena avuta notizia di tale diffusione in internet e avendo ritenuto sulla base di una verifica preliminare che essa non risultava conforme alla normativa di settore, ha invitato in via d'urgenza l'Agenzia a sospenderla;

RILEVATO che con tale provvedimento il Garante ha anche invitato l'Agenzia a fornire ulteriori chiarimenti che, sollecitati con nota dell'Autorità del 2 maggio, sono pervenuti nel termine indicato (nota Agenzia 5 maggio 2008 n. 2008/68657); esaminate le deduzioni formulate e la documentazione allegata;

RILEVATO dalle segnalazioni pervenute e dagli elementi acquisiti nell'istruttoria preliminare che la diffusione in internet a cura direttamente dell'Agenzia, contrariamente

a quanto da questa sostenuto nella predetta nota, contrasta con la normativa in materia, in quanto:

- 1) il provvedimento del Direttore dell’Agenzia poteva stabilire solo “i termini e le modalità” per la formazione degli elenchi. La conoscibilità di questi ultimi è infatti regolata direttamente da disposizione di legge che prevede, quale unica modalità, la distribuzione di tali elenchi ai soli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia e la loro trasmissione, anche mediante supporti magnetici ovvero sistemi telematici, ai soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai soli contribuenti dell’ambito territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del loro deposito per la durata di un anno e della loro consultazione – senza che sia prevista la facoltà di estrarne copia – da parte di chiunque (art. 69, commi 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- 2) il Codice dell’amministrazione digitale, invocato dall’Agenzia a sostegno della propria scelta, incentiva l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonché le norme e le garanzie in tema di protezione dei dati personali (artt. 2, comma 5 e 50, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- 3) la predetta messa in circolazione in internet dei dati, oltre a essere di per sé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l’attuale disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, ma liberamente su tutto il territorio nazionale e all’estero. L’innovatività di tale modalità, emergente dalle stesse deduzioni dell’Agenzia, non traspariva dalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazione per l’anno 2005. L’Agenzia non ha previsto “filtri” nella consultazione online e ha reso possibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi con funzioni di trasferimento file. La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai medesimi utenti, già nel ristretto numero di ore in cui la predetta sezione del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriore circolazione in rete, nonché, in alcuni casi, in vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l’esattezza dei dati e precludendo ogni possibilità di garantire che essi non

siano consultabili trascorso l'anno previsto dalla menzionata norma;

- 4) infine, va rilevato che questa Autorità non è stata consultata preventivamente dall'Agenzia stessa, come prescritto rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti alla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, non risulta lecita la predetta forma di pubblicazione degli elenchi;

CONSIDERATO pertanto che, a conferma della sospensione già effettuata, va inibita all'Agenzia la diffusione ulteriore in internet dei predetti elenchi con le modalità sopra indicate, nonché la loro diffusione in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005 in carenza di un'idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice);

CONSIDERATO che con contestuale altro provvedimento va contestata all'Agenzia la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati (artt. 13 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sito internet, non possono metterli ulteriormente in circolazione stante la violazione di legge accertata con il presente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in circolazione – in particolare mediante reti telematiche o altri supporti informatici – configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato (artt. 11, commi 1, lett. a) e 2, 13, 23, 24, 161 e 167 del Codice); rilevata pertanto la necessità di favorire la più ampia pubblicità al presente provvedimento;

CONSIDERATO che restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni interessati e uffici dell'Agenzia competenti territorialmente, ai fini di un loro legittimo utilizzo anche per finalità giornalistiche;

CONSIDERATO che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano a una revisione normativa della disciplina sulla conoscibilità degli elenchi dei contribuenti anche in rapporto all'evoluzione tecnologica, si porrà l'esigenza di individuare, sentita questa Autorità, opportune soluzioni e misure di protezione per garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- 1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi per l'anno 2005 dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni ai fini

dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice, inibisce all'Agenzia di:

- a) diffondere ulteriormente in internet detti elenchi con le modalità che il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;
- b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005, in carenza di idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante;
- 2) manda all'Ufficio di contestare all'Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;
- 3) dispone che l'Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento, anche mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito internet dell'Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato.

*Roma, 6 maggio 2008 [doc. web n. 1512255]*

## AFFITTOPOLI A MILANO, UN QUESITO

*Il Garante risponde alla domanda, presentata sull'onda di una campagna politica e di stampa, se sia legittima la diffusione da parte di un ente pubblico dei dati degli affittuari dei propri immobili*

---

FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
MILANO

Con la nota sopra evidenziata è stato posto un quesito in ordine all'eventuale sussistenza, sotto il profilo della protezione dei dati personali, di ragioni ostative alla pubblicazione sul sito web istituzionale di codesta Fondazione dei nominativi di conduttori dei contratti di locazione relativi a unità immobiliari urbane di proprietà.

Al riguardo, si evidenzia che la disciplina posta a presidio della protezione dei dati personali non rappresenta un ostacolo alla trasparenza dell'attività amministrativa, specie laddove quest'ultima riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte dei soggetti pubblici (cfr. in tal senso le "Linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" del 19 aprile 2007, in *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2007, n. 120 [doc. web n. 1407101]).

La possibilità per un soggetto pubblico di diffondere dati personali (anche per il tramite della loro pubblicazione su siti web di natura istituzionale) è ammessa in via generale qualora tale operazione trovi fondamento in una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

In tale quadro, appare opportuno evidenziare che recenti disposizioni legislative prevedono, a determinate condizioni, che i soggetti pubblici possano pubblicare sul proprio sito web i dati personali preventivamente individuati nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre in conformità alle "Linee-guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità" adottate il 14 ottobre 2010 dalla CIVIT-Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, con delibera n. 105/2010 (disponibile in <http://www.civit.it>).

Spetta, pertanto, a codesta Fondazione verificare l'esistenza di una norma di legge o di regolamento ovvero avvalersi della possibilità di individuare nel predetto programma la tipologia di informazioni pertinenti e non eccedenti che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza avendo cura, in tale caso, di motivare

adeguatamente la propria scelta dimostrando l' idoneità di una tale pubblicazione e il rispetto del principio di proporzionalità.

Resta naturalmente ferma la possibilità per i consiglieri comunali e provinciali, nonché quelli regionali, di esercitare il diritto di ottenere dalle amministrazioni di riferimento, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. I consiglieri sono comunque tenuti a garantire la necessaria riservatezza nel caso in cui i dati ricevuti siano sensibili ovvero siano in grado di ledere la dignità degli interessati, fermo restando il rispetto al segreto nei casi previsti dalla legge (cfr. per i consiglieri comunali e provinciali art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; per i consiglieri regionali art. 13, comma 5, legge regionale statutaria della Lombardia 30 agosto 2008, n. 1).

In tale caso, codesta Fondazione dovrà semplicemente verificare che le richieste formulate dai consiglieri siano riferite all'espletamento del loro mandato, a nulla rilevando la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Anche con riferimento a eventuali richieste di accesso alle predette informazioni formulate da organi di stampa, va ugualmente ribadito che la disciplina in materia di protezione dei dati personali, non avendo inciso – come sopra ricordato – in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa, non può essere in quanto tale invocata per negare, in via di principio, l'accesso ai documenti.

Qualora l'Amministrazione, pertanto, reputi legittima la richiesta di accesso “rimane poi affidata alla responsabilità del giornalista l'utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell'essenzialità rispetto al fatto d'interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo”. Tale chiarimento – contenuto anche nel documento del Garante del 6 maggio 2004 “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti” [doc. web n. 1007634] [riprodotto in questo volume a p. 74 NdR] – è rivolto a chi, nell'esercizio dell'attività giornalistica, utilizza la documentazione a cui ha avuto legittimamente accesso; esso costituisce non altro che un'applicazione dei principi generali già dettati dal Codice (cfr. in particolare art. 137) e dalle disposizioni del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice).

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento si comunica che le presenti indicazioni sono state oggetto di esame da parte del Garante che ne ha preso atto.

*Roma, 16 febbraio 2011*

# 10. Foto e filmati

---

## DA POTENZA FOTOGRAFIE E INTERCETTAZIONI

*Un'inchiesta giudiziaria su estorsione e prostituzione porta alla diffusione di molti dati personali che riguardano aspetti personali privi di interesse pubblico e chiaramente eccedenti*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione acquisita a seguito di quanto segnalato a questa Autorità a proposito della pubblicazione in questi giorni, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell'indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive relative all'utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali e l'allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Allegato A.1. al Codice);

VISTO il provvedimento di carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in ambito giornalistico (in *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2006 [doc. web n. 1299615]);

RITENUTO di dover verificare in via d'urgenza il rispetto dei principi richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al loro diritto alla protezione dei dati personali;

RILEVATO, allo stato degli atti, che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso;

RILEVATO che ciò è avvenuto: riferendo su alcuni fatti e condotte private

che non hanno interesse pubblico, oppure pubblicando notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione o, ancora, fornendo particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone interessate;

RILEVATO che tali violazioni riguardano anche condotte del tutto private di persone estranee alla commissione di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perché: tali persone sono semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine, oppure hanno reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria o, ancora, potrebbero assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati;

RILEVATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico quando è violata la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche per effetto dell'inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel predetto provvedimento del 21 giugno 2006 (art. 154 del Codice);

RITENUTO di dover disporre con urgenza e con effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati che potrebbero derivare dalla pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse;

RISERVATA l'adozione di specifiche decisioni in seguito all'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di singole persone interessate;

DATO ATTO che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);

RILEVATA la necessità di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2006, n. 147, p. 86, in particolare del richiamato nono capoverso, lettere da a) a e), allorché: si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure riguardino notizie,

dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione o, ancora, attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale;

- b) dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
- c) stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lett. i), del Codice);
- d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

*Roma, 15 marzo 2007 [doc. web n. 1390923]*

## L'ABITAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*La pubblicazione di alcune foto di una villa del premier viene considerata illecita in relazione alla tutela del domicilio. Altre, invece, che inquadravano una spiaggia e un pontile, erano legittime*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le notizie di stampa relative alla pubblicazione, sul settimanale *Oggi* (n. 17 del 25 aprile 2007, in copertina e alle pagine nn. 32-42), di un servizio fotografico relativo all'on. Silvio Berlusconi e ad alcune ragazze sue ospiti, ripresi all'interno del parco di Villa Certosa in Sardegna di pertinenza dell'on. Berlusconi;

VISTA la richiesta di informazioni del 18 aprile 2007 ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), rivolta da questa Autorità a RCS Periodici S.p.A., editore titolare del trattamento, al direttore responsabile del settimanale e, per conoscenza, all'on. Berlusconi, nelle more dell'identificazione univoca delle altre persone riprese nelle immagini pubblicate;

VISTA la nota di urgente riscontro pervenuta nel termine fissato del 20 aprile 2007, con la quale RCS Periodici S.p.A. ha dichiarato, sinteticamente: di aver acquistato il servizio dall'agenzia fotografica denominata Azphotos.eu; che la direzione del settimanale, prima dell'acquisto, ha "accertato, ponendo al fotografo Antonello Zappadu precise domande in tal senso, che le foto sono state realizzate da un luogo pubblico, precisamente dalla sommità di una collina, che sovrasta l'area nella quale si trovavano le persone riprese, esterna, quindi, alla proprietà privata ed aperta al pubblico passaggio"; che tali circostanze sono state ribadite dallo stesso Zappadu in due dichiarazioni stampa da lui rese ai quotidiani *Liberò* e *Il Tempo* (in data 18 e 19 aprile 2007);

VISTA la nota pervenuta il 20 aprile 2007, che rileva a titolo di segnalazione al Garante (artt. 141 e 144 del Codice), con la quale l'avv. Niccolò Ghedini, in nome e per conto dell'on. Berlusconi, ha rappresentato che:

- le fotografie sarebbero state scattate da un punto di osservazione all'interno dei confini che delimitano l'area di proprietà privata, segnalata da "ben visibili ed inequivocabili segni", commettendo pertanto il delitto di violazione di domicilio; in ragione della particolare conformazione dei

luoghi, non sarebbe stato, altrimenti, materialmente possibile riprendere le immagini pubblicate senza varcare detti confini;

- la pubblicazione delle fotografie – per le quali si ipotizza anche una connessa ricettazione per il loro acquisto – configura essa stessa un fatto penalmente illecito, essendo configurabile il reato di “interferenza illecita nella vita privata di cui all’art. 615-bis c.p.” ai danni di persone che si trovavano nell’appartenenza di un luogo di privata dimora; “per l’esecuzione degli scatti fotografici *de quo* si [è] fatto ricorso a macchine fotografiche munite di teleobiettivo”;
- peraltro, le fotografie offrirebbero “al pubblico un’immagine fuorviante delle effettive modalità di svolgimento dei fatti”, essendo state anche inserite “nell’ambito di una titolazione e di un apparato didascalico univocamente proteso ad offrire al lettore un’interpretazione travisante delle immagini commentate”;
- “che i fatti di cui sopra saranno immediatamente comunicati alle autorità giudiziarie competenti con contestuale richiesta di sequestro del materiale indebitamente procurato e illecitamente detenuto”;

RILEVATO che il fotografo Antonello Zappadu ha asserito, nelle predette dichiarazioni stampa, che le immagini sono state riprese con un teleobiettivo, stazionando per tre giorni su una collina da lui ritenuta “territorio di proprietà del Demanio”; rilevato che RCS Periodici S.p.A. si è riportata a tali dichiarazioni, ritenendo che “l’acquisizione e la pubblicazione di foto realizzate da postazione collocata su suolo pubblico [...] siano avvenute nel rispetto della normativa vigente”;

VISTA la documentazione prodotta dall’avv. Ghedini in allegato alla predetta nota pervenuta il 20 aprile 2007, che tratteggia sulle cinque fotografie allegate il collegamento tra le posizioni – sulla collina – del fotografo e – nel parco – delle persone riprese, e che documenta altresì, in una mappa in scala 1:2000, i confini della proprietà privata all’interno dei quali si troverebbe la medesima collina;

CONSIDERATO che alcune immagini risultano allo stato pubblicate su altre testate, in particolare sul settimanale *Novella 2000* (n. 17 del 26 aprile 2007, in copertina e a p. 15) e sul sito internet della predetta agenzia ([www.azphotos.eu](http://www.azphotos.eu));

RITENUTO che la dinamica dei fatti relativi alla ripresa delle immagini non può ritenersi accertata definitivamente;

RITENUTO che la medesima ripresa e la successiva pubblicazione risultano comunque, allo stato degli atti, aver concretizzato condotte illecite legate alla tutela del domicilio, a prescindere dalla circostanza che il fotografo si sia o meno introdotto fisicamente, all’insaputa dei predetti interessati, in un parco che va considerato come appartenenza di un luogo di privata dimora (cfr. artt. 614 e 615-bis, primo e secondo

comma, c.p.; Trib. Milano 17 novembre 1994, in *Dir. inf.*, 1995, p. 373, secondo cui “ai fini della individuazione delle figure di ‘privata dimora’ e ‘di sua appartenenza’”, rilevanti in rapporto agli artt. 614 e 615-*bis* c.p., appare assolutamente indifferente il requisito della “visibilità” del luogo dall’esterno”; Cass. Pen. n. 1237/2006);

RILEVATO che le immagini contengono dati personali relativi alle persone riprese con un uso non corretto di una tecnica invasiva (teleobiettivo);

RILEVATO che la testata giornalistica aveva, nel caso di specie, il dovere di accertare preventivamente la liceità della raccolta delle immagini che ritraggono persone in un luogo di privata dimora (Trib. Milano 17 gennaio 1982, n. 1390, in *R. p.*, 1982, 901);

RILEVATO che il trattamento di tali immagini, a partire dall’iniziale raccolta sino alla loro pubblicazione, non può ritenersi allo stato lecito in relazione al Codice (artt. 1, 2, 11 e 136 e ss.; v. anche art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e al Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (art. 3, che richiama la tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora, estendendola “ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive”);

RILEVATO che tale illiceità va allo stato constatata, prescindendo da ogni valutazione di merito circa il ritenuto effetto fuorviante della pubblicazione sulla sfera dell’immagine e su altri profili della personalità degli interessati;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 170 del Codice);

RILEVATO che con nota in data odierna, in nome e per conto di una delle persone interessate (l’on. Berlusconi), l’avv. Ghedini ha chiesto al Garante di adottare ogni opportuna determinazione urgente, anche in relazione alla paventata pubblicazione di ulteriori immagini derivanti dallo stesso servizio fotografico, non ancora diffuse e dalle quali si ritiene possa derivare ulteriore documento;

RILEVATA la possibilità che siano pubblicate ulteriori immagini e riscontrata, pertanto, l’esigenza di completare rapidamente l’istruttoria preliminare, e di adottare una misura transitoria relativa al contestato servizio fotografico;

RITENUTA pertanto l’esigenza di disporre entro questi limiti, nei confronti di RCS Periodici S.p.A. (editore di entrambi i predetti settimanali) e di Azphotos S.a.s., in qualità di titolari del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, la misura temporanea del blocco dell’ulteriore trattamento, con conseguente preclusione, allo stato degli atti, della diffusione di ulteriori immagini relative al servizio fotografico in questione, nelle more della definizione in contraddittorio dell’odierno procedimento

dinanzi al Garante e ferma restando ogni eventuale determinazione dell'autorità giudiziaria;

RITENUTO di prevedere per il giorno 2 maggio 2007, ore 11,00, presso la sede di questa Autorità, l'acquisizione in contraddittorio tra le parti interessate di ulteriori elementi, e riservata una nuova valutazione in ordine al blocco entro la data dell'8 maggio 2007;

RISERVATA ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria preliminare avviata, anche a seguito di eventuali elementi aggiuntivi forniti dalle altre persone interessate;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

dispone nelle more della definizione dell'istruttoria preliminare avviata nei confronti di RCS Periodici S.p.A. e di Azphotos S.a.s., in qualità di titolari del trattamento e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, la misura temporanea del blocco dell'ulteriore trattamento, con conseguente preclusione, allo stato degli atti, della diffusione di ulteriori immagini riprese con il servizio fotografico che risulta allo stato illecito, nei termini di cui in motivazione.

*Roma, 21 aprile 2007 [doc. web n. 1400655]*

*Con provvedimento del 13 settembre 2007 [doc. web n. 1620926] il blocco temporaneo della diffusione delle immagini è stato trasformato in divieto.*

---

AVV. NICCOLÒ GHEDINI  
STUDIO GHEDINI - LONGO  
PADOVA

Si fa riferimento alla Sua segnalazione dell'11 agosto u.s. con la quale, nell'interesse dell'on. Silvio Berlusconi, ha rappresentato una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con riferimento all'acquisizione di immagini che ritrarrebbero il Suo assistito, da solo o insieme ai suoi familiari, avvenuta mediante la realizzazione di fotografie scattate all'interno o nelle adiacenze della residenza del Suo assistito, denominata Villa Certosa, sita a Olbia, località Porto Rotondo.

Al riguardo, questa Autorità ha avviato un'istruttoria preliminare mediante la formulazione di richieste di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), inviate ai fotografi identificati dai Carabinieri nelle vicinanze della villa e indicati nella segnalazione, notificate loro *brevi manu* tramite la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy.

Si precisa che, in assenza di alcuna specifica indicazione nella segnalazione dell'11 agosto, l'esame dell'Autorità ha riguardato solamente il materiale fotografico acquisito d'ufficio e cioè alcune fotografie dell'on. Berlusconi e altre di sua figlia Barbara con la famiglia, pubblicate rispettivamente sul quotidiano inglese *Daily Mail* e sul settimanale *Oggi* (edizione del 19 agosto 2009, pp. 24 e ss.). La documentazione integrativa pervenuta in data 27 agosto ha fatto riferimento alle fotografie che ritraggono solo l'on. Berlusconi sul pontile di accesso alla Villa Certosa.

In generale, anche sulla base delle didascalie e del contenuto degli articoli pubblicati, le foto appaiono ritrarre gli interessati su una spiaggia e sul pontile.

La circostanza risulta confermata anche dai fotografi interpellati – resi consapevoli delle conseguenze penali derivanti da falsità nelle dichiarazioni al Garante – quali hanno affermato che le uniche fotografie da loro scattate ritraevano persone che si trovavano sul pontile o in sua prossimità.

Si tratta dunque di luoghi per loro natura esposti alla visibilità da parte di terzi e in quanto tali, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento anche all'ambito di tutela apprestata dall'art. 14 della Costituzione, non possono considerarsi aree nelle quali possa vantarsi uno *jus excludendi alios* o comunque una ragionevole aspettativa di intimità e riservatezza (*ex plurimis* Corte Cost. del 16 maggio 2008, n. 149, nonché Cass. Pen., Sez. V del 21 ottobre 2008, n. 44156; Cass. Pen., Sez. VI del 1° ottobre 2008, n. 40577; Cass. Pen., Sez. Un. del 28 marzo 2006, n. 26795 e Cass. Pen., Sez. IV del 16 marzo 2000, n. 7063). Ciò vale indipendentemente dalla circostanza che l'on. Berlusconi abbia la giuridica disponibilità di tali luoghi in quanto oggetto di concessione demaniale, come pure dalla circostanza che, in concreto, alcune fotografie siano state realizzate a distanza di oltre 600 metri, utilizzando "un obiettivo di lunghezza focale di 500 mm", come evidenziato nella documentazione integrativa alla segnalazione inviata dalla S.V. in data 27 agosto u.s.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, deve ritenersi che ciò che rileva è il dato oggettivo della visibilità da parte di terzi, da cui discende l'attenuata aspettativa di intimità e riservatezza, e non la circostanza che in concreto l'immagine sia stata ripresa da grande distanza e con l'impiego di un teleobiettivo. D'altra parte, se si facesse discendere l'illiceità della raccolta dell'immagine dal solo fatto dell'impiego di siffatto strumento, l'illiceità andrebbe rinvenuta addirittura nell'ipotesi in cui il personaggio pubblico si trovi in un luogo pubblico o in una sede istituzionale: il che, all'evidenza, non può essere condiviso.

Ferme restando le valutazioni dell'autorità giudiziaria adita dalla S.V., competente ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 615-*bis* c.p., questo Ufficio conclusivamente ritiene che le pubblicazioni esaminate, nel loro insieme, non configurino un trattamento illecito di dati personali, non rinvenendosi una fattispecie di illiceità della raccolta delle immagini (art. 11 del Codice) e, conseguentemente, potendosi configurare la stessa raccolta e la relativa pubblicazione esplicazione di attività giornalistica riguardante persone di particolare rilievo pubblico (artt. 136 e ss. del Codice e artt. 2, 3 e 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1. al Codice).

Con la presente si informa che, esaurita l'istruttoria preliminare, allo stato degli atti, questo Ufficio non ha dunque ravvisato i presupposti per l'adozione di un provvedimento del Garante, disponendo l'archiviazione della segnalazione (art. 154, comma 1, lett. b), del Codice e artt. 13, 14 e 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007, in *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2008, n. 7).

*Roma, 8 settembre 2009*

## LA VILLA SUL LAGO DI GEORGE CLOONEY

*L'attore considera illecite le fotografie scattate all'interno di una sua villa. Per il Garante alcune immagini non sono pubblicabili, mentre altre sono riprendono legittimamente luoghi esposti alla vista di terzi*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata in data 12 e 13 agosto 2009 dall'avv. Maria Grazia Mantelli, nell'interesse del signor George Clooney, in relazione ad alcune fotografie pubblicate sui settimanali *Novella 2000* (edizioni n. 33 del 13 agosto 2009 e n. 34 del 20 agosto) e *Chi* (edizioni n. 32 del 12 agosto 2009 e n. 33 del 19 agosto 2009) riprodotte anche sulla rubrica online *Corriere TV* del *Corriere della Sera*;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale l'avv. Maria Grazia Mantelli ha prospettato un illecito trattamento di dati personali in relazione all'acquisizione e alla pubblicazione di immagini che ritraggono l'attore George Clooney, da solo o in compagnia di suoi ospiti, all'interno della propria abitazione (Villa Oleandra, sita in Laglio - Como) o in altri luoghi di privata dimora; in particolare, all'interno del parco di pertinenza della sua villa.

Il legale del signor Clooney sostiene che le predette immagini sono state raccolte abusivamente in quanto "ottenute in violazione di norme poste a tutela della persona e del domicilio, in particolare del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché in violazione degli artt. 614 e/o 615-bis, primo e secondo comma, codice penale, atteso che sono state ottenute con l'uso di potenti teleobiettivi, impiegati attraverso varchi nella recinzione della villa, e con riprese aeree". Il legale aggiunge che quanto lamentato è documentato da tre riprese video allegate alla segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, il Garante ha avviato un'istruttoria preliminare inviando richieste di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") agli editori dei settimanali oggetto della segnalazione.

Nel merito i suddetti editori affermano di aver deciso di acquistare e pubblicare tali immagini dopo aver verificato, anche su conferma degli autori degli scatti, che le immagini stesse erano state riprese fuori dalla proprietà del segnalante e che i soggetti ritratti si trovavano in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, “visibili senza l’uso di tecniche invasive”. In relazione alle fotografie che ritraggono il signor Clooney e i suoi ospiti all’interno del parco, gli editori rilevano poi che “i luoghi di privata dimora non vengono protetti *tout court*, ma soltanto se e quando la loro conformazione ed il contesto consentono a chi li occupa di fare affidamento sul fatto di potervi godere assoluta discrezione” e tali presupposti – secondo le società RCS – non ricorrono nel caso di specie alla luce delle modalità di “protezione” che caratterizzano la villa di Clooney. Gli editori affermano ancora che le finestre della villa e il parco sono visibili dal lago “con una qualunque imbarcazione, ma soprattutto con i battelli turistici a due piani [...] utilizzando gli apparecchi di cui qualunque turista medio è dotato”. I medesimi editori aggiungono che talune fotografie “sono state realizzate da postazione diversa” ma comunque “senza il ricorso a strumenti invasivi e senza eludere barriere compatte”; altre sono fotografie di repertorio.

RCS Periodici S.p.A. e RCS Quotidiani S.p.A. (di seguito “RCS S.p.A.”) rilevano infine che la pubblicazione delle fotografie costituisce legittimo esercizio di attività giornalistica riguardo a personaggi notori – il signor Clooney e la signora Elisabetta Canalis – da alcuni tempi oggetto di attenzione della cronaca per essere stati colti più volte insieme facendo ipotizzare subito una relazione sentimentale tra i due. Gli editori aggiungono che gli stessi personaggi, d’altra parte, in varie occasioni avrebbero implicitamente acconsentito ad essere oggetto di attenzione da parte della stampa.

Anche Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. – editore di *Chi* – afferma di aver acquistato le immagini pubblicate da alcuni fotografi dopo aver valutato la liceità della loro natura. In particolare, dichiara che “al momento dell’acquisizione alla direzione di testata risultava assolutamente plausibile che gli scatti fossero stati effettuati da posizioni esterne alla privata dimora e dalle quali le medesime immagini ritratte fossero visibili ad occhio nudo o comunque inquadranti punti dell’abitazione agevolmente visibili da eventuali spettatori esterni [...] senza far ricorso ad artifici né all’uso scorretto di tecniche invasive”.

L’Autorità ha interpellato anche i fotografi e le agenzie fotografiche che gli editori hanno indicato quali autori e/o fornitori delle fotografie oggetto di pubblicazione chiedendo loro chiarimenti in merito alle fotografie medesime e, in particolare, in merito alla posizione dalla quale le avevano realizzate e alle modalità tecniche utilizzate.

I soggetti interpellati (le agenzie Clicphoto S.a.s., Spyone Group S.r.l., Mistral S.r.l. e i fotografi Pierpaolo Ferreri, Marco Vicino, Massimo Sestini) hanno specificato di quali fotografie, tra quelle pubblicate, ciascuno era stato autore o intermediario ai fini della vendita ai due settimanali, dichiarando che le immagini erano state raccolte mediante l’utilizzo di normali teleobiettivi, da punti esterni alla proprietà del

signor Clooney (dal lago, dalle strade, dal parcheggio confinanti con la villa e da “altre postazioni”), punti dai quali i soggetti ripresi erano facilmente visibili, anche a occhio nudo.

L'avv. Mantelli, nell'interesse del signor Clooney, contesta le affermazioni degli editori, delle agenzie fotografiche e dei fotografi, inviando al Garante una planimetria nonché numerose fotografie volte a dimostrare che la recinzione della villa, con la relativa siepe, sia sul fronte-strada che sul fronte-lago sarebbe molto più alta dell'altezza media di una persona e che costituirebbe una barriera visiva compatta, tale dunque da non rendere visibile l'interno del parco.

Anche alla luce dell'ulteriore documentazione fornita dall'avv. Mantelli, il Garante ha invitato le parti a fornire, se del caso, ulteriori elementi di valutazione.

Gli editori, le agenzie fotografiche e i fotografi, nel ribadire le proprie posizioni, hanno ritenuto opportuno integrare la documentazione prodotta. In particolare, è stata prodotta della documentazione fotografica volta a sostenere – ciascuno con riferimento alle fotografie a loro riferibili – come le situazioni e le persone riprese fossero comunque agevolmente visibili da qualunque passante, attraverso la siepe di recinzione o dal lago. Al riguardo hanno evidenziato che, proprio in ragione di tale agevole visibilità, si erano verificati spesso assembramenti di turisti e passanti interessati a vedere il noto attore; al punto da indurre il sindaco del comune di Laglio ad emettere un'ordinanza volta a inibirli. In tale quadro è stato fornito ulteriore materiale fotografico ritraente il signor Clooney e i suoi ospiti, analogo a quello oggetto di doglianza per i contenuti e per le circostanze in cui sarebbe stato raccolto.

Nelle more dell'istruttoria, Arnoldo Mondadori S.p.A. ha manifestato autonomamente l'impegno “a non pubblicare, su richiesta del signor Clooney, ulteriormente le fotografie contestate dal signor Clooney o altre immagini dello stesso all'interno di Villa Oleandra”. Analogo impegno è stato assunto anche dall'agenzia Clicphoto S.a.s.

## **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA**

1. La fattispecie in esame richiede preliminarmente una valutazione delle eccezioni di forma e di procedura sollevate da alcuni dei soggetti interessati dalla segnalazione (di seguito “i resistenti”) [...].

2. Venendo al merito della questione, essa concerne la raccolta e la successiva pubblicazione a fini giornalistici di fotografie e notizie riguardanti personaggi noti del mondo cinematografico e televisivo.

In particolare, nella segnalazione si sostiene l'illiceità del trattamento consistente nella raccolta e nella pubblicazione di immagini che ritraggono il noto attore George Clooney insieme a Elisabetta Canalis (anch'essa persona conosciuta nel mondo dello spettacolo), da soli o insieme ad altre persone, mentre si trovano all'interno della villa

dell'attore o comunque in luoghi qualificati "di privata dimora".

Va dunque precisato che non rientrano nelle valutazioni dell'Autorità le fotografie – pur presenti nelle edizioni dei settimanali allegati alla segnalazione – che ritraggono il signor Clooney e la signora Canalis in luoghi pubblici (ad es., in una pubblica via, in visita a un santuario nei pressi del Lago di Como, ecc.) o aperti al pubblico (ad es. al ristorante).

3. L'esame dell'Autorità si è incentrato sulle foto che ritraggono George Clooney ed Elisabetta Canalis in momenti di relax e di scambio di affettuosità in piscina, in giardino, appoggiati alla ringhiera della scalinata di accesso alla villa dal lago, nonché quelle che li ritraggono con amici, in momenti di relax e di gioco, sempre all'interno del parco di Villa Oleandra.

Come sintetizzato in premessa, i resistenti sostengono la liceità del trattamento delle predette immagini rilevando di aver ripreso situazioni agevolmente visibili dall'esterno della proprietà del signor Clooney: dalla strada, aprendo dei varchi tra le foglie della siepe o alzandosi in punta di piedi in prossimità del muro di cinta; oppure dal lago, dalla sommità di un battello a due piani; o, infine, affacciandosi dai balconi delle abitazioni vicine.

È opportuno premettere che in questa sede non si procede alla verifica della sussistenza di reati connessi alla tutela del domicilio (art. 614 e 615-bis c.p.) – ipotesi pure prospettata nella segnalazione – essendo questo un profilo di competenza dell'autorità giudiziaria. Al Garante spetta invece di valutare se, nel caso di specie, vi sia stato un trattamento di dati personali non conforme alla vigente disciplina in materia (Codice in materia di protezione dei dati personali e allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).

4. Sotto tale specifico profilo e alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, questa Autorità ritiene che alcune delle fotografie indicate nella segnalazione – in particolare quelle che riprendono George Clooney e i suoi ospiti all'interno del giardino di pertinenza della villa – sono state acquisite con modalità che contrastano con quelle garanzie di trasparenza e di correttezza che devono caratterizzare la raccolta di dati personali, anche quando effettuata nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 11 del Codice e artt. 2 e 3 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica); ciò a prescindere da ogni valutazione in ordine alla notorietà degli interessati e all'interesse pubblico della notizia.

A tali conclusioni si perviene, esaminata la documentazione fotografica dei luoghi e le informazioni fornite dalle parti, muovendo anche dalla giurisprudenza richiamata da alcuni dei resistenti.

La Cassazione (n. 40577/2008) afferma infatti che "La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui

all'art. 615-*bis* del c.p., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza". Il caso su cui si è pronunciata la Suprema Corte riguardava una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall'esterno. Analoghi principi sono stati affermati dalla stessa Corte in relazione a un caso in cui con una videocamera posizionata su un balcone veniva ripresa l'area di accesso di un'abitazione limitrofa (Cass. Pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre 2008, n. 44156).

Muovendo dai principi espressi dalla giurisprudenza non può, ad avviso di questa Autorità, ritenersi "normalmente" osservabile un luogo se, per vedere ciò che in esso avviene, è necessario superare, fisicamente o con strumenti tecnologici, una barriera visiva. La delimitazione di un luogo di privata dimora attraverso muri e/o siepi ha infatti, in linea di principio, lo scopo di escludere o comunque di limitare la visibilità dall'esterno di ciò che in esso avviene e può ragionevolmente fondare un'aspettativa di intimità e riservatezza in chi si trovi in tale luogo.

Di recente il Garante — deliberando su altra vicenda — ha ritenuto non illecita la raccolta di immagini relative a luoghi "per loro natura esposti alla visibilità di terzi" riferendosi ad aree (una spiaggia, un pontile) comunque non delimitate da siepi, muri o altre barriere visive (comunicato stampa 11 settembre 2009 [doc. web n. 1649435]).

Va inoltre rilevato che la disponibilità mostrata in talune circostanze dai medesimi personaggi di sottoporsi ai "riflettori mediatici" non vale di per sé, come sostenuto invece da RCS S.p.A., a legittimare qualsiasi forma di raccolta e di utilizzo di dati e immagini che li riguardano, dovendosi invece caso per caso valutare la sussistenza dei presupposti che rendono lecito il trattamento.

5. Muovendo dai principi sopra richiamati si ritiene invece di poter escludere l'illiceità della raccolta delle immagini che ritraggono Elisabetta Canalis affacciata al balcone della villa e quelle che ritraggono Clooney e la Canalis appoggiati alla ringhiera della scalinata di accesso alla villa dal lago, atteso che tali immagini riguardano luoghi per loro natura esposti alla visibilità da parte di terzi.

Per gli stessi motivi è infine da escludere l'illiceità dell'acquisizione delle immagini che ritraggono una finestra della villa in cui peraltro non compare alcuna persona.

6. Sulla base delle argomentazioni rappresentate, questa Autorità dichiara l'illiceità del trattamento delle immagini che ritraggono il signor Clooney e i suoi ospiti all'interno del parco di Villa Oleandra indicate al punto 4 della premessa [...].

L'Autorità inoltre prescrive ai soggetti sopra individuati di comunicare il presente provvedimento a coloro a cui le immagini oggetto di divieto siano state cedute e di dare riscontro all'Autorità dell'avvenuta comunicazione entro il 30 gennaio 2010.

In relazione ai trattamenti di cui al punto 5 la segnalazione deve invece essere dichiarata infondata.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara l'illiceità del trattamento delle immagini che ritraggono il signor Clooney e i suoi ospiti all'interno del parco di Villa Oleandra nei termini di cui al punto 4 della premessa e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali vieta a RCS Periodici S.p.A. e RCS Quotidiani S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., nonché alle agenzie Clicphoto S.a.s., Spyone Group S.r.l., Mistral S.r.l. e ai fotografi Pierpaolo Ferreri, Marco Vicino, Massimo Sestini ogni trattamento e, in particolare, l'ulteriore diffusione delle stesse;
- b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta ai predetti soggetti ogni trattamento e, in particolare, la diffusione delle ulteriori immagini, analoghe a quelle indicate alla precedente lettera a) per i contenuti e per le circostanze in cui sono state raccolte, di cui gli stessi soggetti abbiano la disponibilità;
- c) prescrive ai soggetti sopra individuati di comunicare il presente provvedimento a coloro a cui le immagini oggetto del presente divieto siano state cedute e di dare riscontro all'Autorità dell'avvenuta comunicazione entro il 30 gennaio 2010;
- d) dichiara infondata la segnalazione con riferimento alle immagini che ritraggono Elisabetta Canalis affacciata al balcone della villa e a quelle che ritraggono Clooney e la Canalis appoggiati alla ringhiera della scalinata di accesso alla villa dal lago, nonché alle immagini che ritraggono una finestra della villa.

*Roma, 22 dicembre 2009 [doc. web n. 1686747]*

## FOTO DI SIGNORA PUBBLICATA IN UN SITO PER ADULTI

*L'interessata protesta per l'assenza di un suo esplicito consenso alla diffusione di immagini scambiate nel corso di conversazioni via web. Ma di quelle foto non è stata trovata traccia*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 12 aprile 2010 nei confronti di HZ con cui XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha manifestato la propria opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali che la riguardano, chiedendone altresì la cancellazione; ciò con particolare riferimento ad alcune fotografie contenenti immagini che la riguardano dalla medesima trasmesse all'odierno resistente nel corso di conversazioni private avvenute in forma telematica e che, in assenza di esplicito consenso, sarebbero state pubblicate "in un sito [...] per adulti", al cui titolare l'interessata ne avrebbe successivamente richiesto, ottenendola, la rimozione;

VISTA la nota, datata 4 maggio 2010, con la quale il resistente, nel richiamare quanto già affermato in sede di riscontro all'interpello preventivo, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di "non possedere alcuna foto della ricorrente stessa", negando altresì di "avere in qualsiasi modo pubblicato, o altrimenti diffuso, tanto telematicamente quanto in altra maniera, fotografie ovvero scritti o notizie attinenti la signora XY"; con la medesima nota il resistente ha peraltro rilevato che le conversazioni intercorse con la ricorrente erano "assolutamente personali" e quindi, come tali, "non soggette all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali", affermando inoltre che "la responsabilità di un eventuale ed illecito trattamento dei dati personali riconducibili alla signora XY potrà tutt'al più essere ricondotta al provider titolare del" sito sul quale le immagini, attualmente rimosse, sono state a suo tempo pubblicate; visto che il resistente ha chiesto di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTA la nota datata 19 maggio 2010 con cui la ricorrente, nel contestare quanto dichiarato dalla parte resistente, ha insistito nell'accoglimento delle proprie richieste;

VISTA la nota datata 18 giugno 2010 con cui il resistente, nel ribadire quanto già dichiarato nelle precedenti note, ha confermato "di non possedere, custodire od aver archiviato, tanto direttamente quanto indirettamente o presso terzi, alcuni file o immagine

che in qualsiasi modo riguardi la signora XY”; con la medesima memoria il resistente ha peraltro lamentato la mancata consegna da parte della ricorrente, più volte sollecitata in tal senso, di copia del supporto contenente le contestate immagini, la mancata visione delle quali determinerebbe “una situazione di minorata e limitata difesa in capo a HZ, il quale si trova costretto a dover dedurre sulle avverse istanze senza aver potuto prendere visione dei documenti *ex adverso* depositati” e avanzando, dunque, formale richiesta di accesso agli atti detenuti dall’Autorità;

VISTA la nota datata 24 giugno 2010 con cui la ricorrente, opponendosi espressamente alla predetta richiesta, ha precisato che “la scelta di non fornire la documentazione è stata dettata dalla necessità di tutelare la signora XY”, manifestando peraltro perplessità in ordine alla necessità, rappresentata dal resistente, di prendere visione del materiale prodotto; ciò rilevando, in particolare, che la dichiarazione, resa dalla controparte, di non aver mai detenuto e/o utilizzato il predetto materiale potrebbe ritenersi di per sé “sufficiente per sostenere la propria difesa, senza necessità di compiere un trattamento di dati personali (estrazione di copia delle foto) che risulterebbe contrario al principio di proporzionalità e di liceità”;

RITENUTO di dover dichiarare il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Codice, non risultando, alla luce della documentazione in atti e, in particolare, delle dichiarazioni rese dal resistente già in epoca anteriore alla sua proposizione, che il trattamento posto in essere dal medesimo abbia riguardato dati personali della ricorrente destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione, come tale soggetto all’ambito applicativo del medesimo Codice; ciò tenendo peraltro conto del fatto che tali dati, già al momento della proposizione del ricorso, sarebbero stati rimossi dal sito internet menzionato dalla ricorrente;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto della ricorrente di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente al fine di far valere eventuali pretese risarcitorie derivanti da situazioni giuridiche soggettive ritenute lese;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara inammissibile il ricorso;
- b) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

*Roma, 15 luglio 2010 [doc. web n. 1741760]*

## RISCHI DI FOTOGRAFIE LESIVE DELLA DIGNITÀ

*Con tre comunicati stampa il Garante richiama l'attenzione dei media sul rispetto del Codice deontologico dei giornalisti riguardo a immagini relative ad altrettanti delicati fatti di cronaca*

---

### **NON PUBBLICATE LE FOTO DEL CORPO DI ELUANA**

Con riguardo a notizie circa la eventuale diffusione di foto di Eluana Englaro, scattate durante il suo ultimo ricovero, il Garante per la privacy richiama l'attenzione dei mezzi di informazione sulla circostanza che, a quanto è dato sapere, si tratterebbe di foto scattate per finalità di documentazione clinica e per sole esigenze di trattamento sanitario.

La famiglia ha, peraltro, già fatto più volte sapere, anche tramite i suoi legali, che qualunque diffusione di queste foto deve ritenersi esclusa.

L'Autorità raccomanda, dunque, il massimo rispetto non solo delle regole deontologiche che impongono ai media di tutelare sempre la dignità della persona e in particolare del malato, ma anche delle regole giuridiche che vietano la pubblicazione di referti medici o di documentazione sanitaria.

L'Autorità rammenta, inoltre, che le stesse regole non consentono, contro la volontà degli interessati, la pubblicazione di foto o altra documentazione fatta acquisire per scopi personali.

*Roma, 27 febbraio 2009 [doc. web n. 1594376]*

---

### **INUTILE E DANNOSA ESPOSIZIONE DELLE VITTIME**

Non si possono diffondere scene di maltrattamenti su minori se non oscurando in modo adeguato i volti dei bambini. La doverosa informazione rispetto a gravi episodi di cronaca non può tradursi in una inutile e dannosa esposizione delle vittime.

L'Autorità Garante, rilevando che alcune testate televisive nel diffondere il video sul caso dell'asilo di Pistoia non hanno rispettato i principi fissati dalla Carta di Treviso e dal Codice deontologico dei giornalisti, richiama i mezzi di informazione, in particolare i responsabili dei Tg e dei siti internet, a oscurare in modo efficace i volti dei bambini oggetto di maltrattamenti.

In caso di mancato rispetto di tali principi, l'Autorità si riserva di adottare provvedimenti di sua competenza.

*Roma, 4 dicembre 2009 [doc. web n. 1674302]*

## **DARE ASCOLTO AI GENITORI DI YARA**

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali invita tutti i mezzi di informazione e i media a prestare la massima attenzione all'accurata richiesta della famiglia di Yara Gambirasio affinché non si continui a diffondere fotografie o video di Yara.

Tale diffusione infatti, mentre ha il sicuro effetto di rinnovare il dolore di una famiglia, ben difficilmente può apparire oggi "davvero nell'interesse oggettivo del minore".

Condizione, questa, che esplicitamente l'articolo 7 comma 3 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche richiamando la Carta di Treviso, indica come requisito essenziale di legittimità per la diffusione dei dati relativi ai minori. Requisito che va rispettato con particolare rigore quando si tratta di minori vittime di reati e violenze.

*Roma, 2 aprile 2011 [doc. web n. 1802262]*

# 11. Diritto all'oblio

---

## GLI ARCHIVI STORICI ONLINE DEI QUOTIDIANI

*Attraverso i motori di ricerca riemergono vecchi fatti di cronaca e molte persone se ne sentono danneggiate. Le decisioni del Garante su alcuni casi controversi*

---

## LE TELEFONATE MINATORIE DI 15 ANNI FA

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 17 novembre 2008 nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito internet *www.corriere.it*, con il quale HZ, in relazione alla ripubblicazione nella sezione di tale sito dedicata all'archivio storico del quotidiano *Corriere della Sera* di un articolo del 13 ottobre, che contiene dati personali che lo riguardano, ha ribadito la richiesta (già avanzata con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali) volta a ottenere la loro cancellazione dal medesimo sito, nonché l'eliminazione "del predetto articolo dall'indicizzazione del motore di ricerca Google o qualsivoglia motore di ricerca"; ciò, tenuto conto che la ripubblicazione, a quindici anni di distanza, dell'articolo in questione – nel quale si narrava di alcune telefonate minatorie effettuate dal ricorrente per impedire la messa in scena di un'opera teatrale per amore di un'artista che dalla rappresentazione sarebbe stata esclusa – sarebbe lesiva del suo onore, della sua reputazione e della sua dignità, dal momento che tale ripubblicazione non tiene conto "del diritto dell'interessato a vedere rispettata la propria attuale dimensione sociale, professionale e affettiva che, [...] nel caso di specie, risulta essere ora molto diversa rispetto al momento dei fatti"; rilevato che tale lesione risulterebbe favorita dal fatto che, essendo l'articolo indicizzato dai motori di ricerca esterni al sito (che consentono di riportare "a vita notizie che i vecchi giornali avrebbero dopo un po' di tempo confinato negli archivi polverosi delle società editrici e di qualche biblioteca"), lo stesso è facilmente rinvenibile anche mediante la sola digitazione del suo nominativo; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 novembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota del 9 dicembre e la memoria del 15 dicembre 2008 con le quali la resistente, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso rilevando che questa Autorità si sarebbe "già espressa sulla materia del contendere" in occasione di un precedente ricorso dal medesimo contenuto dichiarato inammissibile, ha negato di poter dare corso alle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato sarebbe lecito; secondo la resistente la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo contenuto nell'archivio storico del quotidiano che, "per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni" e non può subire "amputazioni" a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all'atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova iniziativa giornalistica"), ma "a fini documentaristici, nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca"; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che "la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L'utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, rispetto alla richiesta di rendere l'articolo non indicizzabile dai motori di ricerca esterni al sito, la resistente ha sostenuto che "consentire ai comuni motori di ricerca la funzione per la quale sono stati inventati significa consentire una ricerca e una consultazione più agevole e, per così dire, diretta dei dati legittimamente conservati", mentre "un ordine di cancellazione dalla indicizzazione dei motori di ricerca costituirebbe una grave compressione, per di più ingiustificata, della libertà di studio e di acquisizione dei dati di interesse";

VISTA la memoria del 16 dicembre 2008 con la quale il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste rilevando che "attraverso i motori di ricerca vengono a conoscenza dell'articolo anche persone non interessate all'archivio storico del *Corriere*, alle finalità di 'ricerca' e 'studio', ma intenzionate a 'carpire', attraverso internet, notizie sulla vita privata altrui";

RITENUTO di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'odierno ricorso sollevata dalla resistente;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto

alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione –, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile online sul sito internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. artt. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all'interessato effettuato mediante la riproposizione online, sul sito internet dell'editore resistente, dell'articolo che li contiene quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a vicende accadute e, specie in ambito locale, di interesse pubblico; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell'originaria pubblicazione, la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;

RILEVATO tuttavia che vanno considerati separatamente i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentati dall'interessato, il quale ha rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto dell'articolo pubblicato sul *Corriere della Sera* più di quindici anni fa;

RITENUTO che tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete internet che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e

relativi a vicende anche risalenti nel tempo – e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale – che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; ciò, tanto più considerando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate sulla rete internet mediante i motori di ricerca può avvenire per gli scopi più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio;

RITENUTO che, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla vicenda oggetto dell'articolo cui si riferisce l'odierno ricorso, una perenne associazione al ricorrente della stessa, nei termini predetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2, comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, che la pagina web che contiene i dati personali del ricorrente oggetto del ricorso sia tecnicamente sottratta, all'atto della ricerca del nominativo del ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più utilizzati motori di ricerca esterni, pur restando inalterata nel contesto dell'archivio consultabile telematicamente accedendo all'indirizzo web dell'editore resistente (in modo che la stessa possa essere rinvenuta da coloro che la cerchino direttamente nell'archivio del giornale mediante il motore di ricerca interno a tale sito, avendone magari una pur vaga conoscenza);

RILEVATO che, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore diffusione, la raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel *world wide web* (fase di *grabbing*) è influenzabile dal solo amministratore di un sito web sorgente mediante la compilazione del file *robots.txt*, previsto dal *Robots Exclusion Protocol*, o tramite l'uso dei *Robots Meta tag*, secondo convenzioni concordate nella comunità internet (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste);

RILEVATO comunque che l'Autorità si riserva di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell'ambito del quale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allo stesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative degli editori, gestori dei motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate le molteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete internet di vasti archivi contenenti dati personali, seppur lecita, comporta per i soggetti cui gli stessi si riferiscono e per i loro diritti;

RITENUTO allo stato di dover ordinare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a RCS Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data

di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che da quel momento le generalità del ricorrente contenute nell'articolo pubblicato online oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti – motori di ricerca internet o funzioni di ricerca interne al sito – o con modalità che l'Autorità si riserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell'art. 150, comma 5, del Codice) e di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara infondate le richieste del ricorrente volte a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nell'articolo oggetto del ricorso;
- b) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all'opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a RCS Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che i dati personali del ricorrente contenuti nell'articolo pubblicato online oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito internet e di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;
- c) dichiara compensate le spese tra le parti.

*Roma, 15 gennaio 2009 [doc. web n. 1589209]*

---

## **LA MOGLIE VENNE ACCOLTELLATA DAL MARITO**

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 31 dicembre 2008 nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito internet *www.corriere.it*, con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ragozzino, in relazione alla pubblicazione nella sezione del citato sito dedicata all'archivio storico del quotidiano il *Corriere della Sera* di un articolo che contiene dati personali che la riguardano (articolo del 31 gennaio nel quale si fa riferimento ad un fatto criminoso di cui la ricorrente è stata vittima) e che è attualmente reperibile anche mediante i comuni motori di ricerca, ha chiesto di cancellare i dati personali che la riguardano (fra i quali il nominativo completo, l'età all'epoca dei fatti e l'indirizzo di residenza) contenuti nell'articolo in questione e di impedire il "libero accesso" agli stessi, anche attraverso i comuni motori di ricerca; rilevato che la ripubblicazione di tali notizie eccederebbe i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico in quanto il fatto, cui all'epoca fu dato notevole risalto, data la sua evidente gravità e i risvolti sociali legati alla circostanza "che vittima e aggressore erano marito e moglie" e che l'aggressione era avvenuta in luogo pubblico, sarebbe oggi privo del connotato dell'interesse pubblico; rilevato, inoltre, che "il libero accesso all'articolo succitato determina il 'risveglio' dell'evento nella memoria della ricorrente" causandole traumi "nella vita privata, nei rapporti sociali e negli aspetti psicologici" e rendendone ancora più difficoltoso il recupero ed il ritorno alla normalità; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 gennaio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 27 febbraio 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota del 29 gennaio 2009 e la successiva memoria del 5 febbraio 2009 con la quale RCS Quotidiani S.p.A. ha sostenuto che il trattamento dei dati personali della ricorrente è stato effettuato in modo lecito; le richieste dell'interessata non possono pertanto essere accolte facendo riferimento a un articolo (che si riferisce a fatti veri e non contestati dalla ricorrente) contenuto nell'archivio storico del quotidiano che, "per assolvere compiutamente al suo scopo, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni" e non può subire "amputazioni" a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché è effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all'atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova diffusione" nell'ambito di una nuova iniziativa giornalistica), quanto per finalità documentaristiche "nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet," per consentirne "la visione al pubblico, per mere finalità di ricerca e di approfondimento" e nel rispetto, peraltro, delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici;

sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che “la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L’utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione”;

VISTA la memoria del 18 marzo 2009 con la quale la ricorrente ha ribadito che “la riproposizione online, a più di tredici anni di distanza dall’accadimento dei fatti, dell’articolo in questione, nel quale viene descritto l’evento violento che ebbe a subire [...] e che ha necessitato alla medesima un percorso lungo e tormentato al fine di recuperare una ‘normalità’ nelle proprie relazioni sociali, è lesiva del cd. ‘diritto all’oblio’, non rispondendo più ai requisiti di essenzialità, di attualità e di interesse pubblico”; rilevato, inoltre, che i diritti della ricorrente sono ulteriormente lesi “dalla possibilità di accedere al sito internet del *corriere.it*, nella sezione dedicata all’archivio storico, direttamente da qualsiasi motore di ricerca, attraverso la digitazione del nominativo” della ricorrente;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l’odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell’articolo pubblicato quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile online sul sito internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l’attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. artt. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha

diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all'interessata effettuato mediante la riproposizione online, sul sito internet dell'editore resistente, dell'articolo che li contiene quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell'originaria pubblicazione, la richiesta della ricorrente volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che la riguardano contenuti nel citato articolo;

RILEVATO tuttavia che vanno separatamente considerati i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentati dall'interessata nel corso del procedimento, la quale ha rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto dell'articolo pubblicato su il *Corriere della Sera* più di tredici anni fa;

RITENUTO che tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete internet che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo – e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale – che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; e ciò, tanto più considerando che l'accesso alla rete internet e il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate attraverso gli appositi motori può avvenire per gli scopi più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio (v. anche Gruppo Art. 29 per la protezione dei dati - WP 148 del 4 aprile 2008 "Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca");

RILEVATO poi che la ricorrente, vittima di un grave fatto criminoso, dopo aver subito a seguito dell'episodio evidenti conseguenze sulla sua salute fisica e psicologica, oltre che nei rapporti sociali, si trova, allo stato, a seguito della riproposizione della notizia in questione, e soprattutto della sua accessibilità attraverso i comuni motori di ricerca, a vivere un nuovo trauma scaturito dalla concreta possibilità di essere nuovamente sottoposta alla pubblica attenzione; rilevato inoltre che, nel caso di specie, la ricorrente non è un personaggio noto, che la vicenda cui fa riferimento l'articolo in questione è avvenuta oltre tredici anni fa

ed è stata oggetto di pubblicazione in un'unica occasione (nell'ambito di una cronaca locale);

RITENUTO che, alla luce delle predette considerazioni, una perenne associazione alla ricorrente della vicenda in questione comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2, comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura a tutela dei diritti dell'interessata, che la pagina web che contiene i dati personali della ricorrente oggetto del ricorso sia tecnicamente sottratta, all'atto della ricerca del nominativo della ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più utilizzati motori di ricerca esterni, pur restando inalterata nel contesto dell'archivio consultabile telematicamente accedendo all'indirizzo web dell'editore resistente;

RILEVATO che, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore diffusione, la raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel *world wide web* (fase di *grabbing*) è influenzabile dal solo amministratore di un sito web sorgente mediante la compilazione del file *robots.txt*, previsto dal *Robots Exclusion Protocol*, o tramite l'uso dei *Robots Meta tag*, secondo convenzioni concordate nella comunità internet (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste);

RITENUTO allo stato di dover ordinare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a RCS Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che da quel momento le generalità della ricorrente contenute nell'articolo pubblicato online oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti – motori di ricerca internet o funzioni di ricerca interne al sito – o con modalità che l'Autorità si riserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell'art. 150, comma 5, del Codice) e di dare conferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

RILEVATO che questa Autorità si riserva peraltro di verificare, nell'ambito dei più ampi approfondimenti attualmente in corso sulle problematiche generali connesse ai trattamenti svolti presso i cd. archivi storici online dei quotidiani, l'eventuale opportunità di predisporre ulteriori misure a tutela di soggetti meritevoli di particolare protezione eventualmente citati negli articoli riproposti in sede di archivio storico quali le vittime di reato (come, ad esempio, la ricorrente), i minori, ecc.;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

## TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) dichiara infondata la richiesta della ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano contenuti nell'articolo oggetto del ricorso;
- b) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all'opposizione manifestata dalla ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell'interessato ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, a RCS Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che le generalità della ricorrente contenute nell'articolo pubblicato online oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito internet e di dare conferma dell'avvenuto adempimento alla ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;
- c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 aprile 2009 [doc. web n. 1617673]

---

## LE VECCHIE VICENDE DI UN PERSONAGGIO POLITICO

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 23 marzo 2009 nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito internet *www.corriere.it*, con il quale l'on. HZ, in relazione alla pubblicazione nella sezione del sito internet dedicata all'archivio storico del quotidiano il *Corriere della Sera*, consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito, di un articolo che contiene dati personali che lo riguardano (articolo nel quale si fa riferimento all'attività politica dallo stesso svolta nel corso di diversi anni), ha chiesto il blocco dei dati personali nello stesso contenuti, opponendosi in particolare all'ulteriore diffusione dei medesimi con modalità che li rendano reperibili da parte dei motori di ricerca esterni al sito internet della società; ciò, in quanto l'articolo in questione conterrebbe "dati non aggiornati, inesatti, involgenti situazioni private e familiari insuscettibili di interesse pubblico e comunque riportate in modo erroneo, ed infine afferenti anche alla pendenza di indagini giudiziarie, successivamente conclusesi con l'archiviazione e senza alcuna

conseguenza per l'interessato"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 marzo 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTE la nota del 16 aprile e la memoria del 20 aprile 2009 con le quali RCS Quotidiani S.p.A., nel richiamare la liceità della pubblicazione effettuata, ha sostenuto che la richiesta volta a rendere tecnicamente non reperibile dai comuni motori di ricerca i dati contenuti nell'articolo in questione si sostanzierebbe in "una misura di indubbia portata penalizzante per il diritto di cronaca e di libera ricerca storiografica"; a parere della resistente, infatti, gli archivi informatici online assolverebbero la stessa "funzione di conservazione documentaristica e di consultazione archivistica" svolta dalle emeroteche presso le biblioteche pubbliche e, per questa ragione, non potrebbe esserne messa in discussione l'integrità e la loro "messa a disposizione in forma gratuita"; il trattamento sarebbe lecito anche perché effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all'atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova diffusione" nell'ambito di una nuova iniziativa giornalistica), quanto per finalità documentaristiche, "nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet", per consentirne "la visione al pubblico, per mere finalità di ricerca e di approfondimento" e nel rispetto, peraltro, delle specifiche disposizioni poste con riferimento al trattamento di dati effettuato per scopi storici; il trattamento, inoltre, non sarebbe lesivo tenuto conto che la "particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L'utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, con riferimento alla specifica richiesta avanzata dal ricorrente, la resistente – nel rappresentare che "a suo tempo, nel 2001, in ordine alla pubblicazione sul *Corriere della Sera* dell'articolo per cui è controversia, l'on. XY non ha sollevato la minima doglianza" – ha dichiarato di non poterla accogliere tenuto conto che "alla liceità della conservazione dei dati non può che corrispondere analoga liceità di consultazione dei medesimi, con le tecniche vigenti, tra le quali – non a caso la più diffusa – spiccano proprio i motori di ricerca della rete internet per utilizzare i quali è necessario digitare dei dati contenuti nell'articolo";

VISTA la memoria del 24 aprile 2009 con la quale il ricorrente ha ribadito che la propria richiesta non è volta a ottenere "la cancellazione dall'archivio web dell'articolo in contestazione", "bensì la mera adozione di misure intese ad evitare la indicizzazione della relativa pagina da parte dei motori di ricerca": anche laddove si dovesse "ritenere che

la consultabilità online di una emeroteca pubblica risponda a ‘moderne’ finalità di carattere storico e documentaristico”, a parere del ricorrente, ciò non dovrebbe indurre “a ritenere che qualsiasi operazione effettuabile sull’internet ne risulti legittimata” e che dunque chiunque possa essere messo “in condizione di avere, come primissima rappresentazione della di lui identità personale, un articolo di molti anni fa (maggio 2001: [...] che fa peraltro riferimento a precedenti indagini giudiziarie della fine degli anni 90, conclusesi con l’archiviazione e senza alcuna conseguenza per l’interessato, ed a vicende comunque risalenti nel tempo, anche agli anni 70 e 80)” con l’effetto di comprimere “inevitabilmente [...] il suo diritto all’oblio”;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione –, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l’odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell’articolo pubblicato quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile online sul sito internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l’attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all’interessato effettuato mediante la riproposizione online, sul sito internet dell’editore resistente, dell’articolo che li contiene quale parte integrante

dell'archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico e ciò, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente, per chi opera una ricerca relativa alle vicende in esso narrate, vicende che hanno interessato il ricorrente con riferimento all'attività politica locale e nazionale che lo stesso ha svolto negli anni, anche nel corso delle più recenti legislature; rilevato che, al riguardo, va ricordato che “rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano [...] di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie, in particolare nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica” (art. 6, comma 2, del citato Codice di deontologia; cfr. Provv. 2 marzo 2006 [doc. web n. 1246867]); ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell'originaria pubblicazione, la richiesta del ricorrente volta a ottenere il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;

RITENUTO di dover altresì dichiarare infondata, nel caso di specie, l'opposizione per motivi legittimi manifestata dal ricorrente in relazione all'ulteriore diffusione online dei dati personali che lo riguardano contenuti nell'articolo in questione con modalità che li rendano reperibili anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito *www.corriere.it*; ciò tenuto conto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le notizie pubblicate rimangono di interesse pubblico in quanto fanno riferimento a vicende direttamente connesse alla sfera di un personaggio pubblico protagonista nell'ambito della vita politica nazionale (lo stesso, infatti, è stato candidato alle ultime elezioni politiche ed è attualmente in lista per le prossime elezioni del Parlamento europeo);

RILEVATO che la presente dichiarazione di infondatezza lascia impregiudicata la facoltà per il ricorrente di tutelare, se del caso, nelle sedi competenti i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori contenuti nell'articolo in questione;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara infondato il ricorso;
- b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

*Roma, 22 maggio 2009 [doc. web n. 1635938]*

# MANDATO DI CATTURA E SUCCESSIVA ASSOLUZIONE

## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato il 2 ottobre 2009 nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *la Repubblica*, con il quale HZ, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Dierna, in relazione alla pubblicazione, nell'archivio online del citato quotidiano, di un articolo contenente dati personali che lo riguardano, ha ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo – volta a ottenere, “alternativamente e/o congiuntamente”, la rettifica dell'articolo “nella stessa forma e impaginazione” e/o la sua cancellazione “da tutti gli archivi informatici”; il tutto, con liquidazione, in proprio favore, delle spese del procedimento. In particolare, il ricorrente ha lamentato l'incompletezza dell'informazione fornita dal quotidiano che avrebbe dato risalto alla notizia dell'emissione del mandato di cattura nei suoi confronti, senza però dare conto delle successive vicende processuali e, segnatamente, della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello che lo aveva riconosciuto “completamente estraneo alle vicende per le quali era stato tratto a giudizio”;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 ottobre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, il verbale dell'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorità in data 3 novembre 2009, nonché la nota del 20 novembre 2009, con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 22 ottobre 2009, con cui la resistente, nell'evidenziare che l'articolo oggetto di contestazione era stato “seguito da un altro articolo [...] in cui si riportava, tra l'altro, che [...] HZ era stato assolto dal reato contestatogli”, ha comunque eccepito “l'assoluta incompetenza della [...] Autorità a pronunciarsi” sulla richiesta di rettifica dell'articolo, trattandosi di materia espressamente regolata “dalla legge sulla stampa”; inoltre, riguardo alla richiesta di cancellazione, la resistente ha sostenuto la liceità del trattamento sia in origine, perché effettuato per finalità giornalistiche, sia attualmente, in quanto svolto per “fini documentaristici, nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet”; infine, la società ha fatto presente di aver già provveduto, “al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero”, “a disabilitare [...] l'accesso a tali articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file *robots.txt*”, previsto dal *Robots Exclusion Protocol*, associando a tale misura anche l'inserimento del codice *Robots Meta tag*, in modo da rendere più efficace l'operatività dell'intervento eseguito;

VISTA la memoria del 28 ottobre 2009, con la quale il ricorrente, lamentando l'erroneità dell'"imputazione iscritta" a suo carico nell'articolo, ha ribadito la richiesta di rettifica dei dati in esso contenuti, evidenziando che, sia in caso di ricerche effettuate tramite motori di ricerca esterni al sito, sia in caso di ricerche effettuate direttamente presso l'archivio telematico del quotidiano, "come risultato" si otterrebbe ancora "sempre e solo il collegamento all'articolo" riportante la notizia dell'avvenuta sua incriminazione, e non anche a quello recante la notizia della sua assoluzione; pertanto, l'interessato ha chiesto una "corretta collocazione dell'articolo riportante l'assoluzione", tale da assicurargli "lo stesso rilievo e la medesima immediatezza di accesso" riservata a quello in cui si riferiva dell'incriminazione;

VISTA la nota datata 17 novembre 2009, con cui la resistente, nel ribadire l'incompetenza dell'Autorità riguardo alla richiesta "di rettifica di testi di stampa", ha evidenziato che "pubblicare [...] i medesimi articoli con correzioni, modifiche o integrazioni [...] rappresenterebbe una 'ripubblicazione della notizia'" in assenza di attualità della notizia o del fatto narrato; inoltre, la società ha sottolineato la completezza dell'informazione "resa dal quotidiano", che avrebbe "parimenti dato atto, nei due articoli che si sono occupati del ricorrente, sia del suo arresto che della successiva assoluzione", e la cui pubblicazione sarebbe in entrambi i casi conforme alle modalità, alla logica e ai criteri stabiliti per effettuare le ricerche all'interno del sito; infine, circa la richiesta volta a garantire ai due articoli la medesima visibilità da parte degli utenti della rete, l'editore ne ha contestato la fondatezza, sia perché la responsabilità per "il trattamento effettuato mediante motori di ricerca esterni al sito" non potrebbe mai essere ascritta alla resistente, sia perché tale richiesta sarebbe "priva di senso, proprio alla luce dell'avvenuta interdizione dell'indicizzazione" degli articoli attuata dalla stessa società editrice;

VISTA la nota datata 23 novembre 2009, con cui il ricorrente, con riguardo alla richiesta di rettifica, ha specificato che scopo dell'istanza non sarebbe "un intervento sul contenuto" giornalistico "dell'articolo, quanto piuttosto" l'inserimento di "una postilla", o comunque di "un riferimento esterno e successivo all'articolo stesso" che permettesse "la corretta ricostruzione della vicenda giudiziaria"; inoltre, nella medesima nota l'interessato ha anche chiesto di inserire l'articolo contenente la notizia dell'assoluzione tra gli "articoli correlati" a quello riportante l'incriminazione;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di rettifica, "nella stessa forma e impaginazione", dell'articolo oggetto di contestazione, che il titolare del trattamento – all'epoca nella versione cartacea del quotidiano ed attualmente nell'archivio online – ha comunque pubblicato uno specifico articolo nel quale ha dato notizia dell'avvenuta, successiva assoluzione del ricorrente;

RILEVATO, altresì, che l'iniziale richiesta di rettifica dei dati, formulata nel ricorso solo in relazione al contenuto dell'articolo riportante la notizia dell'avvenuta incriminazione, nel corso del procedimento ha subito un sostanziale mutamento, avendo l'interessato chiesto la creazione, nell'ambito dell'archivio online del quotidiano, di un link tra il suddetto articolo e quello relativo alla sua assoluzione, in modo da aggiornare permanentemente i dati in essi contenuti;

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l'odierno ricorso, in origine effettuato attraverso la pubblicazione sul quotidiano per finalità giornalistiche, oggi, in ragione della conservazione dell'articolo nell'archivio online dello stesso quotidiano, appare rientrare tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell'interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta di rettifica dell'articolo oggetto di contestazione, così come formulata nell'atto di ricorso, posto che il titolare del trattamento ha provveduto a dare conto degli sviluppi procedurali della vicenda, e dunque dell'avvenuta assoluzione del ricorrente, sin dai tempi della pubblicazione originaria dell'articolo, riportandone l'esito anche nell'archivio online del quotidiano;

RITENUTO, altresì, di dover dichiarare inammissibile la richiesta di aggiornamento dei dati mediante la creazione di un link permanente tra i due articoli in questione, perché formulata solo nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati personali, stante la liceità del trattamento effettuato;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti, stante la peculiarità della vicenda;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara inammissibile la richiesta di rettifica dei dati personali riportati nell'articolo giornalistico in questione;
- b) dichiara inammissibile la richiesta di aggiornamento dei suddetti dati, perché formulata solo nel corso del procedimento;
- c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione;
- d) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.

*Roma, 8 gennaio 2010 [doc. web n. 1699501]*

## FILM A LUCI ROSSE DI 25 ANNI FA

*Una signora che interpretò alcuni film hard sotto pseudonimo lamenta di essere ora identificata con il suo vero nome. Ma fu lei a rivelarlo nel corso di un'intervista*

---

AVV. ANTONINO FILASTÒ  
FIRENZE

E, P.C. POLIZIA DI STATO

Con la presente si dà riscontro alla Sua segnalazione, pervenuta a questo Ufficio per il tramite della Polizia di Stato in indirizzo, lamentante una presunta violazione della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali relativi alla Sua assistita, dottoressa XY.

In particolare, le Sue doglianze concernono la pubblicazione su “Il dizionario del cinema hard” e su alcuni siti internet (*www.davinotti.com* e *Yahoo!Cinema*) di alcuni dati personali – tra i quali il vero nome e cognome – della dottoressa XY, associati ad alcuni film “a luci rosse” dalla stessa interpretati, oltre 25 anni fa, avvalendosi di pseudonimi proprio al fine di evitare la sua identificazione.

Al riguardo, esaurita l'istruttoria preliminare sul caso, si osserva quanto segue.

La pubblicazione dei dati della dottoressa XY, sul Dizionario e sui siti internet in questione, anche alla luce dei riscontri ricevuti, può ragionevolmente ricondursi all'attività giornalistica di cui agli artt. 136 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e all'allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in quanto essa mira a informare rispettivamente i lettori del libro *de quo* e gli utenti dei detti siti web, riguardo al percorso artistico di un'attrice (indicata nei film dell'epoca talora con vari nomi) che è stata personaggio noto nel settore cinematografico di riferimento, in quanto protagonista, o comunque, partecipante a più film.

In tale contesto, peraltro, potrebbero venire in rilievo anche “dati relativi a circostanze e fatti resi noti direttamente dagli interessati, o attraverso loro comportamenti in pubblico”, di cui all'art. 5, comma 2, del citato Codice di deontologia, dato che, nel caso di specie, è emerso che la dottoressa XY avrebbe rivelato la sua identità nel corso di un'intervista concessa nel 1982 (v. allegato riscontro del sito *www.davinotti.com*) e che il suo vero nome sarebbe comunque di dominio pubblico, poiché ampiamente riportato nei giornali dell'epoca (v. allegato riscontro della società Yahoo! Italia).

Inoltre, va considerato che – secondo quanto dichiarato dall'editore NewBooks S.r.l. – il dizionario *de quo* non è più in commercio, la società Yahoo! Italia ha manifestato

la sua disponibilità a rimuovere le pagine web che le saranno indicate, e il sito *www.davinotti.com* ha dichiarato di aver provveduto a eliminare il riferimento al vero nome e cognome dell'attrice *de qua*, non appena ricevuta la richiesta di informazioni formulata dall'Autorità.

Si evidenzia altresì che un'eventuale futura ricostruzione storica del cinema hard, in quanto – come si è già osservato sopra – riconducibile all'attività giornalistica, potrebbe nuovamente legittimamente citare la Sua assistita.

D'altra parte, però, considerato che è decorso un notevole intervallo temporale dalla proiezione dei film interpretati (oltre 25 anni fa) e che la dottoressa XY risulta impegnata in un'attività professionale e inserita in un settore radicalmente differenti da quelli oggetto di segnalazione, si ricorda che la Sua assistita potrebbe invocare il “diritto all'oblio”, chiedendo alle testate giornalistiche online – in caso di eventuale riproposizione dei Suoi dati in rilievo – che questi ultimi, pur persistendo nei relativi archivi online, non siano indicizzabili dai motori di ricerca esterni.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, questo Ufficio, tuttavia, ai sensi degli artt. 13, comma 4, e 11, comma 1, del regolamento del Garante n. 1 del 14 dicembre 2007, non ritiene ravvisabili gli estremi per promuovere un provvedimento inibitorio dell'Autorità e dispone la messa agli atti della segnalazione.

*Roma, 5 gennaio 2011*

## VIGNETTA RICORDA UN VECCHIO FATTO DI CRONACA

*Una tragica vicenda familiare viene ricordata con un fumetto. Nella didascalia si ricordano nomi e circostanze. Un sopravvissuto se ne lamenta*

---

EDICRONACA S.R.L. CRONACA VERA

DIRETTORE RESPONSABILE DI CRONACA VERA

E, P.C. AVV. STEFANO CARATOZZOLO  
TORINO

Si fa riferimento alla segnalazione con cui l'avv. Stefano Caratozzolo, nell'interesse del suo assistito signor HZ, ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione, sul settimanale *Cronaca Vera* (edizione del 24 marzo 2010), di un fumetto, corredato di una didascalia, in cui si rappresentava una tragica vicenda occorsa al suo assistito e alla famiglia di questi diversi anni or sono.

Nell'ambito dell'istruttoria preliminare avviata da questo Ufficio l'editore del settimanale ha contestato la sussistenza della violazione lamentata dal segnalante affermando che nel caso di specie non si è trattato della pubblicazione di una notizia bensì di un'opera artistica; ciò in quanto "*Cronaca Vera* dedica ogni settimana uno spazio 'ai giovani artisti dei nostri tempi'". La pubblicazione in questione – ha precisato l'editore – costituisce in altri termini una "rappresentazione (per nulla volgare, raccapricciante o 'atroce') di un importante fatto di cronaca nera che ha artisticamente impressionato l'autrice che ne ha dato la rappresentazione grafica pubblicata e che in ogni caso aveva fatto scalpore coinvolgendo l'opinione pubblica negli anni 90".

Esaminati gli elementi in possesso questo Ufficio osserva quanto segue.

Il caso configura un trattamento di dati personali al quale si applica la disciplina prevista nel Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali dedicato ai trattamenti effettuati nell'esercizio della attività giornalistica e di espressione letteraria e artistica (artt. 136 – 139). Tale disciplina individua i presupposti e i limiti affinché la libertà di manifestazione delle idee (anche artistiche) sia esercitata nel rispetto dei diritti fondamentali della persona (cfr. in particolare art. 137 del Codice e Allegato A.1. Codice di deontologia).

Ad avviso di questo Ufficio, nel caso di specie la libertà di espressione avrebbe potuto essere salvaguardata adottando alcune cautele volte a tutelare la sensibilità

di chi è stato coinvolto nella vicenda drammatica rappresentata dall'artista. Ciò, ricorrendo all'uso di iniziali nel rievocarne i protagonisti e comunque omettendo i dati identificativi del segnalante, vittima dell'azione delittuosa rievocata dal settimanale. Al riguardo si ricorda che la vittima di un reato vanta comunque una particolare tutela, a maggior ragione quando il fatto di cronaca di cui è stato protagonista è risalente nel tempo (*ex pluribus*, Prov. 15 aprile 2004 [doc. web n. 1091915] e documento del 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634]; ma cfr. anche art. 8 Raccomandazione R(2003)13 del Consiglio d'Europa su informazione e procedimenti penali).

Rilevato dunque quanto sopra, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), del regolamento del Garante n. 1/2007), si richiama Edicronaca S.r.l. Cronaca Vera, in qualità di titolare del trattamento, al rispetto dei principi qui esposti in caso di un'eventuale futura trattazione del caso.

*Roma, 15 marzo 2011*

## RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DOPO TRE MESI

*Una recente sentenza di condanna secondo l'interessato andrebbe oscurata dai giornali online. Ma si tratta di fatti di interesse pubblico che coinvolgono un personaggio noto*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 10 dicembre 2010 da HZ (rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Cancro e Francesco Amato) nei confronti del signor Salvaras Panagiotis, in qualità di titolare del trattamento svolto dal sito internet *Intopic.it*; di Società Editrice Multimediale S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Blitz Quotidiano.it*; di Reclam Edizioni e Comunicazione S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Ravenna e dintorni news*; di Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano online *Quotidiano.net* e di Bella Stampa S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Romagna Noi.it*; rilevato che il ricorrente, in relazione alla pubblicazione sui siti internet di tali testate giornalistiche, consultabili anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito, di alcuni articoli relativi ad una vicenda giudiziaria – che ha visto, tra l'altro, il ricorrente, noto immobiliare di Forlì, condannato dal Tribunale di Ravenna in data 28 maggio 2010 a dieci anni di reclusione in relazione ad alcuni reati – ha chiesto, in ragione dei gravi danni, anche di natura economica, causatigli da tale diffusione, di adottare ogni misura idonea ad evitare che i dati che lo riguardano contenuti negli articoli in questione pubblicati online “siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni” ai siti internet dei quotidiani stessi;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 2 febbraio 2011 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, inviata via fax il 5 gennaio 2011, con la quale Poligrafici Editoriale S.p.A. ha comunicato di aver già da tempo cancellato dal sito internet *Quotidiano.net* gli articoli pubblicati con riferimento al ricorrente, sottolineando di aver effettuato l'intervento sui propri server non potendo compiere interventi su “gestioni diverse”;

VISTA la nota, inviata via fax il 17 gennaio 2011, con la quale Società Editrice Multimediale S.r.l. ha dichiarato di non voler aderire alle richieste del ricorrente;

ciò in quanto l'articolo pubblicato con riferimento al ricorrente riguarda fatti di interesse pubblico, veri ed attuali, giacché riferisce, in modo essenziale ed imparziale, su una sentenza di condanna, emessa in primo grado in data 28 maggio 2010, a carico di un noto imprenditore immobiliare di Forlì per reati particolarmente gravi non solo per le modalità con cui sarebbero stati commessi, "ma anche per la posizione sociale ricoperta dal soggetto e per la sua particolare agiatezza economica" ; rilevato che, a parere di tale editore, il ricorrente non può invocare il cd. "diritto all'oblio" posto che l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti trattati nell'articolo permane tuttora essendo gli stessi relativi ad un procedimento giudiziario "non divenuto ancora definitivo e dunque non considerato come un caso risolto", tenuto conto anche del fatto che l'interessato ha presentato la richiesta di "oscuramento" dei dati personali che lo riguardano (oggetto di indicizzazione da parte dei motori di ricerca) a distanza di soli tre mesi dalla pubblicazione dell'articolo; la resistente ha infine rilevato che l'articolo in questione, pubblicato nella stessa data in cui la sentenza è stata emessa, è l'unico articolo presente negli archivi di *Blitz Quotidiano.it* con riferimento all'evento che ha coinvolto il ricorrente, escludendo pertanto la configurabilità di "un accanimento", da parte della testata giornalistica, "sulla vicenda dell'immobiliarista";

VISTA la nota, inviata via fax il 19 gennaio 2011, con la quale il signor Salvaras Panagiotis, in qualità di titolare del trattamento del sito internet *Intopic.it*, ha sostenuto di aver rimosso da tale sito gli articoli contenenti i dati personali del ricorrente attinenti alla vicenda giudiziaria in questione e di aver richiesto a Google "di rimuovere dal proprio indice tutte le pagine di *Intopic.it* che contengono collegamenti agli articoli sopra indicati", richiesta che ha avuto un positivo riscontro;

VISTA la nota, inviata via fax il 19 gennaio 2011, con la quale Reclam Edizioni e Comunicazione S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Ravenna e dintorni news*, ha dichiarato di voler aderire alle richieste presentate dal ricorrente per corrispondere alle quali "ha già intrapreso ogni attività all'uopo necessaria, fermi restando gli inevitabili tempi tecnici";

VISTA la nota, inviata via fax in data 20 gennaio 2011, con la quale Bella Stampa S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Romagna Noi.it*, ha sostenuto di non voler rimuovere dal sito gli articoli in questione stante l'insussistenza, allo stato, del diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati personali; ciò, "in base alla gravità della vicenda giudiziaria" che "non si è ancora conclusa (il signor HZ è stato condannato a 10 anni di reclusione in primo grado ed ha proposto appello)" ed anche in ragione della qualificazione del protagonista della vicenda che "è una persona molto nota nel bacino di particolare utenza del quotidiano online in questione";

VISTO il verbale dell'audizione del 27 gennaio 2011 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto anche che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

RITENUTO che, nel caso di specie, il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, avvenuto per finalità giornalistiche secondo quanto previsto dagli artt. 136 e ss. del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice medesimo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179), risulta essere stato effettuato lecitamente, nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico relativi ad una vicenda peraltro non ancora conclusa sotto il profilo giudiziario; tenuto conto inoltre della notorietà di cui gode l'interessato nell'ambito locale in cui si sono verificati i fatti di cronaca descritti negli articoli in questione;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Salvaras Panagiotis, in qualità di titolare del trattamento del sito internet *Intopic.it*, di Reclam S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Ravenna e dintorni news* e di Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano online *Quotidiano.net* avendo comunque tali editori aderito spontaneamente alle richieste del ricorrente sia attraverso la rimozione, dai propri siti internet, degli articoli riferiti alla vicenda giudiziaria in questione, sia mediante l'adozione di ogni misura idonea ad evitare che tali articoli siano reperibili tramite motori di ricerca esterni ai predetti siti;

RITENUTO di dover invece dichiarare infondate le richieste avanzate nei confronti di Società Editrice Multimediale S.r.l. e di Bella Stampa S.r.l. stante la liceità del trattamento effettuato dalle resistenti per finalità giornalistiche, avvenuto nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di pubblico ed attuale interesse;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda trattata;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Società Editrice Multimediale S.r.l. e di Bella Stampa S.r.l.;
- b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti degli altri resistenti;
- c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

*Roma, 15 marzo 2011 [doc. web n. 1807041]*

# 12. Internet

---

## IL FORUM IN INTERNET

*Una società chiede la cancellazione del suo nome citato in una discussione comparsa su un sito internet. Il Garante giudica infondato il ricorso, ritenendo tale attività libera manifestazione del pensiero*

---

## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Ese-European School of Economics International Ltd, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Conte e Pierpaolo Curri presso il cui studio ha eletto domicilio

NEI confronti di Studentimediagroup S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano e Fabio Cannizzaro presso il cui studio ha eletto domicilio;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

## PREMESSO

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata inizialmente l'8 marzo 2005 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto, tra l'altro, di cancellare e/o di trasformare in forma anonima i dati che la riguardano (opponendosi al relativo trattamento) contenuti in alcuni messaggi pubblicati sul sito internet *www.studenti.it* nell'ambito del forum di discussione intitolato "Ese, Cepu, Universitaria & C. Denuncia i disservizi degli enti di formazione ed assistenza allo studio privati", nonché in alcune pagine web contenenti alcune "inchieste" relative alla società ricorrente pubblicate sul sito medesimo. L'istanza, formulata nei confronti di Studentimediagroup S.p.A., in qualità di società editrice del portale *studenti.it*, era stata rinnovata in data 7 novembre 2005 ed in seguito in data 7 gennaio 2006.

In particolare, la ricorrente afferma che tali pubblicazioni — che riportano alcune informazioni circa l'attività di formazione universitaria svolta e la riconoscibilità in Italia dei titoli di studio dalla stessa rilasciati (oggetto anche di alcuni provvedimenti amministrativi e giudiziari richiamati nel sito medesimo) — sarebbe avvenuta senza

il consenso della società interessata, in contrasto con gli artt. 13, 23 e 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e comporterebbe altresì un “grave danno patrimoniale ed all’immagine” per la società stessa.

Nel ricorso presentato ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice in data 23 marzo 2006, la società ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione e/o trasformazione in forma anonima dei dati che la riguardano, opponendosi altresì al loro trattamento. La ricorrente ha sostenuto in particolare che i messaggi contestati, in quanto pubblicati nell’ambito di un forum di discussione pubblica, sarebbero accessibili a qualsiasi utente, anche per il tramite dei cd. “motori di ricerca”, così da rendere i dati personali relativi all’interessata disponibili “in maniera indiscriminata”. Studentimediagroup S.p.A., infine, dando notizia, attraverso il forum di discussione in questione, di provvedimenti giudiziari, articoli di stampa, ecc. “anche risalenti nel tempo di parecchi anni” attinenti all’interessata, violerebbe il diritto alla riservatezza della stessa, non garantendone il cd. “diritto all’oblio” (come invece, ad avviso della ricorrente medesima, sarebbe stato riconosciuto dal Garante in un provvedimento del 2005 su un caso ritenuto analogo). La società ricorrente ha chiesto infine di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 marzo 2006 ai sensi dell’art. 149 del Codice, Studentimediagroup S.p.A. ha risposto con nota inviata il 18 aprile 2006, dichiarando che:

- il forum di discussione “Ese, Cepu, Universitaria & C. Denuncia i disservizi degli enti di formazione ed assistenza allo studio privati”, “non compare sul sito gestito” dalla resistente dove è invece presente “il forum ‘Atenei privati ed enti di assistenza allo studio’, nell’ambito del quale la società non sarebbe univocamente identificabile;
- le pagine web, contenenti le inchieste contestate dalla ricorrente, attualmente “non sono presenti sul sito gestito” dalla resistente;
- gli specifici messaggi contestati dalla ricorrente sarebbero già stati “oscurati”;
- la società resistente “è un editore e per ciò legittimato all’esercizio del diritto di cronaca e di critica così come sancito dalla Costituzione della Repubblica”;
- gli utenti che intendano partecipare ai forum di discussione presenti sul sito gestito dalla resistente devono registrarsi preventivamente accettando di uniformarsi ad alcune regole di condotta nella redazione dei messaggi pubblicati, mentre un amministratore degli stessi forum “monitora in modo continuativo che non vengano posti in essere comportamenti illeciti da parte degli utenti”.

Con memoria inviata il 20 aprile 2006 e nell’audizione del 21 aprile 2006, la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, sul sito internet *www.studenti.it* e sul forum di discussione ivi pubblicato vengono tuttora diffusi dati personali relativi all’interessata. Inoltre, ad avviso della medesima ricorrente,

Studentimediagroup S.p.A., nel qualificarsi “editore”, non avrebbe fornito “elementi sufficienti a ritenere applicabili le esimenti di cui agli artt. 136 e ss. del Codice” in tema di giornalismo e altre manifestazione del pensiero. Infine “l’asserita parziale cancellazione dei dati personali denunciati da Ese” costituirebbe, ad avviso della ricorrente stessa, un’“implicita ammissione dell’avvenuta violazione” della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Con nota pervenuta il 19 maggio 2006, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha precisato di essere “iscritta come testata giornalistica settimanale al registro tenuto presso il Tribunale di Roma”, ed ha sostenuto che gli articoli e le sentenze pubblicati in relazione alla ricorrente “sono certamente recenti (e risalgono agli anni 2002-2003-2004), di pubblico dominio e relativi a pubblicazioni su altri siti e semplicemente ‘linkati’ sul sito *www.studenti.it*”.

Con note inviate il 23 maggio e l’8 giugno 2006 la ricorrente, contestando quanto affermato da controparte, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso.

Con note inviate il 30 maggio il 13 giugno 2006 la resistente ha riaffermato quanto già espresso nei propri precedenti scritti difensivi; in particolare, ha ribadito di avere “pieno diritto di cronaca e di critica in ossequio al dettato legislativo e costituzionale” sottolineando che le pubblicazioni in questione sarebbero improntate ad equilibrio e rispetto dei doveri giornalistici.

### **CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA**

Il ricorso concerne la diffusione tramite un sito internet di informazioni relative alla ricorrente contenute in alcuni commenti ed inchieste pubblicati da tale sito, nonché nell’ambito di messaggi inseriti dai singoli utenti in un forum di discussione presente sul sito medesimo.

Il ricorso è infondato.

Le pubblicazioni effettuate da Studentimediagroup S.p.A. tramite il sito *www.studenti.it* da quest’ultima gestito rientrano nella sfera di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tutti i trattamenti in questione, sia quelli di impronta più propriamente giornalistica, sia quelli effettuati nel forum, rientrano nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del Codice. A prescindere dalla registrazione della resistente come testata giornalistica settimanale, la fattispecie in questione rientra comunque nella sfera di applicazione dell’art. 136, comma 1, lett. c), del Codice. Tale disposizione estende infatti l’ambito applicativo delle norme concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero

che implicano trattamenti di dati personali temporanei, effettuati da chiunque (ovvero anche da soggetti che non esercitano professionalmente l'attività giornalistica) e che sono finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero (come, nel caso di specie, i dibattiti pubblici sull'attività formativa svolta dalla resistente).

Sulla base di tale quadro normativo e della documentazione in atti non emergono profili che facciano ritenere non conforme alla disciplina sul trattamento dei dati personali quello effettuato nei confronti della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 137 del Codice il trattamento in esame può essere infatti effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice. Inoltre, le informazioni pubblicate sul sito internet gestito dalla resistente risultano acquisite per le descritte finalità di manifestazione del pensiero in modo che non risulta dagli atti illecito. Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che alcune delle pagine web contestate sono state cancellate e che in alcuni dei messaggi pubblicati sul forum di discussione i dati personali della ricorrente sono stati, almeno parzialmente, oscurati.

La diffusione dei dati in questione non risulta infine dagli atti violare i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 del Codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

L'infondatezza del presente ricorso non pregiudica la possibilità per la ricorrente di azionare, se del caso, i diversi strumenti di tutela volti ad ottenere la rettifica di notizie che risultino eventualmente inesatte o a far valere l'eventuale carattere diffamatorio di determinate espressioni utilizzate negli scritti pubblicati in rete.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE**

- a) dichiara il ricorso infondato;
- b) dichiara compensate le spese per il procedimento.

*Roma, 28 giugno 2006 [doc. web n. 1318607]*

## SITO PUBBLICA LA GRADUATORIA DEI DISABILI

*Il Bollettino Ufficiale della Regione, accessibile anche via internet, pubblica vari elenchi di soggetti disabili.*

*Il Garante vieta la diffusione di dati sullo stato di salute*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la nota in atti con la quale è stato segnalato che la Regione Puglia ha pubblicato nel proprio *Bollettino Ufficiale* consultabile anche via internet sul sito web della Regione un avviso pubblico di approvazione di tre graduatorie di persone disabili per corrispondere loro un contributo per l'acquisto di personal computer;

VISTO, in particolare, il *Bollettino Ufficiale* della Regione Puglia 11 aprile 2006, n. 45 (accessibile anche sul sito internet della Regione) sul quale è pubblicato l'avviso pubblico di approvazione della:

- "graduatoria disabilità sensoriale-sezione dell'udito e del linguaggio (sordomuti)" (determinazione del dirigente settore sistema integrato servizi sociali del 30 marzo 2006, n. 85);
- "graduatoria disabilità sensoriale-sezione della vista" (determinazione del dirigente settore sistema integrato servizi sociali del 30 marzo 2006, n. 86);
- "graduatoria disabilità motoria" (determinazione del dirigente settore sistema integrato servizi sociali del 30 marzo 2006, n. 87);

VISTO l'accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio del Garante in data 12 gennaio 2007 in base al quale è stato verificato che nel suddetto *Bollettino* sono ancora pubblicati i seguenti documenti:

- graduatoria dei soggetti "disabili del linguaggio e dell'udito" ammessi ad usufruire del contributo per l'acquisto di personal computer e relativi ausili (601 soggetti);
- elenco dei soggetti che hanno presentato domande ritenute "ammissibili a condizione di perfezionamento disabilità sensoriale-udito e linguaggio" (287 soggetti);
- graduatoria "supplementare per la disabilità-sensoriale sezione dell'udito e del linguaggio" (9 soggetti);

- elenco dei soggetti che hanno presentato “domande non ammissibili disabilità sensoriale-sezione dell’udito e del linguaggio”, con indicazione scritta del motivo dell’esclusione (circa 210 soggetti);
- graduatoria dei soggetti “disabili della vista” ammessi ad usufruire del contributo per l’acquisto di personal computer e relativi ausili (397 soggetti);
- elenco dei soggetti che hanno presentato domande ritenute “ammissibili a condizione di perfezionamento disabilità sensoriale-sezione della vista” (circa 130 soggetti);
- graduatoria “supplementare per la disabilità sensoriale-sezione della vista” (4 soggetti);
- elenco dei soggetti che hanno presentato “domande non ammissibili disabilità sensoriale-sezione della vista”, con indicazione scritta del motivo dell’esclusione (circa 110 soggetti);
- graduatoria dei soggetti “disabili del movimento” ammessi ad usufruire del contributo per l’acquisto di personal computer e relativi ausili (1652 soggetti);
- elenco dei soggetti che hanno presentato domande ritenute “ammissibili a condizione di perfezionamento disabilità motoria” (circa 780 soggetti);
- graduatoria “supplementare per la disabilità motoria” (6 soggetti);
- elenco dei soggetti che hanno presentato “domande non ammissibili disabilità motoria” con indicazione scritta del motivo dell’esclusione (circa 410 soggetti);

VISTO che dal predetto accertamento preliminare risulta che i suddetti elenchi e graduatorie riportano il nome e cognome dei disabili che hanno presentato domanda alla regione di concessione del contributo per l’acquisto di personal computer e di relativi ausili;

RILEVATO che, in alcuni casi, sono menzionati nel documento pubblicato anche i motivi di esclusione dalla concessione del beneficio (ad es., “disabilità non grave”, “disabilità non uditiva”);

VISTO che dal medesimo accertamento preliminare è stato verificato, inoltre, che nei file in “pdf” contenenti i nominativi dei soggetti ammessi ad usufruire del contributo le celle relative all’indicazione del nome e del cognome dei disabili sono immediatamente visibili in rete;

RILEVATO che alle celle relative al codice fiscale, al comune di residenza e alla data di nascita dei disabili è sovrapposto un oggetto “casella di testo” recante la scritta “*omissis*”;

CONSIDERATO che tale mascheramento non consente, però, di oscurare dai suddetti file i dati relativi al codice fiscale, al comune di residenza e alla data di nascita dei disabili, permettendo semplicemente di non rendere tali dati personali visibili in prima battuta dagli utenti del sito internet regionale; rilevato che gli stessi dati sono, tuttavia, visibili integralmente senza limitazioni di sorta, sulla base della semplice visualizzazione del testo del documento, se trasposto sul personal computer dell’utente mediante l’utilizzo di un word processor (nel caso di specie, la visualizzazione è risultata possibile mediante la trasposizione del documento su un file di word);

VISTO che la pubblicazione del nome, del cognome, delle motivazioni di esclusio-

ne dalla concessione del contributo regionale e dei predetti altri dati personali — anche se alcuni di essi sono visibili solo con il predetto procedimento — associati alla particolare categoria dei soggetti destinatari del contributo (“disabili del linguaggio e dell’udito”; “disabili della vista”; “disabili del movimento”) configura una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati;

CONSIDERATO che il Codice dispone che il trattamento dei dati può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime (art. 68, commi 1 e 3);

CONSIDERATO che il Codice vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8);

CONSIDERATO che è pertanto necessario adottare idonei accorgimenti che impediscano la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute nella predisposizione degli atti che riconoscono benefici economici o di altro genere con utili iniziative soggette alla doverosa trasparenza amministrativa;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare, anche d’ufficio, il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporre il blocco e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTO necessario, anche in ragione del cospicuo numero di soggetti interessati dall’indiscriminata diffusione di dati idonei a rivelare il loro stato di salute (circa 4500 soggetti disabili) e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per gli interessati medesimi, vietare alla Regione Puglia la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati conoscibili mediante la consultazione del *Bollettino Ufficiale* della Regione dell’11 aprile 2006, n. 45;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di divieto del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

vieta alla Regione Puglia, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti disabili conoscibili mediante la consultazione del *Bollettino Ufficiale* della Regione dell’11 aprile 2006, n. 45 a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento.

*Roma, 18 gennaio 2007 [doc. web n. 1382026]*

## PER UN CONCORSO DIFFUSI DATI SENSIBILI

*Nella graduatoria predisposta dal Comune compaiono dati idonei a rivelare lo stato di salute dei partecipanti e dei loro familiari. Il Garante blocca la diffusione*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTI il provvedimento generale del Garante del 19 aprile 2007, recante Linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali [doc. web n. 1407101] e il provvedimento generale del Garante del 14 giugno 2007 recante “Linee-guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” [doc. web n. 1417809];

VISTA la nota del 22 aprile 2008 con la quale è stata segnalata a questa Autorità la diffusione, tramite il sito web istituzionale del Comune di Roma ([www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it)) di dati personali sensibili contenuti nella graduatoria finale del concorso a 300 posti di istruttore polizia municipale bandito nel 2005;

RILEVATO che, all’esito di una prima verifica effettuata da questa Autorità, le informazioni personali così diffuse riguardano effettivamente i dati identificativi degli idonei al concorso con l’indicazione degli eventuali titoli di preferenza previsti per legge (art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487);

RILEVATO che alcuni dei titoli di preferenza indicati sono idonei a rivelare lo stato di salute dei partecipanti o dei loro familiari (ad es., “invalido” o “figlio di invalido per servizio”);

RILEVATO che, allo stato, i menzionati dati idonei a rivelare lo stato di salute, in ragione della loro pubblicazione in internet, sono immediatamente accessibili a chiunque, attraverso una semplice ricerca nominativa dei beneficiari effettuata in rete, anche con l’ausilio di motori di ricerca;

RILEVATO altresì che la graduatoria, recante le medesime informazioni sensibili, è attualmente consultabile anche attraverso i siti [www.portaleconsumatore.it](http://www.portaleconsumatore.it) (di cui il titolare risulta la società Csf Consulting S.r.l.);

CONSIDERATO che la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata per legge (art. 22, comma 8, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice, può, anche d'ufficio, disporre il blocco del trattamento illecito o non corretto dei dati e adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di disporre in via d'urgenza il blocco del trattamento dei dati sensibili contenuti negli elenchi sopra menzionati e oggetto di diffusione tramite i siti web *www.comune.roma.it*, *www.econcorsi.it* e *www.portaleconsumatore.it* nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità, anche con riferimento alla conformità al Codice delle modalità di diffusione della predetta graduatoria (cfr. Prov. 14 giugno 2007 cit., punto 6.1.), con conseguente obbligo per il Comune di Roma di astenersi da ogni altra diffusione di tali dati e, per le società titolari dei relativi ulteriori trattamenti, di procedere alla sola conservazione temporanea dei medesimi dati senza poter compiere ogni altra operazione di trattamento;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il presente provvedimento di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice dispone nei confronti dei titolari del trattamento di dati personali effettuato mediante la pubblicazione sui siti web *www.comune.roma.it*, *www.econcorsi.it* e *www.portaleconsumatore.it* il blocco del trattamento dei dati personali contenuti nella graduatoria finale del concorso a 300 posti di istruttore polizia municipale bandito dal Comune di Roma nel 2005, con effetto dalla notifica del presente provvedimento.

*Roma, 8 maggio 2008 [doc. web n. 1521716]*

## IL NOME COMPARE NELLA RELAZIONE DELLA DIA

*Il testo della Direzione Investigativa Antimafia è reperibile negli atti parlamentari in internet. Una persona citata solleva la questione, sulla quale il Garante è già intervenuto*

---

SIGNOR HZ  
BENEVENTO

Con la presente si fornisce riscontro alla Sua nota con cui chiedeva un intervento di questa Autorità al fine di poter ottenere la cancellazione dei suoi dati personali reperibili sulla rete web attraverso i motori di ricerca.

Da una verifica preliminare risulta che i dati a cui la S.V. fa riferimento sono contenuti nella relazione semestrale resa al Parlamento dalla Direzione Investigativa Antimafia e pertanto lecitamente conoscibili in quanto contenuti in un atto pubblico. Inoltre la possibilità di avvalersi delle tecnologie informatiche per favorire la conoscenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni è riconosciuta, in linea di principio e salve alcune cautele, da diverse disposizioni di legge (cfr. artt. 1 e 2, l. 7 giugno 2000, n. 150; artt. 50 e ss., d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; cfr. anche Prov. 19 aprile 2007 [doc. web n. 1407101]).

Ciò premesso, questo Dipartimento non ha ravvisato, allo stato degli atti, i presupposti per promuovere un provvedimento del Garante in relazione alla Sua richiesta.

D'altra parte si segnala che, per profili analoghi, la segnalazione investe un tema posto già all'attenzione del Garante con riferimento alla reperibilità, dopo anni, attraverso i comuni motori di ricerca, degli atti parlamentari. Su tale tema, dunque, si è aperta già una riflessione nell'ottica di realizzare un adeguato bilanciamento tra esigenze di trasparenza delle attività istituzionali e tutela dei diritti della persona (cfr. anche il discorso del presidente dell'Autorità in occasione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento [doc. web n. 1533086]). Sul sito del Garante potranno essere consultati gli aggiornamenti e sviluppi che dovessero eventualmente maturare sul tema.

Pur tenendo conto della specificità dei singoli casi, si segnalano per utilità alcune decisioni del Garante comunque rilevanti in materia (Prov. 10 novembre 2004 [doc. web n. 1116068]; Prov. 9 novembre 2005 [doc. web n. 1200127] Prov. 9 marzo 2006 [doc. web n. 1269316]; Prov. 28 settembre 2006 [doc. web n. 1361916]).

*Roma, 1° ottobre 2008*

## CONTROVERSIA A CAUSA DEL CANE SPANK

*Il sito di un'associazione eco-animalista pubblica  
la corrispondenza con un negozio di articoli per cani,  
che chiede la cancellazione. Parziale accoglimento*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 9 novembre 2009, presentato da HZ (rappresentato e difeso dall'avv. Federico Riccucci e dal dott. Stefano Frasi), titolare di un negozio specializzato nella vendita online di articoli per cani, nei confronti di XY, in qualità di presidente di AB (associazione eco-animalista) e titolare del relativo sito internet con il quale il ricorrente, nel lamentare la pubblicazione di dati personali che lo riguardano in una pagina del sito che racconta le vicende relative a un cane disabile di cui la resistente, insieme ad un nutrito gruppo di persone, si è interessata, ha ribadito la richiesta (già avanzata con interpello preventivo) di conoscere l'origine di tali dati e si è opposto alla loro ulteriore diffusione, chiedendone la cancellazione; rilevato, in particolare, che il ricorrente ritiene illecita la pubblicazione dei dati in questione (e, tra essi, ad esempio delle coordinate e del numero di conto corrente postale) avvenuta senza il proprio consenso, rilevando che gli stessi sono contenuti nella corrispondenza elettronica scambiata con la stessa e con terzi in relazione all'acquisto (non andato a buon fine) di un articolo per cani destinato all'animale disabile cui la pagina web è dedicata; visto che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 gennaio 2010 con la quale la resistente ha sostenuto la liceità del trattamento effettuato, dichiarando di aver pubblicato i dati del ricorrente quali contenuti nella corrispondenza inviata e ricevuta dallo stesso e dal suo legale, nonché in quella di altre "persone che [...] erano e sono coscienti che la loro solidarietà per le vicende di Spank sarebbe stata pubblica", nell'esercizio del diritto ad esprimere un'opinione e con l'obiettivo di "mettere a conoscenza" tutti coloro che alla vicenda si interessano "sull'evolversi degli avvenimenti" che hanno visto protagonista il cane disabile;

RILEVATO che il trattamento di dati personali in questione rientra nella sfera di applicazione del Codice, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello stesso, tenuto conto che la pagina web sulla quale sono pubblicati i dati personali del ricorrente è attualmente oggetto di diffusione online e che tale trattamento, manifestandosi nella forma dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica

con riferimento ad una vicenda di interesse di una specifica collettività (nel caso di specie un gruppo di volontari animalisti) ricade, in particolare, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del medesimo Codice che estende l'ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l'attività giornalistica;

CONSIDERATO che, alla luce dell'art. 137 del Codice, il trattamento dei dati per le finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell'informazione, di pertinenza e non eccedenza;

RILEVATO che, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non risulta che le informazioni personali di cui al ricorso siano state acquisite in modo illecito, essendo contenute in corrispondenza elettronica di cui la resistente era lecitamente in possesso in quanto mittente, destinataria o codestinataria o reperite poiché rese note dal ricorrente medesimo sui propri siti internet; considerato che le stesse informazioni possono, alla luce delle predette disposizioni, legittimamente essere trattate nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero in relazione a una vicenda – quella dell'assistenza ad un cane disabile alla quale in molti si sono interessati – resa nota sul web, senza il consenso dell'interessato, tenuto anche conto che la corrispondenza in questione non ha carattere confidenziale e non si riferisce “alla intimità della vita privata” (cfr. art. 93 l. 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”);

RILEVATO tuttavia che, nel caso di specie, fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero della resistente – che può esercitarsi anche mediante la pubblicazione di documentazione a supporto di quanto dalla stessa argomentato –, la diffusione di alcuni dati personali del ricorrente contenuti nella predetta corrispondenza e, in particolare, delle coordinate del conto corrente postale dello stesso (contenute in alcune e-mail e nella copia dell'assegno inviato dal ricorrente alla resistente) e dei suoi recapiti (anche telefonici), risulta aver travalicato i predetti limiti di pertinenza e non eccedenza, non essendo infatti in alcun modo di rilievo in ordine al racconto delle vicende che hanno interessato il cane disabile cui è dedicata la pagina web; ritenuto, alla luce di ciò, di dover accogliere, per questa parte, il ricorso e di dover ordinare alla resistente di eliminare, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali del ricorrente relativi alle coordinate di conto corrente e a tutti i suoi recapiti dalle pagine web attraverso cui sono attualmente diffusi e di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste, così come riproposte nel ricorso, avendo la resistente fornito riscontro alle medesime già prima della presentazione dello stesso, illustrando sufficientemente anche l'origine dei dati in questione;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere altrimenti i propri diritti dinanzi al competente giudice ordinario, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione all'eventuale lesività o diffamatorietà di alcune forme espressive contenute nella pagina contestata;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

#### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE**

- a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina alla resistente di eliminare, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali del ricorrente relativi alle coordinate di conto corrente e a tutti i suoi recapiti dalle pagine web su cui risultano attualmente diffusi e di dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;
- b) dichiara infondato il ricorso con riferimento alle restanti richieste;
- c) dichiara compensate le spese tra le parti.

*Roma, 11 febbraio 2010 [doc. web n. 1706189]*

## DATI PERSONALI IN UN ATTO GIUDIZIARIO

*Dichiarata illecita la pubblicazione del numero telefonico, dell'indirizzo di casa e del codice fiscale di una persona oggetto di intercettazione telefonica*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA la segnalazione con la quale il signor HZ lamenta l'illecita diffusione di dati "di natura riservata e personale" – quali i numeri delle utenze telefoniche oggetto di intercettazione da parte dell'autorità giudiziaria – in relazione alla pubblicazione, in forma integrale, sui siti internet [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org) e [www.genovaweb.org](http://www.genovaweb.org) dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 9 dicembre 2008 nei confronti del segnalante dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;

VISTA la richiesta del 13 luglio 2009 con la quale questa Autorità, al fine di definire l'istruttoria preliminare sulla segnalazione, ha chiesto al presidente dell'associazione Casa della legalità e della cultura, titolare dei siti (d'ora in avanti "Associazione"), di far pervenire ogni informazione utile al fine della valutazione della liceità del trattamento dei dati personali effettuato con la pubblicazione dell'ordinanza e di comunicare l'eventuale adesione spontanea alla richiesta avanzata dal segnalante di cessazione del trattamento dei dati effettuato attraverso la diffusione del provvedimento;

VISTA la nota del 30 luglio 2009 a mezzo della quale l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione ha dato riscontro alla richiesta, sottolineando che "la pubblicazione integrale e senza alcuna modifica dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 9 dicembre 2008 [...] a carico del signor HZ non rappresenta minimamente alcuna violazione della privacy";

VISTA la richiesta di informazioni del 1° settembre 2009 formulata dall'Autorità al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, in relazione allo stato del procedimento giudiziario nel quale il segnalante risulta indagato, al fine di verificare l'ottemperanza a quanto disposto dall'art. 114 c.p.p.;

VISTA la nota del 14 settembre 2009 con la quale il Procuratore della Repubblica ha rappresentato che "l'ordinanza in esame costituisce atto del quale non è imposto alcun riserbo o segreto posto che tali ultime guarentigie non assistono documenti che siano portati formalmente a conoscenza della persona indagata";

VISTA la comunicazione del 24 novembre 2009 con la quale è stato dato avviso

all'Associazione e al signor HZ dell'avvio del procedimento amministrativo, funzionale all'adozione di un provvedimento del Collegio del Garante, con specifico riferimento alla diffusione dei dati personali del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell'ordinanza, costituiti da luoghi e date di nascita, indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio, codici fiscali e numeri di utenze telefoniche;

VISTE le ulteriori deduzioni del 10 febbraio 2010 con le quali l'Associazione ha ribadito la legittimità della diffusione del provvedimento;

RILEVATO che il trattamento in questione, manifestandosi nella forma dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad una vicenda di interesse per la collettività, ricade nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del Codice, che estende l'ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche a ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamento di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

CONSIDERATO che il trattamento dei dati per finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato in assenza delle garanzie previste dall'art. 27 per i dati giudiziari e senza il consenso dell'interessato previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell'informazione, pertinenza e non eccedenza (art. 137, commi 1, lett. b), 2 e 3 del Codice);

CONSIDERATO che la menzionata ordinanza, pubblicata integralmente sui siti Internet [www.casadellalegalita.org](http://www.casadellalegalita.org) e [www.genovaweb.org](http://www.genovaweb.org), nel riferire i testi delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini, riporta i numeri delle utenze telefoniche, nonché l'indicazione degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e i codici fiscali delle persone che hanno in uso dette utenze;

RITENUTO che, fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero da parte dell'Associazione – che può esplicarsi anche mediante la pubblicazione di documentazione a supporto delle argomentazioni e delle tesi sostenute –, la diffusione dei menzionati dati del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell'ordinanza, effettuata attraverso la pubblicazione in forma integrale del provvedimento, travalica la finalità informativa perseguita e non trova giustificazione sul piano del rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice), nonché del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, di natura strettamente personale, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda giudiziaria in esame;

RITENUTA, alla luce delle considerazioni svolte, l'illiceità del trattamento effettuato dall'Associazione Casa della legalità e della cultura attraverso la diffusione sui siti

*www.casadellalegalita.org* e *www.genovaweb.org* dei dati personali contenuti nella menzionata ordinanza del 9 dicembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche, dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dai codici fiscali del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento;

RITENUTO che va, quindi, disposto nei confronti dell'Associazione Casa della legalità e della cultura, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il divieto dell'ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti *www.casadellalegalita.org* e *www.genovaweb.org*;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del medesimo Codice;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato.

### **PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE**

- a) dichiara illecito il trattamento effettuato dall'Associazione Casa della legalità e della cultura attraverso la diffusione sui siti *www.casadellalegalita.org* e *www.genovaweb.org* dei dati personali contenuti nell'ordinanza citata in motivazione, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche, dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dai codici fiscali del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento giudiziario;
- b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone nei confronti dell'Associazione Casa della legalità e della cultura il divieto dell'ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti *www.casadellalegalita.org* e *www.genovaweb.org*;
- c) dispone che l'Associazione dia conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

*Roma, 29 settembre 2010 [doc. web n. 1763096]*

## ASILO NIDO, ELENCO DEI MOROSI

*Un Comune pubblica nel sito i nomi dei destinatari di ingiunzioni di pagamento. Ma gli avvisi di mora possono essere comunicati solo agli individui interessati*

---

COMUNE DI POINT SAINT MARTIN

AOSTA

Questa Autorità deve definire l'istruttoria preliminare concernente la questione rappresentata in talune notizie di stampa, che si trasmettono in allegato, con riferimento al trattamento di dati personali dei soggetti destinatari di ingiunzioni di pagamento relative alle rette dell'asilo nido.

Sulla base delle predette notizie di stampa è stato effettuato, altresì, un accertamento preliminare da parte di questo Dipartimento, in base al quale è stato verificato che il suddetto elenco è visualizzabile sul sito web di codesto Comune. A tal proposito, si rappresenta preliminarmente che, secondo quanto evidenziato dal Garante anche in altri ambiti, la diffusione di dati personali effettuata mediante la pubblicazione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) integra un trattamento illecito; la diffusione di dette informazioni può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune, rimettendo a forme di comunicazione individualizzata la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a soggetti individuati specificatamente.

La diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici può avvenire unicamente quando è prevista da una norma di legge o regolamento (art. 19, comma 3 del Codice), nonché nel rispetto delle specifiche indicazioni fornite dal Garante, il 19 aprile 2007, con le "Linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" ([doc. web n. 1407101], in *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2007).

Con il predetto provvedimento generale il Garante ha individuato un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità con le quali gli enti locali possono dare pubblicità alla propria attività istituzionale, anche di vigilanza e controllo e di trasparenza, in rapporto alla protezione dei dati personali contenuti in atti e documenti resi accessibili ai cittadini (v., in particolare, par. 3, 5, 6, 9 e 10 del provvedimento 19 aprile 2007).

Ciò premesso, si invita codesto Comune a voler fornire, entro il 5 novembre p.v., ogni idonea assicurazione circa il rispetto del citato quadro normativo e del provvedimento del Garante del 19 aprile 2007.

*Roma, 27 ottobre 2010*

## COMMENTI IN RETE SU UN'IMPRESA

*Una società lamenta di essere stata citata criticamente da un proprio cliente sul sito di un'associazione di consumatori. Si tratta di libera manifestazione del pensiero, se non c'è contenuto diffamatorio*

---

AVV. PAOLO DI BLASI  
MILANO

STUDIO LEGALE MORETTI E BERTUCCI  
FIRENZE

In riferimento alla segnalazione della società AB S.r.l., da Lei assistita, concernente la diffusione di propri dati personali e di commenti sulla medesima tramite il forum del sito web di CD, si rappresenta che quest'ultima ha dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questo Ufficio, fornendo gli elementi richiesti e relativa documentazione, con una nota che si allega alla presente.

All'esito dell'istruttoria condotta, non si ravvisano i presupposti necessari per promuovere un provvedimento dell'Autorità.

Infatti, si evidenzia che l'indicazione del nome della società e del relativo indirizzo e la formulazione di commenti sulla sua attività e sui servizi resi dalla medesima – sia se fatti su stampa sia all'interno di un qualsivoglia sito web – costituiscono una libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione. Ciò, anche quando i detti commenti sono contenuti, come nel caso di specie, in una lettera inviata da un utente all'associazione che gestisce il forum, peraltro rettificata, a seguito della Sua istanza, nella parte che poteva apparire offensiva.

Ne consegue che in tal caso la raccolta e la diffusione di dati personali pubblici, ad esempio relativi al nome della società, così come dei commenti, possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, in quanto essi, come si è detto, si inquadrano nell'ambito della manifestazione del pensiero.

Resta comunque fermo il divieto di diffondere dati personali altrui ledendone la dignità o l'onorabilità.

Qualora il trattamento dei dati risulti illecito, in quanto avvenga nel mancato rispetto della normativa vigente (ad esempio, per eventuali profili diffamatori), è ovviamente possibile ricorrere alle forme di tutela previste dal codice civile e dal codice penale (risarcimento danni, querela, ecc.) da far valere dinanzi all'autorità giudiziaria, dotata di specifici poteri istruttori.

*Roma, 4 febbraio 2011*

## LA NOTIZIA STA SU UN SITO DEGLI USA

*Un cittadino lamenta la pubblicazione della notizia del suo arresto. Ma il sito web non risulta “stabilito sul territorio italiano” e il Garante non può intervenire*

---

STUDIO LEGALE DI MAURO

PADOVA

Con la presente si fornisce riscontro alla Sua segnalazione del 3 febbraio u.s., nella quale ha lamentato una presunta violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali per la pubblicazione della vicenda relativa all’arresto del Suo assistito, signor HZ, all’indirizzo web <http://omnis.blogspot.com/2005/02/vicenza-truffa-confintofinanziere.html>.

Ad esito di un’istruttoria preliminare avviata è emerso che la questione segnalata non rientra – ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – nella competenza di questa Autorità, in quanto Omnis Network, registrant del sito web ([www.omnis.com](http://www.omnis.com)), al quale afferisce il blog in questione, risulta non “stabilito nel territorio dello Stato”, ma in Torrance (USA), 3655 Torrance Blvd Suite 230, CA 90503 (indirizzo e-mail: [support@omnis.com](mailto:support@omnis.com)).

Nella fattispecie, l’interessato, comunque, può avvalersi della procedura di “notice and take down”, introdotta negli Stati Uniti con il “Digital Millenium Copyright Act” del 1998 e ripreso dalla direttiva comunitaria sul commercio elettronico (art. 16, d.lgs. n. 70/2003), rivolgendosi direttamente al detto registrant per segnalare l’articolo in questione e chiederne la rimozione.

Pertanto, si ritiene di concludere l’esame della segnalazione in oggetto, ai sensi degli artt. 13, comma 4 e 11, comma 1, regolamento n. 1/2007 del Garante.

*Roma, 4 aprile 2011*

# 13. Social network

---

## FOTO PRELEVATE DA FACEBOOK

*Due casi di immagini estratte da profili in internet e pubblicate su quotidiani: una vittima del terremoto de L'Aquila e una di incidente stradale. Ma si tratta di omonimia*

---

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata il 10 aprile 2009 dalla signora XY con la quale lamenta l'illecita pubblicazione di una sua fotografia sul quotidiano *Il Giornale* e nel corso dei programmi televisivi *Mattino 5* e *Tg1*;

VISTE le deduzioni formulate da Società Europea di Edizioni S.p.A., RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A. e Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. – titolari del trattamento di dati oggetto della segnalazione – e dai direttori responsabili delle relative testate giornalistiche;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale la signora XY ha lamentato che sul quotidiano *Il Giornale* è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di una sua omonima, vittima del recente terremoto in Abruzzo. La segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social network Facebook. La stessa ha inoltre evidenziato che la medesima immagine è stata diffusa, nello stesso giorno, anche nel corso del programma televisivo *Mattino 5* (Canale 5) e del *Tg1* (Raiuno).

In relazione all'accaduto la donna, oltre a rappresentare il disagio psicologico patito dalla stessa, dai suoi familiari e amici, ha altresì denunciato una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Gli editori interessati dalla segnalazione, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Garante, hanno rilevato quanto segue.

La Società Europea di edizioni S.p.A., in qualità di editore de *Il Giornale*,

fa presente di aver “pubblicato una rettifica sull’edizione del 17 aprile [...] ammettendo l’errore commesso”.

La Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., quale editore del *Tg1*, rileva che “la fotografia in questione [...] è stata trasmessa nell’ambito di una “copertina” o servizio dedicato alle vittime del terremoto, riprendendo la pagina del quotidiano *Il Giornale* che riproduceva le fotografie di alcune vittime”; precisa inoltre che la diffusione è avvenuta “senza nomi o altri elementi informativi idonei all’identificazione degli interessati [...] peraltro in una brevissima, veloce sequenza filmata che le ha raggruppate in formato ridotto”.

La società RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A. infine, quale editore di *Mattino 5*, riconosce “la non corrispondenza tra la persona trentacinquenne di cui è stato pubblicato il ritratto e quella omonima, vittima del tragico evento che ha recentemente colpito l’Aquila e la zona limitrofa” affermando altresì di aver già provveduto “ad effettuare la revisione del servizio oscurando debitamente il volto dell’interessata”.

### **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA**

Sui tragici eventi connessi al terremoto che ha colpito recentemente l’Abruzzo si è concentrata l’attenzione degli organi di stampa per diversi giorni. D’altra parte, in relazione ad eventi di tale rilevanza e gravità un’informazione corretta costituisce, prima ancora che l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale, un servizio indispensabile alla collettività.

Le notizie diffuse hanno riguardato anche le persone che purtroppo sono decedute in tale circostanza. Di queste, alcune testate hanno pubblicato i nomi; altre hanno pubblicato le fotografie, talvolta associate ai nomi e ad altri dati personali. In questo quadro rientrano anche i servizi giornalistici menzionati nella segnalazione.

Come risulta dagli atti, però, sul quotidiano *Il Giornale* e durante il servizio mandato in onda su *Mattino 5* (nelle edizioni del 10 aprile) ai dati personali di una delle vittime è stata erroneamente associata la fotografia della segnalante, omonima della giovane deceduta. Il *Tg1* invece ha mandato in onda un servizio che, pur senza fornire altri dati personali, mostra per alcuni attimi la pagina de *Il Giornale* con le fotografie delle vittime, soffermandosi su quella della segnalante.

Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all’attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss. Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” e allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello “dell’essenzialità dell’informazione

riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice).

Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c), del Codice).

Invero, tali principi, prima ancora dell’entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963, n. 69; carta dei doveri del giornalista – Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l’essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto a una delle vittime del terremoto, hanno diffuso – pur se con differenti modalità – una fotografia tratta da uno dei più frequentati social network, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nel terremoto.

Preso atto della circostanza che *Il Giornale* ha provveduto a pubblicare una rettifica seppur in ritardo (dagli atti risulta che la richiesta è stata formulata il 10 aprile e la rettifica è stata pubblicata nella successiva edizione del 17 aprile) e in una collocazione marginale (p. 38) e che RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A. ha comunicato di aver già provveduto a revisionare il servizio “oscurando debitamente il volto dell’interessata”, si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto ha comunque concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell’identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.

Peraltro, con riferimento a *Il Giornale*, si deve evidenziare che le pagine contenenti la fotografia in questione continuano ad essere reperibili sull’archivio storico online del quotidiano.

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l’illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Società Europea di edizioni S.p.A., RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A. e Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. il divieto di diffondere la fotografia della segnalante nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto in Abruzzo; ciò, anche tramite i siti web delle testate, compreso l’archivio storico online de *Il Giornale* dal quale l’immagine andrà cancellata.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2-ter del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà per l’interessata di far valere i propri diritti

in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) rileva l'illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni de *Il Giornale*, *Mattino 5* e *Tg1* del 10 aprile;
- b) ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Società Europea di edizioni S.p.A., RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A. e Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. – in qualità di titolari del trattamento oggetto della segnalazione – il divieto di diffondere la fotografia della segnalante nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto in Abruzzo; ciò, anche tramite i siti web delle testate, compreso l'archivio storico online de *Il Giornale* dal quale l'immagine andrà cancellata;
- c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 6 maggio 2009 [doc. web n. 1615339]

---

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 3 marzo 2009 con la quale il signor HZ lamenta l'illecita pubblicazione di una sua fotografia sui quotidiani *Ciociaria Oggi* (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e *La Provincia*, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009);

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **PREMESSO**

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale il signor HZ ha lamentato che sul quotidiano *Ciociaria Oggi* (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e *La Provincia*,

cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009) è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di un giovane di Atina, suo omonimo, avvenuta a causa di un incidente stradale. Il segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social network Facebook.

In relazione all'accaduto il segnalante, oltre a chiedere alle testate di pubblicare una rettifica della notizia, ha altresì denunciato il caso all'Autorità prospettando una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le testate hanno provveduto a soddisfare la richiesta del segnalante – di cui *Ciociaria Oggi* ha dato comunicazione anche al Garante – senza formulare ulteriori osservazioni sul caso, come richiesto dall'Autorità in sede di istruttoria.

### **CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA**

Il caso trae origine dalla pubblicazione, su alcuni quotidiani a diffusione locale, della notizia relativa al decesso di un giovane a causa di un incidente stradale.

Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss. Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" e allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).

Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c), del Codice).

Invero, tali principi, prima ancora dell'entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963, n. 69; carta dei doveri del giornalista – Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l'essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto alla vittima dell'incidente, hanno diffuso una fotografia tratta da uno dei più frequentati social network, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nell'incidente.

Preso atto della circostanza che le testate hanno provveduto a pubblicare una

rettifica (*Ciociaria Oggi* del 5 marzo 2009 e *La Provincia*, cronaca di Frosinone del 4 marzo 2009), si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia a corredo della notizia dell'incidente stradale che ha causato la morte di un omonimo di Atina ha concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l'illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.A., quali editori, rispettivamente, di *Ciociaria Oggi* e *La Provincia* e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell'incidente mortale occorso al giovane di Atina.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà per l'interessato di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- a) rileva l'illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni di *Ciociaria Oggi* del 23 e 24 febbraio 2009 e *La Provincia*, cronaca di Frosinone, del 24 febbraio 2009;
- b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.A., quali editori, rispettivamente, di *Ciociaria Oggi* e *La Provincia* e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell'incidente mortale occorso al giovane di Atina;
- c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

*Roma, 6 maggio 2009 [doc. web n. 1615317]*

## NEONATO CON INSULTO E FOTO DI PAZIENTI

*Un gruppo Facebook contro i bambini down diffonde*

*l'immagine di un minore con scritta ingiuriosa.*

*E una infermiera mette in circolo foto di ricoverati*

---

### GRUPPO CHOC SU FACEBOOK

L'Autorità Garante per la privacy prende atto che il gruppo choc su Facebook contro i bambini down è stato doverosamente e tempestivamente oscurato.

Nello spazio utilizzato dal gruppo appariva anche la foto di un neonato con una scritta ingiuriosa sulla fronte. L'immagine è stata ripresa da alcune testate, seppur in un contesto di generale riprovazione di quanto accaduto, senza l'adozione di accorgimenti che la rendessero anonima.

A tale riguardo, l'Autorità invita i mezzi di informazione che intendano documentare questo grave episodio – agenzie di stampa, giornali, quotidiani online, *Tg* – ma anche gruppi attivi su internet, a non rendere in alcun modo riconoscibile il bambino oggetto dello sfregio, avendo l'accortezza di oscurarne o pixelarne adeguatamente il volto.

La foto, al di là della concreta possibilità di consentire l'identificazione del neonato, è in sé lesiva della dignità della persona.

Il Garante ha deciso, altresì, di inviare ai direttori di tutte le testate giornalistiche, sia dei quotidiani che delle Tv, una lettera per richiamare al più scrupoloso rispetto dei principi sanciti dal Codice deontologico dei giornalisti e dalla Carta di Treviso, in particolare quando si tratta di dare notizie riguardanti minori e persone affette da problemi di salute.

*Roma, 22 febbraio 2010 [doc. web n. 1695961]*

---

### PAZIENTI DELL'OSPEDALE DI UDINE SU FACEBOOK

In riferimento alla grave vicenda riguardante l'Azienda ospedaliera di Udine, si informa che il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato nella mattinata di oggi immediati accertamenti, chiedendo in via preliminare alla direzione dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia ogni elemento utile ad una piena valutazione del caso.

In risposta all'intervento del Garante, il direttore generale dell'Azienda ha comunicato – sulla base di quanto dichiarato dalla stessa interessata – che l'infermiera responsabile di aver messo su Facebook le foto dei pazienti non ha utilizzato attrezzature informatiche dell'Azienda, e che l'immissione delle foto è avvenuta dalla propria abitazione.

L'Azienda ha inoltre comunicato al Garante di aver interessato la Polizia postale di Udine. L'interessata ha peraltro dichiarato che avrebbe già provveduto a cancellare dalla propria abitazione le foto nelle quali comparivano i pazienti.

*Roma, 14 maggio 2009 [doc. web n. 1614095]*

## PROFILO DI UNA MINORENNE DIFFUSO DAL TG

*Nell'ambito di un servizio giornalistico viene resa visibile la pagina Facebook di una ragazza, senza il suo consenso. Il Garante condivide la lamentela della madre*

---

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.  
ROMA

DIRETTORE RESPONSABILE DEL TG1  
ROMA

E, P.C. SIGNORA XY

Con la presente diamo riscontro alla segnalazione con la quale la signora XY lamenta la diffusione, mediante un servizio del *Tg1* delle ore 20 del 23 settembre 2010, del profilo di Facebook della figlia minorenni, con relativa diffusione dell'immagine e dei dati anagrafici della stessa, senza che sia stato espresso uno specifico consenso in tal senso. Al riguardo, infatti, la segnalante ha rappresentato che i giornalisti autori del servizio avevano assicurato alla minore che sarebbero stati oscurati i suoi riferimenti anagrafici in fase di montaggio.

Questo Dipartimento ha esaminato il caso nell'ambito di un'istruttoria preliminare effettuata alla luce delle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003, di seguito detto "Codice", le quali prevedono che il giornalista possa diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, purché nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e nel presupposto della "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3).

Tali limiti e presupposti vengono poi richiamati e specificati nelle disposizioni del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice).

La citata disciplina impone, inoltre, un maggior rigore quando il trattamento attiene a informazioni relative ai minori. Infatti, l'art. 7 del Codice di deontologia considera il diritto alla riservatezza del minore come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca e, in tale ottica, garantisce il diritto all'anonimato del minore laddove l'informazione attenga a fatti che lo coinvolgono, la cui pubblicità possa lederne la personalità, salvo che la pubblicazione sia nell'interesse oggettivo del minore.

Dagli accertamenti effettuati da questo Ufficio, risulta che – al contrario di

quanto dichiarato dalla redazione del *Tg1* con nota del 7 ottobre 2010 – nel servizio televisivo mandato in onda le riprese sono state realizzate con un campo che rendeva ben visibile il nome e cognome presente sul profilo Facebook dell'intervistata.

Alla luce di quanto sopra, la diffusione del nome della minore non si configurava indispensabile ai fini dell'attività di cronaca né poteva rispondere ad un effettivo interesse oggettivo della stessa (art. 7 Codice deontologico cit.). La notizia infatti doveva essere data eliminando ogni riferimento ai dati anagrafici dell'intervistata.

Questo Dipartimento, tuttavia, non ravvisa i presupposti per avviare un procedimento e promuovere un provvedimento del Garante (art. 154, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 13 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007), in quanto la Rai ha dichiarato di aver già provveduto a disporre cancellazione dal sito internet del *Tg1* del servizio in questione e quindi la vicenda appare essere già esaurita sul piano dell'attenzione dei mezzi di informazione. Tuttavia si invita, con la presente, l'editore in indirizzo nonché il direttore responsabile del *Tg1* a garantire, per il futuro, il pieno rispetto dei principi richiamati in questa sede.

*Roma, 3 novembre 2010*

## UN PADRE METTE LA FOTO DEL FIGLIO SUL SUO PROFILO

*La madre segnala il fatto al Garante. Ma si tratta di un'immagine scattata in un contesto positivo e dunque non si può parlare di trattamento illecito*

---

SIGNORA XY  
VERONA

Con la presente si fornisce riscontro alla Sua segnalazione pervenuta il 30 dicembre u.s., con la quale lamenta l'inserimento, da parte del padre XY, di una fotografia di Vostro figlio AB sul profilo Facebook di quest'ultimo.

Da un esame della documentazione pervenuta emerge che la foto ritrae Suo figlio AB insieme al padre in un giardino e pertanto la foto è inserita in un contesto positivo per il bambino.

Per la pubblicazione delle fotografie la disciplina sul diritto d'autore prevede che il consenso alla riproduzione dell'immagine non è necessario quando ricorrano determinate situazioni, quali quelle richiamate dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (ad es., nei casi in cui la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico). Nel caso in esame la foto è stata scattata in un parco, all'aperto.

Né d'altra parte la pubblicazione in questione appare in contrasto con le particolari disposizioni previste a tutela dei minori (art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e la Carta di Treviso). La ratio di queste ultime consiste infatti nel prevenire, e/o eventualmente vietare, un'informazione idonea a ledere la personalità e a compromettere un armonico sviluppo dei minori stessi. Come indicato nella stessa Carta di Treviso tale eventualità può tuttavia non configurarsi se la notizia inquadra il minore in un contesto positivo (cfr. anche il documento del Garante "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti" 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634] [in questo volume a p. 74 Ndr]).

Al riguardo si comunica che questo Dipartimento, sulla base delle considerazioni sopra svolte, non ha ravvisato gli estremi per promuovere un provvedimento del Garante (art. 154, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007).

Roma, 2 febbraio 2011



# Archivio

Vengono qui riproposti i titoli, in ordine cronologico, delle pronunce del Garante in materia di informazione pubblicate nelle precedenti edizioni del volume e qui non riproposte.

I testi sono facilmente reperibili nel sito *[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)* attraverso il numero del documento web indicato sotto ogni titolo.

# Archivio

1997

*Cronaca e giustizia - Rinvii a giudizio*

## **Invito a comparire**

*La diffusione a mezzo stampa della notizia di un invito a comparire dinanzi all' autorità giudiziaria prima che ne abbia conoscenza il diretto interessato, viola le disposizioni a tutela della riservatezza*

*2 luglio 1997 [doc. web n. 39256]*

---

*Cronaca e giustizia - Foto segnaletiche*

## **Manette ai polsi**

*Il Garante richiama i mezzi di informazione al rispetto della legge che vieta di pubblicare foto di persone con manette ai polsi.*

*Inoltre, non è lecito diffondere foto segnaletiche degli arrestati*

*2 luglio 1997 [doc. web n. 38985]*

---

*Cronaca e giustizia - Foto segnaletiche*

## **Danni spesso irreparabili**

*Una dichiarazione del prof. Ugo De Siervo, componente del Garante, ribadisce che le foto segnaletiche possono essere trasmesse ai mezzi di informazione senza il consenso degli interessati solo per specifiche esigenze di interesse pubblico*

*9 settembre 1997 [doc. web n. 49303]*

---

*Dati da fonti pubbliche - Redditi e emolumenti*

## **Stipendi pagati da concessionarie**

*Il Garante afferma che gli stipendi corrisposti dalle concessionarie di pubblici servizi, quali le Ferrovie o la Rai, sono conoscibili da parte delle competenti autorità e di chiunque vi abbia interesse*

*16 settembre 1997 [doc. web n. 39364]*

---

*Cronaca e giustizia - Rinvii a giudizio*

## **Prima dell'avviso di udienza**

*La pubblicazione di una notizia relativa all'avvenuta presentazione di una richiesta di rinvio a giudizio, anche anteriormente alla notificazione dell'avviso di udienza dell' interessato, non viola la legge*

*14 ottobre 1997 [doc. web n. 30979]*

---

*Cronaca e giustizia - Intercettazioni*

## **Legittima aspettativa al riserbo**

*Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico, la pubblicazione di dati tratti da intercettazioni telefoniche deve rispettare il parametro dell' essenzialità dell' informazione.*

*Non si dovevano pubblicare brani su aspetti strettamente personali*

*16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659]*

---

*Sul Codice deontologico*

## **Criteria guida per la stesura**

*Il Garante segnala all' Ordine dei giornalisti i criteri guida per la redazione del Codice di deontologia in vista di "un equilibrato bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco"*

*18 dicembre 1997 [doc. web n. 1161635]*

---

## 1998

*Dati da fonti pubbliche - Redditi e emolumenti*

### **Patrimonio degli eletti**

*I dati relativi alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive o direttive sono sottoposti a un regime di conoscibilità in base a norme precedenti alla legge sulla protezione dei dati personali.*

*Nota del Garante*

*alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

*8 gennaio 1998 [doc. web n. 1056243]*

---

*Sul Codice deontologico*

### **Modifiche al primo testo**

*Ricevuto uno schema del Codice, il Garante ritiene necessaria una sua revisione, poiché molte delle norme proposte "derogano o sembrano prescindere" dalla legge sulla privacy*

*23 gennaio 1998 [doc. web n. 1056262]*

---

*Gli adempimenti*

### **Notificazione per i giornali**

*In questa pronuncia, che precede l' approvazione del Codice deontologico, il Garante affronta il tema della notificazione dei trattamenti da parte dei giornalisti, analizzando anche la figura del titolare del trattamento e gli obblighi degli editori*

*24 marzo 1998 [doc. web n. 41822]*

---

*Altre attività giornalistiche*

### **Gruppo parlamentare**

*La disciplina sulla diffusione di opuscoli di propaganda politica ed elettorale contenenti dati definiti dalla legge "sensibili" cambia a seconda delle caratteristiche dell' opuscolo. È il parere espresso al Gruppo dei deputati della Lega Nord*

*30 marzo 1998 [doc. web n. 42220]*

---

*Dati da fonti pubbliche - Matrimoni, nascite e morti*

### **Dati dello stato civile**

*È illegittimo richiedere all' ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente elenchi nominativi dei nati, dei deceduti e dei prossimi al matrimonio. È un onere non compatibile con i suoi doveri d' ufficio*

*29 maggio 1998 [doc. web n. 41055]*

---

# Archivio

*Lealtà e correttezza*

## **Un deputato parla fuori onda**

*Prima di un collegamento Tv un noto politico viene a sua insaputa ripreso dalle telecamere. Le sue immagini e le sue dichiarazioni vengono poi trasmesse. Il Garante richiama i principi di lealtà e correttezza*

*22 luglio 1998 [doc. web n. 39813]*

---

*Gli adempimenti*

## **Forme semplificate di informativa**

*Vengono forniti chiarimenti sulle forme semplificate di informativa, sulle modalità con le quali gli editori possono provvedere agli annunci relativi alle banche dati di uso redazionale e su come comportarsi di fronte a richieste di cancellazione di dati*

*11 agosto 1998 [doc. web n. 40607]*

---

*Essenzialità dell'informazione*

## **Convivente di un'assassinata**

*Una donna viene uccisa e un quotidiano pubblica nome, foto e notizie strettamente private relative a un uomo che aveva convissuto con la vittima. Vietata l'ulteriore diffusione dei suoi dati*

*12 ottobre 1998 [doc. web n. 1109025]*

---

*Diritti di accesso*

## **Ricorso contro una foto**

*Esaminando il ricorso, peraltro dichiarato inammissibile, presentato da alcuni militari in ordine alla pubblicazione di una foto su un giornale, si puntualizzano le modalità per l'esercizio dei diritti previsti dalla legge in tema di accesso, rettifica, cancellazione, blocco*

*21 ottobre 1998 [doc. web n. 30999]*

---

*Cronaca e giustizia - Sentenze*

## **Siamo nel diritto di cronaca**

*È lecita la pubblicazione della notizia relativa a una sentenza di condanna, poiché non viola né le norme del codice di procedura penale né il criterio dell'essenzialità dell'informazione*

*21 ottobre 1998 [doc. web n. 1108755]*

---

*Cronaca e giustizia - Rinvii a giudizio*

## **È un atto pubblicabile**

*Il Garante ribadisce che la notizia relativa all'avvenuta presentazione di una richiesta di rinvio a giudizio non è qualificabile come atto di indagine sottoposto a segreto ed è pertanto divulgabile*

*18 novembre 1998 [doc. web n. 41203]*

---

*Diritti di accesso*

## **Accesso a un'intervista registrata**

*Il diritto di accesso è riconosciuto nei confronti sia dell' editore che del giornalista. Il caso riguarda la registrazione di un' intervista a un noto magistrato, al quale è indirizzata questa lettera*

*26 novembre 1998 [doc. web n. 1104790]*

---

## 1999

*Altre attività giornalistiche*

### **Rassegna stampa aziendale**

*Il trattamento di dati, se effettivamente basato sulla sola collazione di articoli di stampa e di estratti di agenzie, può essere annoverato fra quelli che non richiedono il consenso degli interessati.*

*È la risposta data a un quesito dell' Eni*

*14 gennaio 1999 [doc. web n. 40257]*

---

*Salute e sfera sessuale*

### **Dignità delle persone morte**

*Richiamati gli organi di informazione che, in occasione del delitto di una studentessa, si erano soffermati su dati sanitari, vicende intime e abitudini personali della vittima. Un comunicato ricorda la necessaria tutela della dignità anche delle persone decedute*

*8 marzo 1999 [doc. web n. 48472]*

---

*Personaggi pubblici*

### **Presentatore al ristorante**

*Le immagini di un noto personaggio dello spettacolo raccolte in un luogo aperto al pubblico, afferma un comunicato del Garante, possono essere diffuse. Non è previsto il consenso dell' interessato*

*12 marzo 1999 [doc. web n. 48439]*

---

*Cronaca e giustizia - Sentenze*

### **Notizia su un manifesto murale**

*Il ricorso riguarda la pubblicazione su un manifesto murale della notizia di una sentenza definitiva di condanna. Il Garante ne dichiara la manifesta infondatezza. L'interessato avrebbe dovuto semmai rivolgersi non al tipografo ma all' organismo sindacale autore del testo*

*29 marzo 1999 [doc. web n. 30879]*

---

*Cronaca e giustizia - Vittime di reato*

### **Ragazza sfruttata**

*Un quotidiano pubblica dati identificativi e notizie su delicate vicende personali e familiari (anche sulla vita sessuale) di una minore. Violate le norme, dice un comunicato del Garante. La pubblicazione dei dati ha anche messo a rischio i familiari*

*7 aprile 1999 [doc. web n. 48332]*

---

# Archivio

*Cronaca e giustizia - Foto segnaletiche*

## **Aids e foto della prostituta**

*La polizia giudiziaria diffonde nome, cognome, fotografia e ospedale di ricovero di una prostituta affetta da Aids.*

*Per il Garante le finalità cui mirava la diffusione potevano essere efficacemente perseguite anche evitando*

*la divulgazione dei dati della persona*

*13 aprile 1999 [doc. web n. 39077]*

---

*Identità personale*

## **Cognome controverso**

*Costituisce lesione del diritto all'identità personale la pubblicazione di articoli che, mediante l' utilizzo inesatto di un cognome, attribuiscono a una persona un' immagine diversa da quella propria.*

*Ordinata a un quotidiano la cessazione del comportamento illegittimo*

*19 aprile 1999 [doc. web n. 39033]*

---

*Quando parla l'interessato*

## **Lettere aperte**

*Un giornale pubblica notizie rese note da un ricercatore universitario in "lettere aperte" da lui inviate a un indirizzario. Un' emittente locale riprende le stesse notizie.*

*Manifestamente infondato il ricorso*

*28 aprile 1999 [doc. web n. 39712]*

---

*Salute e sfera sessuale*

## **Vietato rivelare lo stato di salute**

*La divulgazione a organi di stampa di notizie sullo stato di salute*

*di una persona senza il consenso dell' interessato o dei suoi legittimi rappresentanti è illegittima a prescindere dall' esattezza dei dati*

*16 giugno 1999 [doc. web n. 40049]*

---

*Altre attività giornalistiche*

## **Resoconto di un organo pubblico**

*Alcuni dati contenuti nei resoconti ufficiali del Consiglio universitario nazionale potrebbero avere natura sensibile, laddove siano idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute degli interessati. Si evidenzia qui che il trattamento di tali dati risulta espressamente autorizzato*

*2 agosto 1999 [doc. web n. 1096700]*

---

*Uso di tecniche invasive*

## **Riprese a distanza**

*Le riprese a distanza di alcuni momenti della vita scolastica di un minore non vanno diffuse. Il fatto che il bambino sia in qualche misura noto al pubblico non fa venir meno l' esigenza di tutelare la sua personalità dalla spettacolarizzazione del caso che lo riguarda*

*7 ottobre 1999 [doc. web n. 31027]*

---

## 2000

*Diritti di accesso*

### **Segreto sulla fonte giornalistica**

*Con un comunicato stampa il Garante interviene sul delicato tema del segreto professionale. L'occasione è l'esame di un ricorso riguardante una lettera in possesso di un quotidiano*  
10 gennaio 2000 [doc. web n. 47143]

---

*Pubblicazione di fotografie*

### **Negativi delle foto**

*Non viola la privacy il fotografo che non restituisce i negativi delle fotografie che gli sono state commissionate. L'interessato può comunque esercitare i diritti di accesso*  
17 gennaio 2000 [doc. web n. 47131]

---

*Personaggi pubblici*

### **Malattia di un politico**

*Un quotidiano locale rende noto che una personalità politica della regione soffrirebbe di una grave malattia. Disposto il blocco dei dati clinici, perché eccedenti l'essenzialità dell'informazione*  
31 gennaio 2000 [doc. web n. 47093]

---

*Salute e sfera sessuale*

### **Generalità di un invalido civile**

*È illecita la pubblicazione delle generalità di un invalido civile e del fatto che in un dato giorno avesse parcheggiato la propria automobile all'interno di un ospedale per accompagnare la moglie presso il reparto oncologico*  
16 febbraio 2000 [doc. web n. 42280]

---

*Dati da fonti pubbliche - Matrimoni, nascite e morti*

### **Pubblicazioni di matrimonio**

*Le pubblicazioni matrimoniali affisse nell'albo comunale possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riportate anche dagli organi di stampa. Due persone prossime al matrimonio avevano chiesto di non pubblicare i loro nomi*  
17 febbraio 2000 [doc. web n. 38969]

---

*Pubblicazione di fotografie*

### **Quell'album di famiglia**

*Un'attrice si rivolge al Garante: un reporter, senza qualificarsi, ha fotografato l'album di famiglia a casa della madre. La riproduzione non è consentita se il fotografo al momento della raccolta non dichiara la propria identità e l'effettivo utilizzo delle immagini*  
8 maggio 2000 [doc. web n. 1163496]

---

# Archivio

*Personaggi pubblici*

## **Appartenenze partitiche**

*Un quotidiano attribuisce un' appartenenza partitica a numerosi dipendenti Rai.*

*Gli interessati parlano di "schedatura".*

*Il ricorso al Garante è ritenuto infondato.*

*Si tratta di esercizio del diritto di cronaca,*

*"per quanto opinabili possano essere*

*i toni complessivi utilizzati"*

*31 maggio 2000 [doc. web n. 1334824]*

---

*Cronaca e giustizia - Vittime di reato*

## **Dati di un testimone**

*La pubblicazione dei dati personali*

*(lecitamente acquisiti) di una importante*

*testimone in un procedimento penale*

*per gravi reati non viola, nel caso specifico,*

*il principio "dell'essenzialità*

*dell'informazione". Il ricorso*

*è pertanto dichiarato infondato*

*3 luglio 2000 [doc. web n. 1334293]*

---

*Cronaca e giustizia - Vittime di reato*

## **Liste di pedofili**

*La pubblicazione dei nomi "di soggetti responsabili di gravi atti di violenza*

*in danno di minori" può arrecare ulteriore*

*danno, afferma il Garante, agli stessi minori*

*resi così identificabili*

*23 agosto 2000 [doc. web n. 46878]*

---

*Riservatezza e reputazione*

## **Diffamazione via internet**

*Il Garante chiarisce di essere competente a tutelare le persone in relazione*

*al trattamento illecito o non corretto di dati personali. In caso di diffusione*

*di notizie reputate diffamatorie ci si deve*

*invece rivolgere all' autorità giudiziaria*

*10 ottobre 2000 [doc. web n. 1334150]*

---

*Uso di tecniche invasive*

## **Telecamera nascosta**

*Un giornale intende diffondere una*

*videocassetta contenente la registrazione*

*di un colloquio tra avvocati, effettuata*

*a fini di difesa da uno degli interlocutori*

*all' insaputa dell' altro.*

*Diffusione illecita senza consenso*

*dell' interessato*

*30 ottobre 2000 [doc. web n. 1334329]*

---

*Riservatezza e reputazione*

## **Calciatore in spiaggia**

*Lecita la pubblicazione di fotografie scattate in luogo pubblico. Se però le didascalie*

*contengono frasi allusive alla vita sessuale*

*ci si può rivolgere all' autorità*

*giudiziaria. È il caso di un noto calciatore*

*fotografato in spiaggia*

*11 dicembre 2000 [doc. web n. 1334130]*

---

## 2001

*Diritti di accesso*

### **Cancellazione di pagine web**

*Su un ricorso relativo alla pubblicazione di alcuni dati su pagine web ritenuti falsi e lesivi dell'onore e della reputazione viene dichiarato "non luogo a provvedere" perché i dati sono stati nel frattempo cancellati*  
*16 gennaio 2001 [doc. web n. 42244]*

---

*Dati da fonti pubbliche - Redditi e emolumenti*

### **Graduatorie fiscali**

*I redditi dei contribuenti sono soggetti a un regime di pubblicità e sono pertanto lecitamente divulgabili da parte dei mezzi di informazione senza il consenso degli interessati. Il ricorrente aveva chiesto il blocco degli articoli sui maggiori contribuenti della città*  
*17 gennaio 2001 [doc. web n. 41031]*

---

*Ordini professionali*

### **Sospensione di un avvocato**

*È soggetto a deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione*  
*29 marzo 2001 [doc. web n. 39536]*

---

*Diritti di accesso*

### **Dati della vittima di un'aggressione**

*Un quotidiano aderisce alla richiesta della vittima di un'aggressione di cancellare i propri dati personali dall'archivio della redazione e di eliminare l'articolo dal relativo sito internet*  
*3 maggio 2001 [doc. web n. 40017]*

---

*Dati da fonti pubbliche - Consigli e giunte comunali*

### **Sedute pubbliche via internet**

*È possibile documentare via internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. No invece alle riprese delle riunioni di giunta e degli incontri con il pubblico*  
*28 maggio 2001*

---

*Tutela dei minori*

### **Figli di una persona nota**

*Il diritto dei minori alla riservatezza è sempre prevalente rispetto al diritto di cronaca, anche quando si tratti di personaggi noti. La notorietà di un personaggio non deve comportare un affievolimento della tutela della privacy riconosciuta ai minori*  
*28 maggio 2001 [doc. web n. 40923]*

---

# Archivio

*Salute e sfera sessuale*

## **Un'inchiesta sull'anoressia**

*Il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria deve fornire un'adeguata informativa, tale da consentire ai malati interessati la piena comprensione delle finalità della raccolta*

*20 giugno 2001 [doc. web n. 39512]*

---

*Personaggi pubblici*

## **Notorietà in sede locale**

*Non viola la privacy il quotidiano locale che pubblica le fotografie, acquisite legittimamente, di personaggi noti nell'ambito di diffusione della testata. Il quotidiano ha però l'obbligo*

*di comunicare agli interessati che lo richiedano ogni dato in suo possesso*  
*3 settembre 2001 [doc. web n. 1081439]*

---

*Cronaca e giustizia - Rinvii a giudizio*

## **Si può fare anche il nome**

*Si può pubblicare su un quotidiano la richiesta di rinvio a giudizio purché la notizia sia caratterizzata dalla rilevanza nell'ambito territoriale di riferimento della testata giornalistica, dalla sua veridicità e dalla forma civile dell'esposizione*  
*25 ottobre 2001 [doc. web n. 40739]*

---

*Cronaca e giustizia - Sentenze*

## **Dati contenuti in una sentenza**

*Si possono pubblicare su un quotidiano i dati (nome, età, professione) identificativi di una persona tratti da una sentenza. Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il consenso dell'interessato*  
*30 ottobre 2001 [doc. web n. 42188]*

---

*Tutela dei minori*

## **Scelte dei genitori e dei giornalisti**

*Un'emittente Tv diffonde nome e foto di due minori, nonché notizie sul loro controverso affidamento. Il fatto che un genitore abbia rivelato alcuni particolari del caso non solleva il giornalista dalla responsabilità di un'autonoma valutazione circa l'interesse dei minori*  
*15 novembre 2001 [doc. web n. 30943]*

---

*Tutela dei minori*

## **“Il padre ha molestato mia figlia”**

*Un giornale pubblica un'intervista nel corso della quale una madre accusa il marito di molestie sessuali nei confronti della figlia. Non rispettate le norme sulla tutela della riservatezza e sui minori*  
*15 novembre 2001 [doc. web n. 42212]*

---

*Tutela dei minori*

## **Stralci di perizia psichiatrica**

*È illecita la pubblicazione degli elementi identificativi e di notizie relative allo stato di salute e alle condizioni psichiche di un minore accusato di aver ucciso la propria fidanzata (minorenne)*

*15 novembre 2001 [doc. web n. 39596]*

---

*Tutela dei minori*

## **Foto dei familiari di un indagato**

*È illecita la pubblicazione delle foto dei familiari di un uomo accusato di violenza sessuale.*

*La diffusione dell'immagine di una bambina è in contrasto anche con le norme a tutela dei minori*

*15 novembre 2001 [doc. web n. 40209]*

---

*Cronaca e giustizia - Sentenze*

## **Nessun obbligo di anonimato**

*Il giornalista può pubblicare il dispositivo di una sentenza di condanna trattandosi di dati desunti da un documento legittimamente acquisibile o comunque di dati acquisiti in una udienza aperta al pubblico*

*21 novembre 2001 [doc. web n. 39668]*

---

*Tutela dei minori*

## **Stato di adozione e origine etnica**

*Un quotidiano pubblica nome, cognome, scuola frequentata, stato di adozione e origine etnica di una minore. Con un comunicato il Garante afferma che sono stati violati la legge e il Codice deontologico*

*28 novembre 2001 [doc. web n. 46147]*

---

## 2002

*Salute e sfera sessuale*

## **Vittima della “mucca pazza”**

*Il Garante ha vietato (con provvedimento inviato anche all'autorità giudiziaria) il trattamento da parte dei mezzi di informazione dei dati personali di una persona che avrebbe contratto la variante umana della malattia di Creutzfeld-Jakob*

*7 febbraio 2002 [doc. web n. 1064770]*

---

*Salute e sfera sessuale*

## **Notizie su gravi patologie**

*“Mi hai trasmesso l'Aids”. Nel riportare la notizia relativa a una condanna per ingiuria, il giornalista che riporta le generalità della persona offesa deve omettere il contenuto della frase ingiuriosa dalla quale si evince la possibile esistenza di una grave malattia*

*14 febbraio 2002 [doc. web n. 1064328]*

---

# Archivio

*Salute e sfera sessuale*

## **Fotogrammi di incontri sessuali**

*Gli organi di informazione avrebbero dovuto astenersi dal pubblicare fotogrammi delle videoregistrazioni di incontri sessuali tra un docente universitario e alcune studentesse*

*19 febbraio 2002 [doc. web n. 1064732]*

---

*Essenzialità dell'informazione*

## **Targhe di auto in divieto di sosta**

*La pubblicazione su un quotidiano delle targhe di veicoli che ostacolano il trasporto pubblico non rispetta il principio dell'essenzialità dell'informazione. Ci si può limitare a indicare il tipo di automobile*

*11 marzo 2002*

---

*Dati da fonti pubbliche - Consigli e giunte comunali*

## **Riprese televisive**

*La diffusione delle sedute comunali da parte di un'emittente deve ritenersi in generale consentita. Il regolamento può prevedere limiti. Non è però ammesso circoscrivere all'ambito comunale la diffusione delle immagini e precludere commenti del giornalista*

*11 marzo 2002 [doc. web n. 44094]*

---

*Tutela dei minori*

## **“Lasciate in pace il fratellino”**

*Con due successivi comunicati stampa, diffusi il 25 e 29 marzo 2002, il Garante richiama al rispetto della privacy del fratello, anch'egli minorenne, di un bambino ucciso a Cogne*

*25 marzo 2002 [doc. web n. 46048]*

*29 marzo 2002 [doc. web n. 46043]*

---

*Tutela dei minori*

## **Cronache di un assassinio**

*Il Garante sottolinea la necessità, nell'informare su una vicenda di sangue, di rispettare le disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, in particolare per i minori*

*10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203]*

---

*Cronaca e giustizia - Intercettazioni*

## **Sfera strettamente personale**

*Una giornalista denuncia la pubblicazione delle trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche relative alla propria utenza contenenti anche dati attinenti alla vita privata. Non si possono diffondere informazioni riferite a comportamenti strettamente personali*

*11 aprile 2002 [doc. web n. 1065194]*

---

*Cronaca e giustizia - Vittime di reato*

## **Furto in abitazione**

*Alcuni quotidiani pubblicano generalità e indirizzo delle vittime di un furto in appartamento. Il Garante ritiene che non sia stato rispettato il principio di essenzialità dell'informazione*  
*11 luglio 2002 [doc. web n. 1065802]*

---

*Pubblicazione di fotografie*

## **Immagini di sangue**

*Le immagini riportate anche in copertina da un settimanale e relative alla scena dell'assassinio di un bambino a Cogne ledono gravemente la dignità della persona. L'insistenza su dettagli di violenza, perdipiù riguardanti un minore, eccede i limiti posti al diritto di cronaca*  
*31 luglio 2002 [doc. web n. 45922]*

---

*Diritti di accesso*

## **Informazioni di un quotidiano**

*L'editore di un quotidiano deve comunicare, anche mediante trasmissione degli articoli, i dati personali di chi ne abbia fatto richiesta. Il titolare del trattamento può dal canto suo legittimamente invocare il segreto professionale sulla fonte della notizia*  
*25 settembre 2002 [doc. web n. 1066179]*

---

*Personaggi pubblici*

## **Clienti di prostitute**

*Il principio di essenzialità dell'informazione e il rispetto della dignità delle persone, afferma un comunicato, devono essere salvaguardati anche rispetto alla vita privata di personaggi pubblici coinvolti in un'inchiesta su un giro di prostituzione. Ciò vale per i clienti come per le ragazze*  
*10 ottobre 2002 [doc. web n. 45823]*

---

*Diritti di accesso*

## **Cancellazione dati di parti offese**

*Due quotidiani pubblicano i nomi di testimoni e parti offese in un'inchiesta a carico di alcuni agenti delle forze dell'ordine. I giornali devono cancellare dai propri archivi i dati personali pubblicati*  
*8 novembre 2002 [doc. web n. 1067628]*

---

*Tutela dei minori*

## **Minore in una trasmissione Tv**

*Uno studio Tv ospita un bambino chiamato ad esprimersi sulla vita sentimentale della madre separata. Il Garante ritiene tale partecipazione, pur avvenuta con il consenso dei genitori, non conforme alle norme a tutela dei minori*  
*11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067209]*

---

# Archivio

*Pubblicazione di fotografie*

## **Fotografie al cimitero**

*I genitori di 23 bambini morti per il crollo della scuola di S. Giuliano di Puglia chiedono di bloccare la pubblicazione, effettuata da un settimanale, delle fotografie dei propri figli riprese nel cimitero locale.*

*Sì del Garante*

*19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067167]*

---

## 2003

*Cronaca e giustizia - Foto segnaletiche*

## **Fotografie da non diffondere**

*Le maggiori testate giornalistiche italiane e alcuni quotidiani locali vengono richiamati al rispetto delle disposizioni sulla pubblicazione di foto segnaletiche e di immagini che ritraggono persone con manette ai polsi*

*19 marzo 2003 [doc. web n. 1053451]*

---

*Cronaca e giustizia - Foto segnaletiche*

## **Immagini vietate**

*Alcune testate pubblicano le foto segnaletiche di varie persone coinvolte in un'indagine su stupefacenti e prostituzione. Il Garante ricorda il no a tali pubblicazioni in assenza di "comprovati fini di giustizia e di polizia"*

*26 novembre 2003 [doc. web n. 1053631]*

---

## 2004

*Tutela dei minori*

## **Gli abusi della babysitter**

*I genitori di due minori vittime di abusi segnalano che alcune testate, nel riferire della vicenda, rivelano molti particolari che portano a identificare i due bambini. Il Garante ritiene fondato il loro reclamo*

*10 marzo 2004 [doc. web n. 1090071]*

---

*Tutela dei minori*

## **La minore identificata**

*Un uomo viene accusato di violenza sessuale nei confronti della ex convivente e della figlia di lei. Un settimanale dà conto della vicenda, con dettagli che consentono l'identificazione delle donne. Vietata la diffusione dei dati*

*6 aprile 2004 [doc. web n. 1091956]*

---

*Diritto all'oblio*

## **La vittima sempre in prima pagina**

*Una giovane donna viene aggredita e subisce un grave danno fisico. La periodica riproposizione della vicenda da parte di alcune testate, con la foto e molti dettagli identificativi, viene rifiutata dalla vittima.*

*Il Garante richiama il principio dell'essenzialità dell'informazione*

*15 aprile 2004 [doc. web n. 1091915]*

---

*Internet*

## **Il motore non si ferma mai**

*Un imprenditore afferma di ricevere un ingiusto pregiudizio dalla costante reperibilità sul sito di un' Autorità, attraverso il motore di ricerca, di due decisioni a lui negative.*

*Il Garante dichiara parzialmente fondato il ricorso e individua una modalità informatica per evitare la "gogna perpetua"*

*10 novembre 2004 [doc. web n. 1116068]*

---

## 2005

*Pubblicazione di fotografie*

## **Un giovane sieropositivo**

*In occasione della pubblicazione di una fotografia di un giovane arrestato affetto da sieropositività, l' Ufficio del Garante ricorda il quadro di garanzie che avrebbe dovuto impedire la diffusione di quell' immagine e invita il quotidiano a interromperne l' utilizzo*

*31 marzo 2005*

---

*Uso di tecniche invasive*

## **La dignità del "barbone"**

*Una trasmissione televisiva diffonde immagini di insistenti primi piani di un uomo in evidente stato di difficoltà fisica e psichica. L'obiettivo di consentire il riconoscimento della persona poteva esser perseguito senza violare gli spazi di intimità e nel rispetto della dignità dell' uomo*  
*7 luglio 2005 [doc. web n. 1170284]*

---

*Diritto all' oblio*

## **Dopo 16 anni la persona è cambiata**

*Nel 2004 viene replicata una trasmissione del 1988 in cui compare una giovane legata allora a un condannato per omicidio. Quella donna rivendica di essere oggi una persona inserita in un contesto sociale diverso e lamenta la trasmissione di quelle immagini. Il Garante le dà ragione*  
*7 luglio 2005 [doc. web n. 1148642]*

---

*Salute e sfera sessuale*

## **Quella donna in coma e incinta**

*Una lacerante vicenda che riguarda la decisione sulla possibile nascita del figlio di una donna in coma irreversibile. Un giornale pubblica informazioni d' ordine sanitario e psicologico del tutto riservate. I familiari si rivolgono al Garante, che accoglie il loro ricorso*  
*13 luglio 2005 [doc. web n. 1152080]*

---

# Archivio

*Cronaca e giustizia - Vittime di reato*

## **No al nome della donna aggredita**

*Un giornale pubblica nome e indirizzo della vittima di un tentativo di violenza sessuale. Non risulta provato che la giornalista abbia avuto il consenso dell'interessata.*

*Vietata l'ulteriore diffusione dei dati*

*13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088]*

---

*Essenzialità dell'informazione*

## **L'adozione è notizia protetta**

*È illecita la pubblicazione di notizie relative allo stato di adozione di una persona e all'identità dei genitori biologici dell'adottato.*

*Ciò anche quando l'interessato ha raggiunto la maggiore età, come è nel caso segnalato al Garante da un tribunale per i minorenni*  
*28 settembre 2005 [doc. web n. 1180115]*

---

*Cronaca e giustizia - Foto segnaletiche*

## **Le manette di Satana**

*Un quotidiano pubblica la foto di una ragazza con le manette ai polsi, nonostante l'esplicito divieto del codice di procedura penale e del Codice deontologico dei giornalisti.*

*Vietata l'ulteriore diffusione*

*28 settembre 2005 [doc. web n. 1179791]*

---

*Pubblicazione di fotografie*

## **Spetta alla polizia vigilare**

*Un giornale pubblica la fotografia di un detenuto sottratta in modo illecito dall'abitazione dove erano presenti poliziotti. Il Garante ricorda al Questore l'obbligo di adottare, in questi casi, appropriate misure*

*6 ottobre 2005*

---

*Internet*

## **In internet un dato non aggiornato**

*Una donna, arrestata anni fa e successivamente assolta, chiede di rendere anonima la notizia dell'arresto a suo tempo pubblicata da un quotidiano e ancora reperibile sulla pagina web di quella testata. Il giornale accetta*  
*9 novembre 2005 [doc. web n. 1200127]*

---

*Salute e sfera sessuale*

## **Il malato non andava identificato**

*Agenzie di stampa e giornali pubblicano il nome di una persona che si sospetta colpita dal cosiddetto "morbo della mucca pazza". D'ufficio il Garante dispone il divieto di ulteriore diffusione dei dati*

*23 novembre 2005 [doc. web n. 1225898]*

---

*Tutela dei minori*

## **Vietate le foto dei familiari**

*Nell'ambito di un servizio giornalistico sulla relazione tra un'attrice e un manager, vengono pubblicate le foto dei figli, della moglie e della suocera di quest'ultimo. Stabilito il divieto di diffusione*  
23 novembre 2005 [doc. web n. 1200112]

---

## **2006**

*Salute e sfera sessuale*

## **Rispetto della sfera più intima**

*Un giovane molto noto è protagonista di una vicenda di "droga e sesso" diffusamente raccontata dai giornali. Ma alcune testate giornalistiche vanno oltre la cronaca e diffondono particolari molto intimi*  
12 gennaio 2006 [doc. web n. 1213631]

---

*Internet*

## **Google e le vecchie pagine web**

*Attraverso il motore di ricerca compaiono pagine web scadute, contenenti notizie non più attuali. La persona interessata chiede di aggiornare i dati. Google Italy: noi non c'entriamo. Il Garante scrive a Google Inc.*  
18 gennaio 2006 [doc. web n. 1242501]

---

*Personaggi pubblici*

## **L'attore e la politica**

*Un noto personaggio rifiuta di esser definito "dichiaratamente non di sinistra", non avendo mai professato idee politiche. In caso di persone note, per il Garante è prevalente il diritto di cronaca e di critica*  
2 marzo 2006 [doc. web n. 1246867]

---

*Pubblicazione di fotografie*

## **No al manifesto con la mia foto**

*Per la propria campagna di tesseramento un partito usa, senza consenso, una vecchia fotografia di una ragazza. Ma la donna non si riconosce più in quella parte politica e ottiene dal Garante la rimozione del manifesto con la sua immagine*  
9 marzo 2006 [doc. web n. 1269316]

---

*Salute e sfera sessuale*

## **I dati sanitari di Lady Diana**

*Un settimanale pubblica i dati dettagliati dell'autopsia della principessa morta in un incidente. Divieto di diffusione per "lesa dignità" della persona*  
15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796]

---



# Allegati

# Codice in materia di protezione dei dati personali

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174)

---

## PARTE II - TITOLO XII GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

### CAPO I - PROFILI GENERALI

#### Articolo 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano al trattamento:
  - a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
  - b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
  - c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

#### Articolo 137 - Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente Codice relative:
  - a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26<sup>(1)</sup>;
  - b) alle garanzie previste dall'articolo 27<sup>(2)</sup> per i dati giudiziari;
  - c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

---

(1) Art. 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che "I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".

(2) Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari): "1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili".

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23<sup>(3)</sup> e 26<sup>(4)</sup>.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2<sup>(5)</sup> e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

## Articolo 138 - Segreto professionale

---

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a)<sup>(6)</sup>, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

## CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA

### Articolo 139 - Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

---

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12<sup>(7)</sup> l'adozione dal parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda

---

(3) Art. 23 (Consenso): "1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili".

(4) Vedi nota n. 1.

(5) Art. 2 (Finalità): "1. Il presente testo unico, di seguito denominato "Codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento".

(6) La disposizione citata prevede, in materia di accesso ai dati personali, il diritto dell'interessato di ottenere l'indicazione dell'origine dei propri dati.

(7) Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta): "1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie

quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il Codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13<sup>(8)</sup>.

2. Nella fase di formazione del Codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il Codice o le modificazioni od integrazioni al Codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il Codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo 12<sup>(9)</sup>.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)<sup>(10)</sup>.

[doc. web n. 1311248]

interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione ed il rispetto. 2. I codici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'Allegato A. del presente Codice. 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139”.

(8) L'art. 13 detta disposizioni in materia di informativa agli interessati, prevedendone contenuti e modalità.

(9) Vedi nota n. 7.

(10) Art. 143 (Procedimento per i reclami): “1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) [...]; b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; [...]”.

# Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica

*(Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179)*

---

## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale Codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il Codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'Ordine ad adottare il Codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'Ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'Ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di Codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'Ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del Codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'Ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il Codice deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

## **DISPONE**

la trasmissione del Codice di deontologia che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Roma, 29 luglio 1998 [doc. web n. 1556386]*

# Il Codice deontologico

---

## Articolo 1 - Principi generali

---

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675 del 1996.

## Articolo 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

---

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675 del 1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del 1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della

professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675 del 1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

### **Articolo 3 - Tutela del domicilio**

---

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

### **Articolo 4 - Rettifica**

---

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

### **Articolo 5 - Diritto all'informazione e dati personali**

---

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

### **Articolo 6 - Essenzialità dell'informazione**

---

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

## **Articolo 7 - Tutela del minore**

---

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

## **Articolo 8 - Tutela della dignità delle persone**

---

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

## **Articolo 9 - Tutela del diritto alla non discriminazione**

---

1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

## **Articolo 10 - Tutela della dignità delle persone malate**

---

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro

personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

### **Articolo 11 - Tutela della sfera sessuale della persona**

---

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

### **Articolo 12 - Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali**

---

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675 del 1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

### **Articolo 13 - Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari**

---

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

*[doc. web n. 1556386]*

# La Carta di Treviso

(Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2006, n. 264)

*Su iniziativa dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa, in collaborazione con Telefono Azzurro, vede la luce nel 1990 la Carta di Treviso, che impegna i giornalisti italiani a difendere l'identità, la personalità e i diritti dei minori. L'articolo 7 del Codice deontologico fa esplicito riferimento ai principi di questa Carta, che nel 2006 verrà aggiornata in vari punti. Di questo aggiornamento ha preso atto con apposita delibera il Garante, che ha disposto la pubblicazione del nuovo testo in Gazzetta Ufficiale*

---

## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'articolo 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il quale prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso;

VISTO l'articolo 12 del Codice il quale prevede che il rispetto delle disposizioni contenute nel predetto Codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;

VISTO l'articolo 139 del citato Codice che disciplina la procedura di cooperazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ai fini della formazione, modificazione o integrazione del predetto Codice di deontologia;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in data 24 ottobre 2006 in merito al testo che aggiorna la Carta di Treviso del 10 ottobre 1990, già integrata dal Vademecum Treviso 95 che risulta approvato il 25 novembre 1995;

RILEVATO che l'aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto Consiglio nazionale nella seduta del 30 marzo 2006, è stata completata alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate nell'ambito dei contatti intercorsi con il Garante, nei termini risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali relativi ai minori, anche in attuazione delle garanzie previste nei loro confronti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 e dalla Carta costituzionale;

RITENUTO di dover dare atto dell'aggiornamento della Carta di Treviso stante il richiamo ad essa operato dall'art. 7 del predetto Codice di deontologia, aggiornamento che non comporta la necessità di formali integrazioni o modifiche al Codice stesso;

RITENUTO di dover disporre la pubblicità della presente deliberazione mediante invio al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

- 1) dà atto, ai fini dell'applicazione del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che la Carta di Treviso è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti come da testo riportato in allegato alla presente deliberazione;
- 2) dispone che copia della presente deliberazione unitamente al testo allegato, sia trasmessa al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Roma, 26 ottobre 2006 [doc. web n. 1357821]*

# Carta di Treviso - Testo aggiornato

---

## PREMESSA

*La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio*

La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi – di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso – trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta costituzionale, dalla Convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti dei bambini e dalle direttive europee.

La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.

Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico – Vademecum Treviso 95 – il tema della tutela dei minori nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse categorie di operatori hanno emanato.

Tv, stampa, cinema, pubblicità ed internet sono mezzi di comunicazione talmente integrati nella società che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

È quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti già previsti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che già tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.

L'aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa così una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si è assunto alla luce delle nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell'informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell'Europa Unita.

## LA CARTA

Ordine dei giornalisti e Fnsi, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo

garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e Fnsi sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine

ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal Codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la Fnsi individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

1. i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
2. va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
3. va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini online che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
4. per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5. il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6. nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
7. nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
8. se, nell'interesse del minore – esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi – si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;
9. particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;
10. tali norme vanno applicate anche al giornalismo online, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
11. tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e Fnsi raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca – con inchieste, speciali, dibattiti – la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e Fnsi si impegnano, per le rispettive competenze:

1. a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
2. ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;

3. a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
4. ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
5. a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
6. a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;
7. ad auspicare, da parte di tutte le Associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
8. a proseguire la collaborazione con la Fieg per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
9. a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti internet.

## **NORME ATTUATIVE**

L'Ordine dei giornalisti e la Fnsi si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
- b) diffondere la normativa esistente;
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

*Roma, 26 ottobre 2006 [doc. web n. 1356049]*

*Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali.*

# Raccomandazione R(2003)13 del Consiglio d'Europa su informazione e procedimenti penali

*Questo testo è stato adottato il 10 luglio 2003 dal Comitato dei ministri degli Stati membri del Consiglio di Europa e ha per titolo "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali".*

*(Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio del Garante)*

---

## **Principio 1 - Informazione del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione**

---

Il pubblico deve poter essere informato sull'attività delle autorità giudiziarie e di polizia attraverso i mezzi di comunicazione. Pertanto, i giornalisti devono avere la possibilità di riferire e commentare liberamente il funzionamento del sistema giudiziario penale, con le sole limitazioni previste ai sensi dei principi che seguono.

## **Principio 2 - Presunzione di innocenza**

---

Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato.

## **Principio 3 - Accuratezza delle informazioni**

---

Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero fornire ai mezzi di comunicazione soltanto informazioni precedentemente verificate oppure informazioni basate su ipotesi ragionevoli. Quest'ultima circostanza dovrebbe essere specificata chiaramente ai mezzi di comunicazione.

## **Principio 4 - Accesso alle informazioni**

---

Qualora un giornalista abbia ottenuto lecitamente da autorità giudiziarie o di polizia informazioni in rapporto a procedimenti penali in corso, tali autorità dovrebbero fornire le informazioni in oggetto, senza discriminazioni, a tutti i giornalisti che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta.

## **Principio 5 - Modalità di informazione dei mezzi di comunicazione**

---

Qualora autorità giudiziarie e di polizia abbiano deciso autonomamente di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali in corso, tali informazioni dovrebbero essere fornite senza discriminazioni e, ogniqualevolta ciò risulti possibile, attraverso comunicati stampa, conferenze stampa tenute da funzionari/ufficiali autorizzati o analoghe modalità comunque autorizzate.

## **Principio 6 - Informazione regolare durante procedimenti penali**

---

In rapporto a procedimenti penali di interesse pubblico, o ad altri procedimenti penali che abbiano suscitato particolare attenzione da parte del pubblico, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero informare i mezzi di comunicazione sui passi più importanti compiuti purché ciò non comprometta il segreto investigativo e le indagini di polizia né impedisca o ritardi la conclusione dei procedimenti stessi. Qualora si tratti di procedimenti penali condotti per periodi prolungati, le informazioni in oggetto dovrebbero essere fornite a intervalli regolari.

## **Principio 7 - Divieto di sfruttare le informazioni**

---

Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di sfruttare informazioni relative a procedimenti penali in corso per finalità commerciali o comunque diverse da quelle pertinenti all'attuazione delle norme di legge.

## **Principio 8 - Tutela della privacy in rapporto a procedimenti penali in corso**

---

Nel fornire informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate oppure ad altri soggetti coinvolti in procedimenti penali si dovrebbe rispettare il diritto di tali persone alla tutela della privacy, conformemente all'articolo 8 della Convenzione. Particolare tutela dovrebbe essere fornita ai soggetti coinvolti che siano minori di età e ad altri soggetti vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate.

In ogni caso, si dovrebbero tenere particolarmente presenti le conseguenze nocive che possono investire le persone di cui al presente Principio a seguito della rivelazione di informazioni tali da consentirne l'identificazione.

### **Principio 9 - Diritto di rettifica o diritto di replica**

---

Salva la disponibilità di altri strumenti, chiunque sia stato oggetto di notizie inesatte o diffamatorie su mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali dovrebbe avere il diritto di rettifica o di replica, secondo i casi, nei confronti dei mezzi di comunicazione interessati. Il diritto di rettifica dovrebbe sussistere anche con riferimento a comunicati stampa contenenti informazioni inesatte che siano stati rilasciati da autorità giudiziarie o di polizia.

### **Principio 10 - Necessità di prevenire influenze pregiudizievoli**

---

In rapporto a procedimenti penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento.

### **Principio 11 - Pregiudizio derivante dalla pubblicizzazione nella fase pre-dibattimentale**

---

Qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace.

### **Principio 12 - Ammissione dei giornalisti**

---

I giornalisti dovrebbero poter accedere alle udienze pubbliche ed alla pubblica lettura di sentenze senza alcuna discriminazione e senza la necessità di previo accredito. Non dovrebbero essere esclusi dai dibattimenti, tranne e nella misura in cui il pubblico ne sia escluso ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

### **Principio 13 - Accesso dei giornalisti alle aule giudiziarie**

---

Le autorità competenti dovrebbero prevedere che nelle aule giudiziarie sia disponibile un numero di posti per i giornalisti tale da soddisfare la relativa domanda, senza escludere la presenza del pubblico e salvo che ciò risulti chiaramente impraticabile.

## **Principio 14 - Servizi in diretta e registrazioni nelle aule giudiziarie**

---

Non dovrebbe essere consentito effettuare servizi in diretta o registrazioni in aule giudiziarie, tranne e nella misura in cui ciò sia permesso espressamente da disposizioni di legge o dalle competenti autorità giudiziarie. Questo tipo di servizi dovrebbero essere autorizzati soltanto se non comportano un grave rischio di esercitare indebita influenza sulle vittime, i testimoni, le parti in causa, i giurati o i giudici.

## **Principio 15 - Ausili per le attività informative dei mezzi di comunicazione**

---

Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione dei giornalisti, su semplice richiesta e tempestivamente, informazioni relative al calendario delle udienze, alla formulazione di atti di accusa o imputazioni, ed ogni altra informazione pertinente alle cronache giudiziarie, a meno che ciò risulti impraticabile. Ai giornalisti dovrebbe essere consentito, senza discriminazioni, di fare o ottenere copia di sentenze delle quali sia stata data pubblica lettura. I giornalisti dovrebbero avere la possibilità di diffondere o comunicare al pubblico tali sentenze.

## **Principio 16 - Protezione dei testimoni**

---

Non si dovrebbe rivelare l'identità dei testimoni, a meno che un testimone abbia dato preventivamente il proprio consenso, l'identificazione del testimone sia di interesse pubblico, oppure la testimonianza sia già stata resa pubblicamente. Non si dovrebbe mai rivelare l'identità di un testimone se ciò può metterne in pericolo la vita o la sicurezza. Occorre rispettare quanto previsto dai programmi di protezione per testimoni, soprattutto nei procedimenti penali relativi alla criminalità organizzata o a reati intrafamiliari.

## **Principio 17 - Informazione da parte dei mezzi di comunicazione sull'esecuzione di condanne giudiziarie**

---

Ai giornalisti dovrebbe essere consentito avere contatti con persone che scontano pene detentive in carcere, nella misura in cui ciò non pregiudichi la corretta amministrazione della giustizia, i diritti dei detenuti e del personale penitenziario o la sicurezza dell'istituto di detenzione.

## **Principio 18 - Informazione da parte dei mezzi di comunicazione successiva all'esecuzione di condanne giudiziarie**

---

Al fine di non pregiudicare la reintegrazione sociale di persone che abbiano scontato condanne giudiziarie, il diritto alla tutela della privacy sancito dall'articolo 8 della Convenzione dovrebbe comprendere il diritto di tutelare l'identità di tali persone in rapporto al reato pregresso una volta scontata la condanna giudiziaria, tranne che le suddette persone abbiano espressamente acconsentito alla rivelazione della loro identità oppure loro stesse ed il reato pregresso siano, o siano tornati ad essere, di interesse pubblico.

*10 luglio 2003 [doc. web n. 1798839]*



# Indice cronologico

# Indice cronologico

## 2005

Tutela dei minori

**Non parlare di “bambino adottato”**

*5 maggio 2005 [doc. web n. 1122042]*

---

Fonti giornalistiche

**Tutela del segreto sulla fonte**

*1° giugno 2005 [doc. web n. 1139897]*

---

Intercettazioni

**Quei messaggi da non pubblicare**

*30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642]*

---

## 2006

Corpo, salute e sesso

**Reso noto un certificato medico**

*15 febbraio 2006*

---

Fonti pubbliche

**Quei compensi potevano essere resi pubblici**

*8 marzo 2006*

---

Intercettazioni

**Intercettazioni e gossip**

*21 giugno 2006 [doc. web n. 1299615]*

---

Internet

**Il forum in internet**

*28 giugno 2006 [doc. web n. 1318607]*

---

Intercettazioni

**Due genitori parlano riservatamente del figlio**

*21 luglio 2006 [doc. web n. 1312998]*

---

Lealtà e correttezza

**Dati sanitari raccolti con sotterfugi**

*10 ottobre 2006 [doc. web n. 1345622]*

*19 ottobre 2006 [doc. web n. 1350853]*

---

## 2007

Internet

**Sito pubblica la graduatoria dei disabili**

*18 gennaio 2007 [doc. web n. 1382026]*

---

Foto e filmati

**Da Potenza fotografie e intercettazioni**

*15 marzo 2007 [doc. web n. 1390923]*

---

Foto e filmati

**L'abitazione del Presidente del Consiglio**

*21 aprile 2007 [doc. web n. 1400655]*

---

Intercettazioni

**“Un bel tipo di porcella. Porcella DOC”**

*7 giugno 2007 [doc. web n. 1421351]*

---

Personaggi pubblici

**Dialogo al ristorante e scoop giornalistico**

*7 giugno 2007 [doc. web n. 1419429]*

---

Lealtà e correttezza

**Due imam intervistati con telecamere nascoste**

*5 luglio 2007 [doc. web n. 1436163]*

---

## 2008

Tutela dei minori

**L'inchiesta sulla scuola di Rignano Flaminio**

*4 febbraio 2008*

---

# Indice cronologico

Corpo, salute e sesso

**I ministri rivelano un caso di aborto**

*5 marzo 2008 [doc. web n. 1523741]*

---

Corpo, salute e sesso

**Le immagini del cadavere di Meredith**

*24 aprile 2008 [doc. web n. 1519915]*

---

Fonti pubbliche

**Redditi online, non è quello il modo**

*6 maggio 2008 [doc. web n. 1512255]*

---

Internet

**Per un concorso diffusi dati sensibili**

*8 maggio 2008 [doc. web n. 1521716]*

---

Essenzialità dell'informazione

**Diffusione di compensi di enti pubblici**

*29 maggio 2008 [doc. web n. 1531687]*

---

Internet

**Il nome compare nella relazione della DIA**

*1° ottobre 2008*

---

Corpo, salute e sesso

**Amico omosessuale o etero?**

*2 ottobre 2008 [doc. web n. 1559207]*

---

Cronaca e giustizia

**Donna aggredita dal marito separato**

*13 ottobre 2008 [doc. web n. 1563958]*

---

Fonti giornalistiche

**L'organigramma partitico della Rai**

*30 ottobre 2008 [doc. web n. 1571719]*

---

## 2009

Diritto all'oblio

**Le telefonate minorie di 15 anni fa**

*15 gennaio 2009 [doc. web n. 1589209]*

---

Tutela dei minori

**Se i dettagli consentono l'identificazione**

*16 febbraio 2009 [doc. web n. 1590076]*

---

Foto e filmati

**Non pubblicate le foto del corpo di Eluana**

*27 febbraio 2009 [doc. web n. 1594376]*

---

Essenzialità dell'informazione

**La parrucchiera si ritiene identificabile**

*5 marzo 2009 [doc. web n. 1604300]*

---

Corpo, salute e sesso

**Quegli inutili interventi chirurgici al seno**

*2 aprile 2009 [doc. web n. 1605603]*

---

Cronaca e giustizia

**Il falso anonimato in un caso di violenza**

*2 aprile 2009 [doc. web n. 1605613]*

---

Cronaca e giustizia

**"Io stuprata e schiava in casa per 25 anni"**

*8 aprile 2009 [doc. web n. 1610028]*

---

Diritto all'oblio

**La moglie venne accoltellata dal marito**

*8 aprile 2009 [doc. web n. 1617673]*

---

Social network

**Foto prelevate da Facebook**

*6 maggio 2009 [doc. web n. 1615339]*

*6 maggio 2009 [doc. web n. 1615317]*

---

# Indice cronologico

Social network

**Pazienti dell'ospedale di Udine su Facebook**

14 maggio 2009 [doc. web n. 1614095]

---

Diritto all'oblio

**Le vecchie vicende di un personaggio politico**

22 maggio 2009 [doc. web n. 1635938]

---

Foto e filmati

**L'abitazione del Presidente del Consiglio**

8 settembre 2009

---

Essenzialità dell'informazione

**Quel giudice "infelice, inelegante e stravagante"**

18 novembre 2009

---

Foto e filmati

**Inutile e dannosa esposizione delle vittime**

4 dicembre 2009 [doc. web n. 1674302]

---

Foto e filmati

**La villa sul lago di George Clooney**

22 dicembre 2009 [doc. web n. 1686747]

---

## 2010

Diritto all'oblio

**Mandato di cattura e successiva assoluzione**

8 gennaio 2010 [doc. web n. 1699501]

---

Essenzialità dell'informazione

**Ripreso dalla Tv a uno "speed date"**

14 gennaio 2010 [doc. web n. 1701618]

---

Tutela dei minori

**Quando dai violentatori si risale alla vittima**

28 gennaio 2010 [doc. web n. 1696265]

---

Tutela dei minori

**Il diritto delle figlie di un personaggio noto**

11 febbraio 2010

---

Internet

**Controversia a causa del cane Spank**

11 febbraio 2010 [doc. web n. 1706189]

---

Social network

**Gruppo choc su Facebook**

22 febbraio 2010 [doc. web n. 1695961]

---

Essenzialità dell'informazione

**Vietata la ricerca in Tv di persona adottata**

6 maggio 2010 [doc. web n. 1718239]

---

Lealtà e correttezza

**Frate filmato mentre molesta un giovane**

13 maggio 2010 [doc. web n. 1735420]

---

Personaggi pubblici

**Il libro scritto da mia sorella**

11 giugno 2010

---

Cronaca e giustizia

**Testimone dell'omicidio e diritto all'anonimato**

25 giugno 2010

---

Foto e filmati

**Foto di signora pubblicata in un sito per adulti**

15 luglio 2010 [doc. web n. 1741760]

---

Essenzialità dell'informazione

**A gentile richiesta dell'intervistatrice**

16 settembre 2010 [doc. web n. 1753383]

---

Internet

**Dati personali in un atto giudiziario**

29 settembre 2010 [doc. web n. 1763096]

---

# Indice cronologico

Internet

**Asilo nido, elenco dei morosi**

*27 ottobre 2010*

---

Social network

**Profilo di una minorenne diffuso dal Tg**

*3 novembre 2010*

---

Personaggi pubblici

**Personaggio noto non vuole essere citato**

*14 dicembre 2010*

---

Personaggi pubblici

**La “fuga d’amore” del viceparroco**

*23 dicembre 2010*

---

## 2011

Diritto all’oblio

**Film a luci rosse di 25 anni fa**

*5 gennaio 2011*

---

Corpo, salute e sesso

**I dati sanitari di un uomo politico**

*13 gennaio 2011 [doc. web n. 1787902]*

---

Cronaca e giustizia

**Signora citata per un appartamento del padre**

*17 gennaio 2011*

---

Intercettazioni

**I media valutino l’interesse pubblico delle notizie**

*17 gennaio 2011 [doc. web n. 1781826]*

---

Intercettazioni

**Oscurare i numeri telefonici**

*21 gennaio 2011 [doc. web n. 1783354]*

---

Social network

**Un padre mette la foto del figlio sul suo profilo**

*2 febbraio 2011*

---

Internet

**Commenti in rete su un’impresa**

*4 febbraio 2011*

---

Intercettazioni

**I poteri del Garante sono stabiliti per legge**

*10 febbraio 2011 [doc. web n. 1788177]*

---

Fonti pubbliche

**Affittopoli a Milano, un quesito**

*16 febbraio 2011*

---

Cronaca e giustizia

**“Quell’indirizzo non doveva essere reso noto”**

*11 marzo 2011*

---

Diritto all’oblio

**Vignetta ricorda un vecchio fatto di cronaca**

*15 marzo 2011*

---

Diritto all’oblio

**Richiesta di cancellazione dopo tre mesi**

*15 marzo 2011 [doc. web n. 1807041]*

---

Foto e filmati

**Dare ascolto ai genitori di Yara**

*2 aprile 2011 [doc. web n. 1802262]*

---

Internet

**La notizia sta su un sito degli USA**

*4 aprile 2011*


---

## AVVISO PER I LETTORI

(art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

I nominativi e gli indirizzi utilizzati per inviare questa pubblicazione sono trattati con strumenti anche informatici (senza particolari elaborazioni), non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati al solo fine dell'invio del presente volume.

I diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 artt. 7-10; ad es. accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati) possono essere esercitati dall'interessato rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma; fax: 06 696773785; e-mail: [garante@garanteprivacy.it](mailto:garante@garanteprivacy.it)).



Condizioni di salute, vita sessuale, relazioni affettive, protezione dei minori e altro ancora. Non tutte le notizie si devono e si possono dare. Certe informazioni sono in grado di ledere pesantemente la dignità e altri diritti fondamentali dei cittadini. Il giornalista deve valutare volta per volta la linea di confine tra libertà di informazione e privacy. Il Garante ha contribuito in questi anni a rendere il giornalismo italiano più attento, più sensibile. In questo volume, che giunge alla terza edizione, si racconta la storia di una faticosa comune maturazione civile.